

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 8 agosto 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

- Regolamento (UE) 2016/907 del Consiglio, del 9 giugno 2016, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 174/2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio, e del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (16CE1519)..... Pag. 1
- Regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa nonché i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione (16CE1520)..... Pag. 3
- Regolamento delegato (UE) 2016/909 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell'elenco delle notifiche (16CE1521)..... Pag. 13
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/910 della Commissione, del 9 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (16CE1522)..... Pag. 23
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/911 della Commissione, del 9 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la forma e il contenuto della descrizione degli accordi di sostegno finanziario di gruppo ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (16CE1523)..... Pag. 25
- Regolamento (UE) 2016/912 della Commissione, del 9 giugno 2016, che rettifica il regolamento (UE) n. 1303/2014 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea (16CE1524)..... Pag. 28
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/913 della Commissione, del 9 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili (16CE1525)..... Pag. 29



Regolamento di esecuzione (UE) 2016/914 della Commissione, del 9 giugno 2016, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto di latte scremato in polvere per la prima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 (16CE1526)..... Pag. 31

Decisione (UE) 2016/915 del Consiglio, del 30 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in relazione allo strumento internazionale che deve essere predisposto in sede di organi dell'ICAO e finalizzato all'attuazione, a partire dal 2020, di una misura mondiale unica basata sul mercato per le emissioni del trasporto aereo internazionale (16CE1527)..... Pag. 32

Decisione (UE) 2016/916 del Consiglio, del 6 giugno 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 02.03.01) (16CE1528) Pag. 35

Decisione (PESC) 2016/917 del Consiglio, del 9 giugno 2016, recante abrogazione della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (16CE1529)..... Pag. 38

Pubblicati nel n. L 153 del 10 giugno 2016

Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione, del 19 maggio 2016, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (16CE1530)..... Pag. 39

Pubblicato nel n. L 156 del 14 giugno 2016

Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (16CE1531)..... Pag. 142

Pubblicato nel n. L 158 del 15 giugno 2016

Decisione (UE) 2016/920 del Consiglio, del 20 maggio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (16CE1532)..... Pag. 221

Regolamento delegato (UE) 2016/921 della Commissione, del 10 giugno 2016, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofruttili (16CE1533)..... Pag. 223


Regolamento di esecuzione (UE) 2016/922 della Commissione, del 10 giugno 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione (16CE1534)..... Pag. 241

Pubblicati nel n. L 154 dell'11 giugno 2016

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 261 del 3 ottobre 2013) (16CE1535)..... Pag. 245

Pubblicato nel n. L 153 del 10 giugno 2016



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione, del 7 luglio 2015, concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell'ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari (G U L 181 del 9 luglio 2015) (16CE1536)..... Pag. 246

Rettifica del regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (G U L 328 del 7 dicembre 2013) (16CE1537) Pag. 248

Publicati nel n. L 154 dell'11 giugno 2016



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2016/907 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2016

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 174/2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio, e del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/917 del Consiglio, del 9 giugno 2016, recante abrogazione della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 aprile 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2283 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ha posto termine, con effetto immediato, a tutte le sanzioni dell'ONU nei confronti della Costa d'Avorio.
- (2) Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha abrogato la posizione comune 2004/852/PESC ⁽²⁾.
- (3) Il 9 giugno 2016 il Consiglio ha abrogato la decisione 2010/656/PESC ⁽³⁾.
- (4) È opportuno pertanto che i regolamenti del Consiglio (CE) n. 174/2005 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 560/2005 ⁽⁵⁾ siano abrogati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/2005 e il regolamento (CE) n. 560/2005 sono abrogati.


⁽¹⁾ Cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Posizione comune 2004/852/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50).

⁽³⁾ Decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 9 giugno 2016

Per il Consiglio
Il presidente
G.A. VAN DER STEUR

16CE1519



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/908 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa nonché i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La specificazione di criteri, procedure e requisiti comuni dovrebbe favorire lo sviluppo di disposizioni uniformi in materia di prassi di mercato ammesse, migliorare la chiarezza del regime giuridico nel cui quadro tali prassi sono consentite e promuovere la condotta corretta ed efficiente dei partecipanti al mercato. Dovrebbe inoltre servire a rafforzare sia il regolare funzionamento del mercato che la sua integrità.
- (2) Per garantire che le prassi di mercato ammesse non compromettano l'innovazione e lo sviluppo dinamico e continuo dei mercati finanziari, le autorità competenti non dovrebbero automaticamente considerare inammissibili le tendenze di mercato nuove o emergenti che potrebbero condurre a nuove prassi di mercato. Le autorità competenti dovrebbero invece valutare se tali prassi di mercato sono conformi ai criteri fissati nel presente regolamento e nel regolamento (UE) n. 596/2014.
- (3) Le prassi di mercato ammesse dovrebbero essere eseguite secondo modalità che garantiscono l'integrità del mercato e la tutela degli investitori senza creare rischi per gli altri partecipanti al mercato e per altri mercati collegati. Di conseguenza, è opportuno tenere in debita considerazione la trasparenza e le condizioni che disciplinano le prassi di mercato proposte ai fini della loro designazione come prassi di mercato ammesse. Nel valutare il livello di trasparenza riguardo sia al pubblico che alle autorità competenti delle prassi proposte in quanto prassi di mercato ammesse, le autorità competenti dovrebbero analizzare le varie fasi dell'esecuzione delle potenziali prassi di mercato ammesse. Di conseguenza, è anche opportuno stabilire norme specifiche di trasparenza per le varie fasi, vale a dire prima che una prassi di mercato ammessa sia eseguita dai partecipanti al mercato, durante la sua esecuzione e quando i partecipanti al mercato cessano di eseguirla.
- (4) Le prassi di mercato che possono essere istituite dalle autorità competenti come prassi di mercato ammesse possono essere di tipo e natura differenti. Quando una prassi di mercato è istituita come prassi di mercato ammessa, l'autorità competente dovrebbe valutare la frequenza alla quale tutte le persone che la eseguiranno devono pubblicare le informazioni necessarie e dovrebbe garantire che tale frequenza sia adattata e appropriata alla prassi di mercato in questione. La frequenza delle pubblicazioni dovrebbe conciliare la necessità di informare il pubblico con l'obbligo di fornire all'autorità competente informazioni per il monitoraggio continuo, tenendo conto dell'onere che la pubblicazione periodica di informazioni comporta per coloro che eseguono la prassi di mercato ammessa. Inoltre, in sede di valutazione della prassi di mercato che può essere eseguita al di fuori di una sede di negoziazione, le autorità competenti dovrebbero considerare se è soddisfatto il requisito relativo a un grado di trasparenza sostanziale rispetto al mercato.
- (5) Le autorità competenti che hanno ammesso una prassi di mercato dovrebbero assicurarne un monitoraggio adeguato e svolgerlo con la dovuta cura e attenzione. Pertanto, coloro che eseguono la prassi di mercato dovrebbero sottostare all'obbligo di tenere registrazioni sufficienti di tutte le operazioni e di tutti gli ordini eseguiti in modo da consentire alle autorità competenti di svolgere i loro compiti di vigilanza e di effettuare gli interventi di applicazione delle norme previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014. È inoltre di fondamentale importanza che l'attività di esecuzione delle prassi di mercato possa essere distinta dalle altre attività di negoziazione svolte per conto proprio o per conto dei clienti. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso una contabilità separata.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1.



- (6) Lo status dell'entità che esegue la prassi di mercato ammessa è un elemento specifico di cui tenere conto, in particolare quando l'entità agisca in nome o per conto di un'altra persona che è il beneficiario diretto della prassi di mercato. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il fatto di essere una persona sottoposta a vigilanza sia un elemento importante per l'accettazione delle specifiche prassi di mercato in questione.
- (7) Nel valutare l'impatto che le prassi di mercato proposte per essere designate prassi di mercato ammesse hanno sulla liquidità e sull'efficienza del mercato, le autorità competenti dovrebbero considerarne l'obiettivo; per esempio, in una particolare circostanza, l'obiettivo può essere promuovere la regolare negoziazione di strumenti finanziari illiquidi allo scopo di evitare la compressione abusiva del mercato (*abusive squeeze*), oppure pubblicare quotazioni se sussiste il rischio di non avere controparti per una negoziazione, o ancora facilitare operazioni regolari quando un partecipante ha una posizione dominante. In relazione al prezzo, gli obiettivi potrebbero consistere anche nel ridurre al minimo le fluttuazioni dei prezzi dovute a differenziali eccessivi e limitare l'offerta o la domanda di uno strumento finanziario senza compromettere la tendenza di mercato, garantire la trasparenza dei prezzi o agevolare la corretta valutazione dei prezzi nei mercati in cui le negoziazioni sono prevalentemente svolte al di fuori di una sede di negoziazione.
- (8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
- (9) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (10) Al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le disposizioni da esso stabilite si applichino a partire dalla stessa data di quelle previste dal regolamento (UE) n. 596/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento «persona sottoposta a vigilanza» designa ciascuno dei seguenti soggetti:

- a) le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- b) gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- c) le controparti finanziarie come definite all'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽²⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 349).

⁽³⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).



- d) qualsiasi persona soggetta ad autorizzazione, requisiti organizzativi e vigilanza da parte della «autorità finanziaria competente» o della «autorità nazionale di regolamentazione», come definite dal regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- e) qualsiasi persona soggetta ad autorizzazione, requisiti organizzativi e vigilanza da parte delle autorità competenti, delle autorità di regolamentazione o degli organismi responsabili dei mercati a pronti o derivati delle materie prime;
- f) gli operatori con obblighi di conformità ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

CAPO II

PRASSI DI MERCATO AMMESSE

SEZIONE I

Istituzione di prassi di mercato ammesse

Articolo 2

Requisiti generali

1. Prima di istituire una prassi di mercato in quanto prassi di mercato ammessa le autorità competenti:
 - a) valutano la conformità della prassi di mercato a ciascuno dei criteri stabiliti all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 e specificati nel dettaglio alla sezione 2 del presente capo;
 - b) consultano, se necessario, organismi pertinenti, tra cui devono almeno figurare i rappresentanti di emittenti, di imprese di investimento, di enti creditizi, di investitori, di partecipanti al mercato delle quote di emissione, di gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF) e di operatori dei mercati regolamentato nonché le altre autorità al fine di valutare l'opportunità di istituire una prassi di mercato come prassi di mercato ammessa.
2. Le autorità competenti che intendano istituire una prassi di mercato come prassi di mercato ammessa notificano la loro intenzione all'ESMA e alle altre autorità competenti in conformità della procedura di cui alla sezione 3, servendosi del modello riportato nell'allegato.
3. Quando istituiscono una prassi di mercato come prassi di mercato ammessa in conformità dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente regolamento, le autorità competenti pubblicano sul loro sito web la decisione che istituisce la prassi di mercato ammessa e una descrizione della prassi, in conformità del modello riportato nell'allegato e comprendente le seguenti informazioni:
 - a) la descrizione dei tipi di persona che possono eseguire la prassi di mercato ammessa;
 - b) la descrizione dei tipi di persone o del gruppo di persone che possono beneficiare dell'esecuzione della prassi di mercato ammessa, sia eseguendola direttamente, sia designando un'altra persona che esegue la prassi di mercato ammessa («beneficiario»);
 - c) la descrizione del tipo di strumento finanziario cui la prassi di mercato ammessa fa riferimento;
 - d) l'indicazione se la prassi di mercato ammessa possa essere eseguita per un periodo di tempo specificato e la descrizione delle situazioni o delle condizioni che implicano l'interruzione temporanea, la sospensione o la cessazione della prassi.

Le persone di cui al primo comma, lettera a), sono responsabili di tutte le decisioni relative alla negoziazione, compresa la trasmissione di un ordine, la sua cancellazione o modifica e la conclusione di un'operazione o l'esecuzione delle negoziazioni relative alla prassi di mercato ammessa.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).



SEZIONE 2

Specificazione dei criteri da considerare per istituire una prassi di mercato ammessa

Articolo 3

Trasparenza


1. Per determinare se una prassi di mercato possa essere istituita come prassi di mercato ammessa e se essa soddisfi il criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti esaminano se la prassi di mercato garantisce che saranno pubblicate le seguenti informazioni:

- a) prima dell'esecuzione come prassi di mercato ammessa:
 - i) l'identità dei beneficiari e delle persone che la eseguiranno e chi di essi è responsabile del rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al presente paragrafo, lettere b) e c);
 - ii) l'indicazione degli strumenti finanziari in relazione ai quali la prassi di mercato ammessa sarà applicata;
 - iii) il periodo durante il quale la prassi di mercato ammessa sarà eseguita e le situazioni o le condizioni che determinano l'interruzione temporanea, la sospensione o la cessazione della sua esecuzione;
 - iv) l'indicazione delle sedi di negoziazione della prassi di mercato ammessa e, se del caso, l'indicazione della possibilità di eseguire le operazioni al di fuori di una sede di negoziazione;
 - v) l'indicazione degli importi massimi in contante e del numero di strumenti finanziari assegnati all'esecuzione della prassi di mercato ammessa, se pertinente;
- b) durante l'esecuzione come prassi di mercato ammessa:
 - i) a intervalli regolari, informazioni dettagliate sull'attività di negoziazione relative all'esecuzione della prassi di mercato ammessa, quali il numero di operazioni eseguite, il volume negoziato, le dimensioni medie delle transazioni e i differenziali medi di rendimento indicati, i prezzi delle operazioni eseguite;
 - ii) tutte le modifiche delle informazioni sulla prassi di mercato ammessa precedentemente pubblicate, comprese le modifiche concernenti le risorse disponibili in termini di contante e di strumenti finanziari e l'identità delle persone che eseguono la prassi di mercato ammessa e qualsiasi modifica relativa all'allocazione del contante o degli strumenti finanziari nei conti del beneficiario e delle persone che eseguono la prassi di mercato ammessa;
- c) quando la prassi di mercato cessa di essere eseguita come prassi di mercato ammessa su iniziativa della persona che l'ha eseguita, del beneficiario o di entrambi:
 - i) l'avvenuta cessazione dell'esecuzione della prassi di mercato ammessa;
 - ii) la descrizione del modo in cui la prassi di mercato ammessa è stata eseguita;
 - iii) i motivi o le cause della cessazione.

Ai sensi della lettera b), punto i), quando più operazioni sono eseguite in un'unica seduta di negoziazione, dati aggregati giornalieri possono essere accettati per le singole categorie di informazioni.

2. Per determinare se una prassi di mercato può essere istituita come prassi di mercato ammessa e se soddisfa il criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti esaminano se la prassi di mercato garantisce che saranno messe a loro disposizione le seguenti informazioni:

- a) prima che una prassi di mercato sia eseguita come prassi di mercato ammessa, gli accordi o i contratti tra i beneficiari individuati e le persone che eseguiranno la prassi di mercato una volta che essa sarà stata istituita come prassi di mercato ammessa e nei casi in cui detti accordi o contratti sono necessari per la sua esecuzione;
- b) una volta che la prassi di mercato è eseguita come prassi di mercato ammessa, le relazioni periodiche presentate all'autorità competente con informazioni dettagliate circa le operazioni eseguite e le operazioni relative a qualsiasi accordo o contratto tra il beneficiario e le persone che eseguono la prassi di mercato ammessa.



Articolo 4

Garanzie del gioco delle forze di mercato e dell'interazione tra offerta e domanda

1. Per determinare se una prassi di mercato proposta per essere istituita come prassi di mercato ammessa soddisfa il criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti esaminano se la prassi di mercato limita le opportunità di altri operatori di reagire alle operazioni. Le autorità competenti tengono inoltre in considerazione almeno i seguenti criteri relativi al tipo di persone che eseguiranno la prassi di mercato una volta istituita come prassi di mercato ammessa:

- a) se si tratta di persone sottoposte a vigilanza;
- b) se si tratta di membri di una sede di negoziazione in cui la prassi di mercato ammessa sarà eseguita;
- c) se tali persone tengono un registro degli ordini e delle operazioni relative alla prassi di mercato eseguita che consenta di distinguerla facilmente da altre attività di negoziazione, anche mediante una contabilità separata per l'esecuzione della prassi di mercato ammesse, in particolare per dimostrare che gli ordini eseguiti sono rilevati separatamente e singolarmente e che non vi è aggregazione di ordini di diversi clienti;
- d) se hanno posto in essere specifiche procedure interne che consentano:
 - i) l'identificazione immediata delle attività relative alle prassi di mercato;
 - ii) la tempestiva messa a disposizione, su richiesta dell'autorità competente, degli ordini e delle registrazioni delle operazioni pertinenti;
- e) se dispongono delle risorse per la conformità e per l'audit necessarie per essere in grado di monitorare e assicurare in qualsiasi momento la conformità alle condizioni fissate per la prassi di mercato ammessa;
- f) se conservano le registrazioni di cui alla lettera c) per almeno cinque anni.

2. Le autorità competenti esaminano in quale misura la prassi di mercato stabilisce ex ante un elenco di condizioni di negoziazione per essere eseguita come prassi di mercato ammessa, tra cui limitazioni in rapporto a prezzi, volumi e posizioni.

3. Le autorità competenti valutano in quale misura la prassi di mercato e l'accordo o contratto di esecuzione:

- a) consentano alla persona che esegue la prassi di mercato ammessa di agire in modo indipendente dal beneficiario senza essere soggetta a istruzioni, informazioni o influsso alcuno da parte del beneficiario in merito alle modalità di esecuzione della negoziazione;
- b) consentano di evitare conflitti di interessi tra il beneficiario e i clienti della persona che esegue la prassi di mercato ammessa.

Articolo 5

Impatto sulla liquidità e sull'efficienza del mercato

Per determinare se una prassi di mercato proposta per essere istituita come prassi di mercato ammessa soddisfa il criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti esaminano l'impatto della prassi di mercato almeno sui seguenti elementi:

- a) il volume negoziato;
- b) il numero degli ordini nel portafoglio ordini (spessore degli ordini);
- c) la rapidità di esecuzione delle operazioni;
- d) il prezzo medio ponderato in funzione del volume di una singola seduta, il prezzo di chiusura giornaliero;



- e) il differenziale denaro/lettera, la fluttuazione e la volatilità dei prezzi;
- f) la regolarità delle quotazioni o delle operazioni.

Articolo 6

Impatto sul corretto funzionamento del mercato

1. Per decidere se una prassi di mercato proposta per essere istituita come prassi di mercato ammessa soddisfa il criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti tengono conto dei seguenti elementi:

- a) la possibilità che la prassi di mercato incida sui processi di formazione dei prezzi in una sede di negoziazione;
- b) la misura in cui la prassi di mercato può facilitare la valutazione dei prezzi e degli ordini inseriti nel portafoglio ordini e l'indicazione che le operazioni da eseguire o gli ordini da introdurre per la sua esecuzione in quanto prassi di mercato ammessa non sono in contrasto con le regole di negoziazione della relativa sede di negoziazione;
- c) le modalità in base alle quali sono rese pubbliche le informazioni di cui all'articolo 3, compresa la loro pubblicazione sul sito web della relativa piattaforma di scambio e la possibilità che tali informazioni siano pubblicate contemporaneamente anche sui siti web dei beneficiari, se ciò è necessario;
- d) la misura in cui la prassi di mercato stabilisce ex ante un elenco di situazioni o condizioni in cui la sua esecuzione come prassi di mercato ammessa è temporaneamente sospesa o limitata, tra cui determinati periodi o fasi di scambio, quali fasi d'asta, acquisizioni, offerte pubbliche iniziali, aumenti di capitale, offerte secondarie.

Ai sensi del primo comma, lettera b), è presa in considerazione anche la prassi di mercato per la quale le operazioni e gli ordini sono monitorati in tempo reale dal gestore del mercato o dall'impresa di investimento o dai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

2. Le autorità competenti valutano se una prassi di mercato consente:


- a) di presentare ed eseguire gli ordini relativi alla sua esecuzione durante le fasi di chiusura o di apertura d'asta di una seduta di negoziazione;
- b) di introdurre ed eseguire gli ordini o le operazioni relativi alla sua esecuzione durante i periodi in cui si effettuano le operazioni di stabilizzazione e di riacquisto.

Articolo 7

Rischi per l'integrità dei mercati collegati

Per determinare se una prassi di mercato proposta per essere istituita come prassi di mercato ammessa soddisfa il criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti considerano:

- a) se le operazioni relative all'esecuzione della prassi di mercato una volta istituita come prassi di mercato ammessa saranno segnalate alle autorità competenti su base regolare;
- b) se le risorse (contante o strumenti finanziari) che saranno assegnate per l'esecuzione della prassi di mercato ammessa sono proporzionate e commisurate ai suoi obiettivi;
- c) la natura e il livello della remunerazione dei servizi forniti nell'ambito dell'esecuzione della prassi di mercato ammessa e se tale remunerazione è stabilita sotto forma di importo fisso; qualora sia proposta una remunerazione variabile, questa non deve indurre condotte che possano nuocere all'integrità del mercato o al suo corretto funzionamento e deve inoltre essere sottoposta alla valutazione dell'autorità competente;
- d) se il tipo di persone che eseguiranno la prassi di mercato ammessa garantiscono, se necessario per il mercato in questione, un'adeguata separazione delle attività dedicate all'esecuzione della prassi rispetto alle attività dei suoi eventuali clienti o alle attività proprie;



- e) se gli obblighi cui sottostanno i beneficiari e le persone che eseguono la prassi di mercato ammessa o, se del caso, gli obblighi da essi condivisi siano definiti in modo chiaro;
- f) se il tipo di persone che eseguiranno la prassi di mercato ammessa dispongono di una struttura organizzativa e di adeguati meccanismi interni capaci di assicurare, sia la riservatezza delle decisioni riguardanti tale prassi rispetto ad altre unità all'interno della medesima persona, sia l'indipendenza rispetto agli ordini ricevuti dai clienti, alla gestione del portafoglio o agli ordini emessi in conto proprio;
- g) se esistono adeguate modalità di comunicazione tra il beneficiario e la persona che effettuerà la prassi di mercato ammessa, in modo da consentire lo scambio delle informazioni necessarie per assolvere le rispettive obbligazioni legali e contrattuali, se del caso.

Articolo 8

Indagine sulla prassi di mercato

Per determinare se una prassi di mercato proposta per essere istituita come prassi di mercato ammessa soddisfi il criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti tengono conto, in particolare, dei risultati delle indagini nei mercati da esse monitorati che possano mettere in discussione l'istituzione della prassi di mercato ammessa.

Articolo 9

Caratteristiche strutturali del mercato

Nel prendere in considerazione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 596/2014, la partecipazione al mercato rilevante di investitori al dettaglio, le autorità competenti valutano almeno i seguenti aspetti:

- a) l'impatto che la prassi di mercato potrebbe avere sugli interessi degli investitori al dettaglio laddove essa riguardi strumenti finanziari negoziati su mercati a cui partecipano gli investitori al dettaglio;
- b) se la prassi di mercato aumenta la probabilità per gli investitori al dettaglio di trovare controparti per strumenti finanziari a bassa liquidità senza aumentare i rischi a loro carico.

SEZIONE 3

Procedura

Articolo 10

Notifica dell'intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa

1. A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti notificano a mezzo posta o con messaggio elettronico l'intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa, contestualmente all'ESMA e alle altre autorità competenti, utilizzando un elenco predefinito di punti di contatto che dovrà essere elaborato e aggiornato regolarmente dalle autorità competenti e dall'ESMA.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 comprende i seguenti elementi:

- a) una dichiarazione relativa all'intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa, compresa la data prevista della sua istituzione;
- b) l'indicazione dell'autorità competente che effettua la notifica e i recapiti delle persone di contatto all'interno dell'autorità (nome e cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail professionali, titolo);
- c) la descrizione dettagliata della prassi di mercato che comprenda:
 - i) l'indicazione dei tipi di strumenti finanziari e delle sedi di negoziazione in cui la prassi di mercato ammessa sarà eseguita;
 - ii) i tipi di persone che possono eseguire la prassi di mercato ammessa;



- iii) il tipo di beneficiari;
 - iv) l'indicazione se la prassi di mercato può essere eseguita per un determinato periodo e indicazione delle situazioni o condizioni che determinano l'interruzione temporanea, la sospensione o la cessazione della prassi;
- d) il motivo per il quale la prassi potrebbe configurare una manipolazione del mercato, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- e) i dettagli della valutazione effettuata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014.
3. La notifica di cui al paragrafo 1 comprende la tabella per la valutazione della di prassi di mercato proposta utilizzando il modello riportato nell'allegato.

Articolo 11

Parere dell'ESMA

1. Una volta ricevuta la notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e prima di emettere un parere a norma dello stesso paragrafo, di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente, l'ESMA avvia una procedura per notificare in via preliminare all'autorità competente che ha effettuato la notifica eventuali osservazioni, riserve, disaccordo o richiesta di chiarimenti riguardo alla prassi di mercato in questione. L'autorità competente che ha effettuato la notifica può fornire ulteriori chiarimenti in merito alla prassi di mercato notificata all'ESMA.
2. Se nel corso della procedura di cui al paragrafo 1 è introdotto un cambiamento fondamentale o significativo che incide sulla sostanza o sulle basi della prassi di mercato notificata o sulla valutazione effettuata dall'autorità competente che ha effettuato la notifica, l'ESMA pone fine alla procedura di elaborazione del parere sulla prassi notificata. Se del caso, l'autorità competente avvia una nuova procedura per ammettere la prassi modificata come prassi di mercato ammessa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014.


SEZIONE 4

Mantenimento, modifica e cessazione delle prassi di mercato ammesse

Articolo 12

Riesame di una prassi di mercato ammessa già istituita

1. Le autorità competenti che hanno istituito la prassi di mercato ammessa valutano regolarmente, e almeno ogni due anni, se continuano ad essere soddisfatte le condizioni per l'istituzione della prassi di mercato ammessa di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 e alla sezione 2 del presente capo.
2. Nonostante il riesame periodico a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, la procedura di valutazione di cui al paragrafo 1 deve essere attivata:
- a) quando è stata inflitta una sanzione in relazione a una prassi di mercato ammessa;
 - b) quando, a causa di un cambiamento significativo delle condizioni di mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 8, di detto regolamento, una o più delle condizioni di accettazione di una prassi istituita non sono più soddisfatte;
 - c) se un'autorità competente ha motivo di sospettare che atti contrari al regolamento (UE) n. 596/2014 siano compiuti o siano stati compiuti dai beneficiari della prassi di mercato ammessa o dalle persone che la eseguono.
3. Se dalla valutazione emerge che la prassi di mercato ammessa non soddisfa più le condizioni della valutazione iniziale di cui alla sezione 2 effettuata dalle autorità competenti, le autorità competenti propongono la modifica delle condizioni di accettazione o pongono fine alla prassi in questione, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13.
4. Le autorità competenti informano l'ESMA dell'esito della valutazione, anche qualora la prassi di mercato ammessa sia mantenuta immutata.



5. Quando un'autorità competente propone di modificare le condizioni di accettazione della prassi di mercato ammessa, questa deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2.

6. Quando un'autorità competente decide di porre fine a una prassi di mercato ammessa, pubblica e comunica contemporaneamente la sua decisione a tutte le altre autorità competenti e all'ESMA, indicando la data di cessazione affinché sia aggiornato l'elenco delle prassi di mercato da essa pubblicato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 596/2014.

Articolo 13

Criteria per la modifica o la cessazione di una prassi di mercato ammessa

Nel decidere se porre fine a una prassi di mercato ammessa o proporre una modifica delle condizioni di accettazione, le autorità competenti tengono conto dei seguenti fattori:

- a) la misura in cui i beneficiari o le persone che eseguono la prassi di mercato ammessa hanno rispettato le condizioni stabilite per la prassi;
- b) la misura in cui la condotta dei beneficiari o delle persone che eseguono la prassi di mercato ammessa ha come conseguenza che non sono più soddisfatti uno dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) la misura in cui i partecipanti al mercato non sono ricorsi alla prassi di mercato ammessa per un certo periodo;
- d) se un cambiamento significativo del contesto del mercato interessato di cui all'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 596/2014 comporta che non sia più possibile o necessario soddisfare una delle condizioni per l'istituzione della prassi di mercato ammessa, tenendo conto in particolare:
 - i) se l'obiettivo della prassi di mercato ammessa è diventato irrealizzabile;
 - ii) se continuare ad eseguire la prassi di mercato ammessa può pregiudicare l'integrità o l'efficienza dei mercati soggetti alla vigilanza dell'autorità competente;
- e) se esistono situazioni disciplinate da disposizioni generali della prassi di mercato ammessa in questione relative alla sua cessazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Modello per notificare l'intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa

Prassi di mercato ammessa [inserire la denominazione della prassi di mercato ammessa]	
Data proposta per l'istituzione della prassi di mercato ammessa: [inserire la data alla quale l'autorità che effettua la notifica intende istituire la prassi di mercato ammessa]	
Descrizione della prassi di mercato ammessa: [inserire la descrizione, compresa l'indicazione dei tipi di strumenti finanziari e delle sedi di negoziazione in cui la prassi di mercato ammessa sarà eseguita, i tipi di persone che possono eseguire la prassi di mercato ammessa, il tipo di beneficiari; l'indicazione se la prassi di mercato può essere eseguita per un determinato periodo nonché tutte le situazioni o condizioni che determinano l'interruzione temporanea, la sospensione o la cessazione della prassi]	
Motivo per il quale la prassi potrebbe configurare una manipolazione del mercato [inserire il testo]	
VALUTAZIONE	
Elenco dei criteri presi in considerazione	Conclusione dell'autorità competente e motivazione
a) Grado di trasparenza rispetto al mercato.	[inserire la motivazione del criterio]
b) Livello delle garanzie del gioco delle forze di mercato e della corretta interazione fra offerta e domanda.	[inserire la motivazione del criterio]
c) Impatto sulla liquidità e sull'efficienza del mercato.	[inserire la motivazione del criterio]
d) Meccanismo di negoziazione del mercato interessato e possibilità dei partecipanti al mercato di reagire in modo tempestivo e adeguato alla nuova situazione di mercato creata dalla prassi.	[inserire la motivazione del criterio]
e) Rischi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o meno, nei quali è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta l'Unione.	[inserire la motivazione del criterio]
f) Esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione svolte da un'autorità competente o da altra autorità in particolare se la prassi ha violato norme o regole intese a prevenire abusi di mercato, o codici di condotta, sia sul mercato interessato che sui mercati direttamente o indirettamente connessi nell'Unione.	[inserire la motivazione del criterio]
g) Caratteristiche strutturali del mercato interessato, tra l'altro il carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di partecipanti al mercato, inclusa la quota di partecipazione al mercato dell'investitore al dettaglio.	[inserire la motivazione del criterio]



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/909 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2016

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell'elenco delle notifiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, terzo comma,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la Commissione è tenuta a adottare un regolamento delegato che disponga la presentazione su base permanente dei dati di riferimento che identificano gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione. L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 596/2014 impone invece alle sedi di negoziazione di notificare alle rispettive autorità competenti le informazioni sugli strumenti finanziari solo due volte: quando è chiesta l'ammissione alla negoziazione dello strumento, quando è ammesso alla negoziazione o quando è negoziato e, successivamente, quando cessa di essere negoziato o ammesso alla negoziazione. Fatti salvi i diversi obblighi di segnalazione imposti dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dal regolamento delegato previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014, per alleviare l'onere amministrativo a carico dei soggetti tenuti a rispettarli è opportuno allineare gli obblighi di segnalazione previsti dal presente regolamento a quelli previsti da detto regolamento delegato.
- (2) Per consentire un uso efficace ed efficiente dell'elenco delle notifiche degli strumenti finanziari, le sedi di negoziazione dovrebbero trasmettere notifiche degli strumenti finanziari complete ed accurate. Per lo stesso motivo le autorità competenti dovrebbero monitorare e verificare la completezza e l'accuratezza delle notifiche di strumenti finanziari ricevute dalle sedi di negoziazione e informare prontamente la sede di negoziazione qualora vi riscontrino lacune o imprecisioni. Analogamente, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe monitorare e verificare la completezza e l'accuratezza delle notifiche ricevute dalle autorità competenti e informare prontamente l'autorità competente qualora vi riscontri lacune o imprecisioni.
- (3) Per favorire un uso e uno scambio efficienti dei dati, l'ESMA dovrebbe pubblicare l'elenco delle notifiche degli strumenti finanziari in un formato elettronico leggibile informaticamente e scaricabile.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (5) Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La notifica dello strumento finanziario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 include tutte le informazioni pertinenti allo strumento tra quelle elencate nella tabella 2 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. L'autorità competente monitora e verifica, con procedura automatizzata, se la notifica ricevuta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 è conforme ai requisiti previsti all'articolo 1 del presente regolamento e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione ⁽¹⁾.

2. Il gestore della sede di negoziazione è informato prontamente, con procedura automatizzata, qualora la notifica non sia stata trasmessa entro il termine stabilito all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 o qualora la notifica trasmessa sia incompleta.

3. L'autorità competente trasmette all'ESMA, con procedura automatizzata, la notifica completa ed accurata dello strumento finanziario in conformità all'articolo 1.

Il giorno successivo al ricevimento della notifica dello strumento finanziario a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'ESMA riunisce, con procedura automatizzata, le notifiche ricevute da ciascuna autorità competente.

4. L'ESMA monitora e verifica, con procedura automatizzata, la completezza e l'accuratezza della notifica inviata dall'autorità competente e la relativa conformità ai criteri e al formato indicati nella tabella 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378.

5. L'ESMA informa prontamente l'autorità competente, con procedura automatizzata, qualora la notifica non sia stata trasmessa entro il termine stabilito all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 o qualora la notifica trasmessa sia incompleta.

6. L'ESMA pubblica sul proprio sito web, con procedura automatizzata, l'elenco completo delle notifiche in un formato elettronico leggibile informaticamente e scaricabile.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 1).



ALLEGATO

Notifiche degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014

Tabella 1

Classificazioni dei derivati su merci e su quote di emissione ai fini della tabella 2 (campi 35-37)


Categoria di prodotti	Sottocategoria di prodotti	Ulteriore sottocategoria di prodotti
«AGRI» — Agricoli	«GROS» — Cereali e semi oleosi	«FWHT» — Frumento da foraggio «SOYB» — Soia «CORN» — Granturco «RPSD» — Colza «RICE» — Riso «OTHR» — Altro
	«SOFT» — Softs	«CCOA» — Cacao «ROBU» — Caffè Robusta «WHSG» — Zucchero bianco «BRWN» — Zucchero grezzo «OTHR» — Altro
	«POTA» — Patate	
	«OOLI» — Olio d'oliva	«LAMP» — Lampante
	«DIRY» — Prodotti lattiero-caseari	
	«FRST» — Silvicultura	
	«SEAF» — Prodotti ittici	
	«LSTK» — Bestiame	
«NRGY» — Energia	«GRIN» — Cereali	«MWHT» — Frumento da panificazione
	«ELEC» — Energia elettrica	«BSLD» — Carico di base «FITR» — Diritti di trasmissione finanziari «PKLD» — Carico di punta «OFFP» — Orario normale «OTHR» — Altro
	«NGAS» — Gas naturale	«GASP» — GASPOOL «LNGG» — LNG «NBPG» — NBP «NCGG» — NCG «TTFG» — TTF



Categoria di prodotti	Sottocategoria di prodotti	Ulteriore sottocategoria di prodotti
	«OILP» — Petrolio	«BAKK» — Bakken «BDSL» — Biodiesel «BRNT» — Brent «BRNX» — Brent NX «CND» — Canadese «COND» — Condensato «DSEL» — Diesel «DUBA» — Dubai «ESPO» — ESPO «ETHA» — Etanolo «FUEL» — Combustibile «FOIL» — Olio combustibile «GOIL» — Gasolio «GSLN» — Benzina «HEAT» — Gasolio da riscaldamento «JTF» — JET Fuel «KERO» — Kerosene «LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS) «MARS» — Mars «NAPH» — Nafta «NGLO» — NGL «TAPI» — Tapis «URAL» — Urali «WTIO» — WTI
	«COAL» — Carbone «INRG» — Inter Energy «RNG» — Energie rinnovabili «LGHT» — Benzina leggera di prima distillazione «DIST» — Distillati	
«ENVR» — Ambientali	«EMIS» — Emissioni	«CERE» — CER «ERUE» — ERU «EUA» — EUA «EUAA» — EUAA «OTHR» — Altro
	«WTHR» — Meteo «CRBR» — Associati al carbonio	
«FRGT» — Carico	«WETF» — Wet	«TNKR» — Petroliere
	«DRY» — Dry	«DBCR» — Portarinfuse
	«CSHP» — Portacontainer	



Categoria di prodotti	Sottocategoria di prodotti	Ulteriore sottocategoria di prodotti
«FRTL» — Concimi	«AMMO» — Ammoniaca «DAPH» — Fosfato di diammonio (DAP) «PTSH» — Potassa «SLPH» — Zolfo «UREA» — Urea «UAAN» — Nitrato di ammonio e urea (UAN)	
«INDP» — Prodotti industriali	«CSTR» — Edilizia «MFTG» — Manifatturieri	
«METL» — Metalli	«NPRM» — Non preziosi	«ALUM» — Alluminio «ALUA» — Leghe di alluminio «CBLT» — Cobalto «COPR» — Rame «IRON» — Minerale di ferro «LEAD» — Piombo «MOLY» — Molibdeno «NASC» — NASAAC «NICK» — Nichel «STEL» — Acciaio «TINN» — Stagno «ZINC» — Zinco «OTHR» — Altro
	«PRME» — Preziosi	«GOLD» — Oro «SLVR» — Argento «PTNM» — Platino «PLDM» — Palladio «OTHR» — Altro
«MCEX» — Esotici multimerchi		
«PAPR» — Carta	«CBRD» — Cartone ondulato grezzo «NSPT» — Carta da giornale «PULP» — Polpa «RCVP» — Carta di recupero	
«POLY» — Polipropilene	«PLST» — Plastica	
«INFL» — Inflazione		
«OEST» — Statistiche economiche ufficiali		



Categoria di prodotti	Sottocategoria di prodotti	Ulteriore sottocategoria di prodotti
«OTHC» — Altri C10 secondo la definizione dell'allegato III, tabella 10.1, sezione «Altri derivati C10», del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza per le sedi di negoziazione e le imprese di investimento relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati	«DLVR» — Con obbligo di consegna «NDLV» — Senza obbligo di consegna	
«OTHR» — Altro		

Tabella 2

Contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014

N.	Campo	Contenuto
Campi generali		
1	Codice identificativo dello strumento	Codice usato per identificare lo strumento finanziario.
2	Nome completo dello strumento	Nome completo dello strumento finanziario.
3	Classificazione dello strumento	Tassonomia usata per classificare lo strumento finanziario. Indicare un codice CFI esatto e completo.
4	Indicatore di derivato su merci	Indicare se lo strumento finanziario rientra nella definizione di «derivati su merci» prevista all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 600/2014.
Campi relativi all'emittente		
5	Identificativo dell'emittente o del gestore della sede di negoziazione	LEI dell'emittente o del gestore della sede di negoziazione.
Campi relativi alla sede		
6	Sede di negoziazione	MIC del segmento per la sede di negoziazione o internalizzatore sistematico, se disponibile, altrimenti MIC operativo.
7	Nome breve dello strumento finanziario	Nome breve dello strumento finanziario secondo la norma ISO 18774.
8	Richiesta dell'emittente di ammissione alla negoziazione	Indicare se l'emittente dello strumento finanziario ha chiesto o autorizzato la negoziazione o l'ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario in una sede di negoziazione.



N.	Campo	Contenuto
9	Data di approvazione dell'ammissione alla negoziazione	Data e ora in cui l'emittente ha approvato l'ammissione alla negoziazione o la negoziazione dello strumento finanziario in una sede di negoziazione.
10	Data della richiesta di ammissione alla negoziazione	Data e ora della richiesta di ammissione alla negoziazione nella sede di negoziazione.
11	Data di ammissione alla negoziazione o data del prima negoziazione	Data e ora dell'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione o data e ora in cui lo strumento è stato negoziato per la prima volta o in cui è stato ricevuto per la prima volta un ordine o una quotazione dalla sede di negoziazione.
12	Data di cessazione	Data e ora in cui lo strumento finanziario cessa di essere negoziato o di essere ammesso alla negoziazione nella sede di negoziazione. Lasciare in bianco se la data o l'ora non sono disponibili.

Campi relativi al nozionale


13	Valuta nozionale 1	Valuta in cui è denominato il nozionale. Per i contratti derivati su tassi di interesse o su valute corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1 o alla valuta 1 della coppia. Per le <i>swaption</i> con <i>swap</i> sottostante monovaluta corrisponde alla valuta nozionale dello <i>swap</i> sottostante. Per le <i>swaption</i> con sottostante monovaluta corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1 dello <i>swap</i> .
----	--------------------	--

Campi relativi a obbligazioni o altre forme di titoli di debito

14	Importo nominale totale emesso	Importo nominale totale emesso in valore monetario.
15	Data di scadenza	Data di scadenza dello strumento finanziario segnalato. Campo applicabile per gli strumenti di debito con scadenza definita.
16	Valuta del valore nominale	Valuta del valore nominale degli strumenti di debito.
17	Valore nominale per unità/valore minimo di negoziazione	Valore nominale di ciascuno strumento. Se non è disponibile, indicare il valore minimo di negoziazione.
18	Tasso fisso	Tasso fisso di rendimento dello strumento di debito se tenuto fino a scadenza, espresso in percentuale.
19	Identificativo dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile	Se esiste.
20	Nome dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile	Se non esiste identificativo, indicare il nome dell'indice.
21	Termine dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile	Termine dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile Il termine è espresso in giorni, settimane, mesi o anni.
22	Differenziale in punti base dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile	Numero di punti base al di sopra o al di sotto dell'indice usato per calcolare un prezzo.



N.	Campo	Contenuto
23	Rango (<i>seniority</i>) dell'obbligazione	Indicare il tipo di obbligazione: <i>senior</i> , mezzanina, subordinata o <i>junior</i> .
Campi relativi a derivati e derivati cartolarizzati		
24	Data di scadenza	Data di scadenza dello strumento finanziario. Campo applicabile solo per i derivati con data di scadenza definita.
25	Moltiplicatore del prezzo	Numero di unità dello strumento sottostante rappresentate da un unico contratto derivato. Per i <i>future</i> o le opzioni su indici indicare l'importo per punto dell'indice. Per le <i>spreadbet</i> indicare la variazione di prezzo dello strumento sottostante su cui di basano.
26	Codice dello strumento sottostante	Codice ISIN dello strumento sottostante. Per gli ADR, GDR e strumenti analoghi indicare il codice ISIN dello strumento finanziario su cui si basano. Per le obbligazioni convertibili indicare il codice ISIN dello strumento in cui l'obbligazione può essere convertita. Per i derivati o altri strumenti con sottostante indicare il codice ISIN dello strumento sottostante, allorché questo è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione. Se il sottostante è un dividendo in azioni, indicare il codice strumento dell'azione che dà diritto al dividendo sottostante. Per i <i>credit default swap</i> indicare il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento. Se il sottostante è un indice che ha un codice ISIN, indicare il codice ISIN dell'indice. Se il sottostante è un paniere, indicare i codici ISIN di ciascuno dei componenti ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione. I campi 26 e 27 sono quindi compilati e ripetuti più volte fino a elencazione completa di tutti gli strumenti del paniere.
27	Emittente sottostante	Se lo strumento fa riferimento ad un emittente piuttosto che a un unico strumento, indicare il codice LEI dell'emittente.
28	Nome dell'indice sottostante	Se il sottostante è un indice, indicare il nome dell'indice.
29	Termine dell'indice sottostante	Se il sottostante è un indice, indicare il termine dell'indice.
30	Tipo di opzione	Indicare se il contratto derivato è <i>call</i> (diritto di acquistare una determinata attività sottostante) o <i>put</i> (diritto di vendere una particolare attività sottostante) o indicare che al momento dell'esecuzione non è possibile stabilirlo. Per le <i>swaption</i> : — indicare « <i>put</i> » per le <i>swaption</i> « <i>receiver</i> », in cui il l'acquirente ha diritto di entrare nello <i>swap</i> ricevendo un tasso fisso; — indicare « <i>call</i> » per le <i>swaption</i> « <i>payer</i> », in cui il l'acquirente ha diritto di entrare nello <i>swap</i> pagando un tasso fisso. Per le opzioni <i>cap</i> e le opzioni <i>floor</i> : — indicare « <i>put</i> » per la <i>floor</i> ; — indicare « <i>call</i> » per la <i>cap</i> . Campo applicabile solo per i derivati che sono opzioni o <i>warrant</i> .



N.	Campo	Contenuto
31	Prezzo di esercizio	Prezzo prestabilito al quale il detentore dovrà acquistare o vendere lo strumento sottostante o indicazione del fatto che il prezzo non può essere determinato al momento dell'esecuzione. Campo applicabile solo alle opzioni o <i>warrant</i> , laddove il prezzo di esercizio può essere determinato al momento dell'esecuzione. Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare «PNDG». Lasciare in bianco se il prezzo di esercizio non è applicabile.
32	Valuta del prezzo di esercizio	Valuta del prezzo di esercizio.
33	Stile di esercizio dell'opzione	Indicare se l'opzione può essere esercitata soltanto ad una data fissa (stile europeo e stile asiatico), ad una serie di date prestabilite (stile bermudiano) o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del contratto (stile americano). Campo applicabile solo per opzioni, <i>warrant</i> e certificati di diritto.
34	Tipo di consegna	Indicare se lo strumento finanziario è regolato fisicamente o in contanti. Se non è possibile stabilire il tipo di consegna al momento dell'esecuzione, indicare «OPTL». Campo applicabile solo per i derivati.

Derivati su merci e su quote di emissione

35	Categoria di prodotti	Categoria di base della classe di attività sottostante secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione.
36	Sottocategoria di prodotti	Sottocategoria della classe di attività sottostante secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione. Campo che implica l'indicazione della categoria di base.
37	Ulteriore sottocategoria di prodotti	Ulteriore sottocategoria della classe di attività sottostante secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione. Campo che implica l'indicazione della sottocategoria.
38	Tipo di operazione	Tipo di operazione indicato dalla sede di negoziazione.
39	Tipo di prezzo finale	Tipo di prezzo finale indicato dalla sede di negoziazione.

Derivati su tassi di interesse

— Compilare solo per gli strumenti il cui sottostante è uno strumento non finanziario su tassi di interesse.

40	Tasso di riferimento	Nome del tasso di riferimento.
41	Termine del contratto su tassi di interesse	Se la classe di attività è costituita dai tassi di interesse, indicare il termine del contratto. Il termine è espresso in giorni, settimane, mesi o anni.




N.	Campo	Contenuto
42	Valuta nozionale 2	Per gli <i>swap</i> multivaluta o su tassi di interesse in differenti valute indicare la valuta in cui è denominata la gamba 2 del contratto. Per le <i>swaption</i> in cui lo <i>swap</i> sottostante è multivaluta indicare la valuta in cui è denominata la gamba 2 dello <i>swap</i> .
43	Tasso fisso della gamba 1	Indicare il tasso fisso utilizzato per la gamba 1, se applicabile.
44	Tasso fisso della gamba 2	Indicare il tasso fisso utilizzato per la gamba 2, se applicabile.
45	Tasso variabile della gamba 2	Indicare il tasso di interesse utilizzato, se applicabile.
46	Termine del contratto su tassi di interesse della gamba 2	Indicare il periodo di riferimento del tasso di interesse, che è fissato a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato. Il termine è espresso in giorni, settimane, mesi o anni.

Derivati su cambi

— Compilare solo per gli strumenti il cui sottostante è uno strumento non finanziario del tipo cambi.

47	Valuta nozionale 2	Indicare la valuta sottostante 2 della coppia di valute (la valuta 1 è indicata nel campo 13 Valuta nozionale 1).
48	Tipo FX	Tipo di valuta sottostante.

16CE1521



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/910 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 3 e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 ⁽²⁾ della Commissione contiene l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad effettuare i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.
- (2) Il riconoscimento di diversi organismi di controllo, a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, giunge a termine il 30 giugno 2016. In base ai risultati della sorveglianza continua effettuata dalla Commissione, il riconoscimento degli organismi di controllo «AsureQuality Limited», «Balkan Biocert Skopje», «Bio.inspecta AG», «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Şti», «Organic Control System» e «TÜV Nord Integra» dovrebbe essere prorogato fino al 30 giugno 2018.
- (3) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, alle voci relative a «AsureQuality Limited», «Balkan Biocert Skopje», «Bio.inspecta AG», «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Şti», «Organic Control System» e «TÜV Nord Integra», la data del «30 giugno 2016» nel punto 5 è sostituita da «30 giugno 2018».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

16CE1522



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/911 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 2016****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la forma e il contenuto della descrizione degli accordi di sostegno finanziario di gruppo ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo III del titolo II della direttiva 2014/59/UE stabilisce norme sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo che consentono di fornire sostegno finanziario tra un ente impresa madre nell'Unione o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE e le relative filiazioni in altri Stati membri o paesi terzi che sono enti o enti finanziari oggetto della vigilanza su base consolidata dell'impresa madre, purché l'entità destinataria del sostegno rientri nei presupposti dell'intervento precoce. Ciò consente di trasferire finanziamenti qualora un'entità del gruppo si trovi in gravi difficoltà. Per poter assumere decisioni di investimento informate, creditori e investitori hanno bisogno di trasparenza in merito ai rischi e agli obblighi potenziali derivanti da tali accordi e alle possibilità di risanamento del gruppo sulla base dell'accordo di sostegno. Pertanto l'accordo dovrebbe essere in una forma facilmente accessibile al pubblico, come i bilanci.
- (2) I termini generali dell'accordo di sostegno finanziario di gruppo da comunicare dovrebbero contenere le informazioni rilevanti, quali l'importo massimo del sostegno, i principi per il calcolo del corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario, una descrizione generale del profilo delle scadenze e la durata massima dei prestiti forniti come sostegno. La comunicazione tuttavia dovrebbe rispettare l'esigenza di riservatezza per informazioni più specifiche.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (4) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Forma della comunicazione**

Ciascun ente che faccia parte di un accordo di sostegno finanziario di gruppo, sottoscritto ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2014/59/UE, comunica le informazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento sul suo sito Internet in una forma che ne garantisca l'accesso al pubblico.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).



Nella misura in cui l'ente divulga i bilanci del gruppo, la comunicazione viene effettuata nella stessa forma prevista per le informazioni non quantitative incluse nei bilanci.

Articolo 2

Termini da comunicare

1. Gli enti comunicano almeno le seguenti informazioni:
 - a) i nomi delle entità del gruppo che fanno parte dell'accordo di sostegno finanziario di gruppo;
 - b) la possibile forma del sostegno;
 - c) qualora si tratti di un prestito, i possibili utilizzi del capitale anticipato con il prestito;
 - d) qualora si tratti di una garanzia, quali operazioni e quali terzi siano potenzialmente coperti;
 - e) in che misura gli obblighi di fornire sostegno finanziario di gruppo e il diritto di ricevere sostegno finanziario di gruppo di ciascuna delle parti dell'accordo di sostegno finanziario di gruppo siano reciproci; se l'accordo non è pienamente reciproco, le informazioni sono diverse per le varie parti, sulla base dei differenti termini dell'accordo;
 - f) i limiti del sostegno finanziario di gruppo per ciascuna forma di sostegno coperta dall'accordo di sostegno finanziario;
 - g) i principi per il calcolo del corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario di gruppo e il modo in cui essi sono collegati alle condizioni di mercato vigenti al momento della fornitura del sostegno;
 - h) una descrizione generale del rango (seniority), del profilo delle scadenze e della durata massima di qualsiasi prestito fornito come sostegno;
 - i) una descrizione generale di qualsiasi altro obbligo di rimborso;
 - j) una descrizione generale delle circostanze o degli indicatori, relativi all'entità destinataria del sostegno e all'entità che lo fornisce, che danno luogo alla fornitura del sostegno;
 - k) una descrizione generale degli obblighi relativi a garanzie reali e margini.

La comunicazione copre le informazioni applicabili all'entità del gruppo interessata, ivi comprese le informazioni sui termini dell'accordo relative alle altre entità del gruppo, laddove tale comunicazione possa interessare l'entità del gruppo in questione.


Le informazioni che non sono applicabili sono indicate come «non applicabili».

2. La comunicazione è corredata della dichiarazione che la fornitura del sostegno finanziario è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 23 della direttiva 2014/59/UE e al diritto dell'autorità competente di vietare o limitare la fornitura ai sensi dell'articolo 25 della direttiva suddetta.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

16CE1523



REGOLAMENTO (UE) 2016/912 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2016

**che rettifica il regolamento (UE) n. 1303/2014 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità
concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore: l'articolo 7 non dovrebbe figurarvi.
- (2) È pertanto opportuno rettificare il regolamento (UE) n. 1303/2014 di conseguenza.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 96/48/CE del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2014 è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2016

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 191 del 18.7.2008, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394).⁽³⁾ Direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GUL 235 del 17.9.1996, pag. 6).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/913 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	259,4
	MA	133,2
	TR	69,0
	ZZ	153,9
0709 93 10	TR	113,2
	ZZ	113,2
0805 50 10	AR	171,0
	IL	134,0
	MA	106,8
	TR	157,0
	ZA	188,7
0808 10 80	ZZ	151,5
	AR	127,6
	BR	106,7
	CL	130,1
	CN	110,9
	NZ	152,6
	US	173,7
	UY	107,2
	ZA	119,2
	ZZ	128,5
0809 10 00	TR	277,4
	ZZ	277,4
0809 29 00	TR	508,7
	US	888,6
	ZZ	698,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE1525



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/914 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 2016****recante fissazione del prezzo massimo di acquisto di latte scremato in polvere per la prima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara relativa all'acquisto di latte scremato in polvere per il periodo fino al 30 settembre, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute in risposta a gare parziali, la Commissione deve fissare un prezzo massimo di acquisto.
- (3) Tenendo conto delle offerte ricevute per la prima gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la prima gara parziale relativa all'acquisto di latte scremato in polvere nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 7 giugno 2016, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 169,80 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 della Commissione, del 25 maggio 2016, che sospende gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016 e recante apertura di una gara di acquisto (GU L 137 del 26.5.2016, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).



DECISIONE (UE) 2016/915 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in relazione allo strumento internazionale che deve essere predisposto in sede di organi dell'ICAO e finalizzato all'attuazione, a partire dal 2020, di una misura mondiale unica basata sul mercato per le emissioni del trasporto aereo internazionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) Le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale rappresentano più del 2 % delle emissioni globali e stanno crescendo in modo esponenziale, con proiezioni per il 2050 che indicano, in uno scenario immutato, una probabile crescita di tali emissioni prodotte da attività di trasporto aereo internazionale di oltre il 200 % rispetto ai livelli attuali. Entro il 2050 è opportuno che le emissioni globali dei gas a effetto serra si riducano di almeno il 50 % rispetto ai valori del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire a realizzare tale riduzione delle emissioni, compreso il trasporto aereo internazionale.
- (2) La 21ª conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si è conclusa con esito positivo a dicembre del 2015 con l'adozione dell'accordo di Parigi, il cui obiettivo è limitare l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C.
- (3) L'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) è stata istituita dalla convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago del 1944. Gli Stati membri dell'Unione sono parti contraenti di tale Convenzione e membri dell'ICAO, mentre l'Unione ha lo status di osservatore in talune riunioni dell'ICAO, compresa l'assemblea triennale dell'ICAO. L'Unione e i suoi Stati membri sono parti del protocollo di Kyoto del 1997, che impone loro di limitare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto internazionale operando tramite l'ICAO. La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ha esortato l'Unione a individuare e intraprendere azioni specifiche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale se entro il 2002 non vengono approvate azioni analoghe in seno all'ICAO.
- (4) La 33ª sessione dell'assemblea dell'ICAO (2001) ha approvato lo sviluppo di un sistema di scambio aperto delle quote di emissione per il trasporto aereo internazionale ⁽²⁾. Il Comitato ICAO sulla protezione dell'ambiente nel settore aereo ha raccomandato nel 2004 di non proseguire ulteriormente verso un sistema di scambio di emissioni concepito appositamente per il settore aereo e fondato su un nuovo strumento giuridico predisposto sotto l'autorità dell'ICAO. La 35ª sessione dell'assemblea dell'ICAO (2004) ha approvato l'ulteriore sviluppo di uno scambio aperto delle quote di emissione e la possibilità per gli Stati contraenti dell'ICAO di integrare le emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale nello loro sistema di scambio di quote di emissione ⁽³⁾, ma la 36ª sessione dell'assemblea dell'ICAO (2007) ha esortato a esentare gli operatori aerei con sede in altri Stati contraenti dell'ICAO in assenza di un accordo reciproco tra tali Stati volto ad attuare un sistema di scambio di quote di emissione nei confronti di altri operatori aerei di Stati contraenti dell'ICAO ⁽⁴⁾. L'Unione, i suoi Stati membri e gli altri paesi europei si sono sempre riservati il diritto di applicare misure basate sul mercato (MBM) in

⁽¹⁾ Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GUL 242 del 10.9.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Risoluzione dell'ICAO A33-7.

⁽³⁾ Risoluzione dell'ICAO A35-5.

⁽⁴⁾ Appendice L della risoluzione A36-22.



modo non discriminatorio a tutti gli operatori aerei che forniscono servizi verso, a partire da o nel loro territorio, ricordando che la convenzione di Chicago riconosce il diritto delle parti di applicare in modo non discriminatorio ⁽¹⁾ le proprie leggi e i propri regolamenti in materia di trasporto aereo agli aeromobili di tutti gli Stati che forniscono servizi verso, a partire da o nel loro territorio.

- (5) Considerando che la limitazione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale è un contributo essenziale in linea con l'insieme degli impegni di riduzione delle emissioni, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2008/101/CE ⁽²⁾ che modifica la direttiva 2003/87/CE ⁽³⁾. Il quinto considerando della direttiva 2008/101/CE prevede che l'UE si adopererà per assicurare che tale accordo globale, destinato a contenere l'aumento della temperatura globale, comprenda misure intese a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del trasporto aereo e, in tal caso, la Commissione dovrebbe esaminare quali modifiche occorre apportare alla direttiva 2003/87/CE nella misura in cui si applica agli operatori aerei.
- (6) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «*Il protocollo di Parigi — Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020*» sottolinea che l'ICAO dovrebbe adoperarsi per regolare con efficacia entro la fine del 2016 le emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale. La prossima riunione dell'assemblea dell'ICAO si terrà nel 2016, e dovrebbe concordare uno strumento internazionale finalizzato a condurre all'attuazione, a decorrere dal 2020, di una MBM mondiale unica da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale.
- (7) La 38ª sessione dell'assemblea dell'ICAO (2013) ha stabilito che l'ICAO e gli Stati contraenti, insieme alle pertinenti organizzazioni ambientali o del trasporto aereo in ogni Stato contraente dell'ICAO, lavoreranno insieme per cercare di raggiungere collettivamente un obiettivo indicativo globale di medio termine di mantenere allo stesso livello le emissioni globali nette di carbonio prodotte dal trasporto aereo internazionale a decorrere dal 2020, e ha deciso di sviluppare una MBM mondiale per le emissioni del trasporto aereo internazionale e di riferire i risultati dei suoi lavori per la decisione da adottare in occasione della 39ª sessione dell'assemblea dell'ICAO (2016). Si prevede che nel 2020 le emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale saranno superiori di circa il 70 % rispetto al 2005 ⁽⁴⁾ e l'Unione e i suoi Stati membri hanno sempre sostenuto che l'obiettivo di riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale dovrebbe essere una diminuzione del 10 % entro il 2020 rispetto ai livelli del 2005. È tuttavia opportuno per l'Unione cogliere l'opportunità di promuovere lo sviluppo, in un lasso di tempo piuttosto breve, di una MBM mondiale per limitare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale a livelli non superiori a quelli del 2020, tenendo conto della possibilità di rivedere gli obiettivi nel tempo, se opportuno.
- (8) Per facilitare i progressi verso l'adozione di uno strumento internazionale adeguato in occasione dell'assemblea dell'ICAO (2016), il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso, in forza del regolamento (UE) n. 421/2014 ⁽⁵⁾, di considerare soddisfatti, in via temporanea, gli obblighi della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i voli da e verso gli aerodromi situati nei paesi al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE). Così procedendo, l'Unione ha evidenziato come sia possibile applicare obblighi giuridici rispetto ai voli da e verso gli aerodromi situati negli Stati del SEE, così come è possibile applicare obblighi giuridici rispetto alle emissioni prodotte dai voli tra tali aerodromi.
- (9) La direttiva 2003/87/CE, come modificata dal regolamento (UE) n. 421/2014, stabilisce taluni obblighi in capo alla Commissione europea a seguito della 39ª sessione dell'assemblea dell'ICAO (2016). La Commissione deve presentare un rapporto al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle azioni per attuare un accordo internazionale su una MBM mondiale a decorrere dal 2020 per ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale in modo non discriminatorio. In tale rapporto la Commissione deve indicare l'ambito di applicazione ritenuto adeguato per coprire le emissioni prodotte dall'attività da o verso aerodromi situati in paesi non appartenenti al SEE a partire dal 1º gennaio 2017 e, se del caso, corredarlo di proposte in riferimento a tali sviluppi.
- (10) È opportuno stabilire la posizione che l'Unione deve adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda lo strumento internazionale che deve essere predisposto in seno agli organi dell'ICAO e finalizzato a condurre all'attuazione, a decorrere dal 2020, di una MBM mondiale unica da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale.

⁽¹⁾ Riserve relative alla risoluzione dell'ICAO del 2007, alla risoluzione dell'ICAO del 2010, decisione del Consiglio dell'ICAO del 2012 che approva la dichiarazione di Delhi, e alla risoluzione dell'ICAO del 2013, cfr. http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/documentation_en.htm

⁽²⁾ Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GUL 8 del 13.1.2009, pag. 3).

⁽³⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GUL 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁽⁴⁾ Cfr. riserve relative alla risoluzione dell'ICAO del 2013, nella nota 1.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale (GUL 129 del 30.4.2014, pag. 1).



- (11) Benché non sia membro dell'ICAO, l'Unione ha lo stato di osservatore, che potrebbe permettere alla Commissione di prendere parte a talune discussioni nei pertinenti organi dell'ICAO, compresa l'assemblea, a sostegno della posizione dell'Unione.
- (12) È necessario adottare una posizione dell'Unione con largo anticipo rispetto alla prossima assemblea dell'ICAO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, al fine di predisporre uno strumento internazionale in seno agli organi dell'ICAO e finalizzato a condurre all'attuazione, a decorrere dal 2020, di una misura mondiale unica basata sul mercato per le emissioni del trasporto aereo internazionale, è conforme a quanto disposto nell'allegato.

Essa è espressa dagli Stati membri che agiscono congiuntamente, nell'interesse dell'Unione, in seno agli organi dell'ICAO, e sono assistiti dalla Commissione, in linea con lo status di osservatore dell'Unione, nelle discussioni sulla MBM mondiale unica.

Articolo 2

La Commissione tiene gli organi competenti del Consiglio pienamente informati in merito alle discussioni in corso sulla MBM mondiale unica. Al fine di mantenere la coerenza della posizione dell'Unione e della corretta applicazione delle disposizioni dell'allegato, la Commissione, durante tutto il processo, trasmette ai pertinenti organi del Consiglio i documenti preparatori che indicano la posizione dettagliata, ogniqualvolta sia necessario, in considerazione dell'evoluzione in seno agli organi dell'ICAO, per presa in considerazione e approvazione, in particolare nel corso e dopo il 208° Consiglio dell'ICAO.

Tenuto in considerazione il progresso all'ICAO, i pertinenti organi del Consiglio elaborano ulteriormente la loro posizione, in particolare per quanto riguarda il futuro della pertinente legislazione dell'Unione nel quadro dell'ICAO.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M.J. VAN RIJN

16CE1527



DECISIONE (UE) 2016/916 DEL CONSIGLIO**del 6 giugno 2016****relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 02.03.01)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE («protocollo 31»).
- (3) Il protocollo 31 contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi.
- (5) Il protocollo 31 dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2015.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2016

Per il Consiglio
Il presidente
H.G.J. KAMP

—



PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2016

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi.
- (2) Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

dopo il paragrafo 11 è inserito il seguente paragrafo:

«12. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle azioni dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2016:

— linea di bilancio 02.03.01: «Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



DECISIONE (PESC) 2016/917 DEL CONSIGLIO**del 9 giugno 2016****recante abrogazione della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 ottobre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1946 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR»), che ha prorogato le misure imposte nei confronti della Costa d'Avorio.
- (2) Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC ⁽¹⁾ che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio.
- (3) Il 28 aprile 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l'UNSCR 2283 (2016) che ha posto termine, con effetto immediato, a tutte le sanzioni dell'ONU nei confronti della Costa d'Avorio.
- (4) Alla luce dell'UNSCR 2283 (2016) e dei recenti sviluppi in Costa d'Avorio, il Consiglio ha deciso di sospendere anche tutte le ulteriori misure restrittive dell'Unione nei confronti di tale paese.
- (5) È opportuno pertanto che la decisione 2010/656/PESC sia abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


La decisione 2010/656/PESC è abrogata.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2016

Per il Consiglio
Il presidente
G.A. VAN DER STEUR

⁽¹⁾ Decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GUL 285 del 30.10.2010, pag. 28).



REGOLAMENTO (UE) 2016/918 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2016****recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 armonizza le disposizioni e i criteri relativi alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all'interno dell'Unione.
- (2) Il regolamento tiene conto del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (*Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*, «GHS») delle Nazioni Unite.
- (3) I criteri di classificazione e le norme relative all'etichettatura del GHS vengono rivisti periodicamente a livello dell'ONU. La quinta edizione riveduta del GHS è il risultato delle modifiche adottate nel dicembre 2012 dal Comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul sistema mondiale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici. Essa reca modifiche riguardanti, tra l'altro, un nuovo metodo alternativo di classificazione dei solidi comburenti, una modifica delle disposizioni sulla classificazione per le classi di pericolo di corrosione/irritazione della pelle e di gravi lesioni/irritazioni oculari e gli aerosol. Modifica inoltre diversi consigli di prudenza e cambia l'ordine di alcuni di essi, sopprimendone la voce e inserendola separatamente in una nuova posizione. È dunque necessario adeguare le disposizioni tecniche e i criteri degli allegati del regolamento (CE) n. 1272/2008 alla quinta edizione riveduta del GHS.
- (4) In seguito alla quarta revisione del GHS, il regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione ⁽²⁾ ha introdotto una deroga all'etichettatura per le sostanze o le miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non classificate per la corrosione della pelle o per gravi lesioni oculari. Sebbene sia opportuno mantenere invariato il contenuto della deroga, bisognerebbe formulare in modo più preciso i pericoli oggetto della stessa.

⁽¹⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 149 dell'1.6.2013, pag. 1).



- (5) È opportuno evitare la ridondanza nell'etichettatura delle miscele contenenti isocianati e alcuni componenti epossidici, pur mantenendo le informazioni specifiche tradizionali e ben note sulla presenza di queste sostanze particolarmente sensibilizzanti. L'indicazione di pericolo EUH208 non dovrebbe dunque essere obbligatoria se una miscela è già etichettata in conformità alle indicazioni di pericolo EUH204 e EUH205.
- (6) Per dare ai fornitori di sostanze e miscele il tempo di adeguarsi alle nuove disposizioni sulla classificazione e l'etichettatura introdotte con il presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo transitorio e differire l'applicazione del regolamento. In tal modo si offrirebbe la possibilità di applicare le disposizioni del presente regolamento su base volontaria prima del termine del periodo transitorio.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

- (1) all'articolo 23, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non classificate per la corrosione della pelle o per gravi lesioni oculari (categoria 1).»


- (2) L'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.
- (3) L'allegato II è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
- (4) L'allegato III è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.
- (5) L'allegato IV è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento.
- (6) L'allegato V è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento.
- (7) L'allegato VI è modificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento.
- (8) L'allegato VII è modificato in conformità all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3, le sostanze e le miscele possono, prima del 1° febbraio 2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.

In deroga all'articolo 3, per le sostanze e le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° febbraio 2018 l'obbligo di rietichettatura e di reimballaggio in conformità al presente regolamento non si applica prima del 1° febbraio 2020.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1º febbraio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

A. La parte 1 è così modificata:

(1) il titolo del punto 1.1.3.4 è sostituito dal seguente:

«1.1.3.4 *Interpolazione all'interno di una categoria di pericolo*»

(2) il punto 1.3.6. è sostituito dal seguente:

«1.3.6 **Sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non classificate per la corrosione della pelle o per gravi lesioni oculari (categoria 1).**

Le sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non classificate per la corrosione della pelle o per gravi lesioni oculari (categoria 1), che sono in forma finita e imballate per essere utilizzate dai consumatori non richiedono sull'etichetta il pittogramma di pericolo GHS05.»

B. La parte 2 è così modificata:

(1) il punto 2.1.3. è sostituito dal seguente:

«2.1.3 **Comunicazione del pericolo**

Sull'etichetta delle sostanze, delle miscele e degli articoli che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo devono essere utilizzati gli elementi indicati nella tabella 2.1.2.




Tabella 2.1.2

Esplosivi — Elementi dell'etichetta

Classificazione	Divisione 1.1	Divisione 1.2	Divisione 1.3	Divisione 1.4	Divisione 1.5	Divisione 1.6
Pittogrammi GHS						
Avvertenza	Pericolo	Pericolo	Pericolo	Attenzione	Pericolo	Nessuna avvertenza
Indicazione di pericolo	H201: Esplosivo; pericolo di esplosione di massa	H202: Esplosivo; grave pericolo di proiezione	H203: Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione	H204: Pericolo di incendio o di proiezione	H205: Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio	Nessuna indicazione di pericolo
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P210 P230 P234 P240 P250 P280	P210 P230 P234 P240 P250 P280	P210 P230 P234 P240 P250 P280	P210 P234 P240 P250 P280	P210 P230 P234 P240 P250 P280	Nessun consiglio di prudenza
Consiglio di prudenza — Reazione	P370 + P372 + P380 + P373	P370 + P372 + P380 + P373	P370 + P372 + P380 + P373	P370 + P372 + P380 + P373 + P375	P370 + P372 + P380 + P373	Nessun consiglio di prudenza
Consiglio di prudenza — Conservazione	P401	P401	P401	P401	P401	Nessun consiglio di prudenza
Consiglio di prudenza — Smaltimento	P501	P501	P501	P501	P501	Nessun consiglio di prudenza



NOTA 1: per gli esplosivi non imballati o reballati in imballaggio diverso da quello originale o simile a quello originale, l'etichetta include tutti i seguenti elementi:

- a) il pittogramma: bomba che esplose;
- b) l'avvertenza "Pericolo"; e
- c) l'indicazione di pericolo: "Esplosivo; pericolo di esplosione di massa"

a meno che il pericolo non corrisponda a una delle categorie di pericolo figuranti nella tabella 2.1.2, nel qual caso sono attribuiti il pittogramma, l'avvertenza e/o l'indicazione di pericolo corrispondenti.


NOTA 2: sostanze e miscele, così come presentate, con un risultato positivo della prova della serie 2, descritta nella parte I, sezione 12, delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri, che sono escluse dalla classificazione come esplosivi (sulla base di un risultato negativo della prova della serie 6, descritta nella parte I, sezione 16, delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri), hanno tuttavia proprietà esplosive. L'utilizzatore deve essere informato di queste proprietà esplosive intrinseche, di cui si deve tener conto per la manipolazione, soprattutto se la sostanza o la miscela è rimossa dall'imballaggio o è reballata, e per il magazzinaggio. Per questo motivo, le proprietà esplosive della sostanza o della miscela devono essere comunicate nella sezione 2 (Identificazione dei pericoli) e nella sezione 9 (Proprietà fisiche e chimiche) della scheda di dati di sicurezza e in altre sezioni di tale scheda, se del caso.»



(2) Al punto 2.1.4, la figura 2.1.3 è sostituita dalla seguente:

«Figura 2.1.3

Procedura per l'assegnazione a una divisione nella classe degli esplosivi (classe 1 per il trasporto)



(3) Al punto 2.2.3, la tabella 2.2.3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2.2.3

Gas infiammabili (ivi compresi i gas chimicamente instabili) — Elementi dell'etichetta

Classificazione	Gas infiammabile		Gas chimicamente instabile	
	Categoria 1	Categoria 2	Categoria A	Categoria B
Pittogramma GHS		Nessun pittogramma	Nessun pittogramma supplementare	Nessun pittogramma supplementare
Avvertenza	Pericolo	Attenzione	Nessuna avvertenza supplementare	Nessuna avvertenza supplementare
Indicazione di pericolo	H220: Gas estremamente infiammabile	H221: Gas infiammabile	Ulteriore indicazione di pericolo H230: Può reagire in modo esplosivo anche in assenza di aria	Ulteriore indicazione di pericolo H231: Può reagire in modo esplosivo anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevate
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P210	P210	P202	P202»
Consiglio di prudenza — Reazione	P377 P381	P377 P381		
Consiglio di prudenza — Conservazione	P403	P403		
Consiglio di prudenza — Smaltimento				

(4) Il punto 2.3.2.1 è sostituito dal seguente:

«2.3.2.1 Gli aerosol sono classificati in una delle tre categorie di questa classe di pericolo, a seconda delle loro proprietà infiammabili e del loro calore di combustione. Sono da considerare per la classificazione nella categoria 1 o 2, se contengono oltre l'1 % dei componenti (in massa) classificati come infiammabili in base ai seguenti criteri enunciati in questa parte:

- gas infiammabili (cfr. punto 2.2),
 - liquidi con un punto di infiammabilità ≤ 93 °C, che includono i liquidi infiammabili in base al punto 2.6,
 - solidi infiammabili (cfr. punto 2.7),
- o se il loro calore di combustione è almeno 20 kJ/g.


NOTA 1: tra i componenti infiammabili non sono comprese le sostanze o le miscele piroforiche, autoriscaldanti o idroreattive, poiché tali componenti non sono mai utilizzati come contenuti di aerosol.

NOTA 2: gli aerosol non rientrano nel campo di applicazione dei punti 2.2 (Gas infiammabili), 2.5 (Gas sotto pressione), 2.6 (Liquidi infiammabili) o 2.7 (Solidi infiammabili). A seconda del loro contenuto, gli aerosol possono tuttavia rientrare nel campo di applicazione di altre classi di pericolo, ivi compresi i relativi elementi di etichettatura.»



(5) Al punto 2.3.2, la figura 2.3.1(a) è sostituita dalla seguente:

«Figura 2.3.1(a) per gli aerosol



(6) Al punto 2.3.3, il titolo della tabella 2.3.1 è sostituito dal seguente:

«Aerosol — Elementi dell'etichetta»

(7) Al punto 2.5.3, la tabella 2.5.2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2.5.2

Gas sotto pressione — Elementi dell'etichetta

Classificazione	Gas compresso	Gas liquefatto	Gas liquefatto refrigerato	Gas disciolto
Pittogrammi GHS				
Avvertenza	Attenzione	Attenzione	Attenzione	Attenzione



Classificazione	Gas compresso	Gas liquefatto	Gas liquefatto refrigerato	Gas disciolto
Indicazione di pericolo	H280: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato	H280: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato	H281: Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche	H280: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato
Consiglio di prudenza — Prevenzione			P282	
Consiglio di prudenza — Reazione			P336+P315	
Consiglio di prudenza — Conservazione	P410 + P403	P410 + P403	P403	P410 + P403»
Consiglio di prudenza — Smaltimento				

(8) Al punto 2.8.3, la tabella 2.8.1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2.8.1

Sostanze e miscele autoreattive — Elementi dell'etichetta

Classificazione	Tipo A	Tipo B	Tipi C e D	Tipi E ed F	Tipo G (1)
Pittogrammi GHS					Non vi sono elementi specifici per questa categoria di pericolo
Avvertenza	Pericolo	Pericolo	Pericolo	Attenzione	
Indicazione di pericolo	H240: Rischio di esplosione per riscaldamento	H241: Rischio di incendio o di esplosione per riscaldamento	H242: Rischio di incendio per riscaldamento	H242: Rischio di incendio per riscaldamento	
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P210 P234 P235 P240 P280	P210 P234 P235 P240 P280	P210 P234 P235 P240 P280	P210 P234 P235 P240 P280	



Classificazione	Tipo A	Tipo B	Tipi C e D	Tipi E ed F	Tipo G ⁽¹⁾
Consiglio di prudenza — Reazione	P370 + P372 + P380 + P373	P370 + P380 + P375 [+ P378] ⁽²⁾	P370 + P378	P370 + P378	
Consiglio di prudenza — Conservazione	P403 P411 P420	P403 P411 P420	P403 P411 P420	P403 P411 P420	
Consiglio di prudenza — Smaltimento	P501	P501	P501	P501	

⁽¹⁾ Cfr. l'introduzione dell'allegato IV per dettagli sull'uso delle parentesi quadre.



⁽²⁾ Al tipo G non sono attribuiti elementi di comunicazione del pericolo, ma esso va considerato per proprietà che appartengono ad altre classi di pericolo.»



(9) Al punto 2.8.4, la figura 2.8.1 è sostituita dalla seguente:

«Figura 2.8.1

Sostanze e miscele autoreattive



(10) Al punto 2.9.3, la tabella 2.9.2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2.9.2

Liquidi piroforici — Elementi dell'etichetta

Classificazione	Categoria 1
Pittogramma GHS	
Avvertenza	Pericolo
Indicazione di pericolo	H250: Spontaneamente infiammabile all'aria
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P210 P222 P231 + P232 P233 P280
Consiglio di prudenza — Reazione	P302 + P334 P370 + P378»
Consiglio di prudenza — Conservazione	
Consiglio di prudenza — Smaltimento	

(11) Al punto 2.10.3, la tabella 2.10.2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2.10.2

Solidi piroforici — Elementi dell'etichetta

Classificazione	Categoria 1
Pittogramma GHS	
Avvertenza	Pericolo
Indicazione di pericolo	H250: Spontaneamente infiammabile all'aria
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P210 P222 P231 + P232 P233 P280



Classificazione	Categoria 1
Consiglio di prudenza — Reazione	P302 + P335 + P334 P370 + P378»
Consiglio di prudenza — Conservazione	
Consiglio di prudenza — Smaltimento	

(12) Al punto 2.11.3, la tabella 2.11.2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2.11.2

Sostanze e miscele autoriscaldanti — Elementi dell'etichetta

Classificazione	Categoria 1	Categoria 2
Pittogrammi GHS		
Avvertenza	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H251: Autoriscaldante; si può incendiare	H252: Autoriscaldante in grandi quantità; si può incendiare
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P235 P280	P235 P280
Consiglio di prudenza — Reazione		
Consiglio di prudenza — Conservazione	P407 P413 P420	P407 P413 P420»
Consiglio di prudenza — Smaltimento		

(13) Al punto 2.12.3, la tabella 2.12.2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2.12.2

Sostanze e miscele che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili — Elementi dell'etichetta

Classificazione	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
Pittogrammi GHS			
Avvertenza	Pericolo	Pericolo	Attenzione



Classificazione	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
Indicazione di pericolo	H260: A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente	H261: A contatto con l'acqua libera gas infiammabili	H261: A contatto con l'acqua libera gas infiammabili
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P223 P231 + P232 P280	P223 P231 + P232 P280	P231 + P232 P280
Consiglio di prudenza — Reazione	P302 + P335 + P334 P370 + P378	P302 + P335 + P334 P370 + P378	P370 + P378
Consiglio di prudenza — Conservazione	P402 + P404	P402 + P404	P402 + P404
Consiglio di prudenza — Smaltimento	P501	P501	P501»

(14) Al punto 2.13.3, la tabella 2.13.2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2.13.2

Liquidi comburenti — Elementi dell'etichetta

Classificazione	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
Pittogrammi GHS			
Avvertenza	Pericolo	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H271: Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente	H272: Può aggravare un incendio; comburente	H272: Può aggravare un incendio; comburente
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P210 P220 P280 P283	P210 P220 P280	P210 P220 P280
Consiglio di prudenza — Reazione	P306 + P360 P371 + P380 + P375 P370 + P378	P370 + P378	P370 + P378
Consiglio di prudenza — Conservazione	P420		
Consiglio di prudenza — Smaltimento	P501	P501	P501»



(15) Al punto 2.14.2.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Un solido comburente è classificato in una delle tre categorie di questa classe secondo i risultati della prova O.1 descritta nella Parte III, sottosezione 34.4.1 o della prova O.3 descritta nella Parte III, sottosezione 34.4.3 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri, conformemente alla tabella 2.14.1.»

(16) Al punto 2.14.2.1, la tabella 2.14.1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2.14.1

Criteri di classificazione dei solidi comburenti

Categoria	Criteri secondo i risultati della prova O.1	Criteri secondo i risultati della prova O.3
1	Ogni sostanza o miscela che, in una prova in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una durata media di combustione inferiore a quella di una miscela 3:2 (in massa) di bromato di potassio e cellulosa.	Ogni sostanza o miscela che, in una prova in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una velocità media di combustione superiore a quella di una miscela 3:1 (in massa) di perossido di calcio e cellulosa.
2	Ogni sostanza o miscela che, in una prova in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una durata media di combustione uguale o inferiore a quella di una miscela 2:3 (in massa) di bromato di potassio e cellulosa e non corrisponde ai criteri di classificazione nella categoria 1.	Ogni sostanza o miscela che, in una prova in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una velocità media di combustione uguale o superiore a quella di una miscela 1:1 (in massa) di perossido di calcio e cellulosa e non corrisponde ai criteri di classificazione nella categoria 1.
3	Ogni sostanza o miscela che, in una prova in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una durata media di combustione uguale o inferiore a quella di una miscela 3:7 (in massa) di bromato di potassio e cellulosa e non corrisponde ai criteri di classificazione nelle categorie 1 e 2.	Ogni sostanza o miscela che, in una prova in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una velocità media di combustione uguale o superiore a quella di una miscela 1:2 (in massa) di perossido di calcio e cellulosa e non corrisponde ai criteri di classificazione nelle categorie 1 e 2.»


(17) Al punto 2.14.2.1, nella nota 1 della tabella 2.14.1, «(BC Code, Annex 3, test 5)» è sostituito da «[Codice IMSBC (Codice marittimo internazionale per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi, IMO), appendice 2, sezione 5]».

(18) Al punto 2.14.3, la tabella 2.14.2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2.14.2

Solidi comburenti — Elementi dell'etichetta

	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
Pittogrammi GHS			
Avvertenza	Pericolo	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H271: Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente	H272: Può aggravare un incendio; comburente	H272: Può aggravare un incendio; comburente



	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P210 P220 P280 P283	P210 P220 P280	P210 P220 P280
Consiglio di prudenza — Reazione	P306 + P360 P371 + P380 + P375 P370 + P378	P370 + P378	P370 + P378
Consiglio di prudenza — Conservazione	P420		
Consiglio di prudenza — Smaltimento	P501	P501	P501»

(19) Al punto 2.15.3, la tabella 2.15.1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2.15.1

Perossidi organici — Elementi dell'etichetta

Classificazione	Tipo A	Tipo B	Tipi C e D	Tipi E ed F	Tipo G
Pittogrammi GHS					Non vi sono elementi specifici per questa categoria di pericolo
Avvertenza	Pericolo	Pericolo	Pericolo	Attenzione	
Indicazione di pericolo	H240: Rischio di esplosione per riscaldamento	H241: Rischio di incendio o di esplosione per riscaldamento	H242: Rischio di incendio per riscaldamento	H242: Rischio di incendio per riscaldamento	
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P210 P234 P235 P240 P280	P210 P234 P235 P240 P280	P210 P234 P235 P240 P280	P210 P234 P235 P240 P280	
Consiglio di prudenza — Reazione	P370 + P372 + P380 + P373	P370 + P380 + P375 [+ P378] (!)	P370 + P378	P370 + P378	



Classificazione	Tipo A	Tipo B	Tipi C e D	Tipi E ed F	Tipo G
Consiglio di prudenza — Conservazione	P403	P403	P403	P403	
	P410	P410	P410	P410	
	P411	P411	P411	P411	
	P420	P420	P420	P420	
Consiglio di prudenza — Smaltimento	P501	P501	P501	P501	



(¹) Cfr. l'introduzione dell'allegato IV per dettagli sull'uso delle parentesi quadre.»



(20) Al punto 2.15.4, la figura 2.15.1 è sostituita dalla seguente:

«Figura 2.15.1

Perossidi organici



C. La parte 3 è così modificata:

(1) Al punto 3.1.2.1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le sostanze possono essere classificate in una delle quattro categorie di pericolo basate sulla tossicità acuta per via orale, via cutanea o inalazione in base ai criteri numerici indicati nella tabella 3.1.1.»

(2) Al punto 3.1.2.3.2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per le polveri e le nebbie delle categorie di pericolo più elevate è particolarmente importante utilizzare valori bene espressi ai fini della classificazione della tossicità per inalazione.»

(3) Al punto 3.1.3.6.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«sono presi in considerazione i componenti con una tossicità acuta nota classificati in una delle categorie di pericolo acuto elencate nella tabella 3.1.1;»

(4) Il capo 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2 Corrosione/irritazione della pelle

3.2.1. Definizioni e considerazioni generali

3.2.1.1. Per corrosione della pelle s'intende la produzione di lesioni irreversibili della pelle, quali una necrosi visibile attraverso l'epidermide e nel derma, a seguito dell'applicazione di una sostanza di prova per una durata massima di quattro ore. Gli effetti tipici della corrosione sono ulcere, sanguinamento, croste sanguinolente e, al termine di un periodo di osservazione di 14 giorni, depigmentazione cutanea dovuta all'effetto sbiancante, chiazze di alopecia e cicatrici. Per valutare le lesioni dubbie può essere necessario ricorrere a un esame istopatologico.

Per irritazione della pelle s'intende la produzione di lesioni reversibili della pelle a seguito dell'applicazione di una sostanza di prova per una durata massima di quattro ore.

3.2.1.2. In una procedura per tappe successive, in primo luogo sono da prendere in considerazione i dati esistenti concernenti l'uomo, quindi i dati esistenti relativi agli animali, poi i dati in vitro e infine altre fonti di informazione. La classificazione è ottenuta direttamente quando i dati soddisfano i criteri. In alcuni casi, la classificazione di una sostanza o di una miscela si effettua sulla base della forza probante entro un determinato livello. In un metodo della forza probante complessivo tutte le informazioni disponibili che influiscono sulla determinazione della corrosione/irritazione della pelle sono considerate insieme, compresi i risultati di test in vitro convalidati e appropriati, i dati pertinenti sugli animali e sull'uomo, quali studi epidemiologici e clinici, e studi di casi e osservazioni ben documentati (cfr. l'allegato I, parte 1, punti 1.1.1.3, 1.1.1.4 e 1.1.1.5).

3.2.2. Criteri di classificazione delle sostanze

Le sostanze vanno classificate in una delle due categorie seguenti in questa classe di pericolo:

a) categoria 1 (corrosione della pelle)


Questa categoria è ulteriormente suddivisa in tre sottocategorie (1A, 1B, 1C). Le sostanze corrosive devono essere classificate nella categoria 1, se i dati non bastano per classificarle in una sottocategoria. Se i dati sono sufficienti, le sostanze vanno classificate in una delle tre sottocategorie 1A, 1B o 1C (cfr. tabella 3.2.1).

b) categoria 2 (irritazione della pelle) (cfr. tabella 3.2.2).

3.2.2.1. *Classificazione in base a dati standard relativi a test sugli animali*

3.2.2.1.1. Corrosione della pelle

3.2.2.1.1.1. Una sostanza è corrosiva della pelle quando causa la distruzione del tessuto cutaneo, ossia una necrosi visibile dell'epidermide e del derma, in almeno un animale saggiato dopo un'esposizione della durata massima di quattro ore.



- 3.2.2.1.1.2. Le sostanze corrosive devono essere classificate nella categoria 1, se i dati non bastano per classificarle in una sottocategoria.
- 3.2.2.1.1.3. Se i dati sono sufficienti, le sostanze vanno classificate in una delle tre sottocategorie 1A, 1B o 1C secondo i criteri di cui alla tabella 3.2.1.
- 3.2.2.1.1.4. La categoria “corrosione della pelle” è suddivisa in tre sottocategorie: la sottocategoria 1A, in cui le reazioni corrosive si notano dopo al massimo tre minuti di esposizione e al massimo un’ora di osservazione; la sottocategoria 1B, in cui le reazioni corrosive sono descritte dopo un’esposizione di durata superiore ai tre minuti e non superiore a un’ora e fino a 14 giorni di osservazione; e la sottocategoria 1C, in cui le reazioni corrosive si verificano dopo un’esposizione di durata superiore a un’ora e non superiore a quattro ore e fino a 14 giorni di osservazione.

Tabella 3.2.1

Categoria e sottocategorie di corrosione della pelle

Categoria	Criteri
Categoria 1 ⁽¹⁾	Distruzione del tessuto cutaneo, ossia una necrosi visibile dell'epidermide e del derma, in almeno un animale saggiato dopo un'esposizione ≤ 4 h
Sottocategoria 1A	Reazioni corrosive in almeno un animale dopo un'esposizione ≤ 3 min durante un periodo di osservazione ≤ 1 h
Sottocategoria 1B	Reazioni corrosive in almeno un animale dopo un'esposizione > 3 min e ≤ 1 h e un periodo di osservazione ≤ 14 giorni
Sottocategoria 1C	Reazioni corrosive in almeno un animale dopo un'esposizione > 1 h e ≤ 4 h e un periodo di osservazione ≤ 14 giorni

⁽¹⁾ Cfr. le condizioni per l'utilizzo della categoria 1 nel paragrafo a) del punto 3.2.2.

- 3.2.2.1.1.5. L'uso di dati ottenuti mediante studi sull'uomo è discusso ai punti 3.2.1.2 e 3.2.2.2 e anche ai punti 1.1.1.3, 1.1.1.4 e 1.1.1.5.
- 3.2.2.1.2. Irritazione della pelle
- 3.2.2.1.2.1. Una sostanza è irritante per la pelle quando produce danni reversibili alla pelle a seguito della sua applicazione per un massimo di quattro ore. Il principale criterio per la categoria “irritazione” è che almeno due dei tre animali saggiati presentino una reazione media $\geq 2,3$ e $\leq 4,0$.
- 3.2.2.1.2.2. Nella tabella 3.2.2 è presentata un'unica categoria di irritazione (categoria 2), basata sui risultati dei test sugli animali.
- 3.2.2.1.2.3. La reversibilità delle lesioni cutanee è un altro aspetto preso in considerazione nella valutazione delle reazioni irritative. Se l'infiammazione (in particolare alopecia locale, ipercheratosi, iperplasia e desquamazione) persiste fino al termine del periodo di osservazione in 2 o più animali, la sostanza è da considerarsi irritante.
- 3.2.2.1.2.4. Le reazioni irritative osservate negli animali durante un test possono variare, come nel caso della corrosione. Un criterio distinto permette di considerare i casi in cui si osserva una reazione irritativa significativa, ma inferiore al valore medio di un test positivo. Ad esempio, una sostanza oggetto di test può essere definita irritante se in almeno un animale saggiato su tre si rileva un valore medio molto elevato durante tutto lo studio, comprese lesioni persistenti alla fine di un periodo di osservazione normalmente di 14 giorni. Anche altre reazioni potrebbero soddisfare questo criterio. Occorre tuttavia accertare che le reazioni siano il risultato di un'esposizione chimica.



Tabella 3.2.2

Categoria di irritazione della pelle ^(a)

Categoria	Criteri
Irritazione (categoria 2)	1) Valore medio $\geq 2,3$ e $\leq 4,0$ per eritema/escara o edema in almeno due dei tre animali saggati a 24, 48 e 72 ore dalla rimozione del cerotto o, in caso di reazioni ritardate, nel corso di un periodo di osservazione di tre giorni consecutivi dopo la comparsa delle reazioni cutanee, oppure 2) infiammazione persistente fino alla fine del periodo di osservazione (normalmente 14 giorni) in almeno due animali (in particolare alopecia locale, ipercheratosi, iperplasia e desquamazione), oppure 3) quando le reazioni variano fortemente da un animale all'altro, effetti positivi molto netti in relazione a un'esposizione chimica in un solo animale, ma di minore entità rispetto ai criteri di cui sopra.

^(a) I criteri di classificazione sono da intendersi come descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008.

3.2.2.1.2.5. L'uso di dati ottenuti mediante studi sull'uomo è discusso ai punti 3.2.1.2 e 3.2.2.2 e anche ai punti 1.1.1.3, 1.1.1.4 e 1.1.1.5.

3.2.2.2. *Classificazione in una procedura per tappe successive*

3.2.2.2.1. Può essere effettuata, se del caso, una valutazione per tappe successive delle informazioni iniziali, tenendo presente che non tutti gli elementi sono necessariamente pertinenti.

3.2.2.2.2. La valutazione iniziale si basa su dati esistenti relativi all'uomo e agli animali, comprese informazioni riguardanti esposizioni singole o ripetute, che forniscono informazioni direttamente pertinenti per gli effetti sulla pelle.


3.2.2.2.3. Ai fini della classificazione possono essere utilizzati dati sulla tossicità acuta per via cutanea. Se una sostanza è molto tossica per via cutanea non possono essere effettuate prove per determinarne il pericolo di corrosione/irritazione della pelle, poiché la quantità di sostanza da applicare è nettamente superiore alla dose tossica e di conseguenza provoca la morte degli animali. Se durante gli studi sulla tossicità acuta si osservano effetti di corrosione/irritazione della pelle fino alla dose limite, questi dati possono essere usati per la classificazione, sempre che le diluizioni e le specie utilizzate per le prove siano equivalenti. Sostanze solide (polveri) possono diventare corrosive o irritanti se umidificate o se poste in contatto con la pelle umida o le membrane mucose.

3.2.2.2.4. Ai fini della classificazione si usano metodi alternativi in vitro convalidati e accettati.

3.2.2.2.5. Analogamente, pH estremi come ≤ 2 e $\geq 11,5$ possono potenzialmente causare effetti cutanei, soprattutto se associati a una notevole riserva acida/alcalina (capacità tampone). In genere si ritiene che queste sostanze producano effetti cutanei significativi. In mancanza di altre informazioni, si ritiene che una sostanza sia corrosiva per la pelle (corrosione della pelle — categoria 1) se il suo pH è ≤ 2 o $\geq 11,5$. Se tuttavia la riserva acida/alcalina indica che la sostanza in questione potrebbe non essere corrosiva, nonostante il pH basso o elevato, è necessario ottenere dati di conferma, di preferenza ricorrendo a un adeguato test in vitro convalidato.

3.2.2.2.6. In alcuni casi possono essere disponibili sufficienti informazioni su sostanze strutturalmente analoghe per procedere alla classificazione.

3.2.2.2.7. La procedura per tappe successive fornisce orientamenti su come organizzare le informazioni esistenti su una sostanza e prendere una decisione circa la valutazione e la classificazione dei pericoli basata sulla loro forza probante.



Benché sia possibile ottenere informazioni dalla valutazione di un solo parametro (cfr. punto 3.2.2.2.1.), devono essere prese in considerazione tutte le informazioni esistenti e bisogna determinarne la forza probante complessiva, in particolare quando le informazioni disponibili su alcuni parametri sono contraddittorie.

3.2.3. **Criteri di classificazione delle miscele**

3.2.3.1. *Classificazione quando esistono dati per la miscela in quanto tale*

3.2.3.1.1. La miscela è classificata in base ai criteri utilizzati per le sostanze, tenendo conto della procedura per tappe successive per valutare i dati relativi a questa classe di pericolo.

3.2.3.1.2. Per i test da effettuare sulle miscele è da preferire una procedura per tappe successive basata sulla forza probante, come quella che fa parte dei criteri di classificazione delle sostanze come corrosive e irritanti per la pelle (punti 3.2.1.2 e 3.2.2.2), in modo da ottenere una classificazione esatta e da evitare inutili test su animali. In mancanza di altre informazioni, si ritiene che una miscela sia corrosiva per la pelle (corrosione della pelle — categoria 1) se il suo pH è ≤ 2 o $\geq 11,5$. Se tuttavia la riserva acida/alcaina indica che la miscela in questione potrebbe non essere corrosiva, nonostante il pH basso o elevato, è necessario ottenere dati di conferma, di preferenza ricorrendo a un adeguato test in vitro convalidato.

3.2.3.2. *Classificazione quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte*

3.2.3.2.1. Se non sono state effettuate prove per determinare il potenziale di corrosione/irritazione cutanea della miscela, ma esistono dati sui singoli componenti della miscela e su miscele analoghe sufficienti per individuare adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati conformemente ai principi ponte di cui al punto 1.1.3.

3.2.3.3. *Classificazione delle miscele quando esistono dati per tutti i componenti della miscela o per alcuni di essi*

3.2.3.3.1. Per utilizzare tutti i dati disponibili ai fini della classificazione dei pericoli di corrosione/irritazione della pelle delle miscele, è stata formulata la seguente ipotesi, che è applicata, se del caso, nella procedura per tappe successive:

i “componenti rilevanti” di una miscela sono quelli che sono presenti in concentrazioni ≥ 1 % (in p/p per solidi, liquidi, polveri, nebbie e vapori e in v/v per i gas), a meno che non si possa supporre (p. es. nel caso di componenti corrosivi per la pelle) che un componente presente ad una concentrazione < 1 % sia ancora rilevante per la classificazione della miscela come corrosiva/irritante per la pelle.

3.2.3.3.2. In generale, la classificazione delle miscele come corrosive o irritanti per la pelle nel caso in cui siano disponibili dati sui componenti, ma non sulla miscela in quanto tale, si fonda sulla teoria dell'additività, secondo la quale ciascun componente corrosivo o irritante per la pelle contribuisce alle proprietà corrosive o irritanti per la pelle complessive della miscela proporzionalmente alla sua potenza e alla sua concentrazione. Un fattore di ponderazione di 10 è applicato per i componenti corrosivi per la pelle presenti in concentrazioni inferiori al limite di concentrazione generico per la classificazione nella categoria 1, ma tali da contribuire alla classificazione della miscela come irritante per la pelle. La miscela è classificata come corrosiva o irritante per la pelle se la somma delle concentrazioni di tali componenti eccede un limite di concentrazione.

3.2.3.3.3. Nella tabella 3.2.3 sono riportati i limiti di concentrazione generici da utilizzare per determinare la classificazione della miscela come corrosiva o irritante per la pelle.

3.2.3.3.4.1. Occorre particolare cautela nella classificazione di alcuni tipi di miscele contenenti sostanze come acidi, basi, sali inorganici, aldeidi, fenoli e tensioattivi. L'approccio descritto ai punti 3.2.3.3.1 e 3.2.3.3.2 può non essere applicabile, in quanto molte di queste sostanze sono corrosive o irritanti per la pelle in concentrazioni inferiori all'1 %.



- 3.2.3.3.4.2. Per le miscele contenenti acidi o basi forti si usa come criterio di classificazione il pH (cfr. punto 3.2.3.1.2), che è un indicatore di corrosione cutanea migliore rispetto ai limiti di concentrazione indicati nella tabella 3.2.3.
- 3.2.3.3.4.3. Una miscela contenente componenti corrosivi o irritanti per la pelle e che non può essere classificata in base alla regola dell'additività (tabella 3.2.3) a motivo delle sue caratteristiche chimiche, che rendono questo approccio impraticabile, è classificata come corrosiva per la pelle (categoria 1), se la concentrazione di un ingrediente classificato come corrosivo per la pelle è ≥ 1 %, o come irritante per la pelle (categoria 2), se la concentrazione di un componente irritante per la pelle è ≥ 3 %. La classificazione delle miscele ai cui componenti non si applica l'approccio della tabella 3.2.3 è sintetizzata nella tabella 3.2.4.
- 3.2.3.3.5. In alcuni casi dati attendibili possono indicare che il pericolo di corrosione/irritazione della pelle di un componente non è evidente se quest'ultimo è presente a un livello pari o superiore ai limiti di concentrazione generici indicati nelle tabelle 3.2.3 e 3.2.4 del punto 3.2.3.3.6. In questi casi la miscela deve essere classificata in base a tali dati (cfr. anche articoli 10 e 11). In altri casi, quando si prevede che il pericolo di corrosione/irritazione della pelle di un componente non sia evidente, qualora presente a un livello pari o superiore ai limiti di concentrazione generici indicati nelle tabelle 3.2.3 e 3.2.4, si deve considerare l'opportunità di effettuare test sulla miscela. In questi casi si applica la procedura per tappe successive basata sulla forza probante dei dati descritta al punto 3.2.2.2.
- 3.2.3.3.6. Se i dati indicano che uno o più componenti sono corrosivi o irritanti per la pelle a una concentrazione di < 1 % (corrosivi per la pelle) o < 3 % (irritanti per la pelle), la miscela va classificata di conseguenza.

Tabella 3.2.3

Limiti di concentrazione generici dei componenti classificati come corrosivi per la pelle (categoria 1, 1A, 1B o 1C) / irritanti per la pelle (categoria 2), che determinano la classificazione della miscela come corrosiva/irritante per la pelle e ai quali si applica la regola dell'additività

Somma dei componenti classificati come:	Concentrazione che determina la classificazione di una miscela come:	
	Corrosione della pelle	Irritazione della pelle
	categoria 1 (cfr. la nota seguente)	categoria 2
Corrosivi per la pelle, sottocategoria 1A, 1B, 1C o categoria 1	≥ 5 %	≥ 1 % ma < 5 %
Irritanti per la pelle, categoria 2		≥ 10 %
(10 × corrosivi per la pelle della sottocategoria 1A, 1B, 1C o della categoria 1) + irritanti per la pelle, categoria 2		≥ 10 %

Nota:

la somma di tutti i componenti di una miscela classificati come corrosivi per la pelle nelle sottocategorie 1A, 1B o 1C deve essere ≥ 5 % per ciascuna categoria perché la miscela sia classificata come corrosiva per la pelle di sottocategoria 1A, 1B o 1C. Se la somma dei componenti classificati come corrosivi per la pelle di sottocategoria 1A è < 5 %, ma la somma dei componenti classificati come corrosivi per la pelle di sottocategoria 1A + 1B è ≥ 5 %, la miscela è classificata come corrosiva per la pelle di sottocategoria 1B. Analogamente, se la somma dei componenti classificati come corrosivi per la pelle di sottocategoria 1A + 1B è < 5 %, ma la somma dei componenti classificati come corrosivi per la pelle di sottocategoria 1A + 1B + 1C è ≥ 5 %, la miscela è classificata come corrosiva per la pelle di sottocategoria 1C. Nel caso in cui almeno uno dei componenti pertinenti di una miscela sia classificato come categoria 1 senza sottocategorizzazione, la miscela è classificata come categoria 1 senza sottocategorizzazione se la somma di tutti i componenti corrosivi per la pelle è ≥ 5 %.



Tabella 3.2.4

Limiti di concentrazione generici dei componenti, ai quali non si applica la regola dell'additività, che determinano la classificazione della miscela come corrosione/irritazione della pelle

Componente	Concentrazione	Miscela classificata come:
Acido con $\text{pH} \leq 2$	$\geq 1 \%$	corrosiva per la pelle, categoria 1
Base con $\text{pH} \geq 11,5$	$\geq 1 \%$	corrosiva per la pelle, categoria 1
Altri componenti corrosivi per la pelle (sottocategorie 1A, 1B, 1C o categoria 1)	$\geq 1 \%$	corrosiva per la pelle, categoria 1
Altri componenti irritanti per la pelle (categoria 2), compresi acidi e basi	$\geq 3 \%$	irritante per la pelle, categoria 2

3.2.4. Comunicazione del pericolo

3.2.4.1. Sull'etichetta delle sostanze o delle miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 3.2.5.

Tabella 3.2.5

Corrosione/irritazione della pelle — Elementi dell'etichetta

Classificazione	Sottocategorie 1A/1B/1C e categoria 1	Categoria 2
Pittogrammi GHS		
Avvertenza	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari	H315: Provoca irritazione cutanea
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P260 P264 P280	P264 P280
Consiglio di prudenza — Reazione	P301 + P330 + P331 P303 + P361 + P353 P363 P304 + P340 P310 P321 P305 + P351 + P338	P302 + P352 P321 P332 + P313 P362 + P364



Classificazione	Sottocategorie 1A/1B/1C e categoria 1	Categoria 2
Consiglio di prudenza — Conservazione	P405	
Consiglio di prudenza — Smaltimento	P501»	

(4) Il capo 3.3 è sostituito dal seguente:

«3.3. **Gravi lesioni oculari/irritazione oculare**

3.3.1. **Definizioni e considerazioni generali**

3.3.1.1. Per gravi lesioni oculari s'intendono lesioni dei tessuti oculari o un grave deterioramento della vista conseguenti all'applicazione di una sostanza di prova sulla superficie anteriore dell'occhio, non totalmente reversibili entro 21 giorni dall'applicazione.

Per irritazione oculare si intendono alterazioni oculari conseguenti all'applicazione di sostanze di prova sulla superficie anteriore dell'occhio, totalmente reversibili entro 21 giorni dall'applicazione.

3.3.1.2. In una procedura per tappe successive, in primo luogo sono da prendere in considerazione i dati esistenti concernenti l'uomo, quindi i dati esistenti relativi agli animali, poi i dati in vitro e infine le altre fonti di informazione. La classificazione è ottenuta direttamente quando i dati soddisfano i criteri. In altri casi la classificazione di una sostanza o di una miscela si effettua sulla base della forza probante entro un determinato livello. In un metodo complessivo della forza probante tutte le informazioni disponibili che influiscono sulla determinazione delle gravi lesioni oculari/dell'irritazione oculare sono considerate insieme, compresi i risultati di test in vitro convalidati e appropriati, i dati pertinenti sugli animali e sull'uomo, quali studi epidemiologici e clinici, e studi di casi e osservazioni ben documentati (cfr. allegato I, parte 1, punto 1.1.1.3).

3.3.2. **Criteri di classificazione delle sostanze**

Le sostanze sono classificate in una delle categorie all'interno di questa classe di pericolo, categoria 1 (gravi lesioni oculari) o categoria 2 (irritazione oculare), come segue:

a) Categoria 1 (gravi lesioni oculari):

sostanze che possono causare gravi lesioni oculari (cfr. tabella 3.3.1).

b) Categoria 2 (irritazione oculare):

sostanze che possono causare irritazioni oculari reversibili (cfr. tabella 3.3.2).

3.3.2.1. *Classificazione in base a dati standard relativi a test sugli animali*

3.3.2.1.1. Gravi lesioni oculari (categoria 1)

3.3.2.1.1.1. Per le sostanze che possono causare gravi lesioni oculari è adottata un'unica categoria di pericolo (categoria 1). Questa categoria di pericolo comprende come criteri le osservazioni elencate nella tabella 3.3.1. Tali osservazioni comprendono quelle su animali che presentano lesioni di grado 4 della cornea e altre reazioni gravi (per esempio, distruzione della cornea) rilevate in qualsiasi momento durante la prova, opacità persistente della cornea, decolorazione della cornea dovuta a una sostanza colorante, aderenze, panno corneale, interferenze con la funzione iridea o altri effetti che compromettono la vista. In questo contesto, si considerano lesioni persistenti quelle non totalmente reversibili entro un periodo di osservazione normalmente di 21 giorni. La classificazione



di pericolo come categoria 1 comprende anche le sostanze che rispondono ai criteri di opacità della cornea ≥ 3 o di infiammazione dell'iride (irite) $> 1,5$ osservati in almeno 2 dei 3 animali saggiati, in quanto gravi lesioni come queste generalmente non sono reversibili entro un periodo di osservazione di 21 giorni.

- 3.3.2.1.1.2. L'uso di dati ottenuti mediante studi sull'uomo è discusso al punto 3.3.2.2 e anche ai punti 1.1.1.3, 1.1.1.4 e 1.1.1.5.

Tabella 3.3.1

Gravi lesioni oculari ^(*)

Categoria	Criteri
Categoria 1	Una sostanza che produce: a) in almeno un animale effetti sulla cornea, l'iride o la congiuntiva che si prevedono irreversibili o che sono risultati non totalmente reversibili entro un periodo di osservazione normalmente di 21 giorni, e/o b) in almeno due dei tre animali saggiati una reazione positiva di: i) opacità della cornea ≥ 3 , e/o ii) irite $> 1,5$, calcolata come media dei risultati registrati 24, 48 e 72 ore dopo l'instillazione della sostanza in esame.

^(*) I criteri di classificazione sono da intendersi come descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008

- 3.3.2.1.2. Irritazione oculare (categoria 2)

- 3.3.2.1.2.1. Le sostanze che possono provocare un'irritazione oculare reversibile sono classificate nella categoria 2 (irritazione oculare).

- 3.3.2.1.2.2. Quando le reazioni provocate da queste sostanze negli animali presentano una marcata variabilità, si tiene conto di tali informazioni nella classificazione.

- 3.3.2.1.2.3. L'uso di dati ottenuti mediante studi sull'uomo è trattato al punto 3.3.2.2 e anche ai punti 1.1.1.3, 1.1.1.4 e 1.1.1.5.

Tabella 3.3.2

Irritazione oculare ^(*)

Categoria	Criteri
Categoria 2	Le sostanze che producono in almeno due dei tre animali saggiati una reazione positiva di: a) opacità della cornea ≥ 1 , e/o b) irite ≥ 1 , e/o c) arrossamento congiuntivale ≥ 2 , e/o d) edema congiuntivale (chemosi) ≥ 2 , calcolata come media dei risultati registrati 24, 48 e 72 dopo l'instillazione della sostanza in esame, e totalmente reversibile entro un periodo di osservazione normalmente di 21 giorni.

^(*) I criteri di classificazione sono da intendersi come descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008



- 3.3.2.2. *Classificazione in una procedura per tappe successive*
- 3.3.2.2.1. Può essere effettuata, se del caso, una valutazione per tappe successive delle informazioni iniziali, tenendo presente che non tutti gli elementi sono necessariamente pertinenti.
- 3.3.2.2.2. I dati esistenti relativi all'uomo e agli animali che forniscono informazioni direttamente pertinenti per gli effetti sugli occhi costituiscono la prima linea di valutazione. L'eventualità che la sostanza possa causare una corrosione cutanea deve essere valutata prima di considerare eventuali test per gravi lesioni oculari/irritazione oculare, per evitare test destinati a determinare gli effetti locali sugli occhi di sostanze corrosive per la pelle. Le sostanze corrosive per la pelle sono considerate come in grado di provocare anche gravi lesioni oculari (categoria 1), mentre le sostanze irritanti per la pelle possono essere considerate come in grado di provocare irritazioni oculari (categoria 2).
- 3.3.2.2.3. Ai fini della classificazione si usano metodi alternativi in vitro convalidati e accettati.
- 3.3.2.2.4. Analogamente, pH estremi come ≤ 2 e $\geq 11,5$ possono produrre gravi lesioni oculari, soprattutto se sono associati a una notevole riserva acida/alcalina (capacità tampone). In genere si ritiene che queste sostanze producano effetti significativi sugli occhi. In mancanza di altre informazioni, si ritiene che una sostanza provochi gravi lesioni oculari (categoria 1) se il suo pH è ≤ 2 o $\geq 11,5$. Se tuttavia la riserva acida/alcalina suggerisce che la sostanza in questione potrebbe non provocare gravi lesioni oculari, nonostante il pH basso o elevato, è necessario ottenere dati di conferma, di preferenza ricorrendo a un adeguato test in vitro convalidato.
- 3.3.2.2.5. In alcuni casi possono essere disponibili sufficienti informazioni su sostanze strutturalmente analoghe per procedere alla classificazione.
- 3.3.2.2.6. La procedura per tappe successive fornisce orientamenti su come organizzare le informazioni esistenti e prendere una decisione circa la valutazione e la classificazione dei pericoli basata sulla loro forza probante. I test sugli animali con sostanze corrosive sono per quanto possibile evitati. Benché sia possibile ottenere informazioni dalla valutazione di un solo parametro all'interno di un determinato livello (cfr. punto 3.3.2.1.1.), devono essere prese in considerazione tutte le informazioni esistenti e bisogna determinarne la forza probante complessiva, in particolare quando le informazioni disponibili su alcuni parametri sono contraddittorie.
- 3.3.3. ***Criteri di classificazione delle miscele***
- 3.3.3.1. *Classificazione delle miscele quando esistono dati per la miscela in quanto tale*
- 3.3.3.1.1. La miscela è classificata in base ai criteri utilizzati per le sostanze e tenendo conto della procedura per tappe successive per valutare i dati relativi a questa classe di pericolo.
- 3.3.3.1.2. Quando si intendono effettuare test su miscele è consigliabile ricorrere a una strategia per tappe successive basata sulla forza probante, come indicato nei criteri di classificazione delle sostanze per la corrosione della pelle e le gravi lesioni oculari/irritazione oculare, in modo da ottenere una classificazione precisa e da evitare inutili test sugli animali. In mancanza di altre informazioni, si ritiene che una miscela provochi gravi lesioni oculari (categoria 1) se il suo pH è ≤ 2 o $\geq 11,5$. Se tuttavia la riserva acida/alcalina suggerisce che la miscela in questione potrebbe non provocare gravi lesioni oculari, nonostante il pH basso o elevato, è necessario ottenere dati di conferma, di preferenza ricorrendo a un adeguato test in vitro convalidato.
- 3.3.3.2. *Classificazione delle miscele quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte*
- 3.3.3.2.1. Se la miscela in quanto tale non è stata oggetto di prove per determinarne la corrosività per la pelle o il potenziale di causare gravi lesioni oculari/un'irritazione oculare, ma esistono sufficienti dati sui singoli componenti e su miscele simili per caratterizzare adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati secondo i principi ponte di cui al punto 1.1.3.



- 3.3.3.3. *Classificazione delle miscele quando esistono dati per tutti i componenti della miscela o per alcuni di essi*
- 3.3.3.3.1. Per utilizzare tutti i dati disponibili ai fini della classificazione dei pericoli di gravi lesioni oculari/irritazione oculare delle miscele, è stata formulata la seguente ipotesi, che è applicata, se del caso, nella procedura per tappe successive:
- i "componenti rilevanti" di una miscela sono quelli che sono presenti in concentrazioni $\geq 1\%$ (in p/p per solidi, liquidi, polveri, nebbie e vapori e in v/v per i gas), a meno che non si possa supporre (p. es. nel caso di componenti corrosivi per la pelle) che un componente presente ad una concentrazione $< 1\%$ sia ancora rilevante per la classificazione della miscela per gravi lesioni oculari/irritazione oculare.
- 3.3.3.3.2. In generale, la classificazione delle miscele come miscele che provocano gravi lesioni oculari/irritazione oculare nel caso in cui siano disponibili dati sui componenti, ma non sulla miscela in quanto tale, si fonda sulla teoria dell'additività, secondo la quale ciascun componente che sia corrosivo per la pelle o provochi gravi lesioni oculari/irritazione oculare contribuisce alle proprietà complessive della miscela di provocare gravi lesioni oculari/irritazione oculare proporzionalmente alla sua potenza e alla sua concentrazione. Un fattore di ponderazione di 10 è applicato per i componenti corrosivi della pelle e che provocano gravi lesioni oculari presenti in concentrazioni inferiori al limite di concentrazione generico per la classificazione nella categoria 1, ma presenti in concentrazioni tali da contribuire alla classificazione della miscela come irritante per gli occhi. La miscela è classificata come miscela che provoca gravi lesioni oculari/irritazione oculare, se la somma delle concentrazioni di tali componenti eccede un limite di concentrazione.
- 3.3.3.3.3. Nella tabella 3.3.3 sono riportati i limiti di concentrazione generici da utilizzare per determinare la classificazione della miscela come miscela che provoca gravi lesioni oculari/irritazione oculare.
- 3.3.3.3.4.1. Occorre particolare cautela nella classificazione di alcuni tipi di miscele contenenti sostanze come acidi, basi, sali inorganici, aldeidi, fenoli e tensioattivi. L'approccio descritto ai punti 3.3.3.3.1 e 3.3.3.3.2 può non essere applicabile, in quanto molte di queste sostanze provocano gravi lesioni oculari/irritazioni oculari in concentrazioni $< 1\%$.
- 3.3.3.3.4.2. Per le miscele contenenti acidi o basi forti si usa come criterio di classificazione il pH (cfr. punto 3.3.3.1.2), che è un indicatore di gravi lesioni oculari migliore (subordinatamente ad un'analisi della riserva acida/alcalina) rispetto ai limiti di concentrazione generici indicati nella tabella 3.3.3.
- 3.3.3.3.4.3. Una miscela contenente componenti che provocano corrosione della pelle o gravi lesioni oculari/irritazioni oculari e che non può essere classificata in base alla regola dell'additività (tabella 3.3.3) a motivo delle sue caratteristiche chimiche è classificata come miscela che provoca gravi lesioni oculari (categoria 1), se la concentrazione dell'ingrediente classificato come corrosivo per la pelle o che provoca gravi lesioni oculari è $\geq 1\%$, o come miscela che provoca irritazione oculare (categoria 2), se la concentrazione di un componente irritante per gli occhi è $\geq 3\%$. La classificazione delle miscele ai cui componenti non si applica l'approccio della tabella 3.3.3 è sintetizzata nella tabella 3.3.4.
- 3.3.3.3.5. In alcuni casi dati attendibili possono indicare che gli effetti di gravi lesioni oculari/irritazione oculare di un componente non sono evidenti se quest'ultimo è presente a un livello pari o superiore ai limiti di concentrazione generici indicati nelle tabelle 3.3.3 e 3.3.4 del punto 3.3.3.6. In questi casi la miscela può essere classificata in base a tali dati (cfr. anche articoli 10 e 11). In altri casi, quando si prevede che il pericolo di corrosione/irritazione cutanea o gli effetti di gravi lesioni oculari/irritazione oculare di un componente non saranno evidenti se questo componente è presente a un livello pari o superiore ai limiti di concentrazione generici indicati nelle tabelle 3.3.3 e 3.3.4, si deve considerare l'opportunità di effettuare test sulla miscela. In questi casi si applica la strategia per tappe successive in base alla forza probante dei dati.
- 3.3.3.3.6. Se vi sono dati che dimostrano che uno o più componenti possono essere corrosivi per la pelle o provocare gravi lesioni oculari/irritazione oculare a una concentrazione $< 1\%$ (corrosivi per la pelle o che provocano gravi lesioni oculari) o $< 3\%$ (irritanti per gli occhi), la miscela è classificata di conseguenza.



Tabella 3.3.3

Limiti di concentrazione generici dei componenti classificati come corrosione della pelle (categoria 1, 1A, 1B o 1C) e/o come gravi lesioni oculari (categoria 1) o irritazione oculare (categoria 2), ai quali si applica la regola dell'additività, che determinano la classificazione della miscela come gravi lesioni oculari/irritazione oculare

Somma dei componenti classificati come:	Concentrazione che determina la classificazione della miscela come:	
	Gravi lesioni oculari	Irritazione oculare
	Categoria 1	Categoria 2
Corrosione della pelle, sottocategoria 1A, 1B, 1C o categoria 1 + gravi lesioni oculari (categoria 1) ⁽⁴⁾	≥ 3 %	≥ 1 % ma < 3 %
Irritazione oculare (categoria 2)		≥ 10 %
10 × [Corrosione della pelle, sottocategoria 1A, 1B, 1C o corrosione della pelle, categoria 1 + gravi lesioni oculari (categoria 1)] + irritazione oculare (categoria 2)		≥ 10 %

⁽⁴⁾ Se un componente è classificato contemporaneamente come corrosione della pelle, sottocategoria 1A, 1B, 1C o categoria 1, e gravi lesioni oculari (categoria 1), la sua concentrazione è considerata solo una volta nel calcolo.

Tabella 3.3.4

Limiti di concentrazione generici dei componenti, ai quali non si applica la regola dell'additività, che determinano la classificazione della miscela come gravi lesioni oculari (categoria 1) o irritazione oculare (categoria 2)

Componente	Concentrazione	Miscela classificata come:
Acido con pH ≤ 2	≥ 1 %	Gravi lesioni oculari (categoria 1)
Base con pH ≥ 11,5	≥ 1 %	Gravi lesioni oculari (categoria 1)
Altri componenti classificati come corrosione cutanea (sottocategoria 1A, 1B, 1C o categoria 1) o come gravi lesioni oculari (categoria 1)	≥ 1 %	Gravi lesioni oculari (categoria 1)
Altri componenti classificati come irritazione oculare (categoria 2)	≥ 3 %	Irritazione oculare (categoria 2)

3.3.4. Comunicazione del pericolo

- 3.3.4.1. Sull'etichetta delle sostanze o delle miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 3.3.5.




Tabella 3.3.5

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare — Elementi dell'etichetta ^(a)

Classificazione	Categoria 1	Categoria 2
Pittogrammi GHS		
Avvertenza	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H318: Provoca gravi lesioni oculari	H319: Provoca grave irritazione oculare
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P280	P264 P280
Consiglio di prudenza — Reazione	P305 + P351 + P338 P310	P305 + P351 + P338 P337 + P313
Consiglio di prudenza — Conservazione		
Consiglio di prudenza — Smaltimento		

^(a) Quando una sostanza chimica è classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea di sottocategoria 1A, 1B, 1C o di categoria 1, l'etichettatura per le gravi lesioni oculari/irritazione oculare può essere omessa, in quanto questa informazione è già compresa nell'indicazione di pericolo di corrosione della pelle, categoria 1 (H314).»

(5) Al punto 3.5.2.3.5, il secondo trattino è soppresso.

D. La parte 4 è così modificata:

(1) Il punto 4.1.1.1 è così modificato:

(a) Alla lettera b), il termine «pericolo acuto (a breve termine)» è sostituito da pericolo a breve termine (acuto).

(b) Alla lettera j), il termine «pericolo a lungo termine» è sostituito da «pericolo a lungo termine (cronico)».

(2) Il punto 4.1.1.2.0 è sostituito dal seguente:


«Pericoloso per l'ambiente acquatico è così differenziato:

— pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico

— pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico»

(3) Al punto 4.1.1.3.1, la seconda e la terza frase sono sostituite da quanto segue:

«L'ambiente acquatico è considerato in termini di organismi acquatici che vivono in acqua e di ecosistema acquatico di cui essi sono parte. Pertanto l'individuazione del pericolo a breve termine (acuto) e del pericolo a lungo termine (cronico) si basa sulla tossicità della sostanza o della miscela per l'ambiente acquatico, pur con le modifiche eventualmente necessarie per tenere conto delle informazioni aggiuntive sulle modalità di degradazione e bioaccumulo.»



- (4) Al punto 4.1.2.1, le prime due frasi sono sostituite dalle seguenti:

«Il sistema di classificazione riconosce che il pericolo intrinseco per gli organismi acquatici è rappresentato dalla tossicità acuta e dalla tossicità cronica di una sostanza. Per il pericolo a lungo termine (cronico) sono definite categorie di pericolo distinte, che corrispondono a gradi diversi del pericolo individuato.»

- (5) Il punto 4.1.2.2 è sostituito dal seguente:

«Il sistema di classificazione delle sostanze comprende essenzialmente una categoria di pericolo a breve termine (acuto) e tre categorie di pericolo a lungo termine (cronico). Le categorie a breve termine (acuto) e a lungo termine (cronico) sono applicate in modo indipendente.»

- (6) Il punto 4.1.2.3 è sostituito dal seguente:

«I criteri di classificazione di una sostanza nella categoria Acuto 1 sono definiti sulla base dei soli dati relativi alla tossicità acuta per l'ambiente acquatico (CE₅₀ o CL₅₀). I criteri di classificazione di una sostanza nelle categorie Cronico da 1 a 3 seguono una procedura per tappe successive, in cui la prima tappa consiste nel verificare se le informazioni disponibili sulla tossicità cronica giustificano la classificazione di pericolo a lungo termine (cronico). In mancanza di dati adeguati sulla tossicità cronica, la fase successiva consiste nel combinare due tipi di informazioni, ovvero dati sulla tossicità acuta per l'ambiente acquatico e dati sul destino ambientale (dati sulla degradabilità e sul bioaccumulo) (cfr. figura 4.1.1).»

- (7) Il titolo della figura 4.1.1 è sostituito dal seguente:

«**Categorie delle sostanze pericolose a lungo termine (croniche) per l'ambiente acquatico**»

- (8) Il punto 4.1.2.4. è sostituito dal seguente:

«Il sistema introduce inoltre una classificazione del tipo "rete di sicurezza" (denominata Cronico 4) da utilizzare quando i dati disponibili non permettono una classificazione sulla base dei criteri formali per le categorie Acuto 1 o Cronico da 1 a 3, ma destano comunque una certa preoccupazione (cfr. esempio tabella 4.1.0).»

- (9) La tabella 4.1.0. è sostituita dalla seguente:


«Tabella 4.1.0

Categorie di classificazione delle sostanze pericolose per l'ambiente acquatico

a) Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico	
<u>Categoria Acuto 1:</u>	(Nota 1)
CL ₅₀ a 96 ore (per i pesci)	≤ 1 mg/l e/o
CE ₅₀ a 48 ore (per i crostacei)	≤ 1 mg/l e/o
CrE ₅₀ a 72 o 96 ore (per le alghe o altre piante acquatiche)	≤ 1 mg/l. (Nota 2)
b) Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico	
i) Sostanze non rapidamente degradabili (Nota 3) per le quali sono disponibili dati adeguati sulla tossicità cronica	
<u>Categoria Cronico 1:</u>	(Nota 1)
NOEC o EC _x cronica (per i pesci)	≤ 0,1 mg/l e/o
NOEC o EC _x cronica (per i crostacei)	≤ 0,1 mg/l e/o
NOEC o EC _x cronica (per le alghe o altre piante acquatiche)	≤ 0,1 mg/l.
<u>Categoria Cronico 2:</u>	
NOEC o EC _x cronica (per i pesci)	≤ 1 mg/l e/o
NOEC o EC _x cronica (per i crostacei)	≤ 1 mg/l e/o
NOEC o EC _x cronica (per le alghe o altre piante acquatiche)	≤ 1 mg/l.



ii) Sostanze rapidamente degradabili (Nota 3) per le quali sono disponibili dati adeguati sulla tossicità cronica	
<u>Categoria Cronico 1:</u>	(Nota 1)
NOEC o EC _x cronica (per i pesci)	≤ 0,01 mg/l e/o
NOEC o EC _x cronica (per i crostacei)	≤ 0,01 mg/l e/o
NOEC o EC _x cronica (per le alghe o altre piante acquatiche)	≤ 0,01 mg/l.
<u>Categoria Cronico 2:</u>	
NOEC o EC _x cronica (per i pesci)	≤ 0,1 mg/l e/o
NOEC o EC _x cronica (per i crostacei)	≤ 0,1 mg/l e/o
NOEC o EC _x cronica (per le alghe o altre piante acquatiche)	≤ 0,1 mg/l.
<u>Categoria Cronico 3:</u>	
NOEC o EC _x cronica (per i pesci)	≤ 1 mg/l e/o
NOEC o EC _x cronica (per i crostacei)	≤ 1 mg/l e/o
NOEC o EC _x cronica (per le alghe o altre piante acquatiche)	≤ 1 mg/l.
iii) Sostanze per le quali non sono disponibili dati adeguati sulla tossicità cronica	
<u>Categoria Cronico 1:</u>	(Nota 1)
CL ₅₀ a 96 ore (per i pesci)	≤ 1 mg/l e/o
CE ₅₀ a 48 ore (per i crostacei)	≤ 1 mg/l e/o
CrE ₅₀ a 72 o 96 ore (per le alghe o altre piante acquatiche)	≤ 1 mg/l. (Nota 2)
e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il BCF determinato in via sperimentale ≥ 500 (o, se non disponibile, il log K _{ow} ≥ 4). (Nota 3).	
<u>Categoria Cronico 2:</u>	
CL ₅₀ a 96 ore (per i pesci)	> 1 fino a ≤ 10 mg/l e/o
CE ₅₀ a 48 ore (per i crostacei)	> 1 fino a ≤ 10 mg/l e/o
CrE ₅₀ a 72 o 96 ore (per le alghe o altre piante acquatiche)	> 1 fino a ≤ 10 mg/l. (Nota 2)
e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il BCF determinato in via sperimentale ≥ 500 (o, se non disponibile, il log K _{ow} ≥ 4). (Nota 3).	
<u>Categoria Cronico 3:</u>	
CL ₅₀ a 96 ore (per i pesci)	> 10 fino a ≤ 100 mg/l e/o
CE ₅₀ a 48 ore (per i crostacei)	> 10 fino a ≤ 100 mg/l e/o
CrE ₅₀ a 72 o 96 ore (per le alghe o altre piante acquatiche)	> 10 fino a ≤ 100 mg/l (Nota 2)
e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il BCF determinato in via sperimentale ≥ 500 (o, se non disponibile, il log K _{ow} ≥ 4). (Nota 3).	



Classificazione «rete di sicurezza»


Categoria Cronico 4:

Casi nei quali i dati non consentono la classificazione in base ai criteri di cui sopra, ma sussistono comunque motivi di preoccupazione. In tali casi sono comprese, ad esempio, le sostanze scarsamente solubili per le quali non si registra tossicità acuta fino alle concentrazioni corrispondenti alla solubilità in acqua (Nota 4), che non sono rapidamente degradabili secondo il punto 4.1.2.9.5 e possiedono un fattore di bioconcentrazione determinato per via sperimentale $BCF \geq 500$ (o, se non disponibile, un $\log K_{ow} \geq 4$), indicante un potenziale di bioaccumulo, che sono classificate in questa categoria, a meno che altri dati scientifici indichino che la classificazione non è necessaria. Tali dati comprendono le NOEC di tossicità cronica $>$ solubilità nell'acqua o > 1 mg/l o altri dati di rapida degradazione nell'ambiente rispetto a quelli forniti dai metodi elencati al punto 4.1.2.9.5.»

(10) Al punto 4.1.3.2, la figura 4.1.2 è sostituita dalla seguente:

«Figura 4.1.2

Procedura di classificazione per tappe successive delle miscele per il pericolo a breve termine (acuto) e il pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico




(11) Al punto 4.1.3.3.2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per classificare le miscele in relazione al pericolo a lungo termine (cronico) servono ulteriori informazioni sulla degradabilità e, in alcuni casi, sul bioaccumulo.»

(12) Al punto 4.1.3.3.3, «Non è necessario classificare la miscela per il pericolo acuto» è sostituito dal seguente:

«Non è necessario classificare la miscela per il pericolo a breve termine (acuto).»




- (13) Al punto 4.1.3.3.4, «Non è necessario classificare la miscela per il pericolo a lungo termine nelle categorie Cronico 1, 2 o 3.» è sostituito dal seguente:
- «Non è necessario classificare la miscela per il pericolo a lungo termine (cronico) nelle categorie Cronico 1, 2 o 3.»
- (14) Al punto 4.1.3.5.2, lettera a), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
- «La tossicità calcolata può essere impiegata per classificare tale frazione della miscela in una categoria di pericolo a breve termine (acuto), che viene poi utilizzata per applicare il metodo della somma.»
- (15) Al punto 4.1.3.5.2, lettera b), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
- «La tossicità equivalente così calcolata può essere impiegata per classificare tale frazione della miscela in una categoria di pericolo a lungo termine (cronico), secondo i criteri per le sostanze rapidamente degradabili [tabella 4.1.0, lettera b), punto ii)], che viene poi impiegata per applicare il metodo della somma.»
- (16) Il punto 4.1.3.5.5.3.2 è sostituito dal seguente:
- «La classificazione delle miscele in funzione del pericolo a breve termine (acuto) in base alla somma dei componenti classificati è sintetizzata nella tabella 4.1.1.»
- (17) Al punto 4.1.3.5.5.3.2, il titolo della tabella 4.1.1 è sostituito dal seguente:
- «Classificazione di una miscela in funzione del pericolo a breve termine (acuto), in base alla somma dei componenti classificati»
- (18) Il punto 4.1.3.5.5.4.5 è sostituito dal seguente:
- «La classificazione delle miscele in funzione del pericolo a lungo termine (cronico) in base alla somma delle concentrazioni dei componenti classificati è sintetizzata nella tabella 4.1.2.»
- (19) Il titolo della tabella 4.1.2 è sostituito dal seguente:
- «Classificazione di una miscela in funzione del pericolo a lungo termine (cronico), in base alla somma delle concentrazioni dei componenti classificati»**
- (20) Al punto 4.1.3.6.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «Se non si dispone di informazioni utilizzabili sul pericolo a breve termine (acuto) e/o a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico di uno o più componenti rilevanti, la miscela non può essere classificata in modo definitivo in una o più categorie di pericolo.»
- (21) Al punto 4.1.4, la tabella 4.1.4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4.1.4

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Elementi dell'etichetta

PERICOLO A BREVE TERMINE (ACUTO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO	
	Acuto 1
Pittogramma GHS	
Avvertenza	Attenzione



PERICOLO A BREVE TERMINE (ACUTO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO	
	Acuto 1
Indicazione di pericolo	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P273
Consiglio di prudenza — Reazione	P391
Consiglio di prudenza — Conservazione	
Consiglio di prudenza — Smaltimento	P501

PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO				
	Cronico 1	Cronico 2	Cronico 3	Cronico 4
Pittogrammi GHS			Nessun pittogramma	Nessun pittogramma
Avvertenza	Attenzione	Nessuna avvertenza	Nessuna avvertenza	Nessuna avvertenza
Indicazione di pericolo	H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P273	P273	P273	P273
Consiglio di prudenza — Reazione	P391	P391		
Consiglio di prudenza — Conservazione				
Consiglio di prudenza — Smaltimento	P501	P501	P501	P501»



ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte 2, punto 2.8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è aggiunto un nuovo ultimo paragrafo:

«Se una miscela è etichettata in conformità al punto 2.4 o 2.5, l'indicazione EUH208 può non figurare sull'etichetta della sostanza in questione.»

—



ALLEGATO III


Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008, la Parte 1 è così modificata:

1) La lettera b) è sostituita da quanto segue:

«b) se si opta per l'indicazione H314 «Provoca gravi ustioni della pelle e gravi lesioni oculari», l'indicazione H318 «Provoca gravi lesioni oculari» può essere omessa.»

2) La voce relativa al codice H314 nella tabella 1.2 è sostituita dalla seguente:

«H314	Lingua	3.2 — Corrosione/irritazione cutanea, categoria di pericolo 1, sottocategorie 1A, 1B, 1C
	BG	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
	ES	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
	CS	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
	DA	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
	DE	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
	ET	Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
	EL	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
	EN	Causes severe skin burns and eye damage.
	FR	Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
	GA	Ina chúis le dónna tromchúiseacha craicinn agus le damáiste don tsúil.
	HR	Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
	IT	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
	LV	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
	LT	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
	HU	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
	MT	Jagħmel hruq serju lill-ġilda u hsara lill-ghajnejn.
	NL	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
	PL	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
	PT	Provoca quemaduras na pele e lesões oculares graves.
	RO	Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.



H314	Lingua	3.2 — Corrosione/irritazione cutanea, categoria di pericolo 1, sottocategorie 1A, 1B, 1C
	SK	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
	SL	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
	FI	Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
	SV	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.»

3) La voce relativa al codice H318 nella tabella 1.2 è sostituita dalla seguente:

«H318	Lingua	3.3 — Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria di pericolo 1
	BG	Предиизвиква сериозно увреждане на очите.
	ES	Provoca lesiones oculares graves.
	CS	Způsobuje vážné poškození očí.
	DA	Forårsager alvorlig øjenskade.
	DE	Verursacht schwere Augenschäden.
	ET	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
	EL	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
	EN	Causes serious eye damage.
	FR	Provoque de graves lésions des yeux.
	GA	Ina chúis le damáiste tromchúiseach don tsúil.
	HR	Uzrokuje teške ozljede oka.
	IT	Provoca gravi lesioni oculari.
	LV	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
	LT	Smarkiai pažeidžia akis.
	HU	Súlyos szemkárosodást okoz.
	MT	Jagħmel hsara serja lill-ghajnejn.
	NL	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
	PL	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
	PT	Provoca lesões oculares graves.



H318	Lingua	3.3 — Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria di pericolo 1
	RO	Provoacă leziuni oculare grave.
	SK	Spôsobuje vážne poškodenie očí.
	SL	Povzroča hude poškodbe oči.
	FI	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
	SV	Orsakar allvarliga ögonskador.»

4) La voce relativa ai codici H311+H331 nella tabella 1.2 è sostituita dalla seguente:

H311 + H331	Lingua	3.1 — Tossicità acuta per via cutanea e per inalazione, categoria di pericolo 3
	BG	Токсичен при контакт с кожата или при вдишване
	ES	Tóxico en contacto con la piel o si se inhala
	CS	Toxický při styku s kůží a při vdechování
	DA	Giftig ved hudkontakt eller indånding
	DE	Giftig bei Hautkontakt oder Einatmen
	ET	Nahale sattumisel või sissehingamisel mürgine
	EL	Τοξικό σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής
	EN	Toxic in contact with skin or if inhaled
	FR	Toxique par contact cutané ou par inhalation
	GA	Ábhar tocsaineach má theagmhaíonn leis an gcráiceann nó má ionanálaítear é
	HR	Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše
	IT	Tossico a contatto con la pelle o se inalato
	LV	Toksisks saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos
	LT	Toksiška susilietus su oda arba įkvėpus
	HU	Bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező
	MT	Tossika jekk tmiss mal-ġilda jew tittieheb bin- nifs
	NL	Giftig bij contact met de huid en bij inademing
	PL	Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania




H311 + H331	Lingua	3.1 — Tossicità acuta per via cutanea e per inalazione, categoria di pericolo 3
	PT	Tóxico em contacto com a pele ou por inalação
	RO	Toxic în contact cu pielea sau prin inhalare
	SK	Toxický při styku s kůžou alebo pri vdýchnutí
	SL	Strupeno v stiku s kožo ali pri vdihavanju
	FI	Myrkyllistä joutuessaan iholle tai hengitettynä
	SV	Giftigt vid hudkontakt eller förtäring»

5) La voce relativa ai codici H302+H312 nella tabella 1.2 è sostituita dalla seguente:

*H302 + H312	Lingua	3.1 — Tossicità acuta per via orale e per via cutanea, categoria di pericolo 4
	BG	Вреден при поглъщане или при контакт с кожата
	ES	Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel
	CS	Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží
	DA	Farlig ved indtagelse eller hudkontakt
	DE	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt
	ET	Allaneelamisel või nahale sattumisel kahjulik
	EL	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε επαφή με το δέρμα
	EN	Harmful if swallowed or in contact with skin
	FR	Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané
	GA	Ábhar dochrach má shlogtar é nó má theagmhaíonn leis an gcaiceann
	HR	Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom
	IT	Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle
	LV	Kaitīgs, ja norīts vai saskaras ar ādu
	LT	Kenksminga prarijus arba susilietus su oda
	HU	Lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmas
	MT	Taghmel hsara jekk tinbela' jew jekk tmiss mal- gilda



H302 + H312	Lingua	3.1 — Tossicità acuta per via orale e per via cutanea, categoria di pericolo 4
	NL	Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid
	PL	Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
	PT	Nocivo por ingestão ou contacto com a pele
	RO	Nociv în caz de înghițire sau în contact cu pielea
	SK	Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri styku s kožou
	SL	Zdravju škodljivo pri zaužitju ali v stiku s kožo
	FI	Haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle
	SV	Skadligt vid förtäring eller hudkontakt»



ALLEGATO IV

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

(1) La frase introduttiva è così modificata:

(2) Il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Quando compare una barra o un segno diagonale [/] in un consiglio di prudenza nella colonna (2), ciò indica che bisogna scegliere tra le frasi proposte secondo le indicazioni della colonna (5).»

a) Il seguente paragrafo è inserito dopo il quarto paragrafo:

«Se il testo della colonna (5) indica che è consentito omettere un consiglio di prudenza laddove sull'etichetta è indicato un altro consiglio di prudenza, questa informazione si può usare per scegliere i consigli di prudenza a norma degli articoli 22 e 28.»

(3) La parte 1 è così modificata:

a) La tabella 6.2 è così modificata:


(i) La voce relativa al codice P202 è sostituita dalla seguente:

«P202	Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.	Gas infiammabili (ivi compresi i gas chimicamente instabili) (punto 2.2)	A, B (gas chimicamente instabili)	
		Mutagenicità sulle cellule germinali (punto 3.5)	1A, 1B, 2	
		Cancerogenicità (punto 3.6)	1A, 1B, 2	
		Tossicità per la riproduzione (punto 3.7)	1A, 1B, 2»	

(ii) La voce relativa al codice P220 è sostituita dalla seguente:

«P220	Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili.	Gas comburenti (punto 2.4)	1	
		Liquidi comburenti (punto 2.13)	1,2,3	
		Solidi comburenti (punto 2.14)	1,2,3»	

(iii) La voce relativa al codice P221 è soppressa.



(iv) Le voci relative ai codici P222, P223, P230 e P231 sono sostituite dalle seguenti:

«P222	Evitare il contatto con l'aria.	Liquidi piroforici (punto 2.9)	1	— se si ritiene necessario sottolineare l'indicazione di pericolo
		Solidi piroforici (punto 2.10)	1	
P223	Evitare qualunque contatto con l'acqua.	Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili (punto 2.12)	1, 2	— se si ritiene necessario sottolineare l'indicazione di pericolo
P230	Mantenere umido con ...	Esplosivi (punto 2.1)	Divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.5	— per sostanze e miscele umidificate, diluite, disciolte o sospese con un flemmatizzante al fine di ridurne o di neutralizzarne le proprietà esplosive (esplosivi desensibilizzati) ...Il fabbricante/fornitore è tenuto a specificare il materiale appropriato.
P231	Manipolare e conservare in atmosfera di gas inerte/...	Liquidi piroforici (punto 2.9)	1	... Il fabbricante/fornitore è tenuto a specificare il liquido o gas appropriato, se "gas inerte" non è appropriato.
		Solidi piroforici (punto 2.10)	1	
		Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili (punto 2.12)	1, 2, 3	— se la sostanza o la miscela reagisce facilmente con l'umidità nell'aria. ... Il fabbricante/fornitore è tenuto a specificare il liquido o gas appropriato, se "gas inerte" non è appropriato.»

(v) Le voci riguardanti i codici P233, P234, P235, P240, P241, P242, P243 sono sostituite dalle seguenti:

«P233	Tenere il recipiente ben chiuso.	Liquidi infiammabili (punto 2.6)	1, 2, 3	— se la volatilità del liquido è tale da generare un'atmosfera esplosiva
		Liquidi piroforici (punto 2.9)	1	
		Solidi piroforici (punto 2.10)	1	



		Tossicità acuta — per inalazione (punto 3.1)	1, 2, 3	— se la volatilità del prodotto chimico è tale da generare un'atmosfera pericolosa
		Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola; irritazione delle vie respiratorie (punto 3.8)	3	
		Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola; effetti narcotici (punto 3.8)	3	
P234	Conservare soltanto nell'imballaggio originale.	Esplosivi (punto 2.1)	divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	
		Sostanze e miscele autoreattive (punto 2.8)	Tipi A, B, C, D, E, F	
		Perossidi organici (punto 2.15)	Tipi A, B, C, D, E, F	
		Corrosivi per i metalli (punto 2.16)	1	
P235	Tenere in luogo fresco.	Liquidi infiammabili (punto 2.6)	1, 2, 3	— per i liquidi infiammabili di categoria 1 e gli altri liquidi infiammabili la cui volatilità è tale da generare un'atmosfera esplosiva
		Sostanze e miscele autoreattive (punto 2.8)	Tipi A, B, C, D, E, F	— possono essere omesse se P411 figura sull'etichetta
		Sostanze e miscele autoriscaldanti (punto 2.11)	1, 2	— possono essere omesse se P413 figura sull'etichetta
		Perossidi organici (punto 2.15)	Tipi A, B, C, D, E, F	— possono essere omesse se P411 figura sull'etichetta
P240	Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.	Esplosivi (punto 2.1)	divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	— se l'esplosivo è sensibile all'elettricità statica.



		Liquidi infiammabili (punto 2.6)	1, 2, 3	— se la volatilità del liquido è tale da generare un'atmosfera esplosiva
		Solidi infiammabili (punto 2.7)	1, 2	— se il solido è sensibile all'elettricità statica
		Sostanze e miscele autoreattive (punto 2.8)	Tipi A,B,C, D, E, F	— se sensibile all'elettricità statica e in grado di generare un'atmosfera esplosiva
		Perossidi organici (punto 2.15)		
P241	Utilizzare impianti [elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/...] a prova di esplosione.	Liquidi infiammabili (punto 2.6)	1, 2, 3	— se la volatilità del liquido è tale da generare un'atmosfera esplosiva — il testo tra parentesi quadre può essere utilizzato per indicare specifici impianti elettrici, di ventilazione, di illuminazione o di altro tipo, se necessario e appropriato
		Solidi infiammabili (punto 2.7)	1, 2	— se possono formarsi nubi di polvere — il testo tra parentesi quadre può essere utilizzato per indicare specifici impianti elettrici, di ventilazione, di illuminazione o di altro tipo, se necessario e appropriato
P242	Usare utensili anti-scintillamento.	Liquidi infiammabili (punto 2.6)	1, 2, 3	— se la volatilità del liquido è tale da generare un'atmosfera esplosiva e se l'energia minima di accensione è molto bassa. (Vale per le sostanze e le miscele quando l'energia di accensione è < 0,1 mJ, p. es. di solfuro di carbonio)
P243	Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.	Liquidi infiammabili (punto 2.6)	1, 2, 3	— se la volatilità del liquido è tale da generare un'atmosfera esplosiva»

(vi) La voce relativa al codice P250 è sostituita dalla seguente:

«P250	Evitare le abrasioni/ gli urti/gli attriti...	Esplosivi (punto 2.1)	Esplosivi instabili e divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	— se l'esplosivo presenta una sensibilità meccanica ...Il fabbricante/fornitore è tenuto a specificare il tipo di manipolazione»
-------	--	-----------------------	---	---



(vii) La voce relativa al codice P261 è sostituita dalla seguente:

«P261	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.	Tossicità acuta — per inalazione (punto 3.1)	3, 4	— può essere omessa se P260 figura sull'etichetta Il fabbricante/fornitore è tenuto a specificare le condizioni applicabili»
		Sensibilizzazione delle vie respiratorie (punto 3.4)	1, 1A, 1B	
		Sensibilizzazione della pelle (punto 3.4)	1, 1A, 1B	
		Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola; irritazione delle vie respiratorie (punto 3.8)	3	
		Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola; effetti narcotici (punto 3.8)	3	

(viii) La voce relativa al codice P263 è sostituita dalla seguente:

«P263	Evitare il contatto durante la gravidanza e l'allattamento.	Tossicità per la riproduzione — effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento (punto 3.7)	Categoria supplementare»	
-------	---	---	--------------------------	--

(ix) Le voci relative ai codici P280, P282, P283, P284, P231 + P232 sono sostituite dalle seguenti:

«P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso.	Esplosivi (punto 2.1)	Esplosivi instabili e divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	Il fabbricante/fornitore è tenuto a precisare il tipo di dispositivo appropriato
		Liquidi infiammabili (punto 2.6)	1, 2, 3	
		Solidi infiammabili (punto 2.7)	1, 2	
		Sostanze e miscele autoreattive (punto 2.8)	Tipi A, B, C, D, E, F	
		Liquidi piroforici (punto 2.9)	1	



	Solidi piroforici (punto 2.10)	1	
	Sostanze e miscele autoriscaldanti (punto 2.11)	1, 2	
	Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili (punto 2.12)	1, 2, 3	
	Liquidi comburenti (punto 2.13)	1, 2, 3	
	Solidi comburenti (punto 2.14)	1, 2, 3	
	Perossidi organici (punto 2.15)	Tipi A, B, C, D, E, F	
	Tossicità acuta — per via cutanea (punto 3.1)	1, 2, 3, 4	— Specificare guanti/indumenti protettivi Il fabbricante/fornitore può precisare ulteriormente il tipo di dispositivo, se del caso.
	Corrosione cutanea (punto 3.2)	1, 1A, 1B, 1C	— Specificare guanti/indumenti protettivi e protezione per gli occhi/il viso. Il fabbricante/fornitore può precisare ulteriormente il tipo di dispositivo, se del caso.
	Irritazione cutanea (punto 3.2)	2	— Specificare: guanti protettivi. Il fabbricante/fornitore può precisare ulteriormente il tipo di dispositivo, se del caso.
	Sensibilizzazione della pelle (punto 3.4)	1, 1A, 1B	
	Gravi danni oculari (punto 3.3)	1	— Specificare il tipo di protezione per occhi e viso. Il fabbricante/fornitore può precisare ulteriormente il tipo di dispositivo, se del caso.
	Irritazione oculare (punto 3.3)	2	
	Mutagenicità sulle cellule germinali (punto 3.5)	1A, 1B, 2	Il fabbricante/ fornitore è tenuto a precisare il tipo di dispositivo appropriato.



		Cancerogenicità (punto 3.6)	1A, 1B, 2	
		Tossicità per la riproduzione (punto 3.7)	1A, 1B, 2	
P282	Utilizzare guanti termici isolanti e schermo facciale o protezione per gli occhi.	Gas sotto pressione (punto 2.5)	Gas liquefatto refrigerato	
P283	Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.	Liquidi comburenti (punto 2.13)	1	
		Solidi comburenti (punto 2.14)	1	
P284	[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.	Tossicità acuta — per inalazione (punto 3.1)	1, 2	— il testo tra parentesi quadre può essere utilizzato se sul luogo di uso sono fornite informazioni supplementari sulla sostanza chimica, che spieghino quale tipo di ventilazione sarebbe adeguata per un uso sicuro. Il fabbricante/fornitore è tenuto a precisare il tipo di dispositivo.
		Sensibilizzazione delle vie respiratorie (punto 3.4)	1, 1A, 1B	
P231 + P232	Manipolare e conservare in atmosfera di gas inerte/... Tenere al riparo dall'umidità.	Liquidi piroforici (punto 2.9)	1	... Il fabbricante/fornitore è tenuto a specificare il liquido o gas appropriato, se "gas inerte" non è appropriato.
		Solidi piroforici (punto 2.10)	1	
		Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili (punto 2.12)	1, 2, 3	— se la sostanza o la miscela reagisce facilmente con l'umidità nell'aria. ... Il fabbricante/fornitore è tenuto a specificare il liquido o gas appropriato, se "gas inerte" non è appropriato.»

(x) La voce relativa al codice P235+P410 è soppressa.

(a) La tabella 6.3 è così modificata:

(i) La voce relativa al codice P302 è sostituita dalla seguente:

«P302	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:	Liquidi piroforici (punto 2.9)	1	
		Solidi piroforici (punto 2.10)	1	



		Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili (punto 2.12)	1, 2	
		Tossicità acuta, per via cutanea (punto 3.1)	1, 2, 3, 4	
		Irritazione cutanea (punto 3.2)	2	
		Sensibilizzazione della pelle (punto 3.4)	1, 1A, 1B»	

(ii) La voce relativa al codice P312 è sostituita dalla seguente:

«P312	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/ un medico/...	Tossicità acuta — per via orale (punto 3.1)	4	...Il fabbricante/fornitore è tenuto a indicare un centro adeguato di consulenza medica di emergenza.»
		Tossicità acuta — per via cutanea (punto 3.1)	3, 4	
		Tossicità acuta — per inalazione (punto 3.1)	4	
		Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola; irritazione delle vie respiratorie (punto 3.8)	3	
		Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola; effetti narcotici (punto 3.8)	3	

(iii) Le voci relative ai codici P320 e P321 sono sostituite dalle seguenti:

«P320	Trattamento specifico urgente (vedere ... su questa etichetta).	Tossicità acuta — per inalazione (punto 3.1)	1, 2	— se è necessaria la somministrazione immediata di un antidoto. ... Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso.
P321	Trattamento specifico (vedere ... su questa etichetta).	Tossicità acuta — per via orale (punto 3.1)	1, 2, 3	— se è necessaria la somministrazione immediata di un antidoto. ... Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso.



		Tossicità acuta, per via cutanea (punto 3.1)	1, 2, 3, 4	— se sono necessari interventi immediati quali l'uso di un prodotto di pulizia particolare. ... Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso.
		Tossicità acuta — per inalazione (punto 3.1)	3	— se sono necessari interventi specifici immediati. ... Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso.
		Corrosione cutanea (punto 3.2)	1, 1A, 1B, 1C	... Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso.
		Irritazione cutanea (punto 3.2)	2	Il fabbricante/fornitore può specificare, se del caso, un prodotto detergente.
		Sensibilizzazione della pelle (punto 3.4)	1, 1A, 1B	
		Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola (punto 3.8)	1	— se sono necessari interventi immediati. ... Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso.»

(iv) La voce relativa al codice P334 è sostituita dalla seguente:

«P334	Immergere in acqua fredda [o avvolgere con un bendaggio umido].	Liquidi piroforici (punto 2.9)	1	— il testo tra parentesi quadre va utilizzato per i liquidi e i solidi piroforici
		Solidi piroforici (punto 2.10)	1	
		Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili (punto 2.12)	1, 2	Usare esclusivamente “immergere in acqua fredda”. Il testo tra parentesi quadre non dovrebbe essere utilizzato.»

(v) La voce relativa al codice P353 è sostituita dalla seguente:

«P353	Sciacquare la pelle [o fare una doccia].	Liquidi infiammabili (punto 2.6)	1, 2, 3	— il testo tra parentesi quadre va inserito se il fabbricante/fornitore lo ritiene opportuno per la sostanza chimica specifica.»
		Corrosione cutanea (punto 3.2)	1, 1A, 1B, 1C	



(vi) La voce relativa al codice P370 è sostituita dalla seguente:

«P370	In caso di incendio:	Esplosivi (punto 2.1)	Esplosivi instabili e divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
		Gas comburenti (punto 2.4)	1
		Liquidi infiammabili (punto 2.6)	1, 2, 3
		Solidi infiammabili (punto 2.7)	1, 2
		Sostanze e miscele autoreattive (punto 2.8)	Tipi A, B, C, D, E, F
		Liquidi piroforici (punto 2.9)	1
		Solidi piroforici (punto 2.10)	1
		Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili (punto 2.12)	1, 2, 3
		Liquidi comburenti (punto 2.13)	1, 2, 3
		Solidi comburenti (punto 2.14)	1, 2, 3
Perossidi organici (punto 2.15)	Tipi A, B, C, D, E, F»		

(vii) Le voci relative ai codici P372 e P373 sono sostituite dalle seguenti:

«P372	Rischio di esplosione.	Esplosivi (punto 2.1)	Esplosivi instabili e divisioni 1.1, 1.2, 1.3, e 1.5
-------	------------------------	-----------------------	--




			Divisione 1.4	— fatta eccezione per gli esplosivi della divisione 1.4 (gruppo di compatibilità S) in imballaggi di trasporto.
		Sostanze e miscele autoreattive (punto 2.8)	Tipo A	
		Perossidi organici (punto 2.15)	Tipo A	
P373	NON utilizzare mezzi estinguenti se l'incendio raggiunge materiali esplosivi.	Esplosivi (punto 2.1)	Esplosivi instabili e divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.5	
			Divisione 1.4	— fatta eccezione per gli esplosivi della divisione 1.4 (gruppo di compatibilità S) in imballaggi di trasporto.
		Sostanze e miscele autoreattive (punto 2.8)	Tipo A	
		Perossidi organici (punto 2.15)	Tipo A»	

(viii) La voce relativa al codice P374 è soppressa.


(ix) La voce relativa al codice P375 è sostituita dalla seguente:

«P375	Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.	Esplosivi (punto 2.1)	Divisione 1.4	— per gli esplosivi della divisione 1.4 (gruppo di compatibilità S) in imballaggi di trasporto.»
		Sostanze e miscele autoreattive (punto 2.8)	Tipo B	
		Liquidi comburenti (punto 2.13)	1	
		Solidi comburenti (punto 2.14)	1	
		Perossidi organici (punto 2.15)	Tipo B	



(x) Le voci relative ai codici P378, P380 e P381 sono sostituite dalle seguenti:

«P378	Estinguere con...	Liquidi infiammabili (punto 2.6)	1, 2, 3	— se l'acqua aumenta il rischio ...il fabbricante/fornitore è tenuto a specificare i mezzi appropriati.
		Solidi infiammabili (punto 2.7)	1, 2	
		Sostanze e miscele autoreattive (punto 2.8)	Tipi B, C, D, E, F	
		Liquidi piroforici (punto 2.9)	1	
		Solidi piroforici (punto 2.10)	1	
		Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili (punto 2.12)	1, 2, 3	
		Liquidi comburenti (punto 2.13)	1, 2, 3	
		Solidi comburenti (punto 2.14)	1, 2, 3	
		Perossidi organici (punto 2.15)	Tipi B, C, D, E, F	
P380	Evacuare la zona.	Esplosivi (punto 2.1)	Esplosivi instabili, divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	
		Sostanze e miscele autoreattive (punto 2.8)	Tipi A, B	
		Liquidi comburenti (punto 2.13)	1	
		Solidi comburenti (punto 2.14)	1	
		Perossidi organici (punto 2.15)	Tipi A, B	
P381	In caso di perdita, eliminare ogni fonte di accensione.	Gas infiammabili (punto 2.2)	1,2»	



(xi) La voce relativa al codice P301 + P312 è sostituita dalla seguente:

«P301 + P312	IN CASO DI INGESTIONE: In presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/...	Tossicità acuta — per via orale (punto 3.1)	4	...Il fabbricante/fornitore è tenuto a indicare un centro adeguato di consulenza medica di emergenza.»
--------------	--	---	---	--

(xii) La voce relativa al codice P301 + P330+P331 è soppressa.

(xiii) La voce relativa al codice P302 + P334 è sostituita dalla seguente:

«P302 + P334	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda o avvolgere con un bendaggio umido.	Liquidi piroforici (punto 2.9)	1»	
--------------	---	--------------------------------	----	--

(xiv) La voce relativa al codice P303+P361+P353 è soppressa.

(xv) La voce relativa al codice P305 + P351 + P338 è soppressa.

(xvi) La voce relativa al codice P332 + P313 è sostituita dalla seguente:

«P332 + P313	In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.	Irritazione cutanea (punto 3.2)	2	— possono essere omesse se P333 + P313 figura sull'etichetta.»
--------------	---	---------------------------------	---	--

(xvii) La voce nuova a seguire riguardante il codice P336 + P315 è inserita dopo la voce relativa al codice P333 + P313:

«P336 + P315	Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata. Consultare immediatamente un medico.	Gas sotto pressione (punto 2.5)	Gas liquefatto refrigerato»	
--------------	--	---------------------------------	-----------------------------	--

(xviii) La voce relativa al codice P335 + P334 è soppressa.

(xix) La voce relativa al codice P370 + P378 è sostituita dalla seguente:

«P370 + P378	In caso di incendio: estinguere con...	Liquidi infiammabili (punto 2.6)	1, 2, 3	— se l'acqua aumenta il rischio. ... Il fabbricante/fornitore è tenuto a specificare i mezzi appropriati.»
		Solidi infiammabili (punto 2.7)	1, 2	
		Sostanze e miscele autoreattive (punto 2.8)	Tipi C, D, E, F	



		Liquidi piroforici (punto 2.9)	1	
		Solidi piroforici (punto 2.10)	1	
		Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili (punto 2.12)	1, 2, 3	
		Liquidi comburenti (punto 2.13)	1, 2, 3	
		Solidi comburenti (punto 2.14)	1, 2, 3	
		Perossidi organici (punto 2.15)	Tipi C, D, E, F	

(xx) Le seguenti nuove voci relative ai codici P301 + P330 + P331, P302 + P335 + P334, P303 + P361 + P353 e P305 + P351 + P338 sono inserite dopo la voce relativa al codice P370 + P378:

«P301 + P330 + P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.	Corrosione cutanea (punto 3.2)	1, 1A, 1B, 1C	
P302 + P335 + P334	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: rimuovere le particelle depositate sulla pelle. Immergere in acqua fredda [o avvolgere con un bendaggio umido].	Solidi piroforici (punto 2.10)	1	— il testo tra parentesi quadre va utilizzato per i solidi piroforici.
		Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili (punto 2.12)	1, 2	— usare esclusivamente "immergere in acqua fredda". Il testo tra parentesi quadre non dovrebbe essere utilizzato.
P303 + P361 + P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].	Liquidi infiammabili (punto 2.6)	1, 2, 3	— il testo tra parentesi quadre va inserito se il fabbricante/fornitore lo ritiene opportuno per la sostanza chimica specifica.
		Corrosione cutanea (punto 3.2)	1, 1A, 1B, 1C	
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.	Corrosione cutanea (punto 3.2)	1, 1A, 1B, 1C	
		Gravi danni oculari/irritazione oculare (punto 3.3)	1	
		Irritazione oculare (punto 3.3)	2»	



(xxi) La voce relativa al codice P370 + P380 è soppressa.

(xxii) La voce relativa al codice P370 + P380 + P375 è sostituita dalla seguente:

«P370 + P380 + P375	In caso di incendio: Evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.	Esplosivi (punto 2.1)	Divisione 1.4	— per gli esplosivi della divisione 1.4 (gruppo di compatibilità S) in imballaggi di trasporto.»
---------------------	---	-----------------------	---------------	--

(xxiii) Le seguenti nuove voci relative ai codici P370 + P372 + P380 + P373 e P370 + P380 + P375 + [P378] sono inserite dopo la voce relativa al codice P371 + P380 + P375:

«P370 + P372 + P380 + P373	Rischio di esplosione in caso di incendio. Evacuare la zona. NON utilizzare mezzi estinguenti se l'incendio raggiunge materiali esplosivi.	Esplosivi (punto 2.1)	Esplosivi instabili e divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.5	
			Divisione 1.4	— fatta eccezione per gli esplosivi della divisione 1.4 (gruppo di compatibilità S) in imballaggi di trasporto.
		Sostanze e miscele autoreattive (punto 2.8)	Tipo A	
		Perossidi organici (punto 2.15)	Tipo A	
P370 + P380 + P375 + [P378]	In caso di incendio: Evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza. [Estinguere con...].	Sostanze e miscele autoreattive (punto 2.8)	Tipo B	— il testo tra parentesi quadre va utilizzato se l'acqua aumenta il rischio. ...Il fabbricante/fornitore è tenuto a specificare i mezzi appropriati.»
		Perossidi organici (punto 2.15)	Tipo B	

(b) La tabella 6.4 è così modificata:

(i) La voce relativa al codice P401 è sostituita dalla seguente:

«P401	Conservare secondo...	Esplosivi (punto 2.1)	Esplosivi instabili e divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	...Il fabbricante/ fornitore è tenuto a precisare la regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale, se del caso.»
-------	-----------------------	-----------------------	---	--



(ii) La voce relativa al codice P403 è sostituita dalla seguente:

«P403	Conservare in luogo ben ventilato.	Gas infiammabili (punto 2.2)	1, 2	
		Gas comburenti (punto 2.4)	1	
		Gas sotto pressione (punto 2.5)	Gas compresso	
			Gas liquefatto	
			Gas liquefatto refrigerato	
		Gas disciolto		
		Liquidi infiammabili (punto 2.6)	1, 2, 3	— per i liquidi infiammabili di categoria 1 e gli altri liquidi infiammabili la cui volatilità è tale da generare un'atmosfera esplosiva.
		Sostanze e miscele autoreattive (punto 2.8)	Tipi A, B, C, D, E, F	— fatta eccezione per sostanze e miscele autoreattive a temperatura controllata o perossidi organici, perché può prodursi condensazione e conseguente congelamento.
		Perossidi organici (punto 2.15)		
		Tossicità acuta — per inalazione (punto 3.1)	1, 2, 3	— se la sostanza o la miscela sono volatili e possono generare un'atmosfera pericolosa.
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola; irritazione delle vie respiratorie (punto 3.8)	3			
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola; effetti narcotici (punto 3.8)	3»			

(iii) La voce relativa al codice P406 è sostituita dalla seguente:

«P406	Conservare in recipiente resistente alla corrosione/... provvisto di rivestimento interno resistente.	Sostanze o miscele corrosive per i metalli (punto 2.16)	1	— può essere omesso se P234 figura sull'etichetta ...Il fabbricante/fornitore è tenuto a specificare altri materiali compatibili.»
-------	---	---	---	---



(iv) La voce relativa al codice P407 è sostituita dalla seguente:

«P407	Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali o i pallet.	Sostanze e miscele autoriscaldanti (punto 2.11)	1,2»	
-------	--	---	------	--

(v) Le voci relative ai codici P411, P412, P413 e P420 sono sostituite dalle seguenti:

«P411	Conservare a temperature non superiori a... °C/...°F.	Sostanze e miscele autoreattive (punto 2.8)	Tipi A, B, C, D, E, F	— se sono necessari controlli della temperatura (conformemente all'allegato I, punto 2.8.2.4 o 2.15.2.3) o se altrimenti considerato necessario. ...Il fabbricante/fornitore è tenuto a specificare la temperatura utilizzando la scala di temperatura applicabile.
		Perossidi organici (punto 2.15)	Tipi A, B, C, D, E, F	
P412	Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.	Aerosol (punto 2.3)	1, 2, 3	Il fabbricante/fornitore è tenuto ad utilizzare la scala di temperatura applicabile.
P413	Conservare le rinfuse di peso superiore a ... kg/... lb a temperature non superiori a ... C/...°F.	Sostanze e miscele autoriscaldanti (punto 2.11)	1, 2	... Il fabbricante/fornitore è tenuto a specificare la massa e la temperatura utilizzando la scala applicabile.
P420	Conservare separatamente.	Sostanze e miscele autoreattive (punto 2.8)	Tipi A, B, C, D, E, F	
		Sostanze e miscele autoriscaldanti (punto 2.11)	1,2	
		Liquidi comburenti (punto 2.13)	1	
		Solidi comburenti (punto 2.14)	1	
		Perossidi organici (punto 2.15)	Tipi A,B,C,D, E,F»	

(vi) La voce relativa al codice P422 è soppressa.



(vii) Le voci relative ai codici P403 + P233, P403 + P235, P410 + P403 e P410 + 412 sono sostituite dalle seguenti:

«P403 + P233	Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.	Tossicità acuta — per inalazione (punto 3.1)	1, 2, 3	— se la sostanza o la miscela sono volatili e possono generare un'atmosfera pericolosa.
		Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola; irritazione delle vie respiratorie (punto 3.8)	3	
		Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola; narcosi (punto 3.8)	3	
P403 + P235	Conservare in luogo ben ventilato. Tenere in luogo fresco.	Liquidi infiammabili (punto 2.6)	1, 2, 3	— per i liquidi infiammabili di categoria 1 e gli altri liquidi infiammabili la cui volatilità è tale da generare un'atmosfera esplosiva.
P410 + P403	Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.	Gas sotto pressione (punto 2.5)	Gas compresso	— P410 può essere omissso per gas contenuti in bombole di gas trasportabili conformemente all'istruzione in materia di imballaggio P200 delle UN RTDG, a meno che tali gas non siano soggetti a una (lenta) decomposizione o polimerizzazione.
			Gas liquefatto	
			Gas disciolto	
P410 + P412	Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.	Aerosol (punto 2.3)	1, 2, 3	Il fabbricante/fornitore è tenuto ad utilizzare la scala di temperatura applicabile.»

(viii) La voce relativa al codice P411 + P235 è soppressa.

(c) La tabella 6.5 è così modificata:

Le voci relative ai codici P501 e P502 sono sostituite dalle seguenti:

«P501	Smaltire il contenuto/recipiente in...	Esplosivi (punto 2.1)	Esplosivi instabili e divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	... in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale (da specificare). Il fabbricante/fornitore è tenuto a specificare se le disposizioni in materia di smaltimento si applicano al contenuto, al contenitore o ad entrambi.
		Liquidi infiammabili (punto 2.6)	1, 2, 3	



Sostanze e miscele autoreattive (punto 2.8)	Tipi A, B, C, D, E, F
Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili (punto 2.12)	1, 2, 3
Liquidi comburenti (punto 2.13)	1, 2, 3
Solidi comburenti (punto 2.14)	1, 2, 3
Perossidi organici (punto 2.15)	Tipi A, B, C, D, E, F
Tossicità acuta — per via orale (punto 3.1)	1, 2, 3, 4
Tossicità acuta — per via cutanea (punto 3.1)	1, 2, 3, 4
Tossicità acuta — per inalazione (punto 3.1)	1, 2
Corrosione cutanea (punto 3.2)	1, 1A, 1B, 1C
Sensibilizzazione delle vie respiratorie (punto 3.4)	1, 1A, 1B
Sensibilizzazione della pelle (punto 3.4)	1, 1A, 1B
Mutagenicità sulle cellule germinali (punto 3.5)	1A, 1B, 2
Cancerogenicità (punto 3.6)	1A, 1B, 2
Tossicità per la riproduzione (punto 3.7)	1A, 1B, 2
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola (punto 3.8)	1, 2



		Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola; irritazione delle vie respiratorie (punto 3.8)	3	
		Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola; effetti narcotici (punto 3.8)	3	
		Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta (punto 3.9)	1, 2	
		Pericolo in caso di aspirazione (punto 3.10)	1	
		Pericoloso per l'ambiente acquatico — pericolo acuto per l'ambiente acquatico (punto 4.1)	1	
		Pericoloso per l'ambiente acquatico — pericolo cronico per l'ambiente acquatico (punto 4.1)	1, 2, 3, 4	
P502	Chiedere informazioni al produttore o fornitore per il recupero o il riciclaggio	Pericoloso per lo strato di ozono (punto 5.1)	1»	

(4) La parte 2 è così modificata:

(a) La tabella 1.2 è così modificata:

(i) La voce relativa al codice P220 è sostituita dalla seguente:

«P220	Lingua	
	BG	Да се държи далеч от облекло и други горими материали.
	ES	Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.
	CS	Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
	DA	Holdes væk fra beklædningsgenstande og andre brændbare materialer.
	DE	Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten.
	ET	Hoida eemal rõivastest ja muust süttivast materjalist.



P220	Lingua	
	EL	Να φυλάσσεται μακριά από ενδύματα και άλλα καύσιμα υλικά.
	EN	Keep away from clothing and other combustible materials.
	FR	Tenir à l'écart des vêtements et d'autres matières combustibles.
	GA	Coimeád glan ar éadaí agus ar ábhair indóite eile.
	HR	Čuvati odvojeno od odjeće i drugih zapaljivih materijala.
	IT	Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili.
	LV	Nepieļaut saskari ar apģērbu un citiem uzliesmojošiem materiāliem.
	LT	Laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų degiųjų medžiagų.
	HU	Ruhától és más éghető anyagoktól távol tartandó.
	MT	Żomm 'il bogħod mill-hwejjeġ u materjali ohra li jaqbd.
	NL	Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen.
	PL	Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
	PT	Manter afastado da roupa e de outras matérias combustíveis.
	RO	A se păstra departe de îmbrăcăminte și de alte materiale combustibile.
	SK	Uchovávať mimo odevov a iných horľavých materiálov.
	SL	Hraniti ločeno od oblačil in drugih vnetljivih materialov.
	FI	Pidä erillään vaatetuksesta ja muista syttyvistä materiaaleista.
	SV	Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara material.»

(ii) La voce relativa al codice P221 è soppressa.

(iii) La voce relativa al codice P231 è sostituita dalla seguente:


«P231	Lingua	
	BG	Да се използва и съхранява съдържанието под инертен газ/...
	ES	Manipular y almacenar el contenido en un medio de gas inerte /...
	CS	Manipulace a skladování pod inertním plynem /...



P231	Lingua	
	DA	Hånderes og opbevares under inert gas/...
	DE	Inhalt unter inertem Gas/... handhaben und aufbewahren.
	ET	Sisu käidelda ja hoida inertgaasis/...
	EL	Ο χειρισμός και η αποθήκευση του υλικού να γίνεται υπό αδρανές αέριο/ ...
	EN	Handle and store contents under inert gas/...
	FR	Manipuler et stocker le contenu sous gaz inerte/...
	GA	Láimhsigh agus stóráil an t-ábhar faoi thriathghás/...
	HR	Rukovati i skladištiti u inertnom plinu / ...
	IT	Manipolare e conservare in atmosfera di gas inerte/...
	LV	Saturu izmantot un glabāt tikai inertas gāzes vidē/...
	LT	Turinį tvarkyti ir laikyti inertinėse dujose/...
	HU	Tartalma inert gázban / ... használandó és tárolandó.
	MT	Uża u ahżen il-kontenut taht gass inerti /...
	NL	Inhoud onder inert gas/... gebruiken en bewaren.
	PL	Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /...
	PT	Manusear e armazenar o conteúdo em atmosfera de gás inerte/...
	RO	A se manipula și a se depozita conținutul sub un gaz inert/...
	SK	Manipulujte s obsahom a skladujte ho v prostredí s inertným plynom/...
	SL	Ravnati z vsebino in jo hraniti v inertnem plinu/...
	FI	Käsittelle ja varastoi sisältö inertissä kaasussa/...
	SV	Hantera och förvara innehållet under inert gas/...»

(iv) La voce relativa al codice P234 è sostituita dalla seguente:

«P234	Lingua	
	BG	Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
	ES	Conservar únicamente en el embalaje original.




P234	Lingua	
	CS	Uchovávejte pouze v původním balení.
	DA	Opbevarer kun i originalemballagen.
	DE	Nur in Originalverpackung aufbewahren.
	ET	Hoida üksnes originaalpakendis.
	EL	Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.
	EN	Keep only in original packaging.
	FR	Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
	GA	Coimeád sa phacáistiú bunaidh amháin.
	HR	Čuvati samo u originalnom pakiranju.
	IT	Conservare soltanto nell'imballaggio originale.
	LV	Turēt tikai oriģināliepakojumā.
	LT	Laikyti tik originalioje pakuotėje.
	HU	Az eredeti csomagolásban tartandó.
	MT	Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.
	NL	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
	PL	Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
	PT	Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.
	RO	A se păstra numai în ambalajul original.
	SK	Uchovávať iba v pôvodnom balení.
	SL	Hraniti samo v originalni embalaži.
	FI	Säilytä alkuperäispakkauksessa.
	SV	Förvaras endast i originalförpackningen.»

(v) La voce relativa al codice P240 è sostituita dalla seguente:

«P240	Lingua	
	BG	Заземяване и еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.
	ES	Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.



P240	Lingua	
	CS	Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
	DA	Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
	DE	Behälter und zu befüllende Anlage erden.
	ET	Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada.
	EL	Γείωση και ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού του δέκτη.
	EN	Ground and bond container and receiving equipment.
	FR	Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
	GA	Nasc an coimeádán agus an trealamh glactha leis an talamh.
	HR	Uzemljiti i učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.
	IT	Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
	LV	Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un savienot.
	LT	Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.
	HU	A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni.
	MT	Poġġi mal-art u wahhal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.
	NL	Opslag- en opvangreservoir aarden.
	PL	Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
	PT	Ligação à terra/equipotencial do recipiente e do equipamento recetor.
	RO	Legătură la pământ și conexiune echipotentială cu recipientul și cu echipamentul de recepție.
	SK	Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
	SL	Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine ter izenačiti potenciala.
	FI	Maadoita ja yhdistä säiliö ja vastaanottavat laitteet.
	SV	Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.»



(vi) La voce relativa al codice P241 è sostituita dalla seguente:

«P241	Lingua	
	BG	Използвайте [електрическо/вентилационно/осветително/...] оборудване, обезопасено срещу експлозия.
	ES	Utilizar material [eléctrico / de ventilación/iluminación / ...] antideflagrante.
	CS	Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací/...] zařízení do výbušného prostředí.
	DA	Anvend eksplosionssikkert [elektrisk/ventilations-/lys-/...] udstyr.
	DE	Explosionssgeschützte [elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-/...] Geräte verwenden.
	ET	Kasutada plahvatuskindlaid [elektri-/ventilatsiooni-/valgustus-/...] seadmeid.
	EL	Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός εξοπλισμός [ηλεκτρολογικός /εξαερισμού/ φωτιστικός/...].
	EN	Use explosion-proof [electrical/ventilating/lighting/...] equipment.
	FR	Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage/...] antidéflagrant.
	GA	Bain úsáid as trealamh pléascdhíonach [leictreach/ aerála/soilsiúcháin/...].
	HR	Rabiti [električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/...] opremu koja neće izazvati eksploziju.
	IT	Utilizzare impianti [elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/...] a prova di esplosione.
	LV	Izmantot sprādzien drošas [elektriskās/ventilācijas/apgaismošanas/...] iekārtas.
	LT	Naudoti sprogimui atsparią [elektros/ventiliacijos/apšvietimo/...] įrangą.
	HU	Robbanásbiztos [elektromos/szellőztető/világító/...] berendezés használható.
	MT	Uża' tagħmir [elettriku / ta' ventilazzjoni / ta' daw/...] li jiflah għal splużjoni.
	NL	Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...]apparatuur gebruiken.



P241	Lingua	
	PL	Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/...] przeciwwybuchowego sprzętu.
	PT	Utilizar equipamento [elétrico/de ventilação/de iluminação/...] à prova de explosão.
	RO	Utilizați echipamente [electrice/de ventilare/de iluminat/...] antideflagrante.
	SK	Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/...] zariadenie do výbušného prostredia.
	SL	Uporabiti [električno opremo/prezračevalno opremo/ opremo za razsvetljavo/...], odporno proti eksplozijam.
	FI	Käytä räjähdysturvallisia [sähkö/ilmanvaihto/valaisin/...]laitteita.
	SV	Använd explosionssäker [elektrisk/ventilations-/belysnings-/...]utrustning.»

(vii) La voce relativa al codice P242 è sostituita dalla seguente:

«P242	Lingua	
	BG	Използвайте инструменти, които не предизвикват искри.
	ES	No utilizar herramientas que produzcan chispas.
	CS	Používejte nářadí z nejspíšícího kovu.
	DA	Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.
	DE	Funkenarmes Werkzeug verwenden.
	ET	Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid.
	EL	Να χρησιμοποιούνται μη σπινθηρογόνα εργαλεία.
	EN	Use non-sparking tools.
	FR	Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.
	GA	Bain úsáid as uirlisí neamhspréachta.
	HR	Rabiti neiskreći alat.
	IT	Utilizzare utensili antiscintillamento.
	LV	Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.
	LT	Naudoti kibirkščių nekeliančius įrankius.



P242	Lingua	
	HU	Szikramentes eszközök használandók.
	MT	Uża ghodda li ma ttajjarx żnied.
	NL	Vonkvrij gereedschap gebruiken.
	PL	Używać nieiskrzących narzędzi.
	PT	Utilizar ferramentas antichispa.
	RO	Nu utilizați unelte care produc scântei.
	SK	Používajte neiskriace prístroje.
	SL	Uporabiti orodje, ki ne povzročā isker.
	FI	Käytä kipinöimättömiä työkaluja.
	SV	Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.»

(viii) La voce relativa al codice P243 è sostituita dalla seguente:


«P243	Lingua	
	BG	Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.
	ES	Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
	CS	Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
	DA	Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
	DE	Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
	ET	Rakendada abinõusid staatilise elektri vältimiseks.
	EL	Λάβετε μέτρα για την αποτροπή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
	EN	Take action to prevent static discharges.
	FR	Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
	GA	Déan bearta in aghaidh dífluchtú statach.
	HR	Poduzeti mjere za sprečavanje statičkog elektriciteta.
	IT	Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.



P243	Lingua	
	LV	Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.
	LT	Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.
	HU	Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
	MT	Hu azzjoni biex tipprevjeni l-hruġ ta' elettriku statiku.
	NL	Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
	PL	Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
	PT	Tomar medidas para evitar acumulação de cargas eletrostáticas.
	RO	Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice.
	SK	Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
	SL	Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrjenja.
	FI	Estä staattisen sähköön aiheuttama kipinöinti.
	SV	Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.»

(ix) La voce relativa al codice P250 è sostituita dalla seguente:

«P250	Lingua	
	BG	Да не се подлага на стържене/удар/триене...
	ES	Evitar abrasiones/choques/fricciones/... .
	CS	Nevystavujte obrušování/nárazům/tření/... .
	DA	Må ikke udsættes for slibning/stød/gnidning/....
	DE	Nicht schleifen/stoßen/reiben/... .
	ET	Hoida kriimustamise/põrutuse/hõõrdumise/... eest.
	EL	Να αποφεύγεται άλεση/κρούση/τριβή/... .
	EN	Do not subject to grinding/shock/friction/... .
	FR	Éviter les abrasions/les chocs/les frottements/... .
	GA	Ná nocht do mheilt/do thurraing/do fhrithchumilt/... .



P250	Lingua	
	HR	Ne izlagati mrvljenju/udarcima/trenju/...
	IT	Evitare le abrasioni/gli urti/gli attriti/... .
	LV	Nepakļaut drupināšanai/triecienam/berzei/... .
	LT	Nešlifuoti/netrankyti/.../netrinti.
	HU	Tilos csiszolásnak/ütésnek/súrlódásnak/... kitenni.
	MT	Tissottoponix għal brix / xokk / frizzjoni /... .
	NL	Malen/schokken/wrijving/... vermijden.
	PL	Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/....
	PT	Não submeter a trituração/choque/fricção/... .
	RO	A nu se supune la abraziuni/şocuri/frecare/... .
	SK	Nevystavujte brúseniu/nárazu/treniu/... .
	SL	Ne izpostavljati drgnjenju/udarcem/trenju/... .
	FI	Suojele rasiukselta/iskuulta/hankaukselta/....
	SV	Får inte utsättas för malning/stötar/friktion/... .»

(x) La voce relativa al codice P263 è sostituita dalla seguente:

«P263	Lingua	
	BG	Да се избягва контакт по време на бременност и при кърмене.
	ES	Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo y la lactancia.
	CS	Zabraňte styku během těhotenství a kojení.
	DA	Undgå kontakt under graviditet/amning.
	DE	Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden.
	ET	Vältida kokkupuudet raseduse ja imetamise ajal.
	EL	Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας.




P263	Lingua	
	EN	Avoid contact during pregnancy and while nursing.
	FR	Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement.
	GA	Seachain teagmháil le linn toirchis agus fad agus atá an chóch á tabhairt.
	HR	Izbjegavati dodir tijekom trudnoće i dojenja.
	IT	Evitare il contatto durante la gravidanza e l'allattamento.
	LV	Izvairīties no saskares grūtniecības laikā un barojot bērnu ar krūti.
	LT	Vengti kontakto nėštumo metu/maitinant krūtimi.
	HU	Terhesség és szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.
	MT	Evita l-kuntatt waqt it-tqala u t-treddigh.
	NL	Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
	PL	Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.
	PT	Evitar o contacto durante a gravidez e o aleitamento.
	RO	Evitați contactul în timpul sarcinii și alăptării.
	SK	Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
	SL	Preprečiti stik med nosečnostjo in dojenjem.
	FI	Vältä kosketusta raskauden ja imetyksen aikana.
	SV	Undvik kontakt under graviditet och amning.»

(xi) La voce relativa al codice P282 è sostituita dalla seguente:

«P282	Lingua	
	BG	Носете предпазващи от студ ръкавици, както и маска за лице или защитни очила.
	ES	Usar guantes aislantes contra el frío y equipo de protección para la cara o los ojos.
	CS	Používejte ochranné rukavice proti chladu a buď obličejový štít, nebo ochranné brýle.
	DA	Bær kuldeisolerende handsker og enten ansigtsskærm eller øjenbeskyttelse.




P282	Lingua	
	DE	Schutzhandschuhe mit Kälteisolierung und zusätzlich Gesichtsschild oder Augenschutz tragen.
	ET	Kanda külmakaitsekindaid ning kaitsemaski või kaitseprille.
	EL	Να φοράτε μονωτικά γάντια και προστατευτικό κάλυμμα προσώπου ή εξοπλισμό προστασίας ματιών.
	EN	Wear cold insulating gloves and either face shield or eye protection.
	FR	Porter des gants isolants contre le froid et un équipement de protection du visage ou des yeux.
	GA	Caith lámhainní inslithe fuachta agus aghaidhsciath nó cosaint súile.
	HR	Nositi zaštitne rukavice za hladnoću i zaštitu za lice ili zaštitu za oči.
	IT	Utilizzare guanti termici e schermo facciale o protezione per gli occhi.
	LV	Izmantot aukstumizolējošus aizsargcimdus un sejas vai acu aizsargu.
	LT	Mūvēti nuo šalčio izoliuojančias pirštines ir naudoti veido skydelį arba akių apsaugos priemones.
	HU	Hidegszigetelő kesztyű és arcvédő vagy szemvédő használatra kötelező.
	MT	Ilbes ingwanti kiesha li ma jinfidx minnhom u jew ilqugh għall-wiċċ jew protezzjoni għall-ghajnejn.
	NL	Koude-isolerende handschoenen en hetzij gelaatsbescherming hetzij oogbescherming dragen.
	PL	Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu.
	PT	Usar luvas de proteção contra o frio e escudo facial ou proteção ocular.
	RO	Purtați mănuși izolante împotriva frigului și echipament de protecție a feței sau a ochilor.
	SK	Používajte termostabilné rukavice a buď ochranný štít alebo ochranné okuliare.
	SL	Nositi izolirne rokavice za zaščito pred mrazom in zaščito za obraz oziroma zaščito za oči.
	FI	Käytä kylmäeristäviä suojakäsineitä ja joko kasvosuojainta tai silmiensuojainta.
	SV	Använd köldisolerande handskar och antingen visir eller ögonskydd.»




(xii) La voce relativa al codice P283 è sostituita dalla seguente:

«P283	Lingua	
	BG	Носете огнеупорно или огнезащитно облекло.
	ES	Llevar ropa resistente al fuego o retardante de las llamas.
	CS	Používejte ohnivzdorný oděv nebo oděv zpomalující hoření.
	DA	Bær brandbestandig eller brandhæmmende beklædning.
	DE	Schwer entflammbare oder flammhemmende Kleidung tragen.
	ET	Kanda tulekindlat või tule levikut aeglustavat rõivastust.
	EL	Να φοράτε αντιπυρικό ρουχισμό ή ρουχισμό με επιβραδυντικό φλόγας.
	EN	Wear fire resistant or flame retardant clothing.
	FR	Porter des vêtements résistant au feu ou à retard de flamme.
	GA	Caith éadaí dódhíonacha nó lasairmhoillitheacha.
	HR	Nositi odjeću otpornu na vatru ili nezapaljivu odjeću.
	IT	Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.
	LV	Izmantot ugunsizturīgu vai liesmas aizturību apģērbu.
	LT	Dėvėti ugniai atsparius arba antipireninius drabužius.
	HU	Tűzálló vagy lángkéleltető ruházat viselése kötelező.
	MT	Ilbes hwejjeġ rezistenti ghan-nar u retardanti tal-fjammi.
	NL	Vuurbestendige of vlamvertragende kleding dragen.
	PL	Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie.
	PT	Usar vestuário ignífugo ou retardador de chamas.
	RO	Purtați îmbrăcăminte rezistentă la foc sau ignifugă.
	SK	Noste ohňovzdorný odev alebo odev so zníženou horľavosťou.
	SL	Nositi negorljiva oblačila ali oblačila, odporna proti ognju.
	FI	Käytä palosuojattua tai paloturvallista vaatetusta.
	SV	Använd brandsäkra eller flammhämmande kläder.»



(xiii) La voce relativa al codice P231 + P232 è sostituita dalla seguente:

«P231 + P232	Lingua	
	BG	Да се използва и съхранява съдържанието под инертен газ/... Да се пази от влага.
	ES	Manipular y almacenar el contenido en un medio de gas inerte/.... Proteger de la humedad.
	CS	Manipulace a skladování pod inertním plynem /.... Chraňte před vlhkem.
	DA	Håndteres og opbevares under inert gas/.... Beskyt mod fugt.
	DE	Inhalt unter inertem Gas/... handhaben und aufbewahren. Vor Feuchtigkeit schützen.
	ET	Sisu käidelda ja hoida inertgaasis/.... Hoida niiskuse eest.
	EL	Ο χειρισμός και η αποθήκευση του υλικού να γίνεται υπό αδρανές αέριο/ ... Προστασία από την υγρασία.
	EN	Handle and store contents under inert gas/.... Protect from moisture.
	FR	Manipuler et stocker le contenu sous gaz inerte/... Protéger de l'humidité.
	GA	Láimhsigh agus stóráil an t-ábhar faoi thriathghás/.... Cosain ó thaise.
	HR	Rukovati i skladištiti u inertnom plinu / ... Zaštiti od vlage.
	IT	Manipolare e conservare in atmosfera di gas inerte/.... Tenere al riparo dall'umidità.
	LV	Saturu izmantot un glabāt tikai inertas gāzes vidē/... Sargāt no mitruma.
	LT	Turinį tvarkyti ir laikyti inertinėse dujose/...Saugoti nuo drėgmės.
	HU	Tartalma inert gázban / ... használandó és tárolandó. Nedvességől védendő.
	MT	Uża u aħżen il-kontenut taht gass inerti /.... Ipproteġi mill-umdità.
	NL	Inhoud onder inert gas/... gebruiken en bewaren. Tegen vocht beschermen.
	PL	Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /.... Chronić przed wilgocią.
	PT	Manusear e armazenar o conteúdo em atmosfera de gás inerte/.... Manter ao abrigo da humidade.
	RO	A se manipula și a se depozita conținutul sub un gaz inert/.... A se proteja de umiditate.
	SK	Manipulujte s obsahom a skladujte ho v prostredí s inertným plynom/... Chráňte pred vlhkosťou.



P231 + P232	Lingua	
	SL	Ravnati z vsebino in jo hraniti v ustreznem inertnem plinu/.... Zaščititi pred vlago.
	FI	Käsittele ja varastoi sisältö inertissä kaasussa /.... Suojaa kosteudelta.
	SV	Hantera och förvara innehållet under inert gas/.... Skyddas från fukt.»

(xiv) La voce relativa al codice P235 + P410 è soppressa.

(b) La tabella 1.3 è così modificata:

(i) La voce relativa al codice P312 è sostituita dalla seguente:

«P312	Lingua	
	BG	При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/...
	ES	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico/... si la persona se encuentra mal.
	CS	Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /... .
	DA	Kontakt GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag.
	DE	Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
	ET	Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/....
	EL	Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΘΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/..., αν αισθανθείτε αδιαθεσία.
	EN	Call a POISON CENTER/doctor/... if you feel unwell.
	FR	Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... en cas de malaise.
	GA	Cuir glao ar IONAD NIMHE/dochtúir/... má bhraitheann tú tinn.
	HR	U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA / liječnika / ...
	IT	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/... .
	LV	Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/..., ja jums ir slikta pašsajūta.
	LT	Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / ...
	HU	Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/....
	MT	Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT / tabib / ... jekk thossok ma ti-flahx.



P312	Lingua	
	NL	Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
	PL	W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI/ lekarzem/....
	PT	Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/... .
	RO	Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/... dacă nu vă simțiți bine.
	SK	Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/... .
	SL	Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika/... .
	FI	Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/..., jos ilmenee pahoinvointia.
	SV	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare... .»

(ii) La voce relativa al codice P334 è sostituita dalla seguente:

«P334	Lingua	
	BG	Потопете в хладка вода [или сложете мокри компреси].
	ES	Sumergir en agua fría [o envolver en vendas húmedas].
	CS	Ponořte do studené vody [nebo zabalte do vlhkého obvazu].
	DA	Hold under koldt vand [eller anvend våde omslag].
	DE	In kaltes Wasser tauchen [oder nassen Verband anlegen].
	ET	Hoida jahedas vees [või panna peale niiske kompress].
	EL	Βυθίστε σε δροσερό νερό [ή τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους].
	EN	Immerse in cool water [or wrap in wet bandages].
	FR	Rincer à l'eau fraîche [ou poser une compresse humide].
	GA	Tum in uisce fionnuar [nó cuir bréid fliuch air].
	HR	Uroniti u hladnu vodu [ili omotati vlažnim zavojem].
	IT	Immergere in acqua fredda [o avvolgere con un bendaggio umido].
	LV	Iegremdēt vēsā ūdenī [vai ietīt mitros apsējos].



P334	Lingua	
	LT	Įmerkti į vėsų vandenį [arba apvynioti šlapiais tvarsčiais].
	HU	Hideg vízzel [vagy nedves kötésel] kell hűteni.
	MT	Dahhal fl-ilma kiesaħ [jew kebbeb ffaxex imxarrbin].
	NL	In koud water onderdompelen [of nat verband aanbrengen].
	PL	Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem].
	PT	Mergulhar em água fria [ou aplicar compressas húmidas].
	RO	Introduceți în apă rece [sau acoperiți cu o compresă umedă].
	SK	Ponorte do studenej vody [alebo obviažte mokrými obväzmi].
	SL	Potopiti v hladno vodo [ali zaviti v mokre povoje].
	FI	Upota kylmään veteen [tai kääri märkiin siteisiin].
	SV	Skölj under kallt vatten [eller använd våta omslag].»

(iii) La voce relativa al codice P353 è sostituita dalla seguente:


«P353	Lingua	
	BG	Облейте кожата с вода [или вземете душ].
	ES	Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
	CS	Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
	DA	Skyl [eller brus] huden med vand.
	DE	Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
	ET	Loputada nahka veega [või loputada duši all].
	EL	Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
	EN	Rinse skin with water [or shower].
	FR	Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
	GA	Sruthlaítear an craiceann le huisce [nó glac cithfholcadh].
	HR	Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
	IT	Sciacquare la pelle [o fare una doccia].



P353	Lingua	
	LV	Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
	LT	Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
	HU	A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
	MT	Lahlah il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer].
	NL	Huid met water afspoelen [of afdouchen].
	PL	Splukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
	PT	Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche].
	RO	Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
	SK	Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
	SL	Kožo izprati z vodo [ali prho].
	FI	Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
	SV	Skölj huden med vatten [eller duscha].»

(iv) La voce relativa al codice P372 è sostituita dalla seguente:

«P372	Lingua	
	BG	Опасност от експлозия.
	ES	Riesgo de explosión.
	CS	Nebezpečí výbuchu.
	DA	Eksplønsionsfare.
	DE	Explosionsgefahr.
	ET	Plahvatusoht.
	EL	Κίνδυνος έκρηξης.
	EN	Explosion risk.
	FR	Risque d'explosion.
	GA	Baol pléasctha.
	HR	Opasnost od eksplozije.
	IT	Rischio di esplosione.



P372	Lingua	
	LV	Eksplozijas risks.
	LT	Sprogimo pavojus.
	HU	Robbanásveszély.
	MT	Riskju ta' spluzjoni.
	NL	Ontploffingsgevaar.
	PL	Zagrozenie wybuchem.
	PT	Risco de explosão.
	RO	Risc de explozie.
	SK	Riziko výbuchu.
	SL	Nevarnost eksplozije.
	FI	Räjähdysvaara.
	SV	Explosionsrisk.»

(v) La voce relativa al codice P374 è soppressa.

(vi) La voce relativa al codice P381 è sostituita dalla seguente:


«P381	Lingua	
	BG	В случай на изтичане премахнете всички източници на запалване.
	ES	En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.
	CS	V případě úniku odstraňte všechny zdroje zapálení.
	DA	I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder.
	DE	Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen.
	ET	Lekke korral eemaldada kõik süüteallikad.
	EL	Σε περίπτωση διαρροής, εξαλείψτε όλες τις πηγές ανάφλεξης.
	EN	In case of leakage, eliminate all ignition sources.
	FR	En cas de fuite, éliminer toutes les sources d'ignition.
	GA	I gcás sceite, díothaigh gach foinse adhainte.



P381	Lingua	
	HR	U slučaju istjecanja ukloniti sve izvore paljenja.
	IT	In caso di perdita, eliminare ogni fonte di accensione.
	LV	Noplūdes gadījumā novērst visus uzliesmošanas avotus.
	LT	Nuotėkio atvejų, pašalinti visus uždegimo šaltinius.
	HU	Szivárgás esetén meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást.
	MT	F'każ ta' tnixxija, elimina s-sorsi kollha li jqabbd.
	NL	In geval van lekkage alle ontstekingsbronnen wegnemen.
	PL	W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.
	PT	Em caso de fuga, eliminar todas as fontes de ignição.
	RO	În caz de scurgeri, eliminați toate sursele de aprindere.
	SK	V prípade úniku odstráňte všetky zdroje zapálenia.
	SL	V primeru uhajanja odstraniti vse vire vžiga.
	FI	Vuototapauksessa poista kaikki sytytyslähteet.
	SV	Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor.»

(vii) La voce relativa al codice P301 + P312 è sostituita dalla seguente:

«P301 + P312	Lingua	
	BG	ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/...
	ES	EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico /... si la persona se encuentra mal.
	CS	PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /
	DA	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag.
	DE	BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
	ET	ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜR-GISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/.../.



P301 + P312	Lingua	
	EL	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/..., αν αισθανθείτε αδιαθεσία.
	EN	IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor/... if you feel unwell.
	FR	EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.../ en cas de malaise.
	GA	MÁ SHLOGTAR: Cuir glao ar IONAD NIMHE/dochtúir/... má bhraitheann tú tinn.
	HR	AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA / liječnika / ...
	IT	IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/... .
	LV	NORIŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu/..., ja jums ir slikta pašsajūta.
	LT	PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / ...
	HU	LENYELÉS ESETÉN: Roszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/....
	MT	JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT / tabib /... jekk thossok ma tiflahx.
	NL	NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
	PL	W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/....
	PT	EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/... .
	RO	ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/... dacă nu vă simțiți bine.
	SK	PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/... .
	SL	PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika/... .
	FI	JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteyks MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin/..., jos ilmenee pahoinvointia.
	SV	VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare... .»



(viii) La voce relativa al codice P301 + P330 + P331 è soppressa.

(ix) La voce relativa al codice P302 + P334 è sostituita dalla seguente:

«P302 + P334	Lingua	
	BG	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: потопете в хладка вода или сложете мокри компреси.
	ES	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fría o envolver en vendas húmedas.
	CS	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody nebo zabalte do vlhkého obvazu.
	DA	VED KONTAKT MED HUDEN: Hold under koldt vand eller anvend våde omslag.
	DE	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen oder nassen Verband anlegen.
	ET	NAHALE SATTUMISE KORRAL: hoida jahedas vees või panna peale niiske kompress.
	EL	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βυθίστε σε δροσερό νερό ή τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους.
	EN	IF ON SKIN: Immerse in cool water or wrap in wet bandages.
	FR	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Rincer à l'eau fraîche ou poser une compresse humide.
	GA	I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN: Tum in uisce fionnuar nó cuir bréid fliuch air.
	HR	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu ili omotati vlažnim zavojem.
	IT	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda o avvolgere con un bendaggio umido.
	LV	SASKARĒ AR ĀDU: Iegremdēt vēsā ūdenī vai ietīt mitros apsējos.
	LT	PATEKUS ANT ODOS: įmerkti į vėsų vandenį arba apvynioti šlapiais tvarščiais.
	HU	HA BŐRRE KERÜL: Hideg vízzel vagy nedves kötéssel kell hűteni.
	MT	JEKK FUQ IL-ĠILDA: Dahhal fl-ilma frisk jew kebbeb f'faxex imxarrbin.
	NL	BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen of nat verband aanbrengen.
	PL	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinać mokrym bandażem.



P302 + P334	Lingua	
	PT	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Mergulhar em água fria ou aplicar compressas húmidas.
	RO	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Introduceți în apă rece sau acoperiți cu o compresă umedă.
	SK	PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Ponorte do studenej vody alebo obviažte mokrými obväzmi.
	SL	PRI STIKU S KOŽO: Potopiti v hladno vodo ali zaviti v mokre povoje.
	FI	JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Upota kylmään veteen tai kääri märkiin siteisiin.
	SV	VID HUDKONTAKT: Skölj under kallt vatten eller använd våta omslag.»

- (x) La voce relativa al codice P303 + P361 + P353 è soppressa.
- (xi) La voce relativa al codice P305 + P351 + P338 è soppressa.
- (xii) La voce relativa a un nuovo codice P336 + P315 è inserita dopo P333 + P313:

P336 + P315	Lingua	
	BG	Размразете замръзналите части в хладка вода. Не разтривайте засегнатото място. Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.
	ES	Descongelar las partes congeladas con agua tibia. No frotar la parte afectada. Buscar asistencia médica inmediata.
	CS	Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
	DA	Opvarm forsigtigt af frostskaadede legemsdele i lunkent vand. Gnid ikke det angrebne område. Søg omgående lægehjælp.
	DE	Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
	ET	Sulatada külmunud piirkonnad leige veega. Kannatada saanud piirkonda mitte hõõruda. Pöörduda viivitamata arsti poole.
	EL	Ξεπαγώστε τα παγωμένα μέρη με χλιαρό νερό. Μην τρίβετε την περιοχή που πάγωσε. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
	EN	Thaw frosted parts with lukewarm water. Do not rub affected area. Get immediate medical advice/attention.
	FR	Dégeler les parties gelées avec de l'eau tiède. Ne pas frotter les zones touchées. Consulter immédiatement un médecin.
	GA	Leáigh codanna sioctha le huisce alabhog. Ná cuimil an réimse lena mbaineann. Faigh comhairle/cúram liachta láithreach.



P336 + P315	Lingua	
	HR	Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto. Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.
	IT	Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata. Consultare immediatamente un medico.
	LV	Atkausēt sasalušās daļas ar remdenu ūdeni. Skarto zonu neberzt. Nekavējoties lūgt palīdzību mediķiem.
	LT	Prišalusias daleles atitirpinti drungnu vandeniu. Netrinti paveiktos zonas. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
	HU	A fagyott részeket langyos vízzel fel kell melegíteni. Tilos az érintett terület dörzsölnése. Azonnal orvosi ellátást kell kérni.
	MT	Holl il-partijiet kiesha bl-ilma fietel. Toghrokk il-parti affettwata. Ikkonsulta tabib minnufih.
	NL	Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven. Onmiddellijk een arts raadplegen.
	PL	Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
	PT	Derreter as zonas congeladas com água morna. Não friccionar a zona afetada. Consulte imediatamente um médico.
	RO	Dezghetați părțile degerate cu apă caldută. Nu frecați zona afectată. Consultați imediat medicul.
	SK	Zmrznuté časti ošetríte vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
	SL	Zamrznjene dele odtaliti z mlačno vodo. Ne drgniti prizadetega mesta. Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
	FI	Sulata jäätyneet alueet haalealla vedellä. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangea. Hakeudu välittömästi lääkäriin.
	SV	Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte det skadade området. Sök omedelbart läkarhjälp.»


(xiii) La voce relativa al codice P335 + P334 è soppressa.

(xiv) Le seguenti nuove voci relative ai codici P301 + P330 + P331, P302 + P335 + P334, P303 + P361 + P353 e P305 + P351 + P338 sono inserite dopo la voce relativa al codice P370 + P378:

«P301 + P330 + P331	Lingua	
	BG	ПРИ ПОГЛЪТЦАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
	ES	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.



P301 + P330 + P331	Lingua	
	CS	PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
	DA	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
	DE	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
	ET	ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.
	EL	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
	EN	IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
	FR	EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
	GA	MÁ SHLOGTAR: Sruthlaítear an béal. NÁ spreagtar urlacan.
	HR	AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
	IT	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
	LV	NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
	LT	PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
	HU	LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
	MT	JEKK JINBELA': Lahlah il-halq. TIPPROVOKAX ir-remettar.
	NL	NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
	PL	W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
	PT	EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
	RO	ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clățiți gura. NU provocați voma.
	SK	PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
	SL	PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
	FI	JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa.
	SV	VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.»




«P302 + P335 + P334	Lingua	
	BG	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: отстранете от кожата посипаните частици. Потопете в хладка вода [или сложете мокри компреси].
	ES	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Cepillar las partículas sueltas depositadas en la piel; sumergir en agua fría [o envolver en vendas húmedas].
	CS	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Volné částičky odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody [nebo zabalte do vlhkého obvazu].
	DA	VED KONTAKT MED HUDEN: Børst løse partikler bort fra huden. Hold under koldt vand [eller anvend våde omslag].
	DE	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Lose Partikel von der Haut abbürsten. In kaltes Wasser tauchen [oder nassen Verband anlegen].
	ET	NAHALE SATTUMISE KORRAL: pühkida lahtised osakesed nahalt maha. Hoida jahedas vees [või panna peale niiske kompress].
	EL	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα με μια βούρτσα. Βυθίστε σε δροσερό νερό [ή τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους].
	EN	IF ON SKIN: Brush off loose particles from skin. Immerse in cool water [or wrap in wet bandages].
	FR	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l'eau fraîche [ou poser une compresse humide].
	GA	I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN: Glan cáithníní scaoilte den chraiceann. Tum in uisce fionnuar [nó cuir bréid fliuch air].
	HR	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu [ili omotati vlažnim zavojem].
	IT	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: rimuovere le particelle depositate sulla pelle. Immergere in acqua fredda [o avvolgere con un bendaggio umido].
	LV	SASKARĒ AR ĀDU: Noslaucīt brīvās daļiņas no ādas. Iegremdēt vēsā ūdenī [vai ietīt mitros apsējos].
	LT	PATEKUS ANT ODOS: neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos. Įmerkti į vėsų vandenį [arba apvynioti šlapiais tvarščiais].
	HU	HA BŐRRE KERÜL: A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. Hideg vízzel [vagy nedves kötéssel] kell hűteni.
	MT	JEKK FUQ IL-ĠILDA: Farfar il-frac mhux imwahhal minn mal-ġilda. Dahhal fl-ilma frisk [jew kebbeb f'faxex imxarrbin].




P302 + P335 + P334	Lingua	
	NL	BIJ CONTACT MET DE HUID: losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen [of nat verband aanbrengen].
	PL	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Niezwiązaną pozostałość strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem].
	PT	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Sacudir da pele as partículas soltas. Mergulhar em água fria [ou aplicar compressas húmidas].
	RO	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Îndepărtați particulele depuse pe piele. Introduceți în apă rece [sau acoperiți cu o compresă umedă].
	SK	PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Z pokožky oprášte sypké čiastočky. Po-norte do studenej vody [alebo obviažte mokrými obväzmi].
	SL	PRI STIKU S KOŽO: S krtačo odstraniti razsute delce s kože. Potopiti v hladno vodo [ali zaviti v mokre povoje].
	FI	JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Poista irtohiukkaset iholta. Upota kylmään veteen [tai kääri märkiin siteisiin].
	SV	VID HUDKONTAKT: Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt vatten [eller använd våta omslag].»


«P303 + P361 + P353	Lingua	
	BG	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
	ES	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
	CS	PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
	DA	VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
	DE	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
	ET	NAHALE (või juuste) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
	EL	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].




P303 + P361 + P353	Lingua	
	EN	IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].
	FR	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
	GA	I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN (nó le gruaig): Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir. Sruthlaítear an craiceann le huisce [nó glac cithfholcadh].
	HR	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
	IT	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
	LV	SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
	LT	PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
	HU	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
	MT	JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Inża' minnufih l-ilbies kontaminat. Lahlah il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer].
	NL	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
	PL	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
	PT	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche].
	RO	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
	SK	PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
	SL	PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].



P303 + P361 + P353	Lingua	
	FI	JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatusvärittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
	SV	VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].»
P305 + P351 + P338	Lingua	
	BG	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
	ES	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
	CS	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
	DA	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
	DE	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
	ET	SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
	EL	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
	EN	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
	FR	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
	GA	I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS NA SÚILE: Sruthlaítear go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Tóg amach na tadhall-lionsaí, más ann dóibh agus más furasta é sin a dhéanamh. Lean den sruthlú.
	HR	U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.



P305 + P351 + P338	Lingua	
	IT	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
	LV	SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skatīt.
	LT	PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
	HU	SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
	MT	JEKK JIDHOL FL-GHAJNEJN: Lahlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tnehhom. Komplilahlah.
	NL	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
	PL	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
	PT	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
	RO	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
	SK	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
	SL	PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
	FI	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
	SV	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.»



- (xv) La voce relativa al codice P370 + P380 è soppressa.
- (xvi) Le seguenti nuove voci relative ai codici P370 + P372 + P380 + P373 e P370 + P380 + P375 + [P378] sono inserite dopo la voce relativa al codice P371 + P380 + P375:

P370 + P372 + P380 + P373	Lingua	
	BG	При пожар: опасност от експлозия. Евакуирайте зоната. НЕ се опитвайте да гасите пожара, ако огънят наближи експлозиви.
	ES	En caso de incendio: Riesgo de explosión. Evacuar la zona. NO combatir el incendio cuando este afecte a la carga.
	CS	V případě požáru: Nebezpečí výbuchu. Vyklidte prostor. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
	DA	Ved brand: Eksplosionsfare. Evakuer området. BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
	DE	Bei Brand: Explosionsgefahr. Umgebung räumen. KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive Stoffe/Gemische/Erzeugnisse erreicht.
	ET	Tulekahju korral: plahvatusoht. Ala evakueerida. Kui tuli jõuab lõhkeaineteni, MITTE teha kustutustöid.
	EL	Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Κίνδυνος έκρηξης. Εκκενώστε την περιοχή. ΜΗΝ προσπαθείτε να σβήσετε την πυρκαγιά, όταν η φωτιά πλησιάζει σε εκρηκτικά.
	EN	In case of fire: Explosion risk. Evacuate area. DO NOT fight fire when fire reaches explosives.
	FR	En cas d'incendie: Risque d'explosion. Évacuer la zone. NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs.
	GA	I gcás dóiteáin: Baol pléasctha. Aslonnaigh gach duine as an limistéar. NÁ DEAN an dóiteán a chomhrac má shroicheadh sé pléascáin.
	HR	U slučaju požara: opasnost od eksplozije. Evakuirati područje. NE gasiti vatru kada plamen zahvati eksplozive.
	IT	Rischio di esplosione in caso di incendio. Evacuare la zona. NON utilizzare mezzi estinguenti se l'incendio raggiunge materiali esplosivi.
	LV	Ugunsgrēka gadījumā: Eksplozijas risks. Evakuēt zonu. NECENSTIES dzēst ugunsgrēku, ja uguns piekļūst sprādzienbīstamām vielām.
	LT	Gaisro atveju: sprogimo pavojus. Evakuoti zoną. NEGESINTI gaisro, jeigu ugnis pasiekia sprogmenis.
	HU	Tűz esetén: Robbanásveszély. A területet ki kell üríteni. TILOS a tűz oltása, ha az robbanóanyagra áttérjedt.



P370 + P372 + P380 + P373	Lingua	
	MT	F'każ ta' nar: Riskju ta' spluzjoni. Evakwa ż-żona. TIPPRUVAX TITFI n-nar meta n-nar jilhaq l-isplussivi.
	NL	In geval van brand: ontploffingsgevaar. Evacueren. NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.
	PL	W przypadku pożaru: Zagrożenie wybuchem. Ewakuować teren. NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe.
	PT	Em caso de incêndio: Risco de explosão. Evacuar a zona. Se o fogo atingir os explosivos, NÃO tentar combatê-lo.
	RO	În caz de incendiu: Risc de explozie. Evacuați zona. NU încercați să stingeți incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi.
	SK	V prípade požiaru: Riziko výbuchu. Priestory evakuujte. Požiar NEHASTE, ak sa oheň priblížil k výbušnínám.
	SL	Ob požaru: Nevarnost eksplozije. Izprazniti območje. NE gasiti, ko ogenj doseže eksploziv.
	FI	Tulipalon sattuessa: Räjähdyksvaara. Evakuoi alue. Tulta EI SAA yrittää sammuttaa sen saavutettua räjähteet.
	SV	Vid brand: Explosionsrisk. Utrym området. Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.»

«P370 + P380 + P375[+ P378]	Lingua	
	BG	При пожар: евакуирайте зоната. Гасете пожара от разстояние поради опасност от експлозия. [Използвайте..., за да загасите].
	ES	En caso de incendio: Evacuar la zona. Combatir el incendio a distancia, debido al riesgo de explosión. [Utilizar ... en la extinción].
	CS	V případě požáru: Vyklidte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. [K uhašení použijte ...].
	DA	Ved brand: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare. [Anvend ... til brandslukning].
	DE	Bei Brand: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen. [... zum Löschen verwenden.]
	ET	Tulekahju korral: ala evakueerida. Plahvatusohu tõttu teha kustutustööid eemalt. [Kustutamiseks kasutada].



P370 + P380 + P375[+ P378]	Lingua	
	EL	Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης [Χρησιμοποιήστε ... για την κατάσβεση].
	EN	In case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion. [Use ... to extinguish].
	FR	En cas d'incendie: Évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion. [Utiliser ... pour l'extinction].
	GA	I gcás dóiteáin: Aslonnaigh gach duine as an limistéar. Téigh i gcianghleic leis an dóiteán mar gheall ar an mbaol pléasctha. [Úsáid ... le haghaidh múchta].
	HR	U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije. [Za gašenje rabiti...].
	IT	In caso di incendio: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza. [Estinguere con...].
	LV	Ugunsgrēka gadījumā: Evakuēt zonu. Dzēst uguni no attāluma eksplozijas riska dēļ. [Dzēšanai lietot ...].
	LT	Gaisro atveju: evakuoti zoną. Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogimo pavojaus. [Gesinimui naudoti ...].
	HU	Tűz esetén: A területet ki kell üríteni. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni. [Az oltáshoz ... használandó].
	MT	F'każ ta' nar: Evakwa ż-zona. Itfi n-nar mill-bogħod minhabba r-riskju ta' splużjoni. [Uża ... biex titfi].
	NL	In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen in verband met ontplofingsgevaar. [Blussen met ...].
	PL	W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości. [Użyć ... do gaszenia].
	PT	Em caso de incêndio: Evacuar a zona. Combater o incêndio à distância, devido ao risco de explosão. [Para extinguir utilizar...].
	RO	În caz de incendiu: Evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie. [Utilizați ... pentru stingere].
	SK	V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky. [Na hasenie použite...].
	SL	Ob požaru: Izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije. [Za gašenje uporabiti ...].



P370 + P380 + P375[+ P378]	Lingua	
	FI	Tulipalon sattuessa: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia. [Käytä palon sammuttamiseen ...].
	SV	Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken. [Släck med ...].»

(c) La tabella 1.4 è così modificata:

(i) La voce relativa al codice P401 è sostituita dalla seguente:

«P401	Lingua	
	BG	Да се съхранява съгласно...
	ES	Almacenar conforme a
	CS	Skladujte v souladu s
	DA	Opbevares i overensstemmelse med
	DE	Aufbewahren gemäß
	ET	Hoida kooskõlas
	EL	Αποθηκεύεται σύμφωνα με... .
	EN	Store in accordance with... .
	FR	Stocker conformément à... .
	GA	Stóráil i gcomhréir le... .
	HR	Skladištiti u skladu s...
	IT	Conservare secondo... .
	LV	Glabāt saskaņā ar
	LT	Laikyti, vadovaujantis...
	HU	A ... -nak/-nek megfelelően tárolandó.
	MT	Ahżen skont... .
	NL	Overeenkomstig ... bewaren.
	PL	Przechowywać zgodnie z



P401	Lingua	
	PT	Armazenar em conformidade com... .
	RO	A se depozita în conformitate cu... .
	SK	Skladujte v súlade s... .
	SL	Hraniti v skladi s/z... .
	FI	Varastoi ... mukaisesti.
	SV	Förvaras enligt ... »

(ii) La voce relativa al codice P406 è sostituita dalla seguente:

«P406	Lingua	
	BG	Да се съхранява в устойчив на разяждане съд/... съд с устойчива вътрешна облицовка.
	ES	Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión /... en un recipiente con revestimiento interior resistente.
	CS	Skladujte v obalu odolném proti korozi/... s odolnou vnitřní vrstvou.
	DA	Opbevares i ætsningsbestandig/... beholder med modstandsdygtig foring.
	DE	In korrosionsbeständigem/... Behälter mit korrosionsbeständiger Innenauskleidung aufbewahren.
	ET	Hoida sööbekindlas/...sööbekindla sisevooderdisega mahutis.
	EL	Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση/... περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.
	EN	Store in a corrosion resistant/... container with a resistant inner liner.
	FR	Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/... avec doublure intérieure.
	GA	Stóráil i gcoimeádán/ ... frithchreimneach le líneáil fhrithchreimneach laistigh.
	HR	Skladištiti u spremniku otpornom na nagrivanje / ... s otpornom unutarnjom oblogom.
	IT	Conservare in recipiente resistente alla corrosione/... provvisto di rivestimento interno resistente.
	LV	Glabāt korozijizturīgā/... tvertnē ar iekšējo pretkorozijas izolāciju.
	LT	Laikyti korozijai atsparioje talpykloje/..., turinčioje atsparią vidinę dangą.



P406	Lingua	
	HU	Saválló/saválló béléstű ... edényben tárolandó.
	MT	Ahżen f'post rezistenti għall-korrużjoni /... kontenitur li huwa infurrat minn ġewwa b'materjal rezistenti.
	NL	In corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
	PL	Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję /... o odpornej powłoce wewnętrznej.
	PT	Armazenar num recipiente resistente à corrosão/... com um revestimento interior resistente.
	RO	A se depozita într-un recipient rezistent la coroziune/recipient din... cu dublură interioară rezistentă la coroziune.
	SK	Uchovávať v nádobe odolnej proti korózii/... nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.
	SL	Hraniti v posodi, odporni proti koroziji/..., z odporno notranjo oblogo.
	FI	Varastoi syöpymättömässä/... säiliössä, jossa on kestävä sisävuoraus.
	SV	Förvaras i korrosionsbeständig/... behållare med beständigt innerhölje.»

(iii) La voce relativa al codice P407 è sostituita dalla seguente:

«P407	Lingua	
	BG	Да се остави въздушно пространство между купчините или палетите.
	ES	Dejar un espacio de aire entre las pilas o bandejas.
	CS	Mezi stohy nebo paletami ponechte vzduchovou mezeru.
	DA	Opbevares med luftmellemrum mellem stakkene/pallerne.
	DE	Luftspalt zwischen Stapeln oder Paletten lassen.
	ET	Jätta virnade või kaubaaluste vahele õhuvähe.
	EL	Να υπάρχει κενό αέρος μεταξύ των σωρών ή παλετών.
	EN	Maintain air gap between stacks or pallets.
	FR	Maintenir un intervalle d'air entre les piles ou les palettes.
	GA	Coimeád bearna aeir idir cruacha nó idir pailléid.
	HR	Osigurati razmak između polica ili paleta.
	IT	Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali o i pallet.



P407	Lingua	
	LV	Saglabāt gaisa spraugu starp krāvumiem vai paletēm.
	LT	Palikti oro tarpą tarp eilių arba palečių.
	HU	A rakatok vagy raklapok között térközt kell hagyni.
	MT	Halli l-arja tghaddi bejn l-imniezel jew il-palits.
	NL	Ruimte laten tussen stapels of pallets.
	PL	Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami lub paletami.
	PT	Respeitar as distâncias mínimas entre pilhas ou paletes.
	RO	Păstrați un spațiu gol între stive sau paleți.
	SK	Medzi regálmi alebo paletami ponechajte vzduchovú medzeru.
	SL	Ohraniti zračno režo med skladi ali paletami.
	FI	Jätä pinojen tai kuormalavojen väliin ilmarako.
	SV	Se till att det finns luft mellan staplar eller pallar.»

(iv) La voce relativa al codice P420 è sostituita dalla seguente:

«P420	Lingua	
	BG	Да се съхранява отделно.
	ES	Almacenar separadamente.
	CS	Skladujte odděleně.
	DA	Opbevares separat.
	DE	Getrennt aufbewahren.
	ET	Hoida eraldi.
	EL	Αποθηκεύεται χωριστά.
	EN	Store separately.
	FR	Stocker séparément.
	GA	Stóráil as féin.
	HR	Skladištiti odvojeno.
	IT	Conservare separatamente.
	LV	Glabāt atsevišķi.



P420	Lingua	
	LT	Laikyti atskirai.
	HU	Elkülönítve tárolandó.
	MT	Ahżen separatament.
	NL	Gescheiden bewaren.
	PL	Przechowywać oddzielnie.
	PT	Armazenar separadamente.
	RO	A se depozita separat.
	SK	Skladujte jednotlivo.
	SL	Hraniti ločeno.
	FI	Varastoi erillään.
	SV	Förvaras separat.»

(v) La voce relativa al codice P422 è soppressa.

(vi) La voce relativa al codice P411 + P235 è soppressa.


(d) La tabella 1.5 è così modificata:

La voce relativa al codice P502 è sostituita dalla seguente:

«P502	Lingua	
	BG	Обърнете се към производителя или доставчика за информация относно оползотворяването или рециклирането.
	ES	Pedir información al fabricante o proveedor sobre la recuperación o el reciclado.
	CS	Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.
	DA	Indhent oplysninger om genindvinding/genanvendelse hos fabrikanten/leverandøren.
	DE	Informationen zur Wiederverwendung oder Wiederverwertung beim Hersteller oder Lieferanten erfragen.
	ET	Hankida valmistajalt või tarnijalt teavet kemikaali taaskasutamise või ringlussevõtu kohta.
	EL	Ανατρέξτε στον παρασκευαστή ή τον προμηθευτή για πληροφορίες όσον αφορά την ανάκτηση ή την ανακύκλωση.
	EN	Refer to manufacturer or supplier for information on recovery or recycling.



P502	Lingua	
	FR	Consulter le fabricant ou le fournisseur pour des informations relatives à la récupération ou au recyclage.
	GA	Téigh i dteagmháil leis an monaróir nó leis an soláthróir chun faisnéis a fháil faoi aisghabháil nó athchúrsáil.
	HR	Za informacije o uporabi ili recikliranju obratiti se proizvođaču ili dobavljaču.
	IT	Chiedere informazioni al produttore o fornitore per il recupero o il riciclaggio.
	LV	Informācija par rekuperāciju vai pārstrādi saņemama pie ražotāja vai piegādātāja.
	LT	Kreiptis į gamintoją arba tiekėją dėl informacijos apie surinkimą arba recirkulavimą.
	HU	A gyártó vagy a szállító határozza meg a hasznosításra vagy az újrafeldolgozásra vonatkozó információkat.
	MT	Irreferi għall-manifattur jew il-fornitur għal informazzjoni dwar l-irkupru jew ir-riciklagġ.
	NL	Raadpleeg fabrikant of leverancier voor informatie over terugwinning of recycling.
	PL	Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.
	PT	Solicitar ao fabricante ou fornecedor informações relativas à recuperação ou reciclagem.
	RO	Adresați-vă producătorului sau furnizorului pentru informații privind recuperarea/reciclarea.
	SK	Obráťte sa na výrobcu alebo dodávateľa s požiadavkou o informácie týkajúce sa obnovenia alebo recyklácie.
	SL	Za podatke glede predelave ali reciklaže se obrnite na proizvajalca ali dobavitelja.
	FI	Hanki valmistajalta tai toimittajalta tietoja uudelleenkäytöstä tai kierrätyksestä.
	SV	Rådfråga tillverkare eller leverantör om återvinning eller återanvändning.»



ALLEGATO V

Nell'allegato V, parte 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, la sezione 2.2 è sostituita dalla seguente:

«2.2. **Simbolo: corrosione**

Pittogramma 1)	Classe e categoria di pericolo 2)
GHS05 	<u>Punto 3.2</u> Corrosione cutanea, categoria di pericolo 1 e sottocategorie 1A, 1B, 1C <u>Punto 3.3</u> Gravi lesioni oculari, categoria di pericolo 1»



ALLEGATO VI

L'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

(1) Nella tabella 1.1, la riga concernente la corrosione/irritazione cutanea è sostituita dalla seguente:

«Corrosione/irritazione cutanea	Skin Corr. 1 Skin Corr. 1A Skin Corr. 1B Skin Corr. 1C Skin Irrit. 2»
---------------------------------	---

(2) Al punto 1.1.3, la nota U è sostituita dalla seguente:

«Nota U (tabella 3.1):

Al momento dell'immissione sul mercato, i gas vanno classificati "Gas sotto pressione" in uno dei gruppi pertinenti: gas compresso, gas liquefatto, gas liquefatto refrigerato o gas dissolto. Il gruppo dipende dallo stato fisico in cui il gas è confezionato e pertanto va attribuito caso per caso. Sono assegnati i seguenti codici:

Press. Gas (Comp.)

Press. Gas (Liq.)

Press. Gas (Ref. Liq.)

Press. Gas (Diss.)

Gli aerosol non vanno classificati come gas sotto pressione (cfr. allegato I, parte 2, punto 2.3.2.1, nota 2).»



ALLEGATO VII

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

(1) Nella tabella 1.1, le righe relative a C; R34 e C; R35 sono sostituite dalle seguenti:

«C; R34		Skin Corr. 1	H314	2)
C; R35		Skin Corr. 1 A	H314»	

(2) La nota 2 della tabella 1.1 è sostituita dalla seguente:

«Nota 2

Risalire ai dati originari può non essere sufficiente per distinguere tra le categorie 1B e 1C, poiché il periodo di esposizione è considerato di norma fino a quattro ore secondo il regolamento (CE) n. 440/2008. In questi casi, si deve assegnare la categoria 1. Quando tuttavia i dati sono derivati da prove effettuate secondo un metodo sequenziale, come previsto nel regolamento (CE) n. 440/2008, si deve prendere in considerazione un'ulteriore sottocategorizzazione nelle categorie 1B o 1C.»

16CE1530



REGOLAMENTO (UE) 2016/919 DELLA COMMISSIONE**del 27 maggio 2016****relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2012/88/UE della Commissione ⁽²⁾, modificata dalle decisioni 2012/696/UE ⁽³⁾ e (UE) 2015/14 ⁽⁴⁾ della Commissione, ha stabilito la specifica tecnica di interoperabilità (STI) per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» (CCS).
- (2) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ affida all'Agenzia ferroviaria europea («l'Agenzia») il compito di adeguare le STI al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze sociali e di proporre alla Commissione i progetti di modifica delle STI che ritiene necessari.
- (3) In data 10 dicembre 2015 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione relativa ai sottosistemi CCS (ERA-REC-123-2015/REC). Il presente regolamento si fonda su tale raccomandazione.
- (4) In conformità all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/57/CE, gli aspetti tecnici non trattati da una STI sono individuati come «punti in sospeso» disciplinati dalle normative nazionali applicabili nei singoli Stati membri. Poiché il presente regolamento è privo di nuovi punti in sospeso, avrebbero già dovuto essere trasmesse agli altri Stati membri e alla Commissione le norme nazionali contenenti le condizioni da rispettare per verificare l'interoperabilità ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE, nonché le procedure di valutazione della conformità e di verifica necessarie per applicare tali norme nazionali.

⁽¹⁾ GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2012/696/UE della Commissione, del 6 novembre 2012, che modifica la decisione 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 311 del 10.11.2012, pag. 3).


⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2015/14 della Commissione, del 5 gennaio 2015, che modifica la decisione 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 44).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce una Agenzia Ferroviaria europea (regolamento sull'Agenzia) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1).



- (5) I sistemi di classe B rappresentano un ostacolo significativo all'interoperabilità delle locomotive e delle unità di trazione, ma sono necessari per consentire l'esercizio sicuro delle ferrovie laddove non esistano sistemi di classe A. È pertanto importante evitare di creare ulteriori ostacoli all'interoperabilità, ad esempio modificando tali sistemi di classe B o introducendo nuovi sistemi.
- (6) Per conseguire gli obiettivi dello spazio ferroviario europeo unico, un elemento essenziale sarebbe l'introduzione di un piano trasparente per l'attuazione del Sistema europeo di controllo dei treni (*European Train Control System - ETCS*) e la disattivazione dei sistemi di classe B. Ciò sarebbe particolarmente importante qualora non fosse disponibile sul mercato il modulo di trasmissione specifico (*Specific Transmission Module - STM*).
- (7) Ai fini di una maggior trasparenza dei principi in base ai quali si effettuano le prove e per preparare il terreno a una armonizzazione più ampia, è necessario stabilire l'obbligo di pubblicare le regole tecniche e gli scenari di prova operativi.
- (8) Poiché l'implementazione delle disposizioni relative alla gestione trasparente delle informazioni sulla verifica dell'ETCS a terra e del GSM-R, di cui al punto 6.1.2.3 dell'allegato, richiede una cooperazione efficace dei gestori dell'infrastruttura, l'Agenzia dovrebbe istituire misure adeguate per la raccolta delle informazioni e definire modelli comuni per facilitare la condivisione delle informazioni, tenendo conto delle questioni di riservatezza e di diritti di proprietà intellettuale.
- (9) Neppure la migliore delle procedure di certificazione potrà mai escludere che, quando un sottosistema di CCS di bordo interagisce con un sottosistema CCS a terra, uno dei due cessi ripetutamente di funzionare o di garantire le prestazioni previste a determinate condizioni. Ciò può essere dovuto a carenze delle specifiche, a interpretazioni differenti delle stesse, a errori di progettazione o ad apparecchiature installate in modo scorretto. Per aiutare gli operatori a prendere decisioni appropriate, occorrerebbe introdurre modalità più coordinate per l'esecuzione delle prove di compatibilità.
- (10) Per soddisfare le esigenze del settore ferroviario è opportuno introdurre una nuova versione dell'ETCS (versione 2 della Baseline 3). Tale versione è pienamente retrocompatibile, come dimostrato nella relazione «Valutazione di compatibilità della baseline», pubblicata dall'Agenzia, che riporta i controlli della compatibilità effettuati dall'Agenzia e dal settore per l'ETCS Baseline 3 (versione 2 e versione di manutenzione 1) e l'ETCS Baseline 2 di cui all'allegato del presente regolamento.
- (11) Nel prossimo programma di lavoro CEF con una priorità per l'ERTMS la Commissione dovrebbe prevedere l'ammissibilità delle azioni volte a mitigare eventuali incompatibilità o difetti dei sistemi a terra esistenti conformi alla Baseline 2 con le apparecchiature di bordo conformi alla Baseline 3.
- (12) Dato che il Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (*European Rail Traffic Management System - ERTMS*) è un sistema basato su un software complesso e che il sistema di Gestione del controllo sui cambiamenti (*Change Control Management system*), istituito e gestito dall'Agenzia per raccogliere osservazioni sulle implementazioni di prodotti e sistemi e per registrare gli eventuali risultati nella banca dati delle Richieste di modifica, la Commissione dovrebbe chiedere periodicamente all'Agenzia di pubblicare una valutazione delle criticità emerse dalla banca dati delle Richieste di modifica, di inserire gli errori critici nell'elenco delle carenze delle STI ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2008/57/CE e di fornire pareri tecnici per correggerli.
- (13) Gli investimenti a terra e a bordo dovrebbero essere protetti mediante la garanzia della retrocompatibilità e della stabilità delle specifiche ERTMS conformemente alla relazione dell'Agenzia sulle prospettive a lungo termine dell'ERTMS (*ERTMS Longer Term Perspective - ERA-REP-150*).
- (14) L'Agenzia dovrebbe pubblicare al più presto un documento tecnico che indichi ulteriori informazioni che vanno visualizzate nell'interfaccia uomo/macchina in modo da migliorare l'ergonomia per il macchinista.
- (15) L'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ prevede l'adozione del piano di lavoro del coordinatore europeo dell'ERTMS. Tale piano di lavoro definirà le regole di implementazione degli impianti ETCS a terra. Fino alla data di entrata in vigore di tale piano di lavoro, dovrebbe continuare a essere applicato il piano europeo di implementazione dell'ERTMS di cui alla decisione 2012/88/UE.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).



- (16) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2012/88/UE.
- (17) Il sottosistema «materiale rotabile — locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» e i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento a terra» e «controllo-comando e segnalamento di bordo» condividono interfacce comuni. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione ⁽¹⁾ per tener conto delle modifiche introdotte dal presente regolamento.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

È adottata la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa ai sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario dell'Unione europea di cui all'allegato.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La STI si applica a tutti i sottosistemi nuovi, rinnovati o ristrutturati di «controllo-comando e segnalamento a terra» e «controllo-comando e segnalamento di bordo» del sistema ferroviario quali definiti ai punti 2.3 e 2.4 dell'allegato II della direttiva 2008/57/CE.
2. La STI non si applica agli attuali sottosistemi di «controllo-comando e segnalamento a terra» e «controllo-comando e segnalamento di bordo» del sistema ferroviario già in servizio su tutta o parte della rete ferroviaria degli Stati membri il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, a meno che il sottosistema non sia oggetto di rinnovo o ristrutturazione ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2008/57/CE e della sezione 7 dell'allegato.
3. La STI si applica alle seguenti reti:
 - a) la rete del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, come definita nell'allegato I, punto 1.1, della direttiva 2008/57/CE;
 - b) la rete del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, come definita nell'allegato I, punto 2.1, della direttiva 2008/57/CE;
 - c) le altre parti della rete dell'intero sistema ferroviario nell'Unione, a seguito dell'estensione del campo di applicazione di cui all'allegato I, punto 4, della direttiva 2008/57/CE,

ad esclusione dei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE.

4. Il campo di applicazione tecnico e geografico della STI figura ai punti 1.1 e 1.2 dell'allegato.

Articolo 3

Punti in sospenso e casi specifici

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli organismi designati, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, ad espletare la valutazione e le procedure di verifica della conformità riguardo:

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).



a) ai punti in sospenso di cui all'allegato G;

b) ai casi specifici di cui al punto 7.6.2 dell'allegato.

2. Se uno Stato membro ha già trasmesso queste informazioni in conformità a precedenti decisioni della Commissione, si ritiene che esso abbia ottemperato a tale obbligo.

Articolo 4

Progetti in fase avanzata di sviluppo

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, ogni Stato membro notifica alla Commissione l'elenco dei progetti in corso di esecuzione nel proprio territorio e che si trovano in fase avanzata di sviluppo. L'elenco va inviato entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Notifica di informazioni sulla verifica dell'ETCS a terra e del GSM-R

Conformemente al punto 6.1.2.3 dell'allegato, gli Stati membri garantiscono che, non appena inizi la procedura CE di verifica di un sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra», siano comunicati all'Agenzia ferroviaria europea quanto prima le regole tecniche e di progettazione e gli scenari di prova operativi preliminari relativi alle interazioni dei componenti ETCS e GSM-R di tale sottosistema con quelli corrispondenti di un sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo». L'Agenzia ferroviaria europea è informata di tutti i cambiamenti apportati agli scenari di prova operativi utilizzati nel corso della verifica CE.

Articolo 6

Attuazione

1. I fornitori e il richiedente dell'autorizzazione di messa in servizio garantiscono che tutte le apparecchiature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, destinati all'utilizzo nelle reti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, siano conformi alla STI di cui all'allegato del presente regolamento.

2. Gli organismi notificati garantiscono che i certificati basati sulla STI di cui all'allegato del presente regolamento, in particolare le disposizioni di cui al punto 6, siano rilasciati nel rispetto delle proprie responsabilità conformemente agli articoli 13 e 18 della direttiva 2008/57/CE.

3. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza garantiscono, nel rispetto delle proprie responsabilità di cui all'articolo 16 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, che tutte le apparecchiature di cui all'articolo 2 messe in servizio nel proprio territorio siano conformi alla STI di cui all'allegato del presente regolamento.

4. Conformemente alla sezione 7 dell'allegato, gli Stati membri predispongono un piano nazionale di implementazione che illustri gli interventi che intendono effettuare per soddisfare la presente STI e definisca le tappe da seguire per implementare sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» pienamente interoperabili.


5. Gli Stati membri inviano i rispettivi piani nazionali di implementazione agli altri Stati membri e alla Commissione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7

Disponibilità di prodotti ETCS di bordo conformi alle specifiche della Baseline 3

Entro il 1° gennaio 2018 l'Agenzia preparerà una relazione da presentare alla Commissione riguardante la disponibilità di prodotti ETCS di bordo conformi alle specifiche della Baseline 3. La Commissione presenterà tale relazione al comitato di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE e prenderà i provvedimenti opportuni.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).



*Articolo 8***Sistemi di classe B**

Gli Stati membri provvedono affinché funzionalità, prestazioni e interfacce dei sistemi di classe B restino come attualmente specificato, fatta eccezione per le modifiche necessarie a mitigare difetti connessi alla sicurezza di tali sistemi.

*Articolo 9***Progetti finanziati dalla UE**

1. L'ETCS è installato nei progetti di infrastrutture ferroviarie che ricevono un sostegno finanziario dai fondi europei quando:

- 1) la parte «protezione del treno» di un sottosistema CCS viene installata per la prima volta; oppure
- 2) la parte «protezione del treno» di un sottosistema CCS già in servizio viene ristrutturata, nei casi in cui la ristrutturazione modifichi le funzioni o le prestazioni del sottosistema.

2. La Commissione può concedere una deroga all'obbligo di cui ai paragrafi precedenti quando il segnalamento è rinnovato su sezioni brevi (meno di 150 km) e discontinue di una linea e purché l'ETCS sia installato:

- entro i 5 anni successivi al completamento del progetto; oppure
- se è precedente, entro la data in cui la sezione della linea viene collegata a un'altra linea attrezzata con l'ETCS.

3. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione un fascicolo contenente un'analisi economica del progetto che dimostri il sostanziale vantaggio economico e/o tecnico di una messa in servizio dell'ERTMS alla data più prossima tra le due indicate al paragrafo precedente invece che nel corso del progetto finanziato dall'UE.

4. La Commissione esamina il fascicolo nonché le misure proposte dallo Stato membro e comunica il risultato di tale esame al comitato di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE. Se la Commissione concede una deroga, lo Stato membro provvede affinché l'ERTMS sia installato entro la data più prossima tra le due indicate al paragrafo 2.

5. Tale deroga non impedisce l'applicazione dei punti 7.3.2.1, 7.3.2.2 e 7.3.2.3 della decisione 2012/88/UE,


*Articolo 10***Rettifica degli errori**

Se vengono individuati errori che non consentono al sistema di fornire un servizio regolare, l'Agenzia pubblica quanto prima le rispettive soluzioni, nonché la valutazione del loro impatto sulla compatibilità e la stabilità dell'ERTMS applicato. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenzia invia alla Commissione un parere tecnico sullo stato dei rilievi registrati nella banca dati delle Richieste di modifica dell'ERTMS. La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, esamina tale parere tecnico. Come stabilito all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE, se detti errori non giustificano una revisione immediata, la Commissione può raccomandare che il parere tecnico sia utilizzato in attesa della revisione della STI.

*Articolo 11***Modifica da apportare alla STI «Materiale Rotabile — locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri»**

L'indice n. 1 di cui all'Appendice J, tabella J.2, del regolamento (UE) n. 1302/2014 è sostituito dal seguente:

«ERA/ERTMS/033281 rev 3.0».



*Articolo 12***Abrogazione**

La decisione 2012/88/UE è abrogata.

*Articolo 13***Disposizioni transitorie**

I punti 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4 e 7.3.5 dell'allegato III della decisione n. 2012/88/UE sono applicabili fino alla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea

INDICE


1.	Introduzione
1.1.	Ambito di applicazione tecnico
1.2.	Ambito di applicazione geografico
1.3.	Contenuto della presente STI
2.	Definizione e ambito di applicazione dei sottosistemi
2.1.	Introduzione
2.2.	Ambito di applicazione
2.3.	Livelli d'applicazione (ETCS)
3.	Requisiti essenziali dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»
3.1.	Aspetti generali
3.2.	Aspetti specifici relativi ai sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»
3.2.1.	Sicurezza
3.2.2.	Affidabilità e disponibilità
3.2.3.	Salute
3.2.4.	Protezione dell'ambiente
3.2.5.	Compatibilità tecnica
3.2.5.1.	Compatibilità tecnica e di progettazione
3.2.5.1.1	Condizioni fisico-ambientali
3.2.5.1.2	Compatibilità elettromagnetica ferroviaria interna
3.2.5.2.	Compatibilità dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»
4.	Caratterizzazione dei sottosistemi
4.1.	Introduzione
4.1.1.	Parametri di base
4.1.2.	Sintesi dei requisiti
4.1.3.	Parti che formano i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»
4.2.	Specifiche tecniche e funzionali dei sottosistemi
4.2.1.	Caratteristiche di sicurezza dei sottosistemi controllo-comando e segnalamento rilevanti ai fini dell'interoperabilità
4.2.1.1.	Sicurezza
4.2.1.2.	Disponibilità/Affidabilità
4.2.2.	Funzionalità ETCS di bordo



4.2.3.	Funzionalità ETCS a terra
4.2.4.	Funzioni di comunicazione mobile per le ferrovie GSM-R
4.2.4.1.	Funzione di comunicazione di base
4.2.4.2.	Applicazioni di comunicazione vocale e operativa
4.2.4.3.	Applicazioni di comunicazione dati per ETCS
4.2.5.	Interfacce di air gap ETCS e GSM-R
4.2.5.1.	Comunicazioni via radio con il treno
4.2.5.2.	Comunicazione Eurobalise con il treno
4.2.5.3.	Comunicazione Euroloop con il treno
4.2.6.	Interfacce di bordo interne al sottosistema «controllo-comando e segnalamento»
4.2.6.1.	Protezione del treno ETCS e di classe B
4.2.6.2.	Interfaccia tra GSM-R (comunicazione di dati via radio) ed ETCS
4.2.6.3.	Odometria
4.2.7.	Interfacce a terra interne al sottosistema «controllo-comando e segnalamento»
4.2.7.1.	Interfaccia funzionale tra centri di blocco radio (RBC)
4.2.7.2.	RBC/RBC
4.2.7.3.	GSM-R/ETCS a terra
4.2.7.4.	Eurobalise/LEU
4.2.7.5.	Euroloop/LEU
4.2.8.	Gestione delle chiavi
4.2.9.	Gestione dell'ETCS-ID
4.2.10.	Sistemi a terra di rilevamento treno
4.2.11.	Compatibilità elettromagnetica tra materiale rotabile e apparecchiature di controllo-comando e segnalamento a terra
4.2.12.	Interfaccia ETCS macchinista/macchina (Driver Machine Interface - ETCS DMI)
4.2.13.	Interfaccia GSM-R macchinista/macchina (Driver Machine Interface - GSM-R DMI)
4.2.14.	Interfaccia con la registrazione dei dati a scopo normativo
4.2.15.	Visibilità di oggetti del sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra»
4.2.16.	Fabbricazione delle apparecchiature usate nei sottosistemi CCS
4.3.	Specifiche funzionali e tecniche delle interfacce con altri sottosistemi
4.3.1.	Interfaccia con il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico»
4.3.2.	Interfaccia con il sottosistema «Materiale rotabile»
4.3.3.	Interfacce con il sottosistema «Infrastruttura»



4.3.4.	Interfacce con il sottosistema «Energia»
4.4.	Regole di esercizio
4.5.	Regole di manutenzione
4.5.1.	Responsabilità del fabbricante delle apparecchiature
4.5.2.	Responsabilità del richiedente di una verifica del sottosistema
4.6.	Qualifiche professionali
4.7.	Condizioni di salute e di sicurezza
4.8.	Registri
5.	Componenti di interoperabilità
5.1.	Definizione
5.2.	Elenco dei componenti di interoperabilità
5.2.1.	Componenti di interoperabilità di base
5.2.2.	Raggruppamento di componenti di interoperabilità
5.3.	Prestazioni e specifiche dei componenti
6.	Valutazione della conformità e/o idoneità all'impiego dei componenti e verifica dei sottosistemi
6.1.	Introduzione
6.1.1.	Principi generali
6.1.1.1.	Conformità ai parametri di base
6.1.1.2.	Requisiti essenziali soddisfatti dalle norme nazionali
6.1.1.3.	Mancata implementazione di tutti i requisiti della presente STI
6.1.2.	Principi per effettuare prove sull'ETCS e sul GSM-R
6.1.2.1.	Obiettivo
6.1.2.2.	Scenari di prova di esercizio
6.1.2.3.	Prescrizioni
6.2.	Componenti di interoperabilità
6.2.1.	Procedure di valutazione dei componenti di interoperabilità dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»
6.2.2.	Moduli per i componenti di interoperabilità dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»
6.2.3.	Requisiti per la valutazione
6.2.4.	Questioni particolari
6.2.4.1.	Prove obbligatorie per gli ETCS di bordo
6.2.4.2.	Il Modulo specifico di trasmissione (<i>Specific Transmission Module - STM</i>)
6.2.5.	Prove aggiuntive
6.2.6.	Contenuto della dichiarazione «CE» di conformità



6.3.	Sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»
6.3.1.	Procedure di valutazione dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»
6.3.2.	Moduli per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»
6.3.2.1.	Sottosistema di bordo
6.3.2.2.	Sottosistema a terra
6.3.2.3.	Condizioni per l'impiego dei moduli per sottosistemi di bordo e a terra
6.3.3.	Requisiti di valutazione per un sottosistema di bordo
6.3.4.	Requisiti di valutazione per un sottosistema a terra
6.4.	Disposizioni per i casi di conformità parziale ai requisiti della STI
6.4.1.	Valutazione di parti dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»
6.4.2.	Valutazione in caso di applicazione di norme nazionali
6.4.3.	Conformità parziale ai requisiti dovuta a un'applicazione limitata della STI
6.4.3.1.	Componenti di interoperabilità
6.4.3.2.	Sottosistemi
6.4.3.3.	Contenuto dei certificati
6.4.4.	Dichiarazione intermedia di verifica
6.5.	Prove di compatibilità e gestione degli errori
7.	Attuazione della STI «controllo-comando e segnalamento»
7.1.	Introduzione
7.2.	Regole di applicabilità generale
7.2.1.	Ristrutturazione o rinnovo del sottosistema «controllo-comando e segnalamento» o di parti di esso
7.2.2.	Sistemi preesistenti
7.2.3.	Disponibilità di moduli specifici di trasmissione (STM)
7.2.4.	Apparecchiature aggiuntive di classe B su linee equipaggiate con sistemi di classe A
7.2.5.	Veicoli con apparecchiature di classe A e di classe B
7.2.6.	Condizioni per funzioni obbligatorie e opzionali
7.3.	Regole specifiche per l'implementazione del GSM-R
7.3.1.	Impianti a terra
7.3.2.	Impianti di bordo
7.4.	Regole specifiche per l'implementazione dell'ETCS
7.4.1.	Impianti a terra
7.4.2.	Impianti di bordo
7.4.2.1.	Veicoli nuovi



7.4.2.2.	Ristrutturazione e rinnovo di veicoli esistenti
7.4.3.	Requisiti nazionali
7.4.4.	Piani nazionali di implementazione
7.6.	Casi specifici
7.6.1.	Introduzione
7.6.2.	Elenco di casi specifici
7.6.2.1.	Belgio
7.6.2.2.	UK
7.6.2.3.	Francia
7.6.2.4.	Polonia
7.6.2.5.	Lituania, Lettonia ed Estonia
7.6.2.6.	Svezia
7.6.2.7.	Lussemburgo
7.6.2.8.	Germania
	Allegato A
	Allegato B
	Allegato C
	Allegato D
	Allegato E
	Allegato F
	Allegato G

1. INTRODUZIONE

1.1. Ambito di applicazione tecnico

La presente STI riguarda il sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo» e il sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra».

La presente STI si applica ai sottosistemi «controllo-comando e segnalamento a terra» della rete ferroviaria definita al punto 1.2. (ambito di applicazione geografico) della presente STI e ai sottosistemi «controllo-comando e segnalamento di bordo» di veicoli che sono (o sono destinati a essere) eserciti su di essa. Questi veicoli appartengono a una delle seguenti tipologie (di cui all'allegato I, punti 1.2 e 2.2, della direttiva 2008/57/CE):

- 1) treni automotori termici o elettrici;
- 2) unità di trazione termiche o elettriche;
- 3) vetture passeggeri, se dotate di cabina di guida;
- 4) mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, se dotati di cabina di guida e destinati ad essere usati «come treno» sulle proprie ruote.



1.2. **Ambito di applicazione geografico**

L'ambito di applicazione geografico della presente STI è la rete dell'intero sistema ferroviario, composta da:

- 1) la rete del sistema ferroviario trans-europeo convenzionale, di cui all'allegato I, punto 1.1, della direttiva 2008/57/CE;
- 2) la rete del sistema ferroviario trans-europeo ad alta velocità, di cui all'allegato I, punto 2.1, della direttiva 2008/57/CE;
- 3) le altre parti della rete del sistema ferroviario nell'Unione, a seguito dell'estensione dell'ambito di applicazione di cui all'allegato I, punto 4, della direttiva 2008/57/CE.

Sono esclusi i casi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE.


La STI si applica a reti con scartamenti di 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm e 1 668 mm. Non si applica tuttavia a linee brevi di attraversamento della frontiera con scartamento di 1 520 mm connesse alla rete di paesi terzi.

1.3. **Contenuto della presente STI**

In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE la presente STI:

1. definisce il proprio ambito di applicazione - Capitolo 2, (Definizione e ambito di applicazione dei sottosistemi);
2. stabilisce i requisiti essenziali dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» e le loro interfacce verso altri sottosistemi - Capitolo 3 (Requisiti essenziali dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»);
3. definisce le specifiche funzionali e tecniche che i sottosistemi e le loro interfacce verso altri sottosistemi devono rispettare — Capitolo 4 (Caratterizzazione dei sottosistemi);
4. determina i componenti di interoperabilità e le interfacce che devono essere oggetto di specifiche europee, tra cui le norme europee, necessarie per realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione — Capitolo 5 (Componenti di interoperabilità);
5. stabilisce, in ogni caso preso in considerazione, le procedure da usare per valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità e per la verifica «CE» dei sottosistemi — Capitolo 6 (Valutazione della conformità e/o idoneità all'impiego dei componenti e verifica dei sottosistemi);
6. indica la strategia di attuazione della STI — Capitolo 7 (Attuazione della STI relativa ai sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»);
7. indica le qualifiche professionali che il personale interessato deve possedere nonché le condizioni d'igiene e di sicurezza sul luogo di lavoro da soddisfare per l'esercizio e la manutenzione di tali sottosistemi e per l'attuazione della STI — Capitolo 4 (Caratterizzazione dei sottosistemi).

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2008/57/CE, le disposizioni per i casi specifici sono indicate al Capitolo 7 (Attuazione della STI relativa ai sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»).



La presente STI precisa anche, al Capitolo 4 (Caratterizzazione dei sottosistemi), le regole di esercizio e manutenzione specifiche per l'ambito di applicazione di cui ai punti 1.1 e 1.2 di cui sopra.

2. DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DEI SOTTOSISTEMI

2.1. Introduzione

Nell'allegato II della direttiva 2008/57/CE, i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» sono definiti come «tutte le apparecchiature necessarie per garantire la sicurezza, il comando e il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete».

Le caratteristiche dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» sono:

- 1) le funzioni essenziali per il controllo e l'esercizio in condizioni di sicurezza del traffico ferroviario, comprese quelle necessarie per le modalità degradate ⁽¹⁾,
- 2) le interfacce,
- 3) il livello di prestazioni necessario a soddisfare i requisiti essenziali.

2.2. Ambito di applicazione

La STI relativa ai sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» stabilisce unicamente i requisiti necessari ad assicurare l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione e la conformità ai requisiti essenziali.

I sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» includono le parti seguenti:

- 1) protezione del treno,
- 2) radiocomunicazione voce,
- 3) radiocomunicazione dati,
- 4) rilevamento del treno.

Il sistema di protezione del treno di classe A è l'ETCS ⁽²⁾, mentre il sistema radio di classe A è il GSM-R.

Per il sistema di rilevamento treno di classe A, la presente STI si limita a specificare i requisiti dell'interfaccia con altri sottosistemi.

I sistemi di classe B per la rete del sistema ferroviario trans-europeo consistono in pochi sistemi di protezione del treno preesistenti, usati nella rete ferroviaria trans-europea prima del 20 aprile 2001.


I sistemi di classe B per altre parti della rete del sistema ferroviario nell'Unione europea consistono in un numero limitato di sistemi di protezione del treno preesistenti, usati in tali reti prima del 1° luglio 2015.

L'elenco dei sistemi di classe B si trova nel documento tecnico dell'Agenzia Ferroviaria europea dal titolo «List of CCS Class B systems, ERA/TD/2011-11, version 3.0».

I requisiti del sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo» sono specificati in relazione ai sistemi radiomobili e di protezione del treno di classe A.

⁽¹⁾ Le modalità degradate sono modalità di esercizio progettate per far fronte a guasti. Si è tenuto conto di tali modalità all'atto della progettazione dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento».

⁽²⁾ In alcuni documenti citati nella presente STI si usa il termine «ERTMS» (*European Rail Traffic Management System*) per indicare un sistema che include sia ETCS sia GSM-R, mentre «ETCS» viene indicato con «ERTMS/ETCS».



I requisiti relativi al sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra» sono stabiliti in relazione a:

- 1) la rete radio di classe A,
- 2) la protezione del treno di classe A,
- 3) i requisiti dell'interfaccia dei sistemi di rilevamento treno, al fine di garantire la loro compatibilità con il materiale rotabile.

2.3. Livelli d'applicazione (ETCS)

Le interfacce specificate dalla presente STI definiscono i mezzi di trasmissione dei dati verso i treni ed, eventualmente, dai treni. Le specifiche ETCS cui ci si riferisce con la presente STI forniscono i livelli d'applicazione a partire dai quali un sistema a terra può scegliere i mezzi di trasmissione per soddisfare i propri requisiti.

La presente STI definisce i requisiti di tutti i livelli d'applicazione.

Un treno con sistema di bordo di protezione del treno di classe A per un determinato livello d'applicazione deve poter essere esercito sia a tale livello che a uno qualsiasi inferiore:

- Un treno con sistema di bordo di protezione del treno di classe A di livello 2 deve poter circolare su linee sia di livello 2 che di livello 1.
- Un treno con sistema di bordo di protezione del treno di classe A di livello 1 non è necessario che sia equipaggiato con un'apparecchiatura GSM-R ETCS Data Only Radio (solo radio dati), ma deve già implementare tutte le funzioni di livello 2 e di livello 3 in modo che:
 - il collegamento di un GSM-R ETCS Data Only Radio, in una fase successiva, garantirà che sia attrezzato per il livello 2;
 - il collegamento di un GSM-R ETCS Data Only Radio e di un sistema di rilevamento dell'integrità del treno, in una fase successiva, garantirà che sia attrezzato per il livello 3.

3. REQUISITI ESSENZIALI DEI SOTTOSISTEMI «CONTROLLO-COMANDO E SEGNALAMENTO»

3.1. Aspetti generali

Ai sensi della direttiva 2008/57/CE i sottosistemi e i componenti di interoperabilità, comprese le interfacce, devono soddisfare i requisiti essenziali indicati in termini generali nell'allegato III della direttiva.

I requisiti essenziali riguardano i seguenti aspetti:

- 1) sicurezza,
- 2) affidabilità e disponibilità,
- 3) salute,
- 4) protezione dell'ambiente,
- 5) compatibilità tecnica.

I requisiti essenziali per i sistemi di classe A sono descritti di seguito.

I requisiti per i sistemi di classe B sono di competenza dello Stato membro interessato.



3.2. **Aspetti specifici relativi ai sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»**

3.2.1. *Sicurezza*

Per ogni progetto cui si applica la presente specifica occorre prendere provvedimenti atti a garantire che il livello di rischio di un incidente che rientri nell'ambito di applicazione dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» non sia superiore all'obiettivo stabilito per il servizio. A tal fine si applica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione ⁽¹⁾ (Metodo comune di sicurezza) di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE.

Per evitare che le misure adottate a fini di sicurezza compromettano l'interoperabilità è necessario rispettare i requisiti del parametro di base di cui punto 4.2.1 (Caratteristiche di sicurezza dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» rilevanti ai fini dell'interoperabilità).

Per il sistema ETCS di classe A, l'obiettivo di sicurezza è suddiviso tra i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» di bordo e a terra. I requisiti dettagliati sono stabiliti nel parametro di base di cui al punto 4.2.1 (Caratteristiche di sicurezza dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» rilevanti ai fini dell'interoperabilità). Questo requisito di sicurezza deve essere soddisfatto insieme ai requisiti di disponibilità di cui al punto 3.2.2 (Affidabilità e disponibilità).

3.2.2. *Affidabilità e disponibilità*

Per il sistema di classe A, gli obiettivi di affidabilità e disponibilità sono suddivisi tra i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» di bordo e a terra. I requisiti dettagliati sono stabiliti nel parametro di base di cui al punto 4.2.1 (Caratteristiche di sicurezza dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» rilevanti ai fini dell'interoperabilità).

Poiché i componenti del sottosistema invecchiano e si usurano, il livello del rischio va tenuto sotto controllo. Occorre anche rispettare i requisiti relativi alla manutenzione indicati al punto 4.5.

3.2.3. *Salute*

Conformemente alla normativa dell'Unione europea e alle legislazioni nazionali compatibili con la normativa dell'Unione, è necessario assicurare che i materiali utilizzati nei sottosistemi controllo-comando e segnalamento e le caratteristiche progettuali e costruttive degli stessi non comportino rischi per la salute delle persone che vi hanno accesso.

3.2.4. *Protezione dell'ambiente*

Conformemente alla normativa UE e alle legislazioni nazionali compatibili con tale normativa:

- 1) le apparecchiature di controllo-comando e segnalamento, se esposte a calore eccessivo o al fuoco non devono superare i limiti di emissione di fumi o gas nocivi per l'ambiente;
- 2) le apparecchiature di controllo-comando e segnalamento non devono contenere sostanze che possano contaminare in modo anormale l'ambiente durante il loro uso normale;
- 3) le apparecchiature di controllo-comando e segnalamento sono soggette alla vigente legislazione europea riguardo ai limiti di emissione di interferenze elettromagnetiche e alla suscettibilità a tali interferenze lungo i confini delle proprietà ferroviarie;
- 4) le apparecchiature di controllo-comando e segnalamento devono soddisfare le norme vigenti in materia di inquinamento acustico;
- 5) le apparecchiature di controllo-comando e segnalamento non devono generare livelli di vibrazione inaccettabili che possano compromettere l'integrità dell'infrastruttura (con l'infrastruttura in condizioni di manutenzione corrette).

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8).



3.2.5. *Compatibilità tecnica*

La compatibilità tecnica comprende le funzioni, le interfacce e le prestazioni richieste per realizzare l'interoperabilità.

I requisiti di compatibilità tecnica si articolano nelle tre categorie che seguono:

- 1) la prima categoria raccoglie i requisiti di progettazione generali ai fini dell'interoperabilità, cioè le condizioni ambientali, la compatibilità elettromagnetica interna (CEM) entro i confini delle ferrovie e l'installazione. Il presente capitolo definisce questi requisiti di compatibilità;
- 2) la seconda categoria elenca i modi con cui applicare tecnicamente i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» e quali funzioni essi debbano eseguire per garantire l'interoperabilità. Questa categoria è definita nel capitolo 4;
- 3) la terza categoria descrive le modalità di esercizio dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» ai fini del conseguimento dell'interoperabilità. Anche questa categoria è definita nel capitolo 4.

3.2.5.1. *Compatibilità tecnica e di progettazione*

3.2.5.1.1 *Condizioni fisico-ambientali*

Le apparecchiature di controllo-comando e segnalamento devono essere in grado di funzionare nelle condizioni climatiche e fisiche presenti nell'area in cui è situata la parte specifica del sistema ferroviario dell'Unione.

Occorre rispettare i requisiti del parametro di base 4.2.16 (fabbricazione di apparecchiature usate nei sottosistemi CCS).

3.2.5.1.2 *Compatibilità elettromagnetica interna al sistema ferroviario*

In conformità alla normativa UE e alle legislazioni nazionali compatibili con tale normativa, le apparecchiature di controllo-comando e segnalamento non devono interferire con altre apparecchiature di controllo-comando e segnalamento o di altri sottosistemi né subirne le interferenze.

Il parametro di base riguardante la compatibilità elettromagnetica tra materiale rotabile e apparecchiature di controllo-comando e segnalamento a terra è descritto al punto 4.2.11 (Compatibilità elettromagnetica).

3.2.5.2. *Compatibilità dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»*

Il capitolo 4 definisce i requisiti per l'interoperabilità dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento».

4. CARATTERIZZAZIONE DEI SOTTOSISTEMI

4.1. **Introduzione**

4.1.1. *Parametri di base*

In conformità ai pertinenti requisiti essenziali, i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» sono caratterizzati dai seguenti parametri di base:

- 1) caratteristiche di sicurezza dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» rilevanti ai fini dell'interoperabilità (punto 4.2.1)
- 2) funzionalità ETCS di bordo (punto 4.2.2)
- 3) funzionalità ETCS a terra (punto 4.2.3)
- 4) funzioni di comunicazione mobile per le ferrovie - GSM-R (punto 4.2.4)



- 5) interfacce di air gap ETCS e GSM-R (punto 4.2.5)
- 6) interfacce di bordo interne al sottosistema «controllo-comando e segnalamento» (punto 4.2.6)
- 7) interfacce a terra interne al sottosistema «controllo-comando e segnalamento» (punto 4.2.7)
- 8) gestione delle chiavi (punto 4.2.8)
- 9) gestione dell'ETCS-ID (punto 4.2.9)
- 10) sistemi a terra di rilevamento treno (punto 4.2.10)
- 11) compatibilità elettromagnetica tra materiale rotabile e apparecchiature di controllo-comando e segnalamento a terra (punto 4.2.11)
- 12) ETCS DMI (interfaccia macchinista/macchina) (punto 4.2.12)
- 13) GSM-R DMI (interfaccia macchinista/macchina) (punto 4.2.13)
- 14) interfaccia con la registrazione dei dati a scopo normativo (punto 4.2.14)
- 15) visibilità degli oggetti del sottosistema «controllo-comando e segnalamento di terra» (punto 4.2.15)
- 16) fabbricazione di apparecchiature usate nei sottosistemi CCS (punto 4.2.16)

4.1.2. Sintesi dei requisiti

Ai sistemi di classe A si applicano tutti i requisiti di cui al punto 4.2 (Specifiche funzionali e tecniche dei sottosistemi) riguardanti questi parametri di base.


I requisiti relativi ai sistemi di classe B e agli STM (moduli di trasmissione specifici, che permettono il funzionamento di sistemi di bordo di classe A su infrastrutture di classe B) sono di responsabilità dello Stato membro corrispondente.

La presente STI si basa sul principio di garantire la compatibilità del sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra» con i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento di bordo» conformi alla STI. Per conseguire quest'obiettivo:

- 1) le funzioni, le interfacce e le prestazioni del sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo» sono standardizzate e garantiscono che ogni treno risponda in modo prevedibile ai dati ricevuti da terra;
- 2) per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra», le comunicazioni terra-treno e treno-terra sono totalmente standardizzate nella presente STI. Le specifiche cui fanno riferimento i punti successivi consentono di applicare le funzionalità di «controllo-comando e segnalamento a terra» in modo flessibile, così da poterle integrare in modo ottimale nel sistema ferroviario. Questa flessibilità deve essere sfruttata senza limitare la circolazione dei sottosistemi di bordo conformi alla STI.

Le funzioni di «controllo-comando e segnalamento» sono classificate in categorie che indicano, tra l'altro, se sono opzionali od obbligatorie. Le categorie sono definite nelle specifiche di cui all'allegato A, testi che indicano anche le modalità di classificazione delle funzioni.

L'allegato A, punto 4.1.c, contiene il glossario dei termini e delle definizioni ETCS utilizzati nelle specifiche di cui all'allegato A.



4.1.3. Parti che formano i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»

Ai sensi del punto 2.2 (ambito di applicazione), i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» possono essere suddivisi in parti.

La tabella che segue indica quali parametri di base sono rilevanti per ciascun sottosistema e per ciascuna parte.

Tabella 4.1

Sottosistema	Parte	Parametri di base
Controllo-comando e segnalamento di bordo	Protezione del treno	4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.16
	Radiocomunicazione voce	4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.5.1, 4.2.13, 4.2.16
	Radiocomunicazione dati	4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.3, 4.2.5.1, 4.2.6.2, 4.2.16
Controllo-comando e segnalamento a terra	Protezione del treno	4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.15, 4.2.16
	Radiocomunicazione voce e dati	4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16
	Rilevamento treno	4.2.10, 4.2.11, 4.2.16

4.2. **Specifiche tecniche e funzionali dei sottosistemi**

4.2.1. *Caratteristiche di sicurezza dei sottosistemi controllo-comando e segnalamento rilevanti ai fini dell'interoperabilità*

Questo parametro di base descrive i requisiti del sottosistema controllo-comando e segnalamento di bordo e del sottosistema controllo-comando e segnalamento a terra» relativamente al punto 3.2.1 (Sicurezza) e al punto 3.2.2 (Affidabilità e disponibilità).

Per assicurare l'interoperabilità, nella realizzazione dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» di bordo e a terra devono essere rispettate le disposizioni seguenti:


- 1) La progettazione, la realizzazione e l'impiego di un sottosistema «controllo-comando e segnalamento» di bordo o a terra non devono imporre requisiti:
 - a) attraverso l'interfaccia tra i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» di bordo e a terra in aggiunta ai requisiti specificati nella presente STI;
 - b) a qualsiasi altro sottosistema oltre a quelli specificati nelle corrispondenti STI.
- 2) I requisiti indicati ai punti 4.2.1.1 e 4.2.1.2 devono essere rispettati.

4.2.1.1. **Sicurezza**

I sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» di bordo e a terra devono rispettare i requisiti relativi alle apparecchiature e installazioni ETCS stabilite nella presente STI.

Per la situazione pericolosa «superamento del limite di velocità e/o distanza controllata dall'ETCS», il tasso tollerabile di rischio (*Tolerable Hazard Rate*, THR) è $10^{-9} h^{-1}$ per guasti casuali, sia per l'ETCS di bordo che per l'ETCS a terra. Cfr. allegato A, punto 4.2.1a.

Per conseguire l'interoperabilità, l'ETCS di bordo deve rispettare pienamente tutti i requisiti specificati nell'allegato A, punto 4.2.1. Per l'ETCS a terra sono invece ammissibili requisiti di sicurezza meno rigorosi purché, in combinazione con i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento di bordo» conformi alla STI, sia rispettato il livello di sicurezza del servizio.



4.2.1.2. Disponibilità/Affidabilità

Questo punto si riferisce al verificarsi di guasti che non causano rischi per la sicurezza, ma creano situazioni degradate, la cui gestione potrebbe far diminuire la sicurezza complessiva del sistema.

Nel contesto di questo parametro, «guasto» indica l'interruzione della capacità di un elemento di eseguire la funzione richiesta con la necessaria efficacia e per «modalità di guasto» l'effetto grazie al quale si accerta il guasto.

Per garantire che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie pertinenti ricevano tutte le informazioni di cui hanno bisogno per definire le procedure appropriate per gestire situazioni degradate, la documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica per un sottosistema CCS di bordo o a terra contiene i valori di disponibilità/affidabilità calcolati relativi alle modalità di guasto aventi un impatto sulla capacità del sottosistema CCS di sorvegliare la circolazione sicura di uno o più veicoli o per stabilire la comunicazione vocale via radio tra il controllore del traffico e i macchinisti.

Occorre garantire la conformità ai seguenti valori calcolati:

- 1) tempo medio di ore di funzionamento tra guasti di un sottosistema CCS di bordo che impongano di isolare le funzioni di protezione del treno: [punto in sospenso];
- 2) tempo medio di ore di funzionamento tra guasti di un sottosistema CCS di bordo che impediscano le comunicazioni vocali via radio tra i controllori del traffico e il macchinista: [punto in sospenso].

Per permettere ai gestori dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie di controllare, durante la vita dei sottosistemi, il livello di rischio e il rispetto dei valori di affidabilità/disponibilità utilizzati per la definizione delle procedure per gestire situazioni degradate, devono essere rispettati i requisiti relativi alla manutenzione indicati al punto 4.5 (Regole di manutenzione).

4.2.2. Funzionalità ETCS di bordo


Il parametro di base per la funzionalità ETCS di bordo descrive tutte le funzioni necessarie per far circolare un treno in sicurezza. La funzione principale è garantire una protezione automatica del treno e il segnalamento in cabina mediante:

- 1) l'impostazione delle caratteristiche del treno (ad esempio velocità massima, prestazioni di frenatura),
- 2) la selezione della modalità di supervisione sulla base delle informazioni ricevute da terra,
- 3) l'esecuzione delle funzioni odometriche,
- 4) la localizzazione del treno in un sistema di coordinate basato sulla posizione delle *Eurobalise*,
- 5) il calcolo del profilo di velocità dinamico per la missione sulla base delle caratteristiche del treno e delle informazioni ricevute da terra,
- 6) la supervisione del profilo di velocità dinamico durante la missione,
- 7) l'applicazione della funzione di intervento.

Queste funzioni devono essere realizzate conformemente all'allegato A, punto 4.2.2b, e le loro prestazioni devono essere conformi all'allegato A, punto 4.2.2a.


I requisiti relativi alle prove sono stabiliti nell'allegato A, punto 4.2.2c.

Gli identificativi ETCS delle apparecchiature devono essere gestiti conformemente al punto 4.2.9 (gestione dell'ETCS-ID).



La funzionalità principale è supportata da altre funzioni, cui si applicano anche i punti 4.2.2a e 4.2.2b dell'allegato A, nonché dalle specifiche supplementari indicate di seguito:

- 1) Comunicazione con il sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra».
 - a) Trasmissione di dati Eurobalise. Cfr. punto 4.2.5.2 (comunicazione Eurobalise con il treno).
 - b) Trasmissione di dati Euroloop. Cfr. punto 4.2.5.3 (comunicazione Euroloop con il treno). Questa funzionalità di bordo è opzionale a meno che Euroloop sia installato a terra nell'ETCS di livello 1 e la velocità di rilascio impostata a zero per motivi di sicurezza (ad esempio protezione di punti pericolosi (*danger points*)).
 - c) Trasmissione dati via radio per radio infill. Cfr. allegato A, punto 4.2.2.d, punto 4.2.5.1 (Comunicazioni radio con il treno), punto 4.2.6.2 (Interfaccia tra la comunicazione dati via radio GSM-R ed ETCS) e punto 4.2.8 (Gestione delle chiavi). Questa funzionalità è opzionale a bordo a meno che la trasmissione dati via radio per radio infill sia installata a terra nell'ETCS di livello 1 e la velocità di rilascio sia impostata a zero per motivi di sicurezza (ad esempio protezione di punti pericolosi, *danger points*).
 - d) Trasmissione di dati radio. Cfr. punto 4.2.5.1 (Comunicazioni radio con il treno), punto 4.2.6.2 (Interfaccia tra la comunicazione dati via radio GSM-R ed ETCS) e punto 4.2.8 (Gestione delle chiavi). Obbligatoria a bordo solo per applicazioni ETCS di livello 2 o ETCS di livello 3.
- 2) Comunicazioni con il macchinista. Cfr. allegato A, punto 4.2.2 e punto 4.2.12 (ETCS DMI).
- 3) Comunicazioni con gli STM. Cfr. punto 4.2.6.1 (Interfaccia tra ETCS e STM). Tale funzione comprende:
 - a) gestione dell'output degli STM,
 - b) fornitura dei dati che vanno utilizzati dagli STM,
 - c) gestione delle transizioni STM.
- 4) Gestione delle informazioni sulla completezza del treno (integrità del treno): obbligatoria per il livello 3, non prescritta per il livello 1 o 2.
- 5) Monitoraggio delle condizioni delle apparecchiature e gestione guasti. Tale funzione comprende:
 - a) inizializzazione della funzionalità ETCS di bordo,
 - b) gestione funzionamento in modalità degradata,
 - c) isolamento della funzionalità di bordo ETCS.
- 6) Supporto alla registrazione dei dati a scopo normativo. Cfr. punto 4.2.14 (Interfaccia con la registrazione dei dati a scopo normativo).
- 7) Trasmissione di informazioni/ordini e ricevimento di informazioni di stato dal materiale rotabile:
 - a) all'interfaccia macchinista/macchina (DMI). Cfr. punto 4.2.12 (ETCS DMI)
 - b) alla/dalla unità di interfaccia del treno. Cfr. allegato A, punto 4.2.2.f.



4.2.3. Funzionalità ETCS a terra

Questo parametro di base descrive le funzionalità a terra dell'ETCS. Include tutti gli elementi della funzionalità ETCS che permettono di far circolare un treno specifico in sicurezza.

Le principali funzionalità sono:

- 1) localizzazione di un treno specifico in un sistema di coordinate basato sulla posizione delle Eurobalise (livelli 2 e 3),
- 2) conversione delle informazioni provenienti dall'apparecchiatura di segnalamento a terra in un formato standard per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo»,
- 3) invio di autorizzazioni al movimento, comprendenti la descrizione del tracciato e gli ordini impartiti a un treno specifico.

Queste funzioni devono essere realizzate conformemente all'allegato A, punto 4.2.3b e le loro prestazioni devono essere conformi all'allegato A, punto 4.2.3a.


Gli identificativi ETCS delle apparecchiature devono essere gestiti conformemente al punto 4.2.9 (gestione dell'ETCS-ID).

La funzionalità principale è supportata da altre funzioni, a cui si applicano anche l'allegato A, punti 4.2.3a e 4.2.3b, nonché le specifiche supplementari indicate di seguito:

- 1) comunicazione con il sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo». Ciò comprende:
 - a) Trasmissione di dati Eurobalise. Cfr. punto 4.2.5.2 (comunicazione Eurobalise con il treno) e punto 4.2.7.4 (Eurobalise/Unità Elettronica di Linea - *Line-side Electronic Unit*, LEU);
 - b) Trasmissione di dati Euroloop. Cfr. punto 4.2.5.3 (Comunicazione Euroloop con il treno) e punto 4.2.7.5 (Euroloop/LEU). Euroloop è pertinente solo per il livello 1, in cui è opzionale;
 - c) Trasmissione di dati via radio per radio infill. Cfr. allegato A, punti 4.2.3.d e 4.2.5.1 (Comunicazione radio con il treno), punto 4.2.7.3 (Funzionalità GSM-R/ETCS a terra) e punto 4.2.8 (Gestione delle chiavi). Il radio infill è pertinente solo per il livello 1, in cui è opzionale;
 - d) Trasmissione di dati via radio. Cfr. allegato A, punto 4.2.5.1 (Comunicazione radio con il treno), punto 4.2.7.3 (Funzionalità GSM-R/ETCS a terra) e punto 4.2.8 (Gestione delle chiavi). La trasmissione di dati radio ha rilevanza soltanto per i livelli 2 e 3;
- 2) generazione di informazioni/ordini destinati all'ETCS di bordo, (ad esempio informazioni sulla chiusura/apertura delle bocchette di immissione dell'aria, abbassamento/sollevamento del pantografo, apertura/chiusura dell'interruttore principale, passaggio dal sistema di trazione A al sistema di trazione B). La realizzazione di questa funzionalità è opzionale per il sottosistema a terra; può però essere imposta da un'altra STI applicabile, da norme nazionali o dall'applicazione di una valutazione ed analisi dei rischi mirante a garantire un'integrazione sicura dei sottosistemi;
- 3) gestione delle transizioni tra aree sotto la supervisione di RBC diversi (Radio Block Centres, centri di blocco radio) (ha rilevanza soltanto per il livello 2 e il livello 3). Cfr. punto 4.2.7.1 (Interfaccia funzionale tra RBC) e punto 4.2.7.2 (Interfaccia tecnica tra RBC).

4.2.4. Funzioni di comunicazione mobile per le ferrovie GSM-R

Questo parametro di base descrive le funzioni di comunicazione via radio. Tali funzioni devono essere realizzate nei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» di bordo e a terra, conformemente alle specifiche sotto indicate.



4.2.4.1. Funzione di comunicazione di base

I requisiti generali sono specificati nell'allegato A, punto 4.2.4a.

Occorre inoltre rispettare le seguenti specifiche:

- 1) funzioni ASCII, allegato A, punto 4.2.4b;
- 2) scheda SIM, allegato A, punto 4.2.4c;
- 3) indirizzamento in funzione della posizione, allegato A, punto 4.2.4e.

4.2.4.2. Applicazioni di comunicazione vocale e operativa

I requisiti generali sono definiti all'allegato A, punto 4.2.4f.

I requisiti relativi alle prove sono specificati all'allegato A, punto 4.2.4g.

Occorre inoltre rispettare le seguenti specifiche:

- 1) conferma delle chiamate ad alta priorità, allegato A, punto 4.2.4h;
- 2) indirizzamento funzionale, allegato A, punto 4.2.4j;
- 3) presentazione di numeri funzionali, allegato A, punto 4.2.4k;
- 4) segnalazione da utente a utente, allegato A, punto 4.2.4d.

4.2.4.3. Applicazioni di comunicazione dati per ETCS

I requisiti generali sono definiti all'allegato A, punto 4.2.4f.

I requisiti relativi alle prove sono specificati all'allegato A, punto 4.2.4g.

La parte «radiocomunicazione dati» del sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo» dev'essere in grado di stabilire almeno due sessioni di comunicazione simultanee con il sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra».

Questa funzionalità è obbligatoria solo per l'ETCS, livelli 2 e 3, e per le applicazioni radio infill.

4.2.5. Interfacce di air gap ETCS e GSM-R

Questo parametro di base specifica i requisiti per l'air gap tra i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» a terra e di bordo di cui si deve tenere conto insieme ai requisiti per le interfacce tra le apparecchiature ETCS e GSM-R, specificati al punto 4.2.6 (Interfacce di bordo interne al sottosistema «controllo-comando e segnalamento») e al punto 4.2.7 (Interfacce di terra interne al sottosistema «controllo-comando e segnalamento»).

Questo parametro di base include:

- 1) i valori fisici, elettrici ed elettromagnetici da rispettare per consentire il funzionamento in sicurezza;



- 2) il protocollo di comunicazione da utilizzare;
- 3) la disponibilità del canale di comunicazione.

Le specifiche applicabili sono qui di seguito elencate.

4.2.5.1. Comunicazioni via radio con il treno

Le interfacce di comunicazione via radio di classe A devono avvenire nella banda di frequenza di cui all'allegato A, punti 4.2.5a e 4.2.4f.

I sottosistemi «controllo-comando e segnalamento di bordo» devono soddisfare i requisiti specificati all'allegato A, punto 4.2.4f per essere protetti contro le interferenze.

Per la comunicazione di dati, i protocolli devono essere conformi all'allegato A, punto 4.2.5b.

Quando viene implementata la funzionalità radio infill, devono essere rispettati i requisiti indicati nell'allegato A, punto 4.2.5c.

4.2.5.2. Comunicazione Eurobalise con il treno

Le interfacce di comunicazione Eurobalise devono essere conformi all'allegato A, punto 4.2.5d.

4.2.5.3. Comunicazione Euroloop con il treno

Le interfacce di comunicazione Euroloop devono essere conformi all'allegato A, punto 4.2.5e.

4.2.6. Interfacce di bordo interne al sottosistema «controllo-comando e segnalamento»

Questo parametro di base è costituito da tre parti.

4.2.6.1. Protezione del treno ETCS e di classe B

Se sono state installate a bordo funzioni di protezione del treno ETCS e di classe B, le transizioni tra queste possono essere gestite con l'interfaccia standardizzata di cui all'allegato A, punto 4.2.6a.

L'allegato A, punto 4.2.6b, descrive l'interfaccia K (che permette a taluni STM di leggere informazioni da balise di classe B con l'antenna ETCS di bordo); l'allegato A, punto 4.2.6c, descrive l'interfaccia G (air gap tra l'antenna ETCS di bordo e le balise di classe B).

L'applicazione dell'interfaccia K è opzionale; se viene applicata, tale interfaccia deve essere conforme all'allegato A, punto 4.2.6b.


Inoltre, se viene applicata l'interfaccia K, la funzionalità del canale di trasmissione di bordo deve essere in grado di gestire le proprietà di cui all'allegato A, punto 4.2.6c.

Se le transizioni tra l'ETCS e il sistema di protezione del treno di classe B di bordo non sono gestite utilizzando l'interfaccia standardizzata di cui all'allegato A, punto 4.2.6a, si deve provvedere affinché il metodo utilizzato non imponga requisiti aggiuntivi a carico del sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra».

4.2.6.2. Interfaccia tra GSM-R (radiocomunicazione dati) ed ETCS

I requisiti relativi all'interfaccia tra la radio di classe A e la funzionalità ETCS di bordo si trovano all'allegato A, punto 4.2.6d.

Se viene messa in atto la funzione radio infill, devono essere rispettati i requisiti stabiliti nell'allegato A, punto 4.2.6e.



4.2.6.3. Odometria

L'interfaccia tra la funzione odometrica e l'ETCS di bordo deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato A, punto 4.2.6f. L'interfaccia contribuisce a questo parametro di base solo quando l'apparato odometrico è fornito come componente di interoperabilità separato (cfr. punto 5.2.2, Raggruppamento di componenti di interoperabilità).

4.2.7. Interfacce a terra interne al sottosistema «controllo-comando e segnalamento»

Questo parametro di base è suddiviso in cinque parti.

4.2.7.1. Interfaccia funzionale tra centri di blocco radio (RBC)

Quest'interfaccia definisce i dati da scambiare tra RBC adiacenti al fine di consentire il passaggio in sicurezza di un treno da un'area RBC alla successiva:

- 1) informazioni trasmesse dall'RBC «cedente» all'RBC «accettante»;
- 2) informazioni trasmesse dall'RBC «accettante» all'RBC «cedente».

I requisiti sono specificati nell'allegato A, punto 4.2.7a.

4.2.7.2. RBC/RBC

Si tratta dell'interfaccia tecnica tra due RBC. I requisiti sono specificati nell'allegato A, punto 4.2.7b.

4.2.7.3. GSM-R/ETCS a terra

Si tratta dell'interfaccia tra il sistema radio di classe A e la funzionalità ETCS a terra. I requisiti sono specificati nell'allegato A, punto 4.2.7c.

4.2.7.4. Eurobalise/LEU

Si tratta dell'interfaccia tra Eurobalise e LEU. I requisiti sono specificati nell'allegato A, punto 4.2.7d.

L'interfaccia contribuisce a questo parametro di base solo quando Eurobalise e LEU sono forniti come componenti di interoperabilità separati (cfr. punto 5.2.2, Raggruppamento di componenti di interoperabilità).

4.2.7.5. Euroloop/LEU

Si tratta dell'interfaccia tra Euroloop e LEU. I requisiti sono specificati nell'allegato A, punto 4.2.7e.

L'interfaccia Euroloop/LEU contribuisce a questo parametro di base solo quando Euroloop e LEU sono forniti come componenti di interoperabilità separati (cfr. punto 5.2.2, Raggruppamento di componenti di interoperabilità).

4.2.8. Gestione delle chiavi

Questo parametro di base specifica i requisiti per la gestione delle chiavi crittografiche utilizzate per la protezione dei dati trasmessi via radio.

I requisiti sono specificati nell'allegato A, punto 4.2.8a. Solo i requisiti relativi alle interfacce delle apparecchiature di «controllo-comando e segnalamento» rientrano nel ambito di applicazione della presente STI.

4.2.9. Gestione dell'ETCS-ID

Questo parametro di base riguarda gli identificativi ETCS (ETCS-IDs) delle apparecchiature dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» a terra e di bordo.

I requisiti sono specificati nell'allegato A, punto 4.2.9a.



4.2.10. *Sistemi a terra di rilevamento treno*

Questo parametro di base specifica i requisiti dell'interfaccia tra i sistemi a terra di rilevamento treno e il materiale rotabile, riguardanti la parte progettuale del veicolo e il suo esercizio.

I requisiti dell'interfaccia che i sistemi di rilevamento treno devono rispettare sono specificati all'allegato A, punto 4.2.10a.

4.2.11. *Compatibilità elettromagnetica tra materiale rotabile e apparecchiature di controllo-comando e segnalamento a terra*

Questo parametro di base specifica i requisiti dell'interfaccia relativamente alla compatibilità elettromagnetica tra il materiale rotabile e le apparecchiature di controllo-comando e segnalamento a terra.

I requisiti dell'interfaccia che i sistemi di rilevamento treno devono rispettare sono specificati all'allegato A, punto 4.2.11a.

4.2.12. *Interfaccia ETCS macchinista/macchina (Driver Machine Interface - ETCS DMI)*

Questo parametro di base descrive le informazioni fornite dall'ETCS al macchinista e inserite dal macchinista nell'ETCS di bordo. Cfr. allegato A, punto 4.2.12.a.

Esso comprende:

- 1) ergonomia (visibilità compresa),
- 2) funzioni ETCS da visualizzare,
- 3) funzioni ETCS attivate dal macchinista.

4.2.13. *Interfaccia GSM-R macchinista/macchina (Driver Machine Interface - GSM-R DMI)*

Questo parametro di base descrive le informazioni fornite dal GSM-R al macchinista e inserite dal macchinista nel GSM-R di bordo. Cfr. allegato A, punto 4.2.13a.

Esso comprende:

- 1) ergonomia (visibilità compresa),
- 2) funzioni GSM-R da visualizzare,
- 3) informazioni in uscita relative alla chiamata,
- 4) informazioni in entrata relative alla chiamata.

4.2.14. *Interfaccia con la registrazione dei dati a scopo normativo*

Questo parametro di base descrive:

- 1) lo scambio di dati tra l'ETCS di bordo e il dispositivo di registrazione del materiale rotabile,
- 2) i protocolli di comunicazione,
- 3) l'interfaccia fisica.

Cfr. allegato A, punto 4.2.14.a.



4.2.15. *Visibilità di oggetti del sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra»*

Questo parametro di base descrive:

- 1) le caratteristiche dei segnali catarifrangenti ai fini di una corretta visibilità,
- 2) le caratteristiche dei pannelli indicatori interoperabili.

Cfr. allegato A, punto 4.2.15.a.

Inoltre, l'installazione di oggetti del sistema di controllo-comando e segnalamento a terra deve essere compatibile con il campo visivo del macchinista e con i requisiti dell'infrastruttura.

4.2.16. *Fabbricazione delle apparecchiature usate nei sottosistemi CCS*

Devono essere rispettate le condizioni ambientali specificate nei documenti elencati nell'allegato A, tabella A2, della presente STI.

I sottosistemi «controllo-comando e segnalamento di bordo» devono rispettare i requisiti relativi ai materiali di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione (STI LOC&PAS) (attinenti, ad esempio alla protezione antincendio).

4.3. **Specifiche funzionali e tecniche delle interfacce con altri sottosistemi**4.3.1. *Interfaccia con il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico»*

Interfaccia con la STI «Esercizio e gestione del traffico»			
Riferimento alla STI CCS		Riferimento STI Esercizio e gestione del traffico ⁽¹⁾	
Parametro	Punto	Parametro	Punto
Regole di esercizio (condizioni normali e degradate)	4.4	Manuale Regole di esercizio	4.2.1.2.1 4.4
Visibilità di oggetti del sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra»	4.2.15	Visibilità di segnali fissi e dei segnali a mano	4.2.2.8
Prestazioni e caratteristiche di frenatura del treno	4.2.2	Prestazioni di frenatura	4.2.2.6
Uso della sabbiera Lubrificazione di bordo della flangia (bordino) Uso di ceppi dei freni in materiale composito	4.2.10	Manuale	4.2.1.2.1
Interfaccia con la registrazione dei dati a scopi normativi	4.2.14	Registrazione dati di bordo	4.2.3.5
ETCS DMI	4.2.12	Numero di identificazione del treno	4.2.3.2.1
GSM-R DMI	4.2.13	Numero di identificazione del treno	4.2.3.2.1

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/995 della Commissione, dell'8 giugno 2015, recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 165 del 30.6.2015, pag. 1).




4.3.2. *Interfaccia con il sottosistema «Materiale rotabile»*

Interfaccia con le STI «Materiale rotabile»				
Riferimento alla STI CCS		Riferimento alle STI «Materiale rotabile»		
Parametro	Punto	Parametro		Punto
Compatibilità con i sistemi a terra di rilevamento treno: progetto del veicolo	4.2.10	Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni basati sui circuiti di binario	STI HS RS ⁽¹⁾ posizione delle sale carico per asse sabbie resistenza elettrica tra le ruote STI CR RS ⁽²⁾ STI LOC & PAS ⁽³⁾ STI WAG ⁽⁴⁾	4.2.7.9.2 4.2.3.2 4.2.3.10 4.2.3.3.1 4.2.3.3.1.1 4.2.3.3.1.1 4.2.3.2
		Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni basati su contatori-assi	STI HS RS, geometria delle sale ruote STI CR RS STI LOC & PAS STI WAG	4.2.7.9.2 4.2.7.9.3 4.2.3.3.1.2 4.2.3.3.1.2 4.2.3.3.1
		Caratteristiche del materiale per la compatibilità con l'apparecchiatura loop	STI HS RS STI CR RS STI LOC & PAS STI WAG	Nessuno 4.2.3.3.1.3 4.2.3.3.1.3 Nessuno
Compatibilità elettromagnetica tra materiale rotabile e apparecchiature di controllo-comando e segnalamento a terra	4.2.11	Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni basati sui circuiti di binario	STI HS RS STI CR RS STI LOC & PAS STI WAG	4.2.6.6.1 4.2.3.3.1.1 4.2.3.3.1.1 Nessuno
		Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni basati su contatori-assi	STI HS RS STI CR RS STI LOC & PAS STI WAG	4.2.6.6.1 4.2.3.3.1.2 4.2.3.3.1.2 Nessuno
Prestazioni e caratteristiche di frenatura del treno	4.2.2	Prestazioni della frenatura d'emergenza	STI HS RS Frenatura d'emergenza Frenatura di servizio STI CR RS Frenatura d'emergenza Freno di servizio STI LOC & PAS Frenatura d'emergenza Frenatura di servizio STI WAG	4.2.4.1 4.2.4.4 4.2.4.5.2 4.2.4.5.3 4.2.4.5.2 4.2.4.5.3 4.2.4.1.2



Interfaccia con le STI «Materiale rotabile»				
Riferimento alla STI CCS		Riferimento alle STI «Materiale rotabile»		
Parametro	Punto	Parametro		Punto
Posizione delle antenne di bordo del sottosistema «controllo-comando e segnalamento»	4.2.2	Sagoma cinematica	STI HS RS STI CR RS STI LOC & PAS STI WAG	4.2.3.1 4.2.3.1 4.2.3.1 Nessuno
Isolamento della funzionalità ETCS di bordo	4.2.2	Regole di esercizio	STI HS RS STI CR RS STI LOC & PAS STI WAG	4.2.7.9.1 4.2.12.3 4.2.12.3 Nessuno
Interfacce dati	4.2.2	Sorveglianza e principi di diagnostica	STI HS RS STI CR RS STI LOC & PAS STI WAG	4.2.7.10 4.2.1.1 4.2.1.1 Nessuno
Visibilità di oggetti del sottosistema «Controllo-comando e segnalamento di terra»	4.2.15	Visibilità esterna Luci anteriori	STI HS RS STI CR RS STI LOC & PAS STI WAG	4.2.7.4.1.1 4.2.7.1.1 4.2.7.1.1 Nessuno
		Campo visivo esterno del macchinista	STI HS RS Visuale Vetro frontale STI CR RS Visuale Vetro frontale STI LOC & PAS visuale parabrezza STI WAG	4.2.2.6.b 4.2.2.7 4.2.9.1.3.1 4.2.9.2 4.2.9.1.3.1 4.2.9.2 Nessuno
Interfaccia con la registrazione dati a scopi normativi	4.2.14	Dispositivo di registrazione	STI HS RS STI CR RS STI LOC & PAS STI WAG	4.2.7.10 4.2.9.6 4.2.9.6 Nessuno
Comandi alle apparecchiature del materiale rotabile	4.2.2 4.2.3	Separazione di fase	STI HS RS STI CR RS STI LOC & PAS STI WAG	4.2.8.3.6.7 4.2.8.2.9.8 4.2.8.2.9.8 Nessuno
Comando del freno di emergenza	4.2.2	Comando del freno di emergenza	STI HS RS STI CR RS STI LOC & PAS STI WAG	Nessuno 4.2.4.4.1 4.2.4.4.1 Nessuno



Interfaccia con le STI «Materiale rotabile»				
Riferimento alla STI CCS		Riferimento alle STI «Materiale rotabile»		
Parametro	Punto	Parametro		Punto
Fabbricazione di apparecchiature	4.2.16	Requisiti dei materiali	STI HS RS	4.2.7.2.2
			STI CR RS	4.2.10.2.1
			STI LOC&PAS	4.2.10.2.1
			STI WAG	Nessuno

(¹) La STI HS RS corrisponde alla decisione 2008/232/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema materiale rotabile del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 84 del 26.3.2008, pag. 132).

(²) La STI CR RS corrisponde alla decisione 2011/291/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 139 del 26.5.2011, pag. 1).

(³) La STI LOC & PAS corrisponde al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).

(⁴) La STI WAG corrisponde al regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1).


4.3.3. Interfacce con il sottosistema «Infrastruttura»

Interfaccia con la STI «Infrastruttura»				
Riferimento alla STI CCS		Riferimento STI «Infrastruttura»		
Parametro	Punto	Parametro		Punto
Sistemi di rilevamento treno (spazio per l'installazione)	4.2.10	Profilo minimo dell'infrastruttura	STI HS INF (¹)	4.2.3
		Sagoma limite	STI CR INF (²)	4.2.4.1
		Sagoma limite	STI INF (³)	4.2.3.1
Comunicazione Eurobalise (spazio per l'installazione)	4.2.5.2	Profilo minimo dell'infrastruttura	STI HS INF	4.2.3
		Sagoma limite	STI CR INF	4.2.4.1
		Sagoma limite	STI INF	4.2.3.1
Comunicazione Euroloop (spazio per l'installazione)	4.2.5.3	Profilo minimo dell'infrastruttura	STI HS INF	4.2.3
		Sagoma limite	STI CR INF	4.2.4.1
		Sagoma limite	STI INF	4.2.3.1
Visibilità di oggetti del sottosistema «Controllo-comando e segnalamento di terra»	4.2.15	Profilo minimo dell'infrastruttura	STI HS INF	4.2.3
		Sagoma limite	STI CR INF	4.2.4.1
		Sagoma limite	STI INF	4.2.3.1

(¹) La STI HS INF corrisponde alla decisione 2008/217/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 77 del 19.3.2008, pag. 1).

(²) La STI CR INF corrisponde alla decisione 2011/275/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 126 del 14.5.2011, pag. 53).

(³) La STI INF corrisponde al regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1).



4.3.4. *Interfacce con il sottosistema «Energia»*

Interfaccia con la STI «Energia»				
Riferimento alla STI CCS		Riferimento STI «Energia»		
Parametro	Punto	Parametro		Punto
Comandi alle apparecchiature del materiale rotabile	4.2.2	Tratti a separazione di fase	STI HS ENE ⁽¹⁾	4.2.21
	4.2.3	Tratti a separazione di sistema	STI CR ENE ⁽²⁾	4.2.22
		Tratti a separazione di fase	STI ENE ⁽³⁾	4.2.19
		Tratti a separazione di sistema		4.2.20
		Tratti a separazione di fase		4.2.15
		Tratti a separazione di sistema		4.2.16

⁽¹⁾ La STI HS ENE corrisponde alla decisione 2008/284/CE della Commissione, del 6 marzo 2008, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario trans-europeo ad alta velocità (GU L 104 del 14.4.2008, pag. 1).

⁽²⁾ La STI CR ENE corrisponde alla decisione 2011/274/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario trans-europeo convenzionale (GU L 126 del 14.5.2011, pag. 1).

⁽³⁾ La STI ENE corrisponde al regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179).

4.4. **Regole di esercizio**

Le regole di esercizio di un servizio ferroviario con ETCS e GSM-R sono specificate nella STI «Esercizio e gestione del traffico».

4.5. **Regole di manutenzione**


Le regole di manutenzione dei sottosistemi oggetto della presente STI devono garantire che i valori indicati nei parametri di base di cui al capitolo 4 siano mantenuti entro i limiti prescritti per tutta la durata di vita dei sottosistemi. Tuttavia, durante gli interventi di manutenzione preventiva o correttiva, il sottosistema potrebbe non essere in grado di rispettare i valori indicati nei parametri di base; le regole di manutenzione devono comunque garantire che durante questi interventi sia mantenuto uno stato di sicurezza.

L'organismo responsabile dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» deve stabilire le regole di manutenzione per conseguire gli obiettivi sopra indicati. Per agevolare la preparazione di tali regole, devono essere rispettati i seguenti requisiti.

4.5.1. *Responsabilità del fabbricante delle apparecchiature*

Il fabbricante delle apparecchiature incorporate nel sottosistema deve specificare:

- 1) tutti i requisiti e le procedure di manutenzione (ivi compresi il monitoraggio del corretto funzionamento, la diagnostica, i metodi e gli strumenti di prova nonché le competenze professionali prescritte) necessari per rispettare i requisiti essenziali e i valori indicati nei requisiti obbligatori della presente STI durante l'intero ciclo di vita delle apparecchiature (trasporto e immagazzinamento precedenti all'installazione, funzionamento normale, malfunzionamenti, interventi di riparazione, controlli e interventi di manutenzione, distruzione ecc.);
- 2) gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza, pubblica e degli addetti alla manutenzione;
- 3) le condizioni per la manutenzione di primo livello, definizione cioè di unità sostituibili di linea (*Line Replaceable Units - LRU*), definizione delle versioni hardware e software compatibili approvate, procedure di sostituzione delle LRU guaste, condizioni di immagazzinamento delle LRU e di riparazione delle LRU guaste;
- 4) i controlli da effettuare qualora l'apparecchiatura sia sottoposta a sollecitazioni eccezionali (ad esempio, condizioni ambientali avverse o urti anomali);



- 5) i controlli da effettuare in occasione di interventi di manutenzione di apparecchiature diverse dalle apparecchiature di controllo-comando e segnalamento che influenzano i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» (ad esempio, variazione del diametro delle ruote).

4.5.2. *Responsabilità del richiedente di una verifica del sottosistema*

Il richiedente deve:

- 1) garantire che i requisiti sulla manutenzione descritti al punto 4.5.1 (Responsabilità del fabbricante delle apparecchiature) siano definiti per tutti i sottosistemi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente STI, indipendentemente dal fatto che essi siano componenti di interoperabilità o no;
- 2) completare i requisiti di cui sopra tenendo conto dei rischi dovuti alle interazioni tra componenti diversi del sottosistema, nonché alle interfacce con altri sottosistemi.

4.6. **Qualifiche professionali**

I fabbricanti delle apparecchiature e del sottosistema devono fornire informazioni sufficienti a definire le competenze professionali necessarie per l'installazione, l'ispezione finale e la manutenzione dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento». Cfr. punto 4.5 (Regole di manutenzione).

4.7. **Condizioni di salute e di sicurezza**

Occorre far sì che siano garantite la salute e la sicurezza degli addetti alla manutenzione e all'esercizio, in conformità alla normativa UE e alle legislazioni nazionali compatibili con la legislazione europea.

I fabbricanti indicano i rischi per la salute e la sicurezza dovuti all'uso e alla manutenzione di apparecchiature e sottosistemi di loro produzione. Cfr. punto 4.4 (Regole di esercizio) e punto 4.5 (Regole di manutenzione).

4.8. **Registri**

I dati da fornire per i registri di cui alla direttiva 2008/57/CE, articoli 34 e 35, sono quelli indicati nella decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione ⁽¹⁾ e nella decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione ⁽²⁾.

5. COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ

5.1. **Definizione**

Ai sensi della direttiva 2008/57/CE, articolo 2, lettera f), si intende per componenti di interoperabilità «qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario. Il concetto di «componente» comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software.»

5.2. **Elenco dei componenti di interoperabilità**

5.2.1. *Componenti di interoperabilità di base*

I componenti di interoperabilità di base dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» sono definiti:

- 1) alla tabella 5.1.a per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo»;
- 2) alla tabella 5.2.a per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra».

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 32).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (GU L 256 dell'1.10.2011, pag. 1).



5.2.2. *Raggruppamento di componenti di interoperabilità*

Le funzioni dei componenti di interoperabilità di base possono essere combinate in modo da formare un gruppo. Questo gruppo è allora definito da tali funzioni e dalle interfacce restanti, ad esso esterne. Un gruppo così formato va perciò considerato come un componente di interoperabilità.

- 1) La tabella 5.1.b elenca i gruppi di componenti di interoperabilità del sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo»;
- 2) La tabella 5.2.b elenca i gruppi di componenti di interoperabilità del sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra».

5.3. **Prestazioni e specifiche dei componenti**

Per ciascun componente di interoperabilità di base o gruppo di componenti di interoperabilità, le tabelle del capitolo 5 descrivono:

- 1) alla colonna 3, le funzioni e le interfacce. Si noti che alcuni componenti di interoperabilità hanno funzioni e/o interfacce opzionali;
- 2) alla colonna 4, le specifiche obbligatorie per la valutazione della conformità di ciascuna eventuale funzione o interfaccia mediante riferimento al punto corrispondente del capitolo 4.

Tabella 5.1.a

Componenti di interoperabilità di base del sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo»

1	2	3	4
N.	Componenti di interoperabilità CI	Caratteristiche	Requisiti specifici da valutare in riferimento al capitolo 4
1	ETCS di bordo	Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (Reliability, Availability, Maintainability, Safety - RAMS)	4.2.1 4.5.1
		Funzionalità ETCS di bordo (odometria esclusa)	4.2.2
		Interfacce di air gap ETCS e GSM-R	4.2.5
		— RBC (livelli 2 e 3)	4.2.5.1
		— Unità radio infill (livello 1 opzionale)	4.2.5.1
		— Air gap Eurobalise	4.2.5.2
		— Air gap Euroloop (livello 1 opzionale)	4.2.5.3
		Interfacce	4.2.6.1 4.2.6.2 4.2.6.3
— STM (applicazione dell'interfaccia K opzionale)	4.2.6.1		
— Dati ETCS GSM-R solo via radio	4.2.6.2		
— Odometria	4.2.6.3		
— Sistema di gestione delle chiavi	4.2.8		
— Gestione degli ETCS ID	4.2.9		
— Interfaccia ETCS uomo/macchina	4.2.12		
— Interfaccia col treno	4.2.2		
— Dispositivo di registrazione di bordo	4.2.14		
	Fabbricazione di apparecchiature	4.2.16	



1	2	3	4
N.	Componenti di interoperabilità CI	Caratteristiche	Requisiti specifici da valutare in riferimento al capitolo 4
2	Apparato odometrico	Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)	4.2.1 4.5.1
		Funzionalità ETCS di bordo solo odometria	4.2.2
		Interfacce — ETCS di bordo	4.2.6.3
		Fabbricazione di apparecchiature	4.2.16
3	Interfaccia dell'STM esterno	Interfacce — ETCS di bordo	4.2.6.1
4	Cab radio GSM-R per comunicazioni vocali Nota: scheda SIM, antenna, cavi di connessione e filtri non fanno parte di questo componente di interoperabilità	Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)	4.2.1 4.5.1
		Nota: nessun requisito per la sicurezza	
		Funzioni di comunicazione di base	4.2.4.1
		Applicazioni di comunicazione vocale e operativa	4.2.4.2
		Interfacce — Air gap GSM-R — Interfaccia GSM-R uomo-macchina	4.2.5.1 4.2.13
		Fabbricazione di apparecchiature	4.2.16
5	Dati ETCS GSM-R solo via radio Nota: scheda SIM, antenna, cavi di connessione e filtri non fanno parte di questo componente di interoperabilità	Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)	4.2.1 4.5.1
		Nota: nessun requisito per la sicurezza	
		Funzioni di comunicazione di base	4.2.4.1
		Applicazioni per la comunicazione di dati ETCS	4.2.4.3
		Interfacce — ETCS di bordo — Air gap GSM-R	4.2.6.2 4.2.5.1
		Fabbricazione di apparecchiature	4.2.16
6	Scheda SIM GSM-R Nota: spetta all'operatore di rete GSM-R fornire alle imprese ferroviarie le schede SIM da inserire nelle apparecchiature terminali GSM-R.	Funzioni di comunicazione di base	4.2.4.1
		Fabbricazione di apparecchiature	4.2.16




Tabella 5.1.b


Gruppi di componenti di interoperabilità del sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo»*Questa tabella è un esempio destinato a illustrare la struttura. Sono ammessi anche altri gruppi*

1	2	3	4
N.	Gruppo di componenti di interoperabilità	Caratteristiche	Requisiti specifici da valutare in riferimento al capitolo 4
1	ETCS di bordo Apparecchiatura odometrica	Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)	4.2.1 4.5.1
		Funzionalità ETCS di bordo	4.2.2
		Interfacce di air gap ETCS e GSM-R	4.2.5
		— RBC (livelli 2 e 3)	4.2.5.1
		— Unità radio infill (livello 1 opzionale)	4.2.5.1
		— Air gap Eurobalise	4.2.5.2
— Air gap Euroloop (livello 1 opzionale)	4.2.5.3		
	Interfacce	— STM (applicazione dell'interfaccia K opzionale)	4.2.6.1
		— Dati ETCS GSM-R solo via radio	4.2.6.2
		— Sistema di gestione delle chiavi	4.2.8
		— Gestione dell'ETCS-ID	4.2.9
		— Interfaccia ETCS macchinista/macchina	4.2.12
		— Interfaccia col treno	4.2.2
— Dispositivo di registrazione di bordo	4.2.14		
	Fabbricazione di apparecchiature	4.2.16	

Tabella 5.2.a

Componenti di interoperabilità di base del sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra»

1	2	3	4
N.	Componenti di interoperabilità CI	Caratteristiche	Requisiti specifici da valutare in riferimento al capitolo 4
1	RBC	Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)	4.2.1 4.5.1
		Funzionalità ETCS a terra (comunicazioni via Eurobalise, radio infill ed Euroloop escluse)	4.2.3
		Interfacce di air gap ETCS e GSM-R comunicazione con il treno solo via radio	4.2.5.1



1	2	3	4
N.	Componenti di interoperabilità CI	Caratteristiche	Requisiti specifici da valutare in riferimento al capitolo 4
		Interfacce — RBC adiacenti — radiocomunicazione dati, — Sistema di gestione delle chiavi — Gestione dell'ETCS-ID	4.2.7.1, 4.2.7.2 4.2.7.3 4.2.8 4.2.9
		Fabbricazione di apparecchiature	4.2.16
2	Unità radio infill	Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)	4.2.1 4.5.1
		Funzionalità ETCS a terra (comunicazioni via Eurobalise, Euroloop e funzionalità di livello 2 e 3 escluse)	4.2.3
		Interfacce di air gap ETCS e GSM-R: comunicazione con il treno solo via radio	4.2.5.1
		Interfacce — radiocomunicazione dati, — Sistema di gestione delle chiavi — Gestione dell'ETCS-ID — Apparati e LEU	4.2.7.3 4.2.8 4.2.9 4.2.3
		Fabbricazione di apparecchiature	4.2.16
3	Eurobalise	Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)	4.2.1 4.5.1
		Interfacce di air gap ETCS e GSM-R: comunicazioni con il treno solo Eurobalise	4.2.5.2
		Interfacce — LEU - Eurobalise	4.2.7.4
		Fabbricazione di apparecchiature	4.2.16
4	Euroloop	Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)	4.2.1 4.5.1
		Interfacce di air gap ETCS e GSM-R: comunicazioni con il treno solo Euroloop	4.2.5.3
		Interfacce — LEU - Euroloop	4.2.7.5
		Fabbricazione di apparecchiature	4.2.16



1	2	3	4
N.	Componenti di interoperabilità CI	Caratteristiche	Requisiti specifici da valutare in riferimento al capitolo 4
5	LEU Eurobalise	Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)	4.2.1 4.5.1
		Funzionalità ETCS a terra (comunicazioni via radio infill, Euroloop e funzionalità di livello 2 e 3 escluse)	4.2.3
		Interfacce — LEU - Eurobalise	4.2.7.4
		Fabbricazione di apparecchiature	4.2.16
6	LEU Euroloop	Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)	4.2.1 4.5.1
		Funzionalità ETCS a terra (comunicazioni via radio infill, Eurobalise e funzionalità di livello 2 e 3 escluse)	4.2.3
		Interfacce — LEU - Euroloop	4.2.7.5
		Fabbricazione di apparecchiature	4.2.16

Tabella 5.2.b

Gruppi di componenti di interoperabilità nel sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra»*Questa tabella è un esempio destinato a illustrare la struttura. Sono ammessi anche altri gruppi*

1	2	3	4
N.	Gruppo di componenti di interoperabilità	Caratteristiche	Requisiti specifici da valutare in riferimento al capitolo 4
1	Eurobalise LEU Eurobalise	Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)	4.2.1 4.5.1
		Funzionalità ETCS a terra (comunicazioni via Euroloop e funzionalità di livello 2 e 3 escluse)	4.2.3
		Interfacce di air gap ETCS e GSM-R comunicazioni con il treno solo Eurobalise	4.2.5.2
		Fabbricazione di apparecchiature	4.2.16



1	2	3	4
N.	Gruppo di componenti di interoperabilità	Caratteristiche	Requisiti specifici da valutare in riferimento al capitolo 4
2	Euroloop LEU Euroloop	Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)	4.2.1 4.5.1
		Funzionalità ETCS a terra (comunicazioni via Eurobalise e funzionalità di livello 2 e 3 escluse)	4.2.3
		Interfacce di air gap ETCS e GSM-R comunicazioni con il treno solo Euroloop	4.2.5.3
		Fabbricazione di apparecchiature	4.2.16

6. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E/O IDONEITÀ ALL'IMPIEGO DEI COMPONENTI E VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI

6.1. Introduzione

6.1.1. Principi generali

6.1.1.1. Conformità ai parametri di base

Il soddisfacimento dei requisiti essenziali indicati al capitolo 3 della presente STI deve essere garantito attraverso la conformità ai parametri di base specificati al capitolo 4.

Tale conformità è dimostrata mediante:

1) la valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità specificati al capitolo 5 (cfr. punti 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4);

2) la verifica dei sottosistemi (cfr. punti 6.3 e 6.4.1).

6.1.1.2. Requisiti essenziali soddisfatti dalle norme nazionali

In determinati casi alcuni requisiti essenziali possono essere soddisfatti da norme nazionali, a causa:

1) dell'uso di sistemi di classe B;

2) di punti in sospenso nella STI;

3) di deroghe in conformità alla direttiva 2008/57/CE, articolo 9;

4) di casi specifici, descritti al punto 7.2.9.

In questi casi, la valutazione della conformità a tali norme va effettuata a cura degli Stati membri interessati seguendo le procedure notificate. Cfr. punto 6.4.2.



6.1.1.3. Mancata implementazione di tutti i requisiti della presente STI

Per quanto riguarda la verifica del rispetto dei requisiti essenziali attraverso la conformità ai parametri di base, e fatti salvi gli obblighi di cui al capitolo 7 della presente STI, i componenti di interoperabilità e i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» che non implementano tutte le funzioni, interfacce e prestazioni, come specificato nel capitolo 4 (includere le specifiche di cui all'allegato A), possono ottenere i certificati di conformità «CE» o, rispettivamente, i certificati di verifica, alle seguenti condizioni per il rilascio e l'utilizzo dei certificati:

- 1) il richiedente di una verifica CE di un sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra» è responsabile di decidere quali funzioni, interfacce e prestazioni sia necessario implementare per conseguire gli obiettivi del servizio e per garantire che non vengano esportati ai sottosistemi «controllo-comando e segnalamento di bordo» requisiti che contraddicono o che vanno oltre le STI;
- 2) l'esercizio di un sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo», che non implementa tutte le funzioni, le prestazioni e le interfacce specificate nella presente STI, può essere soggetto al rispetto di determinate condizioni o restrizioni per motivi di compatibilità e/o di integrazione in condizioni di sicurezza con i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento a terra». Fatti salvi i compiti di un organismo notificato descritti nella pertinente normativa UE e nei documenti correlati, il richiedente della verifica CE è responsabile di garantire che la documentazione tecnica contenga tutte le informazioni necessarie a un operatore per identificare tali condizioni e restrizioni;
- 3) lo Stato membro può rifiutare, per motivi debitamente giustificati, l'autorizzazione di messa in servizio o porre condizioni e restrizioni all'esercizio di sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» che non implementano tutte le funzioni, le prestazioni e le interfacce specificate nella presente STI.

Se un componente di interoperabilità di un sottosistema «controllo-comando e segnalamento» non implementa tutte le funzioni, prestazioni e interfacce della presente STI, si applicano le disposizioni di cui al punto 6.4.3.

6.1.2. Principi per effettuare prove sull'ETCS e sul GSM-R

6.1.2.1. Obiettivo

Un sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo» per il quale sia stata emessa una dichiarazione «CE» di verifica deve poter funzionare con qualsiasi sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra» per il quale sia stata emessa una dichiarazione «CE» di verifica, alle condizioni specificate nella presente STI, senza ulteriori verifiche.


Il conseguimento di questo obiettivo è agevolato da:

- 1) regole per la progettazione e l'installazione dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» di bordo e a terra,
- 2) specifiche di prova per la dimostrazione della conformità dei sottosistemi di «controllo-comando e segnalamento» di bordo e a terra ai requisiti della presente STI e per la dimostrazione della loro reciproca compatibilità.

6.1.2.2. Scenari di prova di esercizio

Ai fini della presente STI, uno «scenario di prova di esercizio» indica la descrizione dell'esercizio del sistema ferroviario in questione in situazioni rilevanti per l'ETCS e il GSM-R [ad esempio, ingresso di un treno in un'area attrezzata, «risveglio» (*awakening*) di un treno, superamento di un segnale a via impedita], per mezzo di una sequenza di eventi a terra o a bordo legati a o che influenzano i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» (ad esempio, invio/ricevimento di messaggi, superamento di limiti di velocità, interventi di operatori ⁽¹⁾) e delle temporizzazioni tra di essi.

⁽¹⁾ Per operatore si intende l'utente del sistema.



Gli scenari di prova di esercizio si basano sulle regole tecniche e di progettazione adottate per il progetto.

Dovrà essere possibile controllare la conformità di una reale implementazione con uno scenario di prova di esercizio acquisendo informazioni attraverso interfacce facilmente accessibili (preferibilmente le interfacce standard specificate nella presente STI).

6.1.2.3. Prescrizioni


Per favorire il conseguimento di questo obiettivo gli Stati membri devono garantire che, quando inizia la procedura «CE» di verifica di un sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra», siano comunicati quanto prima all'Agenzia ferroviaria europea le regole tecniche e di progettazione e gli scenari di prova di esercizio preliminari relativi alle interazioni dei suoi componenti ETCS e GSM-R con i componenti corrispondenti del sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo». L'Agenzia ferroviaria europea va informata di tutti i cambiamenti apportati agli scenari di prova di esercizio durante la verifica CE.

Le regole tecniche e di progettazione relative ai componenti a terra dell'ETCS e del GSM-R, nonché i relativi scenari di prova di esercizio del sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra» così comunicati, devono essere sufficienti a descrivere, in situazioni normali e in quelle identificate come degradate, tutte le previste attività del sistema in questione rilevanti per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra»: Inoltre:

- 1) devono essere coerenti con le specifiche descritte nella presente STI;
- 2) devono presupporre che le funzioni, le prestazioni e le interfacce del sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo» che interagiscono con il sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra» soddisfino i requisiti della presente STI;
- 3) devono essere quelli impiegati nella verifica CE del sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra», per controllare che le funzioni, interfacce e prestazioni realizzate siano in grado di garantire il rispetto del funzionamento atteso del sistema in questione in combinazione con i pertinenti modi operativi e transizioni tra livelli e modi operativi dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento di bordo».

L'Agenzia ferroviaria europea:

- 1) deve pubblicare le regole tecniche e di progettazione dei componenti a terra dell'ETCS e del GSM-R e gli scenari di prova di esercizio. Dopo la pubblicazione degli scenari preliminari o delle loro successive modifiche, deve far sì che tutte le parti interessate possano formulare osservazioni riguardanti la coerenza degli scenari di prova di esercizio con le condizioni descritte nei tre punti di cui sopra. Il termine di presentazione delle osservazioni va definito nel contesto di ciascuna pubblicazione e non deve superare sei mesi; tale periodo di tempo non deve vincolare la continuazione o il termine della verifica CE del/dei relativo/i sottosistema/i a terra;
- 2) se le osservazioni sono negative, deve coordinare gli sforzi delle parti interessate per trovare un accordo modificando, ad esempio, le regole tecniche e di progettazione dei componenti a terra dell'ETCS e del GSM-R e, quindi, anche gli scenari di prova di esercizio se essi sono in contrasto con i requisiti della presente STI;
- 3) deve pubblicare e mantenere gli scenari di prova di esercizio che hanno superato con esito positivo lo stadio sopra descritto e che rappresentano le situazioni che si presentano in diverse applicazioni;
- 4) deve utilizzare gli scenari di prova di esercizio ricevuti per valutare se siano necessari chiarimenti o miglioramenti delle specifiche a cui fa riferimento la presente STI;
- 5) in base agli scenari di prova di esercizio ricevuti, deve preparare e pubblicare un formato standard per pubblicazioni future di scenari di prova di esercizio.



6.2. Componenti di interoperabilità

6.2.1. Procedure di valutazione dei componenti di interoperabilità dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»

Prima di immettere sul mercato un componente di interoperabilità e/o gruppi di componenti di interoperabilità, il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nell'Unione europea, redige una dichiarazione «CE» di conformità ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE e dell'allegato IV della medesima.

La procedura di valutazione deve essere eseguita utilizzando uno dei moduli specificati nel punto 6.2.2 (Moduli per i componenti di interoperabilità dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»).

La dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego non è necessaria per componenti di interoperabilità del sottosistema «controllo-comando e segnalamento». Il rispetto dei parametri di base, dimostrato dalla dichiarazione «CE» di conformità, è sufficiente per l'immissione sul mercato del componente di interoperabilità ⁽¹⁾.

6.2.2. Moduli per i componenti di interoperabilità dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»

Per valutare i componenti di interoperabilità nell'ambito dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento», il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nell'Unione europea, può scegliere tra le seguenti possibilità:

- 1) la procedura di esame del tipo (modulo CB) per la fase di progettazione e sviluppo, associandola alla procedura basata sul sistema di gestione della qualità della produzione (modulo CD) per la fase di produzione; oppure
- 2) la procedura di esame del tipo (modulo CB) per la fase di progettazione e sviluppo, associandola alla procedura di verifica del prodotto (modulo CF); oppure
- 3) il sistema di gestione della qualità totale insieme alla procedura di esame del progetto (modulo CH1).

Inoltre, per la verifica del componente di interoperabilità «scheda SIM», il fabbricante o il suo rappresentante possono scegliere il modulo CA.

I moduli sono descritti in dettaglio nella decisione 2010/713/UE della Commissione ⁽²⁾.

Per l'impiego di alcuni dei moduli, si precisa quanto segue:

- 1) in relazione al capitolo 2 del «modulo CB», l'esame «CE» del tipo deve essere eseguito attraverso una combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto;
- 2) in relazione al capitolo 3 del «modulo CF» (verifica di prodotto), non è ammessa la verifica statistica, perciò tutti i componenti di interoperabilità dovranno essere esaminati singolarmente.


6.2.3. Requisiti per la valutazione

Indipendentemente dal modulo selezionato:

- 1) devono essere rispettati i requisiti di cui al punto 6.2.4.1 della presente STI per il componente di interoperabilità «ETCS di bordo»;

⁽¹⁾ Il controllo per verificare che un componente di interoperabilità sia impiegato correttamente fa parte della verifica generale «CE» dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» di bordo e a terra, come indicato ai punti 6.3.3 e 6.3.4.

⁽²⁾ Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).




- 2) per valutare la conformità di un componente di interoperabilità o di un gruppo di componenti di interoperabilità di cui al capitolo 5 della presente STI, occorre eseguire quanto indicato alla tabella 6.1. Tutte le verifiche vanno effettuate facendo riferimento alla pertinente tabella del capitolo 5 e ai parametri di base ivi indicati.

Tabella 6.1

Aspetto	Oggetto dell'esame	Elementi giustificativi
Funzioni, interfacce e prestazioni	Controllo dell'implementazione di tutte le funzioni obbligatorie, delle interfacce e delle prestazioni descritte nei parametri di base cui si riferisce la pertinente tabella del capitolo 5 e del rispetto da parte di quest'ultime dei requisiti della presente STI	Documentazione di progetto ed esecuzione dei casi e delle sequenze di prova, quali descritti nei parametri di base cui si riferisce la pertinente tabella del capitolo 5
	Controllo di quali funzioni e interfacce opzionali, descritte nei parametri di base cui si riferisce la pertinente tabella del capitolo 5, siano state implementate e verifica del rispetto dei requisiti della presente STI	Documentazione di progetto ed esecuzione dei casi e delle sequenze di prova, quali descritti nei parametri di base cui si riferisce la pertinente tabella del capitolo 5
	Controllo di quali funzioni e interfacce aggiuntive (non specificate nella presente STI) siano state implementate e verifica che non esistano conflitti con funzioni già attuate, specificate dalla presente STI	Analisi d'impatto
Fabbricazione di apparecchiature	Controllo della conformità a condizioni obbligatorie, se specificate nei parametri di base cui si fa riferimento nella pertinente tabella del capitolo 5	Documentazione sul materiale usato e su eventuali prove volte ad accertare che sono soddisfatti i requisiti dei parametri di base cui si riferisce la pertinente tabella del capitolo 5
	Controllo, inoltre, del corretto funzionamento del componente di interoperabilità nelle condizioni ambientali per le quali è stato progettato	Prove conformi alle specifiche del richiedente
Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)	<p>Controllo della conformità ai requisiti di sicurezza di cui ai parametri di base cui si riferisce la pertinente tabella del capitolo 5; e cioè:</p> <ol style="list-style-type: none"> rispetto dei tassi quantitativi tollerabili di situazioni pericolose (<i>Tolerable Hazard Rates - THR</i>) causati da guasti casuali capacità del processo di sviluppo di rilevare ed eliminare guasti sistematici 	<ol style="list-style-type: none"> Calcoli relativi ai THR causati da guasti casuali, basati su fonti autorevoli di dati riguardanti l'affidabilità. La gestione della qualità e della sicurezza attuata dal fabbricante nelle fasi di progettazione, fabbricazione e prova è conforme a una norma riconosciuta (cfr. nota) Il ciclo di vita dello sviluppo del software, dello sviluppo dell'hardware e l'integrazione tra hardware e software sono stati gestiti ciascuno in conformità a una norma riconosciuta (cfr. nota)



Aspetto	Oggetto dell'esame	Elementi giustificativi
		<p>2.3. Il processo di verifica e validazione della sicurezza è avvenuto in conformità a una norma riconosciuta (cfr. nota) e rispetta i requisiti di sicurezza descritti nei parametri di base cui si riferisce la pertinente tabella del capitolo 5</p> <p>2.4. I requisiti funzionali e tecnici di sicurezza (funzionamento corretto in condizioni di assenza di guasti, effetti di guasti e di influenze esterni) vengono verificati in conformità a una norma riconosciuta (cfr. nota)</p> <p>Nota: la norma deve soddisfare almeno i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. essere ampiamente riconosciuta in ambito ferroviario. In caso contrario, la norma deve essere giustificata e accettabile per l'organismo notificato; 2. essere rilevante ai fini del controllo delle situazioni pericolose considerate nel sistema oggetto di valutazione; 3. essere pubblicamente disponibile per coloro che vogliono utilizzarla. <p>Cfr. allegato A, tabella A3.</p>
	Controllo del rispetto del target quantitativo di affidabilità (riguardo ai guasti casuali) indicato dal richiedente	Calcoli
	Eliminazione di guasti sistematici	<p>Prove di apparecchiature (componente completo di interoperabilità o separato per sottoinsiemi singoli) in condizioni operative, con riparazione se si riscontrano difetti.</p> <p>Indicare nella documentazione che accompagna il certificato i tipi di verifiche che sono state effettuati, le norme che sono state applicate e i criteri che sono stati adottati per considerare complete tali prove (in base alle decisioni del richiedente).</p>
	Controllo della conformità ai requisiti di manutenzione - punto 4.5.1	Controllo della documentazione



6.2.4. *Questioni particolari*

6.2.4.1. Prove obbligatorie per gli ETCS di bordo

Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione della conformità del componente di interoperabilità ETCS di bordo, in ragione della sua complessità e del suo ruolo ai fini del raggiungimento dell'interoperabilità.

Indipendentemente dal fatto di scegliere il modulo CB o CH1, l'organismo notificato deve controllare che:

1. un campione rappresentativo del componente di interoperabilità sia stato sottoposto a un'intera serie di sequenze di prova, comprendente tutti i casi di prova necessari per controllare le funzioni di cui al punto 4.2.2 (funzionalità ETCS di bordo). È compito del richiedente definire i casi di prova e la loro organizzazione in sequenze se ciò non è previsto dalle specifiche cui si riferisce la presente STI;
2. queste prove siano state effettuate presso un laboratorio accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e autorizzato a eseguire prove con l'ausilio dell'architettura di prova e delle procedure di cui all'allegato A, punto 4.2.2c.

Il laboratorio deve presentare una relazione completa che indichi chiaramente i risultati dei casi di prova e delle sequenze utilizzati. L'organismo notificato è tenuto a valutare l'idoneità dei casi e delle sequenze di prova per controllare la conformità a tutti i requisiti pertinenti e per valutare i risultati delle prove al fine della certificazione del componente di interoperabilità.

6.2.4.2. Il Modulo specifico di trasmissione (*Specific Transmission Module - STM*)

Ciascun Stato membro sarà tenuto a verificare che gli STM siano conformi ai propri rispettivi requisiti nazionali.

La verifica dell'interfaccia STM con l'ETCS di bordo richiede una valutazione di conformità effettuata da un organismo notificato.

6.2.5. *Prove aggiuntive*


Per incrementare la confidenza che il componente di interoperabilità ETCS di bordo funzioni correttamente una volta installato nei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento di bordo» in esercizio su diverse applicazioni «controllo-comando e segnalamento di terra», si raccomanda di sottoporlo a prove ricorrendo ai pertinenti scenari scelti tra quelli pubblicati dall'Agenzia; cfr. punto 6.1.2 (Principi per effettuare prove sull'ETCS e sul GSM-R). Per le prove si possono usare apparecchiature reali o un sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra» simulato.

Queste prove non sono obbligatorie per certificare il componente di interoperabilità ETCS di bordo. Il richiedente la certificazione del componente di interoperabilità può farle comunque eseguire e chiedere a un organismo notificato di valutarle; la relativa documentazione deve contenere informazioni sugli scenari di prova di esercizio rispetto ai quali è stato verificato il componente di interoperabilità nonché sul fatto se le prove siano state effettuate con simulatori o con apparecchiature reali, indicando il tipo e la versione di tali apparecchiature.

Queste prove effettuate a livello di componente di interoperabilità possono anche contribuire a ridurre la quantità delle verifiche da svolgere a livello di sottosistema «controllo-comando e segnalamento» (cfr. tabella 6.2, ultima riga, e punto 6.5).

Nota: anche se non è obbligatorio effettuare prove adottando i diversi scenari di esercizio, tali prove possono contribuire a verificare il componente di interoperabilità in modo da eliminare per quanto possibile i guasti sistematici, condizione necessaria quest'ultima per ottenere un certificato di conformità CE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).



6.2.6. *Contenuto della dichiarazione «CE» di conformità*

La dichiarazione «CE» di conformità di cui all'allegato IV della direttiva 2008/57/CE, deve contenere le seguenti informazioni sul componente di interoperabilità:

- 1) le funzioni opzionali e aggiuntive implementate;
- 2) le condizioni ambientali applicabili.

6.3. **Sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»**

6.3.1. *Procedure di valutazione dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»*

Il presente capitolo riguarda la dichiarazione «CE» di verifica per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo» e la dichiarazione «CE» di verifica per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra».

Su richiesta del richiedente, l'organismo notificato effettua la verifica «CE» del sottosistema «controllo-comando e segnalamento» di bordo o a terra in conformità all'allegato VI della direttiva 2008/57/CE.

Il richiedente redige la dichiarazione «CE» di verifica del sottosistema «controllo-comando e segnalamento» di bordo o a terra ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, e all'allegato V della direttiva 2008/57/CE.

Il contenuto della dichiarazione «CE» di verifica deve essere conforme all'allegato V della direttiva 2008/57/CE.

La procedura di valutazione deve essere effettuata applicando uno dei moduli di cui al punto 6.3.2 (moduli per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»).

Le dichiarazioni «CE» di verifica rilasciate per un sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo» e per un sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra», unitamente ai certificati di conformità, sono considerate sufficienti a garantire la reciproca compatibilità dei sottosistemi nelle condizioni specificate nella presente STI.

6.3.2. *Moduli per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»*

Tutti i moduli di seguito indicati sono descritti nella decisione 2010/713/UE della Commissione.

6.3.2.1. **Sottosistema di bordo**

Per verificare il sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo», il richiedente può scegliere:

- 1) la procedura di esame del tipo (modulo SB) per la fase di progettazione e sviluppo associata alla procedura basata sul sistema di gestione della qualità della produzione (modulo SD) per la fase di produzione; oppure
- 2) la procedura di esame del tipo (modulo SB) per la fase di progettazione e sviluppo, in associazione con la procedura di verifica del prodotto (modulo SF); oppure
- 3) il sistema di gestione della qualità totale con esame del progetto (modulo SH1).

6.3.2.2. **Sottosistema a terra**

Per la verifica del sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra», il richiedente può scegliere:

- 1) la procedura di verifica singola (modulo SG); oppure
- 2) la procedura di esame del tipo (modulo SB) per la fase di progettazione e sviluppo associata alla procedura basata sul sistema di gestione della qualità della produzione (modulo SD) per la fase di produzione; oppure



3) la procedura di esame del tipo (modulo SB) per la fase di progettazione e sviluppo, in associazione con la procedura di verifica del prodotto (modulo SF); oppure

4) il sistema di gestione della qualità totale con esame del progetto (modulo SH1).

6.3.2.3. Condizioni per l'impiego dei moduli per sottosistemi di bordo e a terra

Con riferimento al punto 4.2 del modulo SB (esame del tipo), è richiesta una revisione del progetto.

Con riferimento al punto 4.2 del modulo SH1 (sistema di gestione della qualità totale con esame del progetto), è richiesta una prova del tipo.

6.3.3. Requisiti di valutazione per un sottosistema di bordo


La tabella 6.2 indica i controlli che devono essere effettuati nella verifica di un sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo» e i parametri di base che devono essere rispettati.

Indipendentemente dal modulo scelto:

- 1) la verifica deve dimostrare la conformità ai parametri di base del sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo» quando questo è integrato nel veicolo;
- 2) la funzionalità e le prestazioni dei componenti di interoperabilità per i quali sia già stata rilasciata una dichiarazione «CE» di conformità non richiedono ulteriori verifiche.

Tabella 6.2

Aspetto	Oggetto dell'esame	Elementi giustificativi
Impiego di componenti di interoperabilità	Controllare se per tutti i componenti di interoperabilità da integrare nel sottosistema è stata emessa una dichiarazione «CE» di conformità con il relativo certificato. Il sottosistema va verificato mediante una carta SIM che soddisfi i requisiti della presente STI. Cambiare la carta SIM con un'altra che soddisfi la STI non costituisce una modifica del sottosistema.	Esistenza e contenuto della documentazione
	Controllo delle limitazioni all'impiego di componenti di interoperabilità in funzione delle caratteristiche del sottosistema e dell'ambiente	Analisi mediante controllo della documentazione
	Per componenti di interoperabilità certificati ai sensi di versioni precedenti della STI CCS, controllare che il certificato garantisca comunque la conformità ai requisiti della STI attualmente in vigore	Analisi dell'impatto mediante controllo della documentazione
Integrazione nel sottosistema dei componenti di interoperabilità	Controllo della corretta installazione e del corretto funzionamento delle interfacce interne del sottosistema - parametri di base 4.2.6	Controlli indicati nelle specifiche
	Controllare che funzioni aggiuntive (non specificate nella presente STI) non abbiano effetti su funzioni obbligatorie	Analisi d'impatto
	Controllare che i valori degli ID ETCS rientrino nella gamma ammessa e, se richiesto dalla presente STI, abbiano un unico valore - parametro di base 4.2.9	Controllo delle specifiche di progettazione




Aspetto	Oggetto dell'esame	Elementi giustificativi
Integrazione con il materiale rotabile	Controllo della corretta installazione delle apparecchiature - parametri di base 4.2.2, 4.2.4, 4.2.14 - nonché delle condizioni specificate dal fabbricante per l'installazione di apparecchiature	Risultati dei controlli (in conformità alle specifiche cui si riferiscono i parametri di base e le regole di installazione del fabbricante)
	Controllare che il sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo» sia compatibile con l'ambiente del materiale rotabile - parametro di base 4.2.16	Controllo della documentazione (certificati dei componenti di interoperabilità e possibili metodi di integrazione controllati in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile)
	Controllare che i parametri (come i parametri di frenatura) siano configurati correttamente e rientrino nella gamma di valori ammessi	Controllo della documentazione (valori dei parametri controllati in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile)
Integrazione con la classe B	Controllare che l'STM esterno sia collegato all'ETCS di bordo con interfacce conformi alla STI	Nessun elemento da provare: esiste un'interfaccia standard già provata a livello di componente di interoperabilità. Il suo funzionamento è già stato verificato in sede di controllo dell'integrazione dei componenti di interoperabilità nel sottosistema
	Controllare che le funzioni di classe B implementate nell'ETCS di bordo (parametro di base 4.2.6.1) non creino requisiti aggiuntivi per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra» per effetto delle transizioni	Nessun elemento da provare: prove già tutte eseguite a livello di componente di interoperabilità
	Controllare che le apparecchiature separate di classe B non collegate all'ETCS di bordo (parametro di base 4.2.6.1) non creino requisiti aggiuntivi per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra» per effetto delle transizioni	Nessun elemento da provare: nessuna interfaccia (!)
	Controllare che le apparecchiature separate di classe B collegate all'ETCS di bordo che utilizzano interfacce (in parte) non conformi alla STI (parametro di base 4.2.6.1) non creino requisiti aggiuntivi per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra» per effetto delle transizioni. Controllo che anche le funzioni ETCS non subiscano ripercussioni	Analisi d'impatto
Integrazione con i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento a terra»	Controllare che i telegrammi Eurobalise possano essere letti (questa prova si limita a controllare la corretta installazione dell'antenna. Non occorre ripetere le prove già effettuate a livello di componente di interoperabilità) - parametro di base 4.2.5	Prova effettuata utilizzando una Eurobalise certificata: la capacità di leggere correttamente il telegramma costituisce l'elemento giustificativo.



Aspetto	Oggetto dell'esame	Elementi giustificativi
	Controllare che i telegrammi Euroloop possano essere, eventualmente, letti - parametro di base 4.2.5	Prova effettuata utilizzando un Euroloop certificato: la capacità di leggere correttamente il telegramma costituisce l'elemento giustificativo.
	Controllare che l'apparecchiatura possa gestire una chiamata GSM-R per trasmissione vocale ed eventualmente di dati - parametro di base 4.2.5	Prova effettuata utilizzando una rete GSM-R certificata: la capacità di stabilire, mantenere e interrompere una connessione costituisce l'elemento giustificativo.
Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)	Controllare che le apparecchiature siano conformi ai requisiti di sicurezza - parametro di base 4.2.1	Applicazione di procedure specificate nel metodo comune di sicurezza
	Controllare che l'obiettivo quantitativo sull'affidabilità sia rispettato - parametro di base 4.2.1	Calcoli
	Controllare che i requisiti relativi alla manutenzione siano soddisfatti - punto 4.5.2	Controllo della documentazione
Integrazione con i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento a terra» e altri sottosistemi: prove in condizioni di esercizio	<p>Controllare il comportamento del sottosistema in quante più condizioni operative ragionevolmente possibili (ad esempio pendenza della linea, velocità del treno, vibrazioni, potenza di trazione, condizioni meteorologiche, progettazione della funzionalità di Controllo-comando e segnalamento a terra). La prova deve permettere di verificare:</p> <p>1) la corretta esecuzione delle funzioni odometriche - parametro di base 4.2.2</p> <p>2) la compatibilità del sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo» con l'ambiente del materiale rotabile - parametro di base 4.2.16</p> <p>Le prove devono permettere di aumentare il grado di confidenza nel fatto che non interverranno guasti sistematici.</p> <p>Da queste prove sono escluse quelle già effettuate in fasi precedenti: si dovrà tener conto di prove effettuate sui componenti di interoperabilità e di prove effettuate sul sottosistema in ambiente simulato.</p> <p>Per l'apparecchiatura GSM-R di bordo di trasmissione vocale non sono necessarie prove effettuate in condizioni di esercizio.</p>	<p>Verbali delle prove effettuate.</p> <p>Indicare nel certificato le condizioni in cui sono state effettuate le prove e quali norme sono state applicate.</p> <p>Le informazioni del certificato e della documentazione di accompagnamento devono bastare per individuare possibili controlli necessari prima di usare il sottosistema di bordo su una linea specifica.</p> <p>Se si effettuano prove in condizioni di esercizio su un sottosistema già munito di certificato «CE» di verifica, si possono aggiungere, se voluto dal richiedente, le corrispondenti informazioni come un'estensione della documentazione che accompagna il certificato.</p>

(1) In questo caso, la valutazione della gestione delle transizioni va effettuata in conformità alle specifiche nazionali.



6.3.4. *Requisiti di valutazione per un sottosistema a terra*

Le valutazioni effettuate nel quadro della presente STI hanno lo scopo di verificare la conformità delle apparecchiature ai requisiti indicati al capitolo 4.

Tuttavia, per la progettazione della parte ETCS del sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra», occorrono informazioni specifiche all'applicazione che devono comprendere:

- 1) le caratteristiche della linea (pendenze, distanze, posizione di elementi lungo la linea e di Eurobalise/Euro-loop, luoghi da proteggere ecc.);
- 2) i dati e le regole di segnalamento da gestire con il sistema ETCS.

La presente STI non prevede controlli per valutare la correttezza di informazioni specifiche all'applicazione:

Indipendentemente dal modulo scelto:

- 1) la tabella 6.3 indica i controlli da effettuare per verificare un sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra» e i parametri di base da rispettare;
- 2) la funzionalità e le prestazioni che sono già state controllate al livello dei componenti di interoperabilità non richiedono ulteriori verifiche.

Tabella 6.3

Aspetto	Oggetto dell'esame	Elementi giustificativi
Impiego di componenti di interoperabilità	Controllare che tutti i componenti di interoperabilità da integrare nel sottosistema siano muniti di una dichiarazione sottosistema «CE» di conformità con il relativo certificato.	Esistenza e contenuto della documentazione
	Controllare le limitazioni all'impiego di componenti di interoperabilità in funzione delle caratteristiche del sottosistema e dell'ambiente	Analisi d'impatto mediante controllo della documentazione
	Per componenti di interoperabilità certificati ai sensi di versioni precedenti della STI «controllo-comando e segnalamento», controllare che il certificato garantisca comunque la conformità ai requisiti della STI attualmente in vigore	Analisi d'impatto comparando le specifiche cui si riferisce la STI ai certificati dei componenti di interoperabilità
Impiego di sistemi di rilevamento del treno	Controllare che i tipi selezionati soddisfino i requisiti della STI «controllo-comando e segnalamento» - parametri di base 4.2.10, 4.2.11	Controllo della documentazione
Integrazione di componenti di interoperabilità nel sottosistema	Controllare che le interfacce interne del sottosistema siano state installate e funzionino correttamente - parametri di base 4.2.5, 4.2.7	Controlli indicati nelle specifiche
	Controllare che funzioni aggiuntive (non specificate nella presente STI) non abbiano effetti su funzioni obbligatorie	Analisi d'impatto
	Controllare che i valori degli ID ETCS rientrino nella gamma ammessa e, se richiesto dalla presente STI, abbiano un unico valore - parametro di base 4.2.9	Controllo di specifiche di progettazione



Aspetto	Oggetto dell'esame	Elementi giustificativi
Integrazione con l'infrastruttura	Controllare che le apparecchiature siano state installate correttamente - parametri di base 4.2.3, 4.2.4 e condizioni d'installazione stabilite dal fabbricante	Risultati dei controlli (in conformità a specifiche cui si riferiscono i parametri di base e norme d'installazione del fabbricante)
	Controllare che l'apparecchiatura del sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra» sia compatibile con l'ambiente a terra - parametro di base 4.2.16	Controllo della documentazione (controllo dei certificati dei componenti di interoperabilità e possibili metodi di integrazione in funzione delle caratteristiche a terra)
Integrazione con il segnalamento a terra	Controllare che tutte le funzioni richieste dall'applicazione siano implementate in conformità alle specifiche cui si riferisce la presente STI - parametro di base 4.2.3	Controllo della documentazione (specifiche di progetto del richiedente e certificati dei componenti di interoperabilità)
	Controllare che i parametri siano correttamente configurati (telegrammi Eurobalise, messaggi RBC, posizione dei pannelli indicatori ecc.)	Controllo dei documenti (valori dei parametri in funzione delle caratteristiche a terra e del segnalamento)
	Controllare che le interfacce siano installate e funzionino correttamente	Verifica del progetto e prove in conformità alle informazioni fornite dal richiedente
	Controllare che il sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra» funzioni correttamente conformemente alle informazioni alle interfacce con il segnalamento a terra (ad esempio generazione corretta di telegrammi Eurobalise da parte di un LEU o di un messaggio da parte dell'RBC)	Verifica del progetto e prove in conformità alle informazioni fornite dal richiedente
Integrazione con i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento di bordo» e con il materiale rotabile	Controllare la copertura GSM-R - parametro di base 4.2.4	Misurazioni in loco
	Controllo che i sistemi di rilevamento treno soddisfino i requisiti della presente STI - parametro di base 4.2.10	Misurazioni in loco
	Controllare che i sistemi di rilevamento treno soddisfino i requisiti della presente STI - parametri di base 4.2.10 e 4.2.11	Controllo degli elementi di prova ricavati da installazioni esistenti (per sistemi già in uso); effettuare prove secondo le norme per tipi nuovi
	Controllare che tutte le funzioni richieste dall'applicazione siano implementate in conformità alle specifiche cui si riferisce la presente STI - parametri di base 4.2.3, 4.2.4 e 4.2.5	Verbali degli scenari di prova operativi di cui al punto 6.1.2 con vari sottosistemi «controllo-comando e segnalamento di bordo» certificati. Il verbale deve indicare quali scenari operativi siano stati sottoposti a prova, quali apparecchiature di bordo siano state utilizzate e se le prove siano state effettuate in laboratorio, su linee di prova o in situazioni reali



Aspetto	Oggetto dell'esame	Elementi giustificativi
Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)	Controllo della conformità ai requisiti di sicurezza - parametro di base 4.2.1	Applicazione delle procedure descritte nel Metodo comune di sicurezza
	Controllare che gli obiettivi quantitativi riguardanti l'affidabilità siano rispettati - parametro di base 4.2.1	Calcoli
	Controllare che i requisiti relativi alla manutenzione siano soddisfatti - punto 4.5.2	Controllo della documentazione
Integrazione con i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento di bordo» e con il materiale rotabile: prove in condizioni di esercizio	<p>Controllo del comportamento del sottosistema nelle più svariate condizioni operative ragionevolmente possibili (come velocità del treno, numero di treni sulla linea, condizioni meteorologiche). La prova deve permettere di verificare:</p> <p>1) le prestazioni dei sistemi di rilevamento treno - parametri di base 4.2.10, 4.2.11</p> <p>2) la compatibilità del sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra» con l'ambiente a terra - parametro di base 4.2.16</p> <p>Queste prove aumenteranno anche il grado di confidenza nel fatto che non emergeranno guasti sistematici</p> <p>Da queste prove sono escluse quelle già effettuate in fasi precedenti: si dovrà tener conto di prove effettuate a livello dei componenti di interoperabilità e di quelle effettuate sul sottosistema in ambiente simulato</p>	<p>Verbali delle prove effettuate.</p> <p>Indicare nel certificato le condizioni in cui sono state effettuate le prove e quali norme sono state applicate</p> <p>Le informazioni del certificato e della documentazione di accompagnamento devono bastare per individuare possibili controlli necessari prima di usare il sottosistema di bordo su una linea specifica</p> <p>Se si effettuano prove in condizioni di esercizio su un sottosistema già munito di certificato «CE» di verifica, si possono aggiungere, se voluto dal richiedente, le corrispondenti informazioni come un'estensione della documentazione che accompagna il certificato</p>

6.4. Disposizioni per i casi di conformità parziale ai requisiti della STI

6.4.1. Valutazione di parti dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva 2008/57/CE, l'organismo notificato può rilasciare certificati di verifica per determinate parti di un sottosistema, se autorizzato a farlo in conformità alla STI pertinente.

Come indicato al punto 2.2 (campo di applicazione) della presente STI, i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» a terra e di bordo contengono parti, come specificato al punto 4.1 (Introduzione).

Può essere rilasciato un certificato di verifica per ogni parte specificata nella presente STI; l'organismo notificato verifica solo se tale parte soddisfa i requisiti della STI.

Indipendentemente dal modulo scelto, l'organismo notificato deve verificare che:

- 1) siano stati rispettati i requisiti della STI per la parte in esame e
- 2) i requisiti della STI già valutati per altre parti dello stesso sottosistema continuino ad essere soddisfatti.



6.4.2. Valutazione in caso di applicazione di norme nazionali

Se alcuni requisiti essenziali sono soddisfatti dalle normative nazionali, il certificato di conformità CE di un componente di interoperabilità e il certificato di verifica per un sottosistema contiene un riferimento preciso alle parti della presente STI la cui conformità è stata esaminata e alle parti la cui conformità non è stata valutata.

6.4.3. Conformità parziale ai requisiti dovuta a un'applicazione limitata della STI

6.4.3.1. Componenti di interoperabilità

Se un componente di interoperabilità non implementa tutte le funzioni, prestazioni e interfacce specificate nella presente STI, un certificato di conformità CE può essere rilasciato solo se le funzioni, interfacce o prestazioni non implementate non sono necessarie all'integrazione del componente di interoperabilità in un sottosistema per l'uso indicato dal richiedente, ad esempio ⁽¹⁾:

- 1) l'interfaccia tra ETCS di bordo e STM, se il componente di interoperabilità è destinato a essere installato su veicoli in cui non è necessario un STM esterno;
- 2) l'interfaccia tra un RBC e altri RBC, se l'RBC è destinato a essere utilizzato in un'applicazione in cui non sono previsti RBC adiacenti.

Il certificato di conformità CE (o la documentazione che l'accompagna) del componente di interoperabilità deve soddisfare i seguenti requisiti:

- 1) indicare quali funzioni, interfacce o prestazioni non sono implementati;
- 2) fornire informazioni sufficienti all'identificazione delle condizioni alle quali è possibile utilizzare il componente di interoperabilità;
- 3) fornire informazioni sufficienti all'individuazione delle condizioni e delle restrizioni d'uso che si applicano all'interoperabilità di un sottosistema in cui esso sia incorporato.

6.4.3.2. Sottosistemi

Se un sottosistema «controllo-comando e segnalamento» non implementa tutte le funzioni, prestazioni e interfacce della presente STI (ad esempio perché non sono implementate da un componente di interoperabilità in esso integrato), il certificato di verifica deve indicare quali requisiti sono stati valutati e le relative condizioni e restrizioni all'impiego del sottosistema, nonché la sua compatibilità con altri sottosistemi.

6.4.3.3. Contenuto dei certificati


In ogni caso gli organismi notificati, insieme all'Agenzia, devono coordinare il modo in cui le condizioni e i limiti d'uso dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi sono gestiti nei pertinenti certificati e documentazione tecnica a livello del gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 21 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

6.4.4. Dichiarazione intermedia di verifica

Se la conformità è stata valutata per parti di sottosistemi specificate dal richiedente diverse dalle parti autorizzate al punto 4.1 (Introduzione) della presente STI, o se sono state eseguite solo determinate fasi della procedura di verifica, è possibile rilasciare solo una dichiarazione intermedia di verifica.

⁽¹⁾ Le procedure descritte in questo capitolo non pregiudicano la possibilità di raggruppare più componenti.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia) (GU L 164 del 21.6.2004, pag. 1).



6.5. Prove di compatibilità e gestione degli errori

I parametri di base specificati al capitolo 4 e valutati in base ai punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 della presente STI ed, eventualmente, i casi specifici e le norme nazionali notificate per punti in sospenso, sono sufficienti per stabilire la compatibilità tecnica e l'integrazione sicura tra un sottosistema «controllo-comando e segnalamento» di bordo e uno a terra.

Per aiutare gli operatori a prendere decisioni adeguate sull'uso di un sottosistema «controllo-comando e segnalamento» di bordo (o, rispettivamente, a terra), il richiedente di una verifica CE, su richiesta dell'operatore interessato, deve effettuare prove di compatibilità (in loco o in laboratori dotati di un ambiente simulato) in cui il sottosistema interagisce con sottosistemi a terra (o, rispettivamente, di bordo) pertinenti per l'uso previsto. Se si effettuano prove di compatibilità, il richiedente fornirà alla competente autorità preposta alla sicurezza le evidenze dell'attività svolta ed i risultati delle prove.

Si noti che alcuni di questi test possano già essere effettuati a livello di componenti di interoperabilità (cfr. punto 6.2.4.1.).

Per l'ETCS e il GSM-R, gli scenari di prova di esercizio dei pertinenti sottosistemi a terra (cfr. punto 6.1.2) costituiscono la base di tali verifiche.

Le prove di compatibilità non rientrano nel campo di applicazione di un certificato di verifica. Se esse fossero effettuate e valutate da un organismo notificato, su richiesta del richiedente e secondo un modulo scelto, la relativa documentazione deve individuare i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» rispetto ai quali è stata verificata la compatibilità, indicando tipi e versioni dell'apparecchiatura e scenari di prova di esercizio applicati.

Qualora i risultati di eventuali altre prove dimostrassero la necessità di modificare la documentazione presentata alla competente autorità preposta alla sicurezza come evidenza per il conseguimento dell'autorizzazione del sottosistema, l'organismo responsabile del progetto che effettua le prove aggiuntive deve far sì che le modifiche siano notificate alla pertinente autorità preposta alla sicurezza.

Qualora nel corso delle prove suddette o durante la vita operativa del sottosistema, si rilevassero deviazioni dalle funzioni e/o prestazioni previste, i richiedenti e/o gli operatori devono informare l'autorità preposta alla sicurezza che ha rilasciato le autorizzazioni per i sottosistemi interessati, perché avvii le procedure di cui all'articolo 19 della direttiva 2008/57/CE, in base all'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale direttiva:


- 1) se la deviazione è dovuta a un'errata applicazione della presente STI o a errori di progettazione o di installazione dell'apparecchiatura, chi richiede i relativi certificati deve prendere i necessari correttivi e i certificati interessati (per i componenti di interoperabilità e/o i sottosistemi) vanno aggiornati;
- 2) se la deviazione è dovuta a errori della presente STI o alle specifiche indicate cui essa fa riferimento, va avviata la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/57/CE.

Per aiutare l'ERA a migliorare le specifiche ETCS e la procedura di certificazione e verifica CE nonché a facilitare l'installazione dell'ETCS, la documentazione sulle prove di compatibilità di cui sopra ed i report delle prove effettuate dai fornitori del sistema ETCS di bordo e a terra, nell'ambito dei loro processi di validazione del prodotto, devono essere resi noti all'ERA in qualità di autorità di sistema. L'ERA deve organizzare un'efficiente elaborazione delle informazioni ricevute per agevolare la procedura che gestisce il controllo delle modifiche destinate a migliorare/sviluppare ulteriormente le specifiche, incluse le specifiche di prova.

7. ATTUAZIONE DELLA STI «CONTROLLO-COMANDO E SEGNALAMENTO»

7.1. Introduzione

Questo capitolo descrive la strategia e le relative misure tecniche di attuazione della STI e, in particolare, le condizioni per migrare verso sistemi di classe A.



Occorre tener conto del fatto che l'attuazione di una STI dovrà occasionalmente essere coordinata con l'attuazione di altre STI.

7.2. Regole di applicabilità generale

7.2.1. *Ristrutturazione o rinnovo del sottosistema «controllo-comando e segnalamento» o di parti di esso*

La ristrutturazione o il rinnovo del sottosistema «controllo-comando e segnalamento» può riguardare una o tutte le parti che lo costituiscono, come specificato al punto 2.2.

Le diverse parti del sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra» possono pertanto essere ristrutturate o rinnovate separatamente purché non ne venga compromessa l'interoperabilità.

Per la definizione dei parametri di base delle singole parti, cfr. capitolo 4.1 (Introduzione).

7.2.2. *Sistemi preesistenti*

Gli Stati membri provvedono affinché la funzionalità dei sistemi preesistenti e le loro interfacce rimangano invariate, a parte le modifiche necessarie per mitigare i difetti connessi alla sicurezza di tali sistemi.

7.2.3. *Disponibilità di moduli specifici di trasmissione (STM)*

Se alcune linee rientranti nell'ambito di applicazione della presente STI non sono equipaggiate con sistemi di protezione del treno di classe A, lo Stato membro competente si adopera per garantire la disponibilità di un modulo specifico di trasmissione (*Specific Transmission Module - STM*) esterno per il/i preesistente/i sistema/i di protezione del treno di classe B.

È quindi importante far sì che esista un mercato aperto degli STM a condizioni commerciali eque. Se la disponibilità di un STM non può essere garantita per motivi tecnici o commerciali⁽¹⁾, lo Stato membro informa il comitato di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE del Consiglio, delle ragioni che stanno alla base del problema e delle misure mitigative che intende attuare per consentire agli operatori, soprattutto stranieri, di accedere alla propria infrastruttura.

7.2.4. *Apparecchiature aggiuntive di classe B su linee equipaggiate con sistemi di classe A*

Su una linea attrezzata con ETCS e/o GSM-R, possono essere installate apparecchiature aggiuntive di classe B in modo da consentire l'esercizio di veicoli non compatibili con la classe A durante la fase di migrazione.

Il sottosistema a terra deve supportare le transizioni dalla classe A alla classe B senza imporre al sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo» requisiti aggiuntivi rispetto a quelli specificati nella presente STI.

7.2.5. *Veicoli con apparecchiature di classe A e di classe B*

Il veicolo può essere munito di sistemi sia di classe A che di classe B per consentirne la circolazione su diverse linee.

Lo Stato membro può imporre restrizioni all'uso di un sistema di bordo di classe B su linee in cui non sia installato il sistema a terra corrispondente.

Un treno che circola su una linea munita di sistemi sia di classe A che di classe B e che è a sua volta è munito di sistemi sia di classe A che di classe B può utilizzare i sistemi di classe B come soluzione di riserva. Essere munito di un sistema di classe B oltre che di uno di classe A, non va considerato come requisito necessario alla compatibilità di un veicolo rispetto alle linee in cui è installato un sistema di classe B in parallelo a uno di classe A.

⁽¹⁾ Ad esempio: non è possibile garantire sul piano tecnico la fattibilità della concezione di un STM esterno oppure potenziali problemi connessi alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale dei sistemi di classe B impediscono uno sviluppo tempestivo di un prodotto STM.



I sistemi di protezione del treno di classe B possono essere implementati:

- 1) con un STM che operi attraverso l'interfaccia standard («STM esterno»); oppure
- 2) integrati nelle apparecchiature ETCS o collegati attraverso un'interfaccia non standard; oppure
- 3) in modo indipendente dall'apparecchiatura ETCS, per esempio attraverso un sistema che consenta di commutare da un'apparecchiatura all'altra. L'impresa ferroviaria deve in tal caso provvedere affinché le transizioni tra sistemi di protezione del treno di classe A e di classe B avvengano in conformità ai requisiti della presente STI e alle norme nazionali vigenti per i sistemi di classe B.

7.2.6. Condizioni per funzioni obbligatorie e opzionali

Il richiedente della verifica CE di un sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra» deve controllare se le funzioni di controllo-comando e segnalamento a terra definite «opzionali» nella presente STI, siano prescritte da altre STI, da norme nazionali o dall'applicazione di una valutazione dei rischi, in modo da garantire un'integrazione dei sottosistemi in condizioni di sicurezza.

L'implementazione nel sottosistema a terra di funzioni nazionali o opzionali non deve impedire l'uso di tale infrastruttura da parte di un treno che soddisfi solo i requisiti obbligatori del sistema di bordo di classe A, tranne quanto richiesto per le seguenti funzioni opzionali di bordo:

- 1) un impianto a terra ETCS livello 3 richiede la supervisione di bordo dell'integrità del treno;
- 2) un impianto a terra ETCS livello 1 con infill richiede la corrispondente funzionalità infill di bordo se la velocità di rilascio è impostata sul valore zero per motivi di sicurezza (ad esempio, protezione di punti pericolosi);
- 3) quando l'ETCS richiede la trasmissione di dati via radio, è richiesto il componente radiocomunicazione dati, specificato nella presente STI.

Un impianto di bordo che incorpora un STM KER può rendere necessaria la presenza dell'interfaccia K.

7.3. Regole specifiche per l'implementazione del GSM-R

7.3.1. Impianti a terra


L'installazione del GSM-R è obbligatoria nelle seguenti situazioni:

- 1) quando si installa per la prima volta la parte di comunicazione radio di un sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra»;
- 2) quando si ristruttura la parte di comunicazione radio di un sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra» già in servizio in modo tale da modificare le funzioni o le prestazioni del sottosistema. Sono escluse le modifiche che potrebbero essere ritenute necessarie a mitigare le conseguenze di difetti connessi alla sicurezza nell'impianto preesistente;
- 3) per l'applicazione dell'ETCS di livello 2, livello 3 o livello 1 con radio infill è necessaria la radiocomunicazione dati.

7.3.2. Impianti di bordo

L'installazione del GSM-R su veicoli destinati a essere usati su una linea in cui esista almeno un punto equipaggiato con GSM-R (anche se sovrapposto a un sistema preesistente di comunicazione via radio) è obbligatoria:

- 1) quando si installa per la prima volta la parte radiocomunicazione voce di un sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo»;



- 2) quando si ristruttura la parte radiocomunicazione voce di un sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo» già in servizio in modo tale da modificare le funzioni o le prestazioni del sottosistema. Quanto sopra non si applica a modifiche ritenute necessarie a mitigare le conseguenze di difetti connessi alla sicurezza nell'impianto preesistente;
- 3) per l'applicazione dell'ETCS di livello 2, livello 3 o livello 1 con radio infill è necessaria la radiocomunicazione dati.

7.4. Regole specifiche per l'implementazione dell'ETCS

7.4.1. Impianti a terra

Come specificato all'articolo 11, i punti 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4 e 7.3.5 dell'allegato della decisione n. 2012/88/UE si applicano fino alla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013.

7.4.2. Impianti di bordo

7.4.2.1. Veicoli nuovi


- 1) I veicoli nuovi autorizzati a essere messi in servizio per la prima volta devono essere equipaggiati con il sistema ETCS in conformità all'allegato A della presente STI.
- 2) L'obbligo di essere dotati di sistema ETCS non si applica:
 - 1) ai mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie nuovi,
 - 2) alle locomotive da manovra nuove,
 - 3) ad altri veicoli nuovi non destinati a servizi ad alta velocità:
 - a) se sono destinati esclusivamente al servizio nazionale esercito al di fuori dei corridoi definiti al punto 7.3.4 dell'allegato III della decisione 2012/88/UE e al di fuori delle linee che collegano i principali porti europei, gli impianti di smistamento, i terminal merci e le aree per il trasporto merci di cui al punto 7.3.5 dell'allegato della decisione 2012/88/UE; oppure
 - b) se sono destinati a servizi trans-frontalieri al di fuori della rete TEN, cioè al servizio fino alla prima stazione nel paese confinante o alla prima stazione in cui esistano ulteriori connessioni nel paese confinante.
- 3) A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'elenco di specifiche # 1, di cui alla tabella 2.1 dell'allegato A della presente STI, non si applicherà più ai veicoli nuovi da mettere in servizio per la prima volta.

7.4.2.2. Ristrutturazione e rinnovo di veicoli esistenti

È obbligatorio installare l'ETCS di bordo su veicoli esistenti destinati all'alta velocità quando si installa una qualsiasi nuova parte di protezione del treno del sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo».

7.4.3. Requisiti nazionali

- 1) Gli Stati membri possono introdurre requisiti aggiuntivi a livello nazionale, in particolare per:
 - 1) permettere l'accesso a linee attrezzate con ETCS ai soli veicoli dotati di tale sistema, per poter dismettere i sistemi nazionali esistenti;
 - 2) esigere che i mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, le locomotive da manovra e/o altri veicoli, anche se destinati al solo servizio nazionale, nuovi, ristrutturati o rinnovati, siano equipaggiati con il sistema ETCS.



- 2) Gli Stati membri possono decidere di escludere dall'obbligo di cui al primo comma del punto 7.4.2.1 tutti i veicoli nuovi destinati esclusivamente al servizio nazionale, ad eccezione del caso in cui l'uso di tali veicoli includa più di 150 km di una sezione attualmente attrezzata con ETCS o che sarà attrezzata con ETCS entro 5 anni dall'autorizzazione di messa in servizio di tali veicoli. Gli Stati membri pubblicano la loro decisione di attuare tale disposizione, notificano la decisione alla Commissione e la includono nel Piano nazionale di implementazione di cui al punto 7.4.4.

7.4.4. Piani nazionali di implementazione

Gli Stati membri devono mettere a punto un piano di implementazione della presente STI, tenendo presente la coerenza dell'intero sistema ferroviario dell'Unione europea e la redditività economica del sistema ferroviario. Il piano deve comprendere tutte le linee nuove, rinnovate e ristrutturate ed in particolare un calendario dettagliato per l'attrezzaggio di tali linee con ETCS e la dismissione dei sistemi di classe B. Le regole di implementazione a terra sono definite al punto 7.4.1 del presente regolamento. Il piano nazionale di implementazione non include regole di implementazione a terra aggiuntive.


Il piano nazionale di implementazione deve comprendere:

- 1) la descrizione generale e del contesto, inclusi fatti e dati sugli attuali sistemi di protezione del treno come capacità, sicurezza, affidabilità, prestazioni, durata di vita economica residua delle apparecchiature installate ed analisi costi/benefici dell'implementazione dell'ETCS;
- 2) la definizione della strategia di migrazione tecnica (sovrapposizione a bordo o a terra) e della strategia di migrazione finanziaria (sul piano sia dell'infrastruttura che del veicolo);
- 3) la descrizione delle misure prese per garantire condizioni di libero mercato per i preesistenti sistemi di protezione del treno di classe B, come stabilito al paragrafo 7.2.3;
- 4) la pianificazione che comprende:
 - i) la data di installazione dell'ECTS sulle varie linee della rete (quando i servizi sono abilitati a funzionare con l'ETCS);
 - ii) le date indicative di dismissione dei sistemi di classe B sulle diverse linee della rete (quando i servizi non possono più essere effettuati con i sistemi preesistenti). Se non si prevede la dismissione dei sistemi di classe B entro un periodo di 15 anni, tali date indicative non sono necessarie;
 - iii) le date alle quali i veicoli transfrontalieri esistenti potranno beneficiare pienamente dell'esercizio con veicoli «con equipaggiamento di bordo solo ETCS» sulla rete ad alta velocità, sui corridoi o su altre parti della rete; per i servizi dell'alta velocità, la data dipende dall'installazione dell'ETCS sulla rete ad alta velocità e su altre parti della rete (come le stazioni utilizzate da tali servizi dell'alta velocità); per il trasporto merci, la data dipende dall'installazione dell'ECTS sui corridoi e sulle altre parti della rete (ad esempio, i cosiddetti «last miles»);

I piani nazionali di implementazione devono coprire un periodo di almeno 15 anni ed essere regolarmente aggiornati, almeno una volta ogni cinque anni.

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione i propri piani nazionali di implementazione entro il 5 luglio 2017. I piani nazionali di implementazione dovranno essere utilizzati per aggiornare i dati nel sistema d'informazione tecnico e geografico per la rete trans-europea dei trasporti (*Trans-european transport network - TENtec*) di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1315/2013. La Commissione pubblica i piani nazionali di implementazione sul proprio sito Internet e ne informa gli Stati membri attraverso il comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1 della direttiva 2008/57/CE.

La Commissione redige una sintesi comparativa dei piani nazionali di implementazione. La necessità di ulteriori misure di coordinamento sarà individuata sulla base di tale sintesi.



7.5. Regole specifiche di implementazione dei sistemi di rilevamento del treno

Agli effetti della presente STI, «sistema di rilevamento del treno» indica le apparecchiature installate a terra che rilevano la presenza o l'assenza di veicoli sull'intera linea di una tratta o su un suo punto determinato.

I sistemi a terra (come i sistemi di controllo degli apparati centrali di sicurezza o dei passaggi a livello) che usano informazioni delle apparecchiature di rilevamento non si considerano parte del sistema di rilevamento del treno.

La presente STI specifica i requisiti dell'interfaccia con il materiale rotabile solo nella misura in cui ciò è necessario ai fini della compatibilità fra materiale rotabile conforme alla STI e il «controllo-comando e segnalamento a terra».

L'implementazione di un sistema di rilevamento treno conforme ai requisiti della STI riguardante i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» può avvenire indipendentemente dall'installazione dell'ETCS o del GSM-R, ma può dipendere dai sistemi di protezione del treno di classe B o da requisiti particolari, ad esempio per gli impianti di passaggio a livello.

I requisiti della presente STI riguardanti i sistemi di rilevamento treno devono essere rispettati quando:

- 1) viene ristrutturato il sistema di rilevamento del treno;
- 2) viene rinnovato il sistema di rilevamento treno purché il rispetto dei requisiti della presente STI non comporti modifiche o ristrutturazioni non desiderate di altri sistemi a terra o di bordo;
- 3) viene rinnovato il sistema di rilevamento treno, se ciò è reso necessario dalla ristrutturazione o dal rinnovo di sistemi a terra che usano informazioni provenienti dal sistema di rilevamento treno;
- 4) vengono rimossi sistemi di protezione del treno di classe B, laddove i sistemi di rilevamento e di protezione del treno sono integrati.

Nella fase di migrazione, occorre fare sì che l'installazione di un sistema di rilevamento treno conforme alla STI abbia un impatto negativo minimo su veicoli esistenti non conformi alla STI.

A tal fine si raccomanda al gestore dell'infrastruttura di scegliere un sistema di rilevamento treno conforme alla STI che sia al tempo stesso compatibile con veicoli non conformi alla STI già eserciti su tale infrastruttura.

7.6. Casi specifici

7.6.1. Introduzione

Le seguenti disposizioni speciali sono ammesse nei casi specifici sotto riportati.


I casi specifici sono classificati in due categorie: quelli in cui le disposizioni si applicano in modo permanente (casi «P») e quelli in cui si applicano in modo temporaneo (casi «T»).

Nella presente STI, si definiscono «T3» i casi temporanei che continueranno a esistere dopo il 2020.

I casi specifici di cui ai punti successivi devono essere letti congiuntamente ai pertinenti punti del capitolo 4 e/o alle specifiche ivi richiamate.

I casi specifici sostituiscono i corrispondenti requisiti indicati al capitolo 4.

I requisiti di cui ai pertinenti punti del capitolo 4 che non sono soggetti a un caso specifico non sono riproposti nei punti successivi e continuano a essere applicati senza modifiche.




7.6.2. *Elenco di casi specifici*

7.6.2.1. Belgio

Caso specifico	Categoria	Note
4.2.10 Sistemi a terra di rilevamento treno Riferimento 77, punto 3.1.2.4: La distanza tra il primo e l'ultimo asse L - (b1 + b2) (fig. 1) è almeno pari a 15 000 mm	T3	Applicabile su AV L1 Questo caso specifico è connesso all'uso del sistema TVM
4.2.10 Sistemi a terra di rilevamento treno Riferimento 77, punto 3.1.8: Il peso di un veicolo isolato o di un convoglio è almeno pari a 40 t. Se il peso di un veicolo isolato o di un convoglio è inferiore a 90 t, il veicolo dovrebbe avere un sistema che garantisca il cortocircuito del binario con una base elettrica pari o superiore a 16 000 mm	T3	Applicabile su AV L1, L2, L3, L4 Questo caso specifico è connesso all'uso del sistema TVM

7.6.2.2. UK


Caso specifico	Categoria	Note
4.2.10 Sistemi a terra di rilevamento treno Riferimento 77, punto 3.1.2.4: La distanza tra il primo e l'ultimo asse L - (b1 + b2) (fig. 1) è almeno pari a 15 000 mm	T3	Applicabile su AV Linea 1 Questo caso specifico è connesso all'uso del sistema TVM
4.2.10 Sistemi a terra di rilevamento treno Riferimento 77, punto 3.1.3.1: La larghezza minima del cerchio della ruota (B_R) per reti con scartamento di 1 600 mm è di 127 mm	T3	Applicabile in Irlanda del Nord
4.2.10 Sistemi a terra di rilevamento treno Riferimento 77, punto 3.1.3.3: Lo spessore minimo del bordino (S_d) per reti con scartamento di 1 600 mm è di 24 mm	T3	Applicabile in Irlanda del Nord
4.2.10 Sistemi a terra di rilevamento treno Riferimento 77, punto 3.1.4.1: Oltre ai requisiti di cui al punto 3.1.4.1, la sabbiatura a fini di trazione su unità multiple: a) non è consentita davanti all'asse di testa al di sotto dei 40 km/h, e b) è consentita solo se si può dimostrare la presenza di almeno altri sei assi dell'unità multiple dietro alla posizione di deposito	T3	



Caso specifico	Categoria	Note
<p>4.2.12 Interfaccia ETCS macchinista/macchina (Driver Machine Interface - ETCS DMI)</p> <p>Riferimento 51:</p> <p>È ammesso l'uso di una tastiera alfanumerica per inserire il numero di identificazione del treno se la norma tecnica notificata a tal fine prescrive che siano supportati numeri di identificazione del treno di tipo alfanumerico.</p>	T3	<p>Questo caso specifico è necessario quando si applica l'insieme di specifiche 2 (cfr. tabella A2 dell'allegato A), mentre rimane un punto in sospeso per l'insieme di specifiche 1.</p> <p>Nessun impatto sull'interoperabilità</p>
<p>4.2.12 Interfaccia ETCS macchinista/macchina (Driver Machine Interface - ETCS DMI)</p> <p>Riferimento 51:</p> <p>Sulla DMI dell'ETCS è ammessa la visualizzazione delle informazioni sulla velocità dinamica del treno in miglia/ora (con l'indicazione «mph») quando il treno circola su parti della rete principale della GB.</p>	T3	<p>Questo caso specifico è necessario quando si applica l'insieme di specifiche 2 (cfr. tabella A2 dell'allegato A), mentre rimane un punto in sospeso per l'insieme di specifiche 1.</p> <p>Nessun impatto sull'interoperabilità</p>

7.6.2.3. Francia

Caso specifico	Categoria	Note
<p>4.2.10 Sistemi a terra di rilevamento treno</p> <p>Riferimento 77, punto 3.1.2.4:</p> <p>La distanza tra il primo e l'ultimo asse L - (b1 + b2) (fig. 1) è almeno pari a 15 000 mm</p>	T3	Questo caso specifico è connesso all'uso del sistema TVM
<p>4.2.10 Sistemi a terra di rilevamento treno</p> <p>Riferimento 77, punto 3.1.9:</p> <p>La resistenza elettrica tra le superfici di rotolamento delle ruote opposte di una sala non supera 0,05 Ohm, misurata con una tensione compresa tra 1,8 VDC e 2,0 VDC (circuito aperto).</p> <p>Inoltre, la reattanza elettrica tra le superfici di rotolamento delle ruote opposte di una sala non supera $f/100$ mOhm quando f è compresa tra 500 Hz e 40 kHz, con una corrente di misurazione di almeno 10 ARMS e una tensione a circuito aperto di 2 VRMS.</p>	T3	Questo caso specifico potrà essere riveduto quando il punto in sospeso connesso alla gestione della frequenza per i circuiti di binario sarà chiuso
<p>4.2.10 Sistemi a terra di rilevamento treno</p> <p>Riferimento 77, punto 3.1.8:</p> <p>Il peso di un veicolo isolato o di un convoglio è almeno pari a 40 t.</p> <p>Se il peso di un veicolo isolato o di un convoglio è inferiore a 90 t, il veicolo dovrebbe avere un sistema che garantisca il cortocircuito del binario con una base elettrica pari o superiore a 16 000 mm.</p>	T3	Questo caso specifico è connesso all'uso del sistema TVM
<p>4.2.10 Sistemi a terra di rilevamento treno</p> <p>Riferimento 77, punto 3.1.3.2:</p> <p>La quota D (fig. 2) non è inferiore a: 450 mm indipendentemente dalla velocità</p>	T3	



7.6.2.4. Polonia

Caso specifico	Categoria	Note
<p>4.2.10 Sistemi a terra di rilevamento treno</p> <p>Riferimento 77, punto 3.1.9:</p> <p>La resistenza elettrica tra le superfici di rotolamento delle ruote opposte di una sala non supera 0,05 Ohm, misurata con una tensione compresa tra 1,8 VDC e 2,0 VDC (circuito aperto).</p> <p>Inoltre, la reattanza elettrica tra le superfici di rotolamento delle ruote opposte di una sala non supera $f/100$ mOhm quando f è compresa tra 500 Hz e 40 kHz, con una corrente di misurazione di almeno 10 ARMS e una tensione a circuito aperto di 2 VRMS.</p>	T3	Questo caso specifico potrà essere riveduto quando il punto in sospeso connesso alla gestione della frequenza per i circuiti di binario sarà chiuso

7.6.2.5. Lituania, Lettonia ed Estonia


Caso specifico	Categoria	Note
<p>4.2.10 Sistemi a terra di rilevamento treno</p> <p>Riferimento 77, punto 3.1.3.3:</p> <p>Lo spessore minimo del bordino (S_d) per reti con scartamento di 1 520 mm è di 20 mm</p>	T3	Questo caso specifico è necessario finché sulla rete da 1 520 mm circolano locomotive ČME
<p>4.2.10 Sistemi a terra di rilevamento treno</p> <p>Riferimento 77, punto 3.1.3.4:</p> <p>L'altezza minima del bordino (S_h) per reti di scartamento di 1 520 mm è 26,25 mm</p>	T3	Questo caso specifico è necessario finché sulla rete da 1 520 mm circolano locomotive ČME

7.6.2.6. Svezia

Caso specifico	Categoria	Note
<p>4.2.4 Funzioni di comunicazione mobile per ferrovie - GSM-R</p> <p>Riferimento 33, punto 4.2.3:</p> <p>È consentita la messa in servizio di sottosistemi «controllo-comando e segnalamento di bordo», comprendenti apparecchi cab radio GSM-R per trasmissione vocale da 2 Watt e apparecchi radio ETCS per la sola trasmissione dati. Tali sottosistemi devono poter operare in reti con -82 dBm.</p>	P	Nessun impatto sull'interoperabilità

7.6.2.7. Lussemburgo

Caso specifico	Categoria	Note
<p>4.2.10 Sistemi a terra di rilevamento treno</p> <p>Riferimento 77, punto 3.1.2.4:</p> <p>1. La quantità di sabbia che possono lanciare le sabbriere montate sul veicolo non deve superare 0,3 l/minuto per rotaia.</p>	T3	



Caso specifico	Categoria	Note
<p>2. È vietata la sabbiatura nelle stazioni indicate nel registro dell'infrastruttura.</p> <p>3. È vietata la sabbiatura nell'area degli scambi.</p> <p>4. Per la frenatura di emergenza, non si applicano restrizioni</p>		

7.6.2.8. Germania

Caso specifico	Categoria	Note
<p>4.2.10 Sistemi a terra di rilevamento treno</p> <p>Riferimento 77, punto 3.1.7.1:</p> <p>Il carico minimo per asse dei veicoli per circolare su linee specifiche indicate nel registro dell'infrastruttura è 5 t.</p> <p>Questo caso specifico si applica solo ai veicoli; esso non modifica i requisiti tecnici dei sistemi di rilevamento treno di cui al punto 77 e le disposizioni del punto 7.2.8 relative alla loro implementazione.</p>	T3	Questo caso specifico è necessario finché si usano circuiti di binario di tipo WSSB.
<p>4.2.10 Sistemi a terra di rilevamento treno</p> <p>Riferimento 77, punto 3.1.2.2:</p> <p>Per velocità non superiori a 140 km/h, la distanza a_i (fig. 1) tra due assi consecutivi (relativamente ai primi 5 assi del composto o l'intera serie di assi, se il numero totale di assi è inferiore a 5) non dev'essere mai inferiore a 1 000 mm.</p> <p>Questo caso specifico si applica solo ai veicoli; esso non modifica i requisiti tecnici dei sistemi di rilevamento treno di cui al punto 77 e le disposizioni del punto 7.2.8 relative alla loro implementazione.</p>	T3	Questo caso specifico è necessario finché si usa una protezione ai passaggi a livello di tipo EBUET 80.



ALLEGATO A

Riferimenti


Per ciascun riferimento contenuto nei parametri di base (capitolo 4 della presente STI), la tabella che segue indica le specifiche obbligatorie corrispondenti, richiamate attraverso i numeri d'ordine della tabella A 2 (tabella A 2.1, tabella A 2.2, tabella A 2.3).

Tabella A 1

Riferimento nel capitolo 4	N. d'ordine (cfr. tabella A 2)
4.1	
4.1a	1, 4
4.1b	32
4.1c	3
4.2.1	
4.2.1 a	27, 78
4.2.2	
4.2.2.a	14
4.2.2.b	1, 4, 13, 15, 60
4.2.2.c	31, 37b, c, d
4.2.2.d	18, 20
4.2.2.e	6
4.2.2.f	7, 81, 82
4.2.3	
4.2.3 a	14
4.2.3 b	1, 4, 13, 15, 60
4.2.3 c	31, 37 b, c, d
4.2.3 d	18, 21
4.2.4	
4.2.4 a	64, 65
4.2.4 b	66



Riferimento nel capitolo 4	N. d'ordine (cfr. tabella A 2)
4.2.4 c	67
4.2.4 d	68
4.2.4.e	73, 74
4.2.4 f	32, 33
4.2.4 g	48
4.2.4 h	69, 70
4.2.4 j	71, 72
4.2.4 k	75, 76
4.2.5	
4.2.5 a	64, 65
4.2.5 b	10, 39, 40
4.2.5c	19, 20
4.2.5 d	9, 43
4.2.5.e	16, 50
4.2.6	
4.2.6 a	8, 25, 26, 36 c, 49, 52
4.2.6 b	29, 45
4.2.6 c	46
4.2.6 d	34
4.2.6. e	20
4.2.6 f	44
4.2.7	
4.2.7 a	12
4.2.7 b	62, 63
4.2.7 c	34
4.2.7 d	9
4.2.7 e	16



Riferimento nel capitolo 4	N. d'ordine (cfr. tabella A 2)
4.2.8	
4.2.8 a	11, 79, 83
4.2.9	
4.2.9 a	23
4.2.10	
4.2.10 a	77 (punto 3.1)
4.2.11	
4.2.11 a	77 (punto 3.2)
4.2.12	
4.2.12 a	6, 51
4.2.13	
4.2.13 a	32, 33, 51, 80
4.2.14	
4.2.14 a	5
4.2.15	
4.2.15 a	38

Specifiche

Deve essere applicata una delle tre tabelle di cui alla tabella A 2 (tabella A 2.1, tabella A 2.2, tabella A 2.3) del presente allegato.

Se un documento di cui alla tabella A 2 riporta o richiama una specifica clausola di un altro documento o fa riferimento ad essa, tale clausola, e solo quella, dev'essere considerata parte del documento di cui alla tabella A 2.

Ai fini della presente STI, se un documento di cui alla tabella A 2 fa un riferimento «obbligatorio» o «normativo» a un documento non elencato nella tabella A 2, il rispetto del documento cui si fa riferimento deve sempre essere inteso come mezzo accettabile per il raggiungimento della conformità ai parametri di base (può essere usato per certificare i componenti di interoperabilità e i sottosistemi non richiedendo future revisioni della STI) ma non come una specifica obbligatoria.

Nota: le specifiche indicate con la dicitura «riservato» nella tabella A 2 sono anche elencate come punti in sospeso nell'allegato G nei casi in cui la notifica di regole nazionali sia ritenuta necessaria per chiudere i corrispondenti punti in sospeso. I documenti riservati non elencati come punti in sospeso vanno invece intesi come miglioramenti al sistema.





Tabella A 2.1

Elenco delle specifiche obbligatorie


N. d'ordine	Gruppo di specifiche # 1 (ETCS baseline 2 e GSM-R baseline 1)			
	Riferimento	Nome della specifica	Versione	Note
1	ERA/ERTMS/003204	ERTMS/ETCS Functional requirement specification	5.0	
2	Eliminato deliberatamente			
3	SUBSET-023	Glossary of Terms and Abbreviations	2.0.0	
4	SUBSET-026	System Requirements Specification	2.3.0	
5	SUBSET-027	FFFIS Juridical recorder-downloading tool	2.3.0	Nota 1
6	SUBSET-033	FIS for man-machine interface	2.0.0	
7	SUBSET-034	FIS for the train interface	2.0.0	
8	SUBSET-035	Specific Transmission Module FFFIS	2.1.1	
9	SUBSET-036	FFFIS for Eurobalise	2.4.1	
10	SUBSET-037	EuroRadio FIS	2.3.0	
11	SUBSET-038	Offline key management FIS	2.3.0	
12	SUBSET-039	FIS for the RBC/RBC handover	2.3.0	
13	SUBSET-040	Dimensioning and Engineering rules	2.3.0	
14	SUBSET-041	Performance Requirements for Interoperability	2.1.0	
15	SUBSET-108	Interoperability related consolidation on TSI Annex A documents	1.2.0	
16	SUBSET-044	FFFIS for Euroloop	2.3.0	
17	Eliminato deliberatamente			
18	SUBSET-046	Radio infill FFFS	2.0.0	
19	SUBSET-047	Trackside-Trainborne FIS for Radio infill	2.0.0	
20	SUBSET-048	Trainborne FFFIS for radio infill	2.0.0	
21	SUBSET-049	Radio infill FIS with LEU/interlocking	2.0.0	



N. d'ordine	Gruppo di specifiche # 1 (ETCS baseline 2 e GSM-R baseline 1)			
	Riferimento	Nome della specifica	Versione	Note
22	Eliminato deliberatamente			
23	SUBSET-054	Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables	2.1.0	
24	Eliminato deliberatamente			
25	SUBSET-056	STM FFFIS Safe time layer	2.2.0	
26	SUBSET-057	STM FFFIS Safe link layer	2.2.0	
27	SUBSET-091	Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2	2.5.0	
28	Eliminato deliberatamente			
29	SUBSET-102	Test specification for interface «K»	1.0.0	
30	Eliminato deliberatamente			
31	SUBSET-094	Functional requirements for an on-board reference test facility	2.0.2	
32	EIRENE FRS	GSM-R Functional requirements specification	8.0.0	Nota 10
33	EIRENE SRS	GSM-R System requirements specification	16.0.0	Nota 10
34	A11T6001	(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio	13.0.0	
35	Eliminato deliberatamente			
36 a	Eliminato deliberatamente			
36 b	Eliminato deliberatamente			
36 c	SUBSET-074-2	FFFIS STM Test cases document	1.0.0	
37 a	Eliminato deliberatamente			
37 b	SUBSET-076-5-2	Test cases related to features	2.3.3	
37 c	SUBSET-076-6-3	Test sequences	2.3.3	
37 d	SUBSET-076-7	Scope of the test specifications	1.0.2	
37 e	Eliminato deliberatamente			
38	06E068	ETCS Marker-board definition	2.0	
39	SUBSET-092-1	ERTMS EuroRadio conformance requirements	2.3.0	



N. d'ordine	Gruppo di specifiche # 1 (ETCS baseline 2 e GSM-R baseline 1)			
	Riferimento	Nome della specifica	Versione	Note
40	SUBSET-092-2	ERTMS EuroRadio test cases safety layer	2.3.0	
41	Eliminato deliberatamente			
42	Eliminato deliberatamente			
43	SUBSET 085	Test specification for Eurobalise FFFIS	2.2.2	
44	Eliminato deliberatamente			
45	SUBSET-101	Interface «K» Specification	1.0.0	
46	SUBSET-100	Interface «G» Specification	1.0.1	
47	Eliminato deliberatamente			
48	Riservato	Test specification for mobile equipment GSM-R		Nota 4
49	SUBSET-059	Performance requirements for STM	2.1.1	
50	SUBSET-103	Test specification for Euroloop	1.0.0	
51	Riservato	Ergonomic aspects of the DMI		
52	SUBSET-058	FFFIS STM Application layer	2.1.1	
53	Eliminato deliberatamente			
54	Eliminato deliberatamente			
55	Eliminato deliberatamente			
56	Eliminato deliberatamente			
57	Eliminato deliberatamente			
58	Eliminato deliberatamente			
59	Eliminato deliberatamente			
60	Eliminato deliberatamente			
61	Eliminato deliberatamente			
62	Riservato	RBC-RBC Test specification for safe communication interface		
63	SUBSET-098	RBC-RBC Safe communication interface	1.0.0	



N. d'ordine	Gruppo di specifiche # 1 (ETCS baseline 2 e GSM-R baseline 1)			
	Riferimento	Nome della specifica	Versione	Note
64	EN 301 515	Global System for Mobile Communication (GSM); Requirements for GSM operation on railways	2.3.0	Nota 2
65	TS 102 281	Detailed requirements for GSM operation on railways	3.0.0	Nota 3
66	TS 103 169	ASCI Options for Interoperability	1.1.1	
67	(MORANE) P 38 T 9001	FFFIS for GSM-R SIM Cards	5.0	Nota 10
68	ETSI TS 102 610	Railway Telecommunication; GSM; Usage of the UUIE for GSM operation on railways	1.3.0	
69	(MORANE) F 10 T 6002	FFFS for Confirmation of High Priority Calls	5.0	
70	(MORANE) F 12 T 6002	FIS for Confirmation of High Priority Calls	5.0	
71	(MORANE) E 10 T 6001	FFFS for Functional Addressing	4.1	
72	(MORANE) E 12 T 6001	FIS for Functional Addressing	5.1	
73	(MORANE) F 10 T6001	FFFS for Location Dependent Addressing	4	
74	(MORANE) F 12 T6001	FIS for Location Dependent Addressing	3	
75	(MORANE) F 10 T 6003	FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties	4	
76	(MORANE) F 12 T 6003	FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties	4	
77	ERA/ERTMS/033281	Interfaces between CCS track-side and other subsystems	3.0	Nota 7
78	Riservato	Safety requirements for ETCS DMI functions		
79	non applicabile	non applicabile		
80	non applicabile	non applicabile		
81	non applicabile	non applicabile		
82	non applicabile	non applicabile		





Tabella A 2.2

Elenco delle specifiche obbligatorie

N. d'ordine	Gruppo di specifiche # 2 (ETCS baseline 3 Maintenance Release 1 e GSM-R baseline 1)			
	Norma	Nome della specifica	Versione	Note
1	Eliminato deliberatamente			
2	Eliminato deliberatamente			
3	SUBSET-023	Glossary of Terms and Abbreviations	3.1.0	
4	SUBSET-026	System Requirements Specification	3.4.0	
5	SUBSET-027	FIS Juridical Recording	3.1.0	
6	ERA_ERTMS_015560	ETCS Driver Machine interface	3.4.0	
7	SUBSET-034	Train Interface FIS	3.1.0	
8	SUBSET-035	Specific Transmission Module FFFIS	3.1.0	
9	SUBSET-036	FFFIS for Eurobalise	3.0.0	
10	SUBSET-037	EuroRadio FIS	3.1.0	
11	SUBSET-038	Offline key management FIS	3.0.0	
12	SUBSET-039	FIS for the RBC/RBC handover	3.1.0	
13	SUBSET-040	Dimensioning and Engineering rules	3.3.0	
14	SUBSET-041	Performance Requirements for Interoperability	3.1.0	
15	Eliminato deliberatamente			
16	SUBSET-044	FFFIS for Euroloop	2.4.0	
17	Eliminato deliberatamente			
18	Eliminato deliberatamente			
19	SUBSET-047	Trackside-Trainborne FIS for Radio infill	3.0.0	
20	SUBSET-048	Trainborne FFFIS for radio infill	3.0.0	
21	Eliminato deliberatamente			
22	Eliminato deliberatamente			
23	SUBSET-054	Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables	3.0.0	
24	Eliminato deliberatamente			
25	SUBSET-056	STM FFFIS Safe time layer	3.0.0	



N. d'ordine	Gruppo di specifiche # 2 (ETCS baseline 3 Maintenance Release 1 e GSM-R baseline 1)			
	Norma	Nome della specifica	Versione	Note
26	SUBSET-057	STM FFFIS Safe link layer	3.0.0	
27	SUBSET-091	Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2	3.4.0	
28	Eliminato deliberatamente			
29	SUBSET-102	Test specification for interface «K»	2.0.0	
30	Eliminato deliberatamente			
31	SUBSET-094	Functional requirements for an on-board reference test facility	3.0.0	
32	EIRENE FRS	GSM-R Functional requirements specification	8.0.0	Nota 10
33	EIRENE SRS	GSM-R System requirements specification	16.0.0	Nota 10
34	A11T6001	(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio	13.0.0	
35	Eliminato deliberatamente			
36 a	Eliminato deliberatamente			
36 b	Eliminato deliberatamente			
36 c	SUBSET-074-2	FFFIS STM Test cases document	3.0.0	
37 a	Eliminato deliberatamente			
37 b	SUBSET-076-5-2	Test cases related to features	3.1.0	
37 c	SUBSET-076-6-3	Test sequences	3.0.0	
37 d	SUBSET-076-7	Scope of the test specifications	3.1.0	
37 e	Eliminato deliberatamente			
38	06E068	ETCS Marker-board definition	2.0	
39	SUBSET-092-1	ERTMS EuroRadio conformance requirements	3.0.0	
40	SUBSET-092-2	ERTMS EuroRadio test cases safety layer	3.0.0	
41	Eliminato deliberatamente			
42	Eliminato deliberatamente			
43	SUBSET 085	Test specification for Eurobalise FFFIS	3.0.0	



N. d'ordine	Gruppo di specifiche # 2 (ETCS baseline 3 Maintenance Release 1 e GSM-R baseline 1)			
	Norma	Nome della specifica	Versione	Note
44	Eliminato deliberatamente			Nota 9
45	SUBSET-101	Interface «K» Specification	2.0.0	
46	SUBSET-100	Interface «G» Specification	2.0.0	
47	Eliminato deliberatamente			
48	Riservato	Test specification for mobile equipment GSM-R		Nota 4
49	SUBSET-059	Performance requirements for STM	3.0.0	
50	SUBSET-103	Test specification for Euroloop	1.1.0	
51	Eliminato deliberatamente			
52	SUBSET-058	FFFIS STM Application layer	3.1.0	
53	Eliminato deliberatamente			
54	Eliminato deliberatamente			
55	Eliminato deliberatamente			
56	Eliminato deliberatamente			
57	Eliminato deliberatamente			
58	Eliminato deliberatamente			
59	Eliminato deliberatamente			
60	SUBSET-104	ETCS System Version Management	3.2.0	
61	Eliminato deliberatamente			
62	Eliminato deliberatamente			
63	SUBSET-098	RBC-RBC Safe communication interface	3.0.0	
64	EN 301 515	Global System for Mobile Communication (GSM); Requirements for GSM operation on railways	2.3.0	Nota 2
65	TS 102 281	Detailed requirements for GSM operation on railways	3.0.0	Nota 3
66	TS 103 169	ASCI Options for Interoperability	1.1.1	
67	(MORANE) P 38 T 9001	FFFIS for GSM-R SIM Cards	5.0	Nota 10
68	ETSI TS 102 610	Railway Telecommunication; GSM; Usage of the UUIE for GSM operation on railways	1.3.0	




N. d'ordine	Gruppo di specifiche # 2 (ETCS baseline 3 Maintenance Release 1 e GSM-R baseline 1)			
	Norma	Nome della specifica	Versione	Note
69	(MORANE) F 10 T 6002	FFFS for Confirmation of High Priority Calls	5.0	
70	(MORANE) F 12 T 6002	FIS for Confirmation of High Priority Calls	5.0	
71	(MORANE) E 10 T 6001	FFFS for Functional Addressing	4.1	
72	(MORANE) E 12 T 6001	FIS for Functional Addressing	5.1	
73	(MORANE) F 10 T6001	FFFS for Location Dependent Addressing	4	
74	(MORANE) F 12 T6001	FIS for Location Dependent Addressing	3	
75	(MORANE) F 10 T 6003	FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties	4	
76	(MORANE) F 12 T 6003	FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties	4	
77	ERA/ERTMS/033281	Interfaces between CCS track-side and other subsystems	3.0	Nota 7
78	Eliminato deliberatamente			Nota 6
79	SUBSET-114	KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS	1.0.0	
80	Eliminato deliberatamente			Nota 5
81	SUBSET-119	Train Interface FFFIS		Nota 12
82	SUBSET-120	FFIS TI – Safety Analysis		Nota 12


Tabella A 2.3

Elenco delle specifiche obbligatorie

N. d'ordine	Gruppo di specifiche # 3 (ETCS baseline 3 Release 2 e GSM-R baseline 1)			
	Norma	Nome della specifica	Versione	Note
1	Eliminato deliberatamente			
2	Eliminato deliberatamente			
3	SUBSET-023	Glossary of Terms and Abbreviations	3.2.0	
4	SUBSET-026	System Requirements Specification	3.5.0	
5	SUBSET-027	FIS Juridical Recording	3.2.0	
6	ERA_ERTMS_015560	ETCS Driver Machine interface	3.5.0	Nota 14




N. d'ordine	Gruppo di specifiche # 3 (ETCS baseline 3 Release 2 e GSM-R baseline 1)			
	Norma	Nome della specifica	Versione	Note
7	SUBSET-034	Train Interface FIS	3.2.0	
8	SUBSET-035	Specific Transmission Module FFFIS	3.2.0	
9	SUBSET-036	FFFIS for Eurobalise	3.1.0	
10	SUBSET-037	EuroRadio FIS	3.2.0	
11	SUBSET-038	Offline key management FIS	3.1.0	
12	SUBSET-039	FIS for the RBC/RBC handover	3.2.0	
13	SUBSET-040	Dimensioning and Engineering rules	3.4.0	
14	SUBSET-041	Performance Requirements for Interoperability	3.2.0	
15	Eliminato deliberatamente			
16	SUBSET-044	FFFIS for Euroloop	2.4.0	
17	Eliminato deliberatamente			
18	Eliminato deliberatamente			
19	SUBSET-047	Trackside-Trainborne FIS for Radio infill	3.0.0	
20	SUBSET-048	Trainborne FFFIS for radio infill	3.0.0	
21	Eliminato deliberatamente			
22	Eliminato deliberatamente			
23	SUBSET-054	Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables	3.0.0	
24	Eliminato deliberatamente			
25	SUBSET-056	STM FFFIS Safe time layer	3.0.0	
26	SUBSET-057	STM FFFIS Safe link layer	3.1.0	
27	SUBSET-091	Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2	3.5.0	
28	Eliminato deliberatamente			
29	SUBSET-102	Test specification for interface «K»	2.0.0	
30	Eliminato deliberatamente			
31	Riservato SUBSET-094	Functional requirements for an on-board reference test facility		Nota 13



N. d'ordine	Gruppo di specifiche # 3 (ETCS baseline 3 Release 2 e GSM-R baseline 1)			
	Norma	Nome della specifica	Versione	Note
32	EIRENE FRS	GSM-R Functional requirements specification	8.0.0	Nota 10
33	EIRENE SRS	GSM-R System requirements specification	16.0.0	Nota 10
34	A11T6001	(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio	13.0.0	
35	Eliminato deliberatamente			
36 a	Eliminato deliberatamente			
36 b	Eliminato deliberatamente			
36 c	SUBSET-074-2	FFFIS STM Test cases document	3.1.0	
37 a	Eliminato deliberatamente			
37 b	Riservato SUBSET-076-5-2	Test cases related to features		Nota 13
37 c	Riservato SUBSET-076-6-3	Test sequences		Nota 13
37 d	Riservato SUBSET-076-7	Scope of the test specifications		Nota 13
37 e	Eliminato deliberatamente			
38	06E068	ETCS Marker-board definition	2.0	
39	SUBSET-092-1	ERTMS EuroRadio conformance requirements	3.1.0	
40	SUBSET-092-2	ERTMS EuroRadio test cases safety layer	3.1.0	
41	Eliminato deliberatamente			
42	Eliminato deliberatamente			
43	SUBSET 085	Test specification for Eurobalise FFFIS	3.0.0	
44	Eliminato deliberatamente			Nota 9
45	SUBSET-101	Interface «K» Specification	2.0.0	
46	SUBSET-100	Interface «G» Specification	2.0.0	
47	Eliminato deliberatamente			
48	Riservato	Test specification for mobile equipment GSM-R		Nota 4
49	SUBSET-059	Performance requirements for STM	3.1.0	
50	SUBSET-103	Test specification for Euroloop	1.1.0	
51	Eliminato deliberatamente			



N. d'ordine	Gruppo di specifiche # 3 (ETCS baseline 3 Release 2 e GSM-R baseline 1)			
	Norma	Nome della specifica	Versione	Note
52	SUBSET-058	FFIS STM Application layer	3.2.0	
53	Eliminato deliberatamente			
54	Eliminato deliberatamente			
55	Eliminato deliberatamente			
56	Eliminato deliberatamente			
57	Eliminato deliberatamente			
58	Eliminato deliberatamente			
59	Eliminato deliberatamente			
60	SUBSET-104	ETCS System Version Management	3.3.0	
61	Eliminato deliberatamente			
62	Eliminato deliberatamente			
63	SUBSET-098	RBC-RBC Safe communication interface	3.0.0	
64	EN 301 515	Global System for Mobile Communication (GSM); Requirements for GSM operation on railways	2.3.0	Nota 2
65	TS 102 281	Detailed requirements for GSM operation on railways	3.0.0	Nota 3
66	TS 103 169	ASCI Options for Interoperability	1.1.1	
67	(MORANE) P 38 T 9001	FFIS for GSM-R SIM Cards	5.0	Nota 10
68	ETSI TS 102 610	Railway Telecommunication; GSM; Usage of the UUIE for GSM operation on railways	1.3.0	
69	(MORANE) F 10 T 6002	FFFS for Confirmation of High Priority Calls	5.0	
70	(MORANE) F 12 T 6002	FIS for Confirmation of High Priority Calls	5.0	
71	(MORANE) E 10 T 6001	FFFS for Functional Addressing	4.1	
72	(MORANE) E 12 T 6001	FIS for Functional Addressing	5.1	
73	(MORANE) F 10 T6001	FFFS for Location Dependent Addressing	4	
74	(MORANE) F 12 T6001	FIS for Location Dependent Addressing	3	



N. d'ordine	Gruppo di specifiche # 3 (ETCS baseline 3 Release 2 e GSM-R baseline 1)			
	Norma	Nome della specifica	Versione	Note
75	(MORANE) F 10 T 6003	FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties	4	
76	(MORANE) F 12 T 6003	FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties	4	
77	ERA/ERTMS/033281	Interfaces between CCS track-side and other subsystems	3.0	Nota 7
78	Eliminato deliberatamente			Nota 6
79	SUBSET-114	KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS	1.0.0	
80	Eliminato deliberatamente			Nota 5
81	SUBSET-119	Train Interface FFFIS		Nota 12
82	SUBSET-120	FFFIS TI – Safety Analysis		Nota 12
83	SUBSET-137	Offline key management FIS	1.0.0	

Nota 1: è obbligatoria solo la descrizione funzionale delle informazioni da registrare ma non le caratteristiche tecniche dell'interfaccia.

Nota 2: i punti delle specifiche elencate al punto 2.1 della norma EN 301 515, cui si fa riferimento ai nn. d'ordine 32 e 33 come «MI» (*mandatory for interoperability*), sono vincolanti.

Nota 3: le richieste di modifica (Change Requests – CRs) elencate nelle tabelle 1 e 2 della norma TS 102 281, che riguardano i punti cui si fa riferimento ai nn. d'ordine 32 e 33 come «MI» (*mandatory for interoperability*), sono vincolanti.

Nota 4: il n. d'ordine 48 si riferisce solo ai casi di prova per le apparecchiature mobili GSM-R. Per il momento viene mantenuto «riservato». Le Linee Guida per l'applicazione conterranno un elenco di casi di prova armonizzati disponibili, ai fini della valutazione delle apparecchiature mobili e delle reti, in conformità alle fasi indicate al punto 6.1.2 della presente STI.

Nota 5: i prodotti che si trovano sul mercato sono già adatti alle esigenze delle imprese ferroviarie (*railway undertakings - RU*) in merito all'interfaccia GSM-R macchinista/macchina e pienamente interoperabili; una norma nella STI CCS non è perciò necessaria.

Nota 6: le informazioni previste per il riferimento 78 sono ora inserite nel riferimento 27 (SUBSET-091).

Nota 7: il presente documento è indipendente dalle baseline ETCS e GSM-R.

Nota 8: eliminato deliberatamente.

Nota 9: l'analisi dell'ERA ha dimostrato che una specifica obbligatoria per l'interfaccia «odometria» non era necessaria.

Nota 10: solo i requisiti «MI» (*mandatory for interoperability*) sono obbligatori per la STI CCS.

Nota 11: eliminato deliberatamente.

Nota 12: i riferimenti a tali specifiche saranno pubblicati nelle Linee Guida per l'applicazione, in attesa di chiarimenti sulla parte materiale rotabile dell'interfaccia.

Nota 13: specifiche da stabilire in un parere tecnico dell'Agenzia.

Nota 14: l'Agenzia pubblicherà in un documento tecnico le ulteriori informazioni da visualizzare nell'interfaccia macchinista/macchina per motivi di ergonomia del macchinista.




Tabella A 3

Elenco delle norme obbligatorie

Le norme elencate nella tabella che segue devono essere applicate durante il processo di certificazione, fatte salve le disposizioni contenute nel capitolo 4 e nel capitolo 6 della presente STI.

N.	Riferimento	Nome del documento e osservazioni	Versione	Nota
A1	EN 50126	Applicazioni ferroviarie - Specificazione e dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (<i>reliability, availability, maintainability and safety</i> - RAMS)	1999	1
A2	EN 50128	Applicazioni ferroviarie - Sistemi di comunicazione, segnalamento e trattamento - Software per sistemi di controllo e protezione ferroviari	2001 o 2011	
A3	EN 50129	Applicazioni ferroviarie - Sistemi di comunicazione, segnalamento e trattamento - Sistemi elettronici riguardanti la sicurezza per il segnalamento	2003	1
A4	EN 50159	Applicazioni ferroviarie - Sistemi di comunicazione, segnalamento e trattamento	2010	1

Nota 1: la presente norma è armonizzata; cfr. comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU C 345 del 26.11.2013, pag. 3), che indica anche rettifiche redazionali pubblicate.



ALLEGATO B

Eliminato deliberatamente

ALLEGATO C

Eliminato deliberatamente

ALLEGATO D

Eliminato deliberatamente

ALLEGATO E

Eliminato deliberatamente

ALLEGATO F

Eliminato deliberatamente




ALLEGATO G

Punti in sospenso

Punto in sospenso	Note
Aspetti relativi alla frenatura	Si applica solo all'ETCS Baseline 2 (cfr. allegato A, tabella A 2, n. d'ordine 15). Risolto per l'ETCS Baseline 3 (cfr. allegato A, tabella A2, nn. d'ordine 4 e 13).
Requisiti di affidabilità - disponibilità	Il frequente verificarsi di situazioni degradate causate da guasti delle apparecchiature di «controllo-comando e segnalamento» diminuisce la sicurezza del sistema.
Diametro minimo delle ruote per velocità superiori a 350 km/h	Cfr. allegato A, tabella A 2, n. d'ordine 77
Distanza minima tra gli assi per velocità superiori a 350 km/h	Cfr. allegato A, tabella A 2, n. d'ordine 77
Spazio tra le ruote libero da componenti metallici e induttivi	Cfr. allegato A, tabella A 2, n. d'ordine 77 Per i carri merci non esistono punti in sospenso
Caratteristiche della sabbia rilasciata sui binari	Cfr. allegato A, tabella A 2, n. d'ordine 77
Combinazione di caratteristiche del materiale rotabile che influenzano l'impedenza di cortocircuitazione del binario	Cfr. allegato A, tabella A 2, n. d'ordine 77
Interferenze elettromagnetiche (corrente di trazione)	Cfr. allegato A, tabella A 2, n. d'ordine 77
Interferenze elettromagnetiche (campi elettromagnetici)	Cfr. allegato A, tabella A 2, n. d'ordine 77 Per i conta assi non esistono punti in sospenso
Impedenza del veicolo	Cfr. allegato A, tabella A 2, n. d'ordine 77
Uso di freni magnetici a pattino/a correnti parassite	Cfr. allegato A, tabella A 2, n. d'ordine 77

16CE1531



DECISIONE (UE) 2016/920 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 3 dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il governo degli Stati Uniti d'America (Stati Uniti) per un accordo sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, compreso il terrorismo.
- (2) I negoziati con il governo degli Stati Uniti sono stati portati a termine e il testo dell'accordo è stato siglato l'8 settembre 2015.
- (3) L'accordo mira a istituire un quadro completo di principi e garanzie in materia di protezione dei dati per il trasferimento di informazioni personali a fini di contrasto penale tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea o i suoi Stati membri, dall'altro. L'obiettivo è garantire un livello elevato di protezione dei dati e rafforzare così la cooperazione tra le parti. Pur non costituendo di per sé la base giuridica del trasferimento delle informazioni personali verso gli Stati Uniti, l'accordo integra, ove necessario, le garanzie di protezione dei dati contemplate negli accordi vigenti o futuri per il trasferimento di dati o nelle disposizioni nazionali che autorizzano tali trasferimenti.
- (4) L'Unione ha competenza su tutte le disposizioni dell'accordo. In particolare, l'Unione ha adottato la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché la libera circolazione di tali dati. I trasferimenti da parte degli Stati membri soggetto a garanzie adeguate è previsto dall'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).



- (5) A norma dell'articolo 6 bis del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Regno Unito e l'Irlanda non sono vincolati dalle norme stabilite nell'accordo che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 o 5, TFUE laddove il Regno Unito e l'Irlanda non siano vincolati dalle norme che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite dall'accordo.
- (6) A norma degli articoli 2 e 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non è vincolata da norme stabilite nell'accordo né è soggetta alla loro applicazione relativamente al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 o 5, TFUE.
- (7) Le notificazioni ai sensi dell'articolo 27 dell'accordo per quanto riguarda il Regno Unito, l'Irlanda o la Danimarca dovrebbero essere effettuate in conformità dello statuto di tali Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e in stretta consultazione con gli stessi.
- (8) È opportuno firmare l'accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firma l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2016

Per il Consiglio
Il presidente
K.H.D.M. DIJKHOFF

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/921 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 2016****che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 agosto 2014 il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dell'Unione in Russia, inclusi gli ortofrutticoli. Tale divieto ha creato una grave minaccia di turbative del mercato a causa del significativo crollo dei prezzi dovuto al fatto che era venuto a mancare un mercato di esportazione importante. Il 24 giugno 2015 il divieto suddetto è stato prorogato fino ad agosto 2016 e nel gennaio 2016 è stato esteso alla Turchia. Questo paese esportava ingenti quantitativi di ortofrutticoli verso la Russia. Con l'estensione del divieto russo si rischia che i prodotti originari della Turchia vengano ridiretti verso l'Unione o i mercati dei paesi terzi dove saranno in concorrenza con i prodotti dell'Unione. Ciò vale in particolare per alcuni Stati membri che presentano un basso livello di organizzazione del settore. In tali circostanze rimangono reali le minacce di turbative del mercato dell'Unione e occorre adottare adeguate misure che dovranno essere attuate fintantoché rimarrà in vigore il divieto russo.
- (2) Questa minaccia di turbative del mercato è di particolare rilevanza per il settore degli ortofrutticoli, che esportava verso la Russia ingenti quantitativi di prodotti deperibili. È risultato difficile ridirigere tutta la produzione verso altre destinazioni. L'incertezza riguardo al rinnovo del divieto può incidere negativamente sull'inizio della stagione per numerosi prodotti di questo settore.
- (3) Di conseguenza, sul mercato dell'Unione permane una situazione per la quale risultano insufficienti le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) Al fine di prevenire gravi e prolungate turbative del mercato, i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 913/2014 ⁽²⁾, (UE) n. 932/2014 ⁽³⁾, (UE) n. 1031/2014 ⁽⁴⁾ e (UE) 2015/1369 ⁽⁵⁾ hanno stabilito gli importi massimi del sostegno per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, calcolati sulla base delle esportazioni tradizionali verso la Russia. Poiché persiste la minaccia di turbativa del mercato, occorre adattare le misure inizialmente previste da tali regolamenti.
- (5) Le misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo dovrebbero pertanto essere prorogate per un ulteriore anno, o fino al mutare della situazione degli scambi tra l'Unione e la Russia, per tutti i prodotti disciplinati dal regolamento delegato (UE) n. 1031/2014. Inoltre, dovrebbero essere aggiunti all'elenco dei prodotti ammissibili al sostegno le ciliegie dolci e i cachi, poiché si tratta di prodotti che alcuni Stati membri esportavano verso la Russia.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci (GUL 248 del 22.8.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GUL 259 del 30.8.2014, pag. 2).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GUL 284 del 30.9.2014, pag. 22).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1369 della Commissione, del 7 agosto 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GUL 211 dell'8.8.2015, pag. 17).




- (6) L'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione dovrebbe essere concesso tenendo presenti le stime dei quantitativi colpiti dal divieto. Il calcolo di questi quantitativi dovrebbe essere effettuato per ogni Stato membro in funzione del livello di quelli stabiliti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/1369. Inoltre, i quantitativi dovrebbero essere nettamente ridotti per tener conto del fatto che i produttori hanno avuto più tempo per adattarsi e individuare nuovi sbocchi di mercato.
- (7) Se in uno Stato membro il ricorso a tali misure di sostegno eccezionali è risultato molto modesto per un determinato prodotto e i costi amministrativi derivanti dalla concessione del sostegno si sono quindi rivelati eccessivamente elevati, tale Stato membro dovrebbe poter scegliere di non attuare le suddette misure.
- (8) Si presuppone che i prodotti oggetto del presente regolamento, destinati in origine all'esportazione verso la Russia, siano già stati o saranno ridiretti verso i mercati di altri Stati membri. I produttori di questi Stati membri che producono gli stessi prodotti, ma che non esportano tradizionalmente verso la Russia, potrebbero quindi subire notevoli turbative di mercato e il crollo dei prezzi. Per stabilizzare ulteriormente il mercato, è pertanto opportuno che possano beneficiare dell'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione anche i produttori di tutti gli Stati membri per uno o più dei prodotti oggetto del presente regolamento, nei limiti di un quantitativo non superiore a 3 000 tonnellate per Stato membro.
- (9) È opportuno che gli Stati membri siano liberi di decidere di avvalersi o meno del quantitativo di 3 000 tonnellate. Nel caso decidano di non avvalersene, gli Stati membri dovrebbero informarne in tempo la Commissione onde permetterle di decidere eventualmente di riassegnare i quantitativi rimasti inutilizzati.
- (10) Il ritiro dal mercato, la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione costituiscono misure efficaci di gestione delle crisi ove esistano eccedenze di ortofrutticoli dovute a circostanze imprevedibili e temporanee. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di destinare i quantitativi messi a loro disposizione a una o più di tali misure, al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente possibile.
- (11) Come previsto nel regolamento delegato (UE) n. 932/2014, il limite massimo sui ritiri dal mercato sovvenzionati, pari al 5 % del volume della produzione commercializzata, dovrebbe essere temporaneamente revocato. L'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere pertanto concesso anche quando i ritiri superano il limite del 5 %.
- (12) L'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione concesso per i ritiri dal mercato dovrebbe essere basato sui rispettivi importi di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione⁽¹⁾ per i ritiri destinati alla distribuzione gratuita e per i ritiri con altre destinazioni. Per i prodotti per i quali non è fissato alcun importo nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli importi massimi dovrebbero essere stabiliti nel presente regolamento.
- (13) Tenuto conto del fatto che gli importi per i pomodori fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si riferiscono alla campagna di commercializzazione dei pomodori destinati alla trasformazione e dei pomodori destinati al consumo fresco, è opportuno chiarire che l'importo massimo applicabile per i pomodori destinati al consumo fresco ai fini del presente regolamento è quello relativo al periodo dal 1° novembre al 31 maggio.
- (14) Tenuto conto del carattere eccezionale delle turbative del mercato e al fine di garantire che tutti i produttori di ortofrutticoli ricevano un sostegno dall'Unione, è opportuno estendere l'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione per i ritiri dal mercato ai produttori di ortofrutticoli che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta.
- (15) Al fine di promuovere la distribuzione gratuita degli ortofrutticoli ritirati a determinati enti, come gli organismi di beneficenza, le scuole e ogni altra destinazione equivalente approvata dagli Stati membri, il 100 % degli importi massimi fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dovrebbe essere applicabile anche ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Nel caso dei ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, tali produttori dovrebbero ricevere il 50 % degli importi massimi fissati. In questo contesto, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dovrebbero soddisfare le stesse condizioni applicabili alle organizzazioni di produttori, o condizioni simili. I suddetti produttori dovrebbero dunque essere soggetti, come le organizzazioni di produttori riconosciute, alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).



- (16) Le organizzazioni di produttori sono i soggetti principali del settore ortofrutticolo e costituiscono le entità più adeguate per garantire che l'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione per i ritiri dal mercato venga versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Esse dovrebbero garantire che tale aiuto venga versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta tramite la conclusione di un contratto. Poiché non tutti gli Stati membri dispongono dello stesso livello di organizzazione sul fronte dell'offerta del mercato ortofrutticolo, ove ciò sia debitamente giustificato è opportuno autorizzare l'autorità competente degli Stati membri a versare il sostegno direttamente ai produttori.
- (17) L'importo del sostegno per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione dovrebbe essere fissato dagli Stati membri per ettaro a un livello che copra al massimo il 90 % dell'importo massimo per i ritiri dal mercato applicabile ai ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita quale stabilito nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 o, per i prodotti per i quali nessun importo è stato fissato in tale allegato, nel presente regolamento. Per i pomodori destinati al consumo fresco, l'importo preso in considerazione dagli Stati membri dovrebbe essere quello definito nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1° novembre al 31 maggio. La mancata raccolta dovrebbe ricevere un sostegno anche qualora la produzione commerciale sia stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione.
- (18) Le organizzazioni di produttori concentrano l'offerta e sono in grado di agire più rapidamente rispetto ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni, gestendo maggiori quantitativi e quindi esercitando un impatto immediato sul mercato. Pertanto, al fine di rendere più efficace l'attuazione delle misure di sostegno eccezionali previste dal presente regolamento e di accelerare il processo di stabilizzazione del mercato, è opportuno, per i produttori che appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta, aumentare l'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione per i ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita al 75 % dei relativi importi massimi fissati per il sostegno ai ritiri con altre destinazioni.
- (19) Come nel caso dei ritiri, l'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione dovrebbe essere esteso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. L'aiuto finanziario dovrebbe essere pari al 50 % degli importi massimi di sostegno fissati per le organizzazioni di produttori.
- (20) Dati l'elevato numero di produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori e la necessità di effettuare controlli affidabili ma fattibili, per i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori l'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione non dovrebbe essere concesso per la raccolta prima della maturazione di ortofruttili la cui raccolta normale è già iniziata, né per le misure di mancata raccolta se la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione. In questo contesto, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dovrebbero essere soggetti, come le organizzazioni di produttori riconosciute, alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
- (21) Per i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori, il pagamento dell'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione dovrebbe essere effettuato direttamente dall'autorità competente dello Stato membro. Detta autorità competente dovrebbe versare i relativi importi ai produttori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e delle norme e procedure nazionali pertinenti.
- (22) Al fine di garantire che l'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione ai produttori di taluni ortofruttili sia utilizzato per i fini previsti e per assicurare l'uso efficiente del bilancio dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero applicare un livello ragionevole di controlli. In particolare, andrebbero effettuati controlli fisici, documentari e d'identità nonché controlli in loco su un quantitativo ragionevole di prodotti, superfici, organizzazioni di produttori e produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta relative ai pomodori riguardino soltanto le varietà destinate al consumo fresco.
- (23) Gli Stati membri dovrebbero notificare periodicamente alla Commissione le operazioni che sono state effettuate dalle organizzazioni di produttori e dai produttori non aderenti.
- (24) Al fine di prevenire gravi e prolungate turbative del mercato e garantire efficacemente la stabilizzazione dei prezzi, è necessario proseguire senza interruzioni le misure di sostegno attualmente in vigore, che giungeranno a scadenza il 30 giugno 2016. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione e applicarsi a decorrere da tale data o, se posteriore, dal 1° luglio 2016,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'aiuto finanziario dell'Unione («l'aiuto finanziario») per misure di sostegno a carattere temporaneo da concedere alle organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli riconosciute ai sensi dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni.

Tali misure di sostegno a carattere temporaneo riguardano operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso in relazione ai seguenti prodotti del settore ortofrutticolo destinati al consumo fresco:

- a) pomodori di cui al codice NC 0702 00 00;
- b) carote di cui al codice NC 0706 10 00;
- c) cavoli di cui al codice NC 0704 90 10;
- d) peperoni di cui al codice NC 0709 60 10;
- e) cavolfiori e cavoli broccoli di cui al codice NC 0704 10 00;
- f) cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05;
- g) cetriolini di cui al codice NC 0707 00 90;
- h) funghi del genere *Agaricus* di cui al codice NC 0709 51 00;
- i) mele di cui al codice NC 0808 10;
- j) pere di cui al codice NC 0808 30;
- k) prugne di cui al codice NC 0809 40 05;
- l) frutti rossi di cui ai codici NC 0810 20, 0810 30 e 0810 40;
- m) uve da tavola fresche di cui al codice NC 0806 10 10;
- n) kiwi di cui al codice NC 0810 50 00;
- o) arance dolci di cui al codice NC 0805 10 20;
- p) clementine di cui al codice NC 0805 20 10;
- q) mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), wilkings e simili ibridi di agrumi di cui ai codici NC 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 e 0805 20 90;
- r) limoni di cui al codice NC 0805 50 10;
- s) pesche e pesche noci di cui al codice NC 0809 30;
- t) ciliegie dolci di cui al codice NC 0809 29 00;
- u) cachi di cui al codice NC 0810 70 00.



3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 riguarda le attività svolte nel periodo compreso tra il 1° luglio 2016 o, se posteriore, la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di esaurimento dei quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in ciascuno Stato membro interessato o, se anteriore, il 30 giugno 2017.

4. Se la situazione delle importazioni di taluni prodotti dell'Unione verso la Russia muta prima del 30 giugno 2017, la Commissione può modificare o abrogare di conseguenza il presente regolamento.

Articolo 2

Attribuzione di quantitativi massimi agli Stati membri

1. L'aiuto finanziario per le misure di sostegno di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è messo a disposizione degli Stati membri per i quantitativi di prodotti di cui all'allegato I.

L'aiuto finanziario è altresì disponibile per gli Stati membri per le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta, con riguardo ad uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come stabilito dallo Stato membro interessato, a condizione che il quantitativo supplementare interessato non superi le 3 000 tonnellate per Stato membro.

2. Per quanto riguarda i quantitativi per Stato membro di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare, per ogni prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2:

- a) i quantitativi ritirati dal mercato destinati alla distribuzione gratuita;
- b) i quantitativi ritirati dal mercato con altre destinazioni;
- c) la superficie equivalente di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta.

3. Se i quantitativi effettivamente ritirati in uno Stato membro tra l'8 agosto 2015 e il 30 giugno 2016 a norma del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 per una categoria di prodotti quale definita nell'allegato I *ter* dello stesso regolamento risultano inferiori al 5 % dei quantitativi totali ad esso assegnati per tale categoria di prodotti, lo Stato membro può decidere di non avvalersi del quantitativo assegnatogli a norma dell'allegato I. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica la sua decisione alla Commissione entro il 31 ottobre 2016. Dal momento della notifica, le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione svolte per la categoria di prodotti in questione in tale Stato membro non sono ammissibili all'aiuto finanziario.

4. Gli Stati membri possono decidere di non avvalersi del quantitativo di 3 000 tonnellate di cui al paragrafo 1, secondo comma, o di parte di tale quantitativo, entro il 31 ottobre 2016. Entro la stessa data, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione eventuali quantitativi non utilizzati. Dal momento della notifica, le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione svolte per la categoria di prodotti in questione in tale Stato membro non sono ammissibili all'aiuto finanziario a norma del presente regolamento.

Articolo 3

Attribuzione dei quantitativi ai produttori


Gli Stati membri attribuiscono i quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ripartendoli tra le organizzazioni di produttori e i produttori che non appartengono a tali organizzazioni in base al sistema «primo arrivato, primo servito».

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di avvalersi di un diverso sistema di attribuzione dei quantitativi, purché sia basato su criteri oggettivi e non discriminatori. A tal fine gli Stati membri possono prendere in considerazione l'entità degli effetti provocati sui produttori interessati dal divieto d'importazione imposto dalla Russia.

Articolo 4

Disposizioni comuni relative alle misure di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione delle organizzazioni di produttori

1. Il sostegno per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuate a norma del presente regolamento dalle organizzazioni di produttori è concesso a tali organizzazioni anche se i loro programmi operativi e le strategie nazionali degli Stati membri non prevedono tali operazioni.



Il sostegno di cui al primo comma non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

All'aiuto finanziario a norma del presente regolamento non si applicano l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

2. Il limite massimo di un terzo della spesa di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quello del 25 % per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione ai sensi del presente regolamento.

3. Le spese sostenute conformemente agli articoli 5 e 7 rientrano nel fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.

4. Se il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è stato sospeso a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli aderenti a tale organizzazione sono considerati produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta ai fini degli articoli 6 e 8.

Articolo 5

Aiuto finanziario per i ritiri destinato alle organizzazioni di produttori

1. Il limite massimo del 5 % di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applica alle operazioni a norma del presente regolamento.

2. Gli importi massimi dell'aiuto finanziario per i ritiri destinato alle organizzazioni di produttori sono quelli fissati nell'allegato II.

3. In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita è pari al 75 % dell'importo massimo del sostegno per altre destinazioni di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 6

Aiuto finanziario per i ritiri destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori

1. Gli importi massimi dell'aiuto finanziario concesso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita sono quelli fissati nell'allegato II.

Gli importi massimi dell'aiuto finanziario concesso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita corrispondono al 50 % degli importi fissati nell'allegato II.

2. I produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta concludono un contratto con un'organizzazione di questo tipo per l'intero quantitativo di prodotti da consegnare. Le organizzazioni di produttori accettano tutte le richieste ragionevoli provenienti da produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti sono coerenti con le rese regionali e la superficie interessata.

L'aiuto finanziario è versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dall'organizzazione di produttori con cui hanno stipulato un contratto.

Tale organizzazione trattiene gli importi corrispondenti ai costi reali sostenuti per il ritiro dei rispettivi prodotti. Tali costi sono dimostrati mediante la presentazione di fatture.



3. Per motivi debitamente giustificati, come il grado limitato di organizzazione dei produttori nello Stato membro interessato, e in modo non discriminatorio, gli Stati membri possono autorizzare un produttore che non appartiene a un'organizzazione di produttori riconosciuta a notificare all'autorità competente dello Stato membro il quantitativo da consegnare, anziché stipulare il contratto di cui al paragrafo 2. Con riguardo a tale notifica, si applica *mutatis mutandis* l'articolo 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti sono coerenti con le rese regionali e la superficie interessata.

In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti.

4. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nonché l'articolo 4 del presente regolamento, si applicano *mutatis mutandis* con riguardo al presente articolo.

Articolo 7

Aiuto finanziario per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione destinato alle organizzazioni di produttori

1. In deroga all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli Stati membri fissano gli importi del sostegno per ettaro, comprendente sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo delle organizzazioni di produttori per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione, a un livello che copra al massimo il 90 % degli importi fissati per i ritiri dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita di cui all'allegato II del presente regolamento. Il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono effettivamente raccolti prima della maturazione.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione è pari al 75 % degli importi fissati dagli Stati membri conformemente al primo comma.

2. In deroga al primo comma dell'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le misure di mancata raccolta di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento possono essere adottate anche quando la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione. In tali casi, gli importi del sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo vengono proporzionalmente ridotti, tenendo conto della produzione già raccolta, secondo quanto stabilito sulla base della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori interessate.

Articolo 8


Aiuto finanziario per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori

1. In deroga all'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi, che sono effettivamente raccolti prima della maturazione e per i quali la raccolta normale non ha avuto inizio;
- b) le misure di mancata raccolta non vengono applicate se la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona interessata durante il normale ciclo di produzione;
- c) la raccolta prima della maturazione e la mancata raccolta non sono in alcun caso applicate congiuntamente allo stesso prodotto e alla stessa superficie.

2. Gli importi dell'aiuto finanziario per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione ammontano al 50 % degli importi fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

3. I produttori che non appartengono a un'associazione di produttori riconosciuta provvedono alla necessaria notifica all'autorità competente dello Stato membro secondo le modalità da esso adottate conformemente all'articolo 85, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.



4. L'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti.
5. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applicano *mutatis mutandis* con riguardo al presente articolo.

Articolo 9

Controlli sulle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione

1. Le operazioni di ritiro di cui agli articoli 5 e 6 sono soggette a:
 - a) controlli di primo livello conformemente all'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tuttavia, tali controlli devono riguardare almeno il 10 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato e almeno il 10 % delle organizzazioni di produttori che beneficiano dell'aiuto finanziario di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Tuttavia, per le operazioni di ritiro di cui all'articolo 6, paragrafo 3, i controlli di primo livello vertono sul 100 % del quantitativo di prodotti ritirati;
 - b) controlli di secondo livello conformemente all'articolo 109 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tuttavia, i controlli in loco devono riguardare almeno il 40 % delle imprese soggette ai controlli di primo livello e almeno il 5 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato.
2. Le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui agli articoli 7 e 8 sono soggette ai controlli e alle condizioni di cui all'articolo 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, salvo per quanto riguarda il requisito che non sia stata effettuata una raccolta parziale, per il quale si applica la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. I controlli vertono almeno sul 25 % delle zone di produzione interessate.

Per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui all'articolo 8, i controlli vertono sul 100 % delle zone di produzione interessate.

3. Gli Stati membri adottano le misure di controllo atte a garantire che le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione relative ai pomodori riguardino soltanto le varietà destinate al consumo fresco.

Articolo 10

Domanda e pagamento dell'aiuto finanziario

1. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento dell'aiuto finanziario di cui agli articoli 5 e 7 entro il 31 luglio 2017.
2. Entro il 31 luglio 2017, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta e che non hanno firmato un contratto con un'organizzazione di produttori riconosciuta presentano direttamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri la domanda di pagamento dell'aiuto finanziario di cui agli articoli 6 e 8.
3. Le domande di pagamento sono accompagnate da documenti che giustifichino l'importo dell'aiuto finanziario in questione e contengono una dichiarazione scritta attestante che il richiedente non ha percepito e non percepirà un duplice finanziamento dell'Unione o nazionale o un indennizzo assicurativo per le operazioni ammesse a beneficiare dell'aiuto finanziario concesso a norma del presente regolamento.

Articolo 11

Notifiche

1. Il primo giorno di ogni mese fino al 1° ottobre 2017, gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun prodotto, le seguenti informazioni:
 - a) i quantitativi ritirati destinati alla distribuzione gratuita;
 - b) i quantitativi ritirati con altre destinazioni;



- c) la superficie equivalente di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta;
- d) la spesa totale incorsa per i quantitativi e le superfici di cui alle lettere a), b) e c).

Solo le operazioni che sono state realizzate sono oggetto delle notifiche.

Per tali notifiche gli Stati membri si avvalgono dei modelli riportati nell'allegato III.

2. Al momento di effettuare la loro prima notifica, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi del sostegno da essi stabiliti conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, o all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento, avvalendosi dei modelli riportati nell'allegato IV.

Articolo 12

Pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione

Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti a norma del presente regolamento sono ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione solo se sono state effettuate entro il 30 settembre 2017.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2016 o, se posteriore, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Quantitativi massimi di prodotti attribuiti per Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1

(in tonnellate)

	Mele e pere	Prugne, uve da tavola e kiwi	Pomodori, carote, peperoni, cetrioli e cetriolini	Arance, clementine, mandarini e limoni	Pesche e pesche noci
Bulgaria					300
Belgio	25 700		5 000		
Germania	1 900				
Grecia	800	4 900	400	2 400	6 300
Spagna	2 300	1 500	6 900	16 600	11 500
Francia	3 600		1 000		100
Croazia	600			1 000	
Italia	5 300	4 600	200	1 000	2 800
Cipro				3 600	
Lettonia	200		400		
Lituania			900		
Ungheria		100			
Paesi Bassi	6 900		6 800		
Austria	600				
Polonia	88 900	500	9 400		600
Portogallo	1 100				




ALLEGATO II

Importi massimi del sostegno ai ritiri dal mercato Di cui agli articoli 5, 6 e 7

(EUR/100 kg)

Prodotto	Sostegno massimo	
	Distribuzione gratuita	Altre destinazioni
Cavolfiori	15,69	10,52
Pomodori	27,45	18,30
Mele	16,98	13,22
Uve da tavola fresche	39,16	26,11
Pesche noci	26,90	26,90
Pesche	26,90	26,90
Pere	23,85	15,90
Arance	21,00	21,00
Mandarini	19,50	19,50
Clementine	22,16	19,50
Satsuma	19,50	19,50
Limoni	23,99	19,50
Carote	12,81	8,54
Cavoli	5,81	3,88
Peperoni	44,40	30,00
Cavoli broccoli	15,69	10,52
Cetrioli e cetriolini	24,00	16,00
Funghi	43,99	29,33
Prugne	34,00	20,40
Frutti rossi	12,76	8,50
Kiwi	29,69	19,79
Cachi	21,02	14,01
Ciliegie	48,14	32,09



Prodotto	Organizzazioni di produttori				Produttori non aderenti				Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)		
	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)			Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)					
		ritiro	trasporto	cernita e imballaggio		TOTALE	ritiro	trasporto		cernita e imballaggio	TOTALE
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b) + (c) + (d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (g) + (h) + (i)	(k) = (a) + (j)	(l) = (e) + (j)
Arance											
Clementine											
Mandarini											
Limoni											
Totale agrumi											
Pesche											
Pesche noci											
Totale pesche e pesche noci											
Cavoli											
Cavolfiori e cavoli broccoli											
Funghi											
Frutti rossi											
Ciliegie											
Cachi											
Totale altro											
TOTALE											

Nota: per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto



NOTIFICA DI RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

Stato membro:...	Periodo considerato:...	Data:...
------------------	-------------------------	----------

Prodotto	Organizzazioni di produttori		Produttori non aderenti		Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)		
	(a)	(b)	(c)	(d)		
Mele						
Pere						
Totale mele e pere						
Pomodori						
Carote						
Peperoni						
Cetrioli e cetriolini						
Totale ortaggi						
Prugne						
Uve da tavola fresche						
Kiwi						
Totale altra frutta						
Arance						
Clementine						
Mandarini						
Limoni						
Totale agrumi						
Pesche						
Pesche noci						
Totale pesche e pesche noci						
Cavoli						



Prodotto	Organizzazioni di produttori		Produttori non aderenti		Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)		
	(a)	(b)	(c)	(d)		
Cavolfiori e cavoli broccoli						
Funghi						
Frutti rossi						
Ciliegie						
Cachi						
Totale altro						
TOTALE						

Nota: per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

NOTIFICA DI MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Stato membro:...	Periodo considerato:...	Data:...
------------------	-------------------------	----------

Prodotto	Organizzazioni di produttori			Produttori non aderenti			Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Superficie (ha)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)	Superficie (ha)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
Mele								
Pere								
Totale mele e pere								
Pomodori								
Carote								
Peperoni								
Cetrioli e cetriolini								
Totale ortaggi								
Prugne								
Uve da tavola fresche								
Kiwi								
Totale altra frutta								



Prodotto	Organizzazioni di produttori			Produttori non aderenti			Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Superficie (ha)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)	Superficie (ha)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
Arance								
Clementine								
Mandarini								
Limoni								
Totale agrumi								
Pesche								
Pesche noci								
Totale pesche e pesche noci								
Cavoli								
Cavolfiori e cavoli broccoli								
Funghi								
Frutti rossi								
Ciliegie								
Cachi								
Totale altro								
TOTALE								

Nota: per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto



ALLEGATO IV

Tabelle da trasmettere con la prima notifica di cui all'articolo 11, paragrafo 2

RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 5 del presente regolamento

Stato membro:...	Data:...
------------------	----------

Prodotto	Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/100 kg)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/100 kg)
Mele		
Pere		
Pomodori		
Carote		
Cavoli		
Peperoni		
Cavolfiori e cavoli broccoli		
Cetrioli e cetriolini		
Funghi		
Prugne		
Frutti rossi		
Uve da tavola fresche		
Kiwi		
Arance		
Clementine		
Mandarini		
Limoni		
Pesche		
Pesche noci		
Ciliegie		
Cachi		




MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 7 del presente regolamento

Stato membro:...	Data:...
------------------	----------

Prodotto	Aria aperta		Serra	
	Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/ha)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/ha)	Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/ha)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/ha)
Mele				
Pere				
Pomodori				
Carote				
Cavoli				
Peperoni				
Cavolfiori e cavoli broccoli				
Cetrioli e cetriolini				
Funghi				
Prugne				
Frutti rossi				
Uve da tavola fresche				
Kiwi				
Arance				
Clementine				
Mandarini				
Limoni				
Pesche				
Pesche noci				
Ciliegie				
Cachi				

16CE1533



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/922 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2016

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati. L'allegato II, parte 1, di detto regolamento fissa un elenco di paesi terzi, territori e loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché le condizioni specifiche o le garanzie supplementari richieste a determinati paesi terzi.
- (2) L'Argentina e il Brasile sono regionalizzati ai fini dell'iscrizione in tale elenco. I territori regionalizzati figurano nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 come parti di questi paesi autorizzate a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di determinati ungulati.
- (3) Quattro parti del territorio dell'Argentina sono elencate nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 come autorizzate a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di determinati ungulati. Le date a decorrere dalle quali tali animali possono essere macellati per consentire l'introduzione delle loro carni fresche nell'Unione sono indicate come termini iniziali per ciascuna parte del territorio dell'Argentina. Per alcune di queste parti sono applicabili garanzie supplementari e condizioni specifiche allo scopo di eliminare determinati rischi per la salute animale legati all'introduzione delle carni fresche nell'Unione.
- (4) L'Argentina ha richiesto che venga aggiornato l'elenco di queste parti del suo territorio, al fine di accorpare determinate parti del suo territorio in base alle garanzie supplementari e alle condizioni specifiche applicabili o non applicabili a tali parti. Ciò dovrebbe rendere più chiara la regionalizzazione dell'Argentina. Dal momento che all'attuale regionalizzazione si applicano termini iniziali diversi, dovrebbe applicarsi l'ultimo termine iniziale delle parti che sono state accorpate. Poiché non tutte queste parti dell'Argentina sono autorizzate a introdurre carni fresche di ungulati non domestici in libertà oggetto del certificato «RUW», questo dovrebbe essere indicato in una nota a piè di pagina.
- (5) La zona di alta sorveglianza dell'Argentina, istituita lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay, fa ora parte del territorio dell'Argentina riconosciuto dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) come zona indenne da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione ⁽³⁾. L'Argentina ha richiesto che tale zona sia autorizzata a introdurre carni fresche di determinati ungulati domestici e selvatici nell'Unione. Considerando che tale zona è riconosciuta come zona indenne da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione e che l'Argentina ha fornito sufficienti garanzie in materia di salute degli animali a sostegno della propria richiesta, la suddetta zona dovrebbe essere autorizzata a introdurre carni fresche di determinati ungulati domestici e selvatici nell'Unione con le stesse garanzie supplementari applicabili alle altre parti dell'Argentina indenni da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽³⁾ <http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/>.



- (6) La zona di alta sorveglianza del Brasile, istituita lungo il confine con il Paraguay, fa ora parte del territorio del Brasile riconosciuto dall'OIE come zona indenne da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione ⁽¹⁾. Il Brasile ha richiesto che tale zona sia autorizzata a introdurre carni fresche di bovini domestici nell'Unione. Considerando che tale zona è riconosciuta come zona indenne da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione e che il Brasile ha fornito sufficienti garanzie in materia di salute degli animali a sostegno della propria richiesta, la suddetta zona dovrebbe essere autorizzata a introdurre carni fresche di bovini domestici nell'Unione con le stesse garanzie supplementari applicabili alle altre parti del Brasile indenni da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (8) Al fine di evitare perturbazioni per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati, è opportuno continuare ad autorizzare per un periodo transitorio i certificati veterinari che riportano l'indicazione del codice del territorio AR-4 rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio fino al 1° settembre 2016, l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati dall'Argentina, accompagnate da un certificato veterinario per le carni fresche in cui è indicato il codice del territorio AR-4 conformemente all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua a essere autorizzata a condizione che il certificato sia stato rilasciato entro il 1° agosto 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ <http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/>.




ALLEGATO

L'allegato II, parte I, del regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato

1) La voce relativa all'Argentina è sostituita dalla seguente:

AR-0	Tutto il paese	EQU	A	1	1° agosto 2010
AR-1	<p>Le province di: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (*), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, parte della provincia di Neuquén (escluso il territorio incluso in AR-4), parte della provincia di Río Negro (escluso il territorio incluso in AR-2), San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta (escluso il territorio incluso in AR-3).</p>	BOV RUF RUW (*)	A	1	1° agosto 2010
AR-2	<p>Le province di: Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego,</p>	BOV OVI RUW RUF			1° agosto 2008



		parte della provincia di Neuquén (tranne nel dipartimento di Confluencia la zona situata a est della strada provinciale 17, e nel dipartimento di Picun Leufú la zona situata a est della strada provinciale 17).					
		parte della provincia di Río Negro (tranne: nel dipartimento di Avellaneda la zona situata a nord della strada provinciale 7 e ad est della strada provinciale 250, nel dipartimento di Conesa la zona situata a est della strada provinciale 2, nel dipartimento di El Cuy la zona situata a nord della strada provinciale 7, dalla sua intersezione con la strada provinciale 66 al confine con il dipartimento di Avellaneda, e nel dipartimento di San Antonio la zona situata a est delle strade provinciali 250 e 2).					
	AR-3	Parte della provincia di Salta: la zona di 25 km dal confine con la Bolivia e il Paraguay che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa (ex zona tampone di alta sorveglianza).	BOV RUF RUW	A	1		1° luglio 2016

(*) Per il «RUW»: a eccezione dei seguenti dipartimenti della provincia di Corrientes: i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mburucuyá, San Cosme e San Luis del Palmar.»

2) La voce relativa al Brasile è sostituita dalla seguente:

«BR — Brasile	BR-0	Tutto il paese	EQU				
	BR-1	Stato di Minas Gerais, Stato di Espírito Santo, Stato di Goiás, Stato di Mato Grosso, Stato del Rio Grande do Sul, Stato del Mato Grosso do Sul (escluso il territorio incluso in BR-4).	BOV	A e H	1		1° dicembre 2008
	BR-2	Stato di Santa Catarina	BOV	A e H	1		31 gennaio 2008
	BR-3	Stati di Paraná e São Paulo	BOV	A e H	1		1° agosto 2008
	BR-4	Parte dello Stato del Mato Grosso do Sul: la zona di 15 Km dalle frontiere esterne nei comuni di Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo e la zona dei comuni di Corumbá e Ladário (ex zona di alta sorveglianza)	BOV	A e H	1		1° luglio 2016*



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 261 del 3 ottobre 2013)

Alla pagina 8, allegato I, tabella, voce P210, seconda colonna, che modifica l'allegato IV, del regolamento (CE) n. 1272/2008, codice P210, parte 1, tabella 6.2.:

anziché: «Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.»

leggasi: «Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.»

16CE1535



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione, del 7 luglio 2015, concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell'ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 181 del 9 luglio 2015)

Pagina 4, articolo 2, lettera w):

anziché: «“fondi propri”: capitale proveniente dal reddito ottenuto dai gestori dell'infrastruttura o dagli operatori degli impianti di servizio mediante tariffe per l'accesso e altri strumenti;»

leggasi: «“fondi propri”: capitale proveniente dal ricavo ottenuto dai gestori dell'infrastruttura o dagli operatori degli impianti di servizio mediante tariffe per l'accesso e altri strumenti;».

Pagina 4, articolo 2, lettera x):

anziché: «“reddito”: il totale delle entrate derivanti dalla prestazione di servizi di trasporto ferroviario durante il periodo di riferimento; tale definizione esclude le entrate di altra natura, quali quelle relative a servizi di ristorazione o servizi forniti nelle stazioni e a bordo treno;»

leggasi: «“ricavo”: il totale delle entrate derivanti dalla prestazione di servizi di trasporto ferroviario durante il periodo di riferimento; tale definizione esclude le entrate di altra natura, quali quelle relative a servizi di ristorazione o servizi forniti nelle stazioni e a bordo treno;».

Pagina 8, allegato, punto 1.2, titolo:

anziché: «Reddito dei gestori dell'infrastruttura riferito a canoni per le infrastrutture, le stazioni e gli scali»

leggasi: «Ricavo dei gestori dell'infrastruttura riferito a canoni per le infrastrutture, le stazioni e gli scali».

Pagina 8, allegato, punto 1.2, tabella, prima riga, seconda colonna:

anziché: «Reddito

(in migliaia di EUR)»

leggasi: «Ricavo

(in migliaia di EUR)».

Pagina 8, allegato, punto 1.2, tabella, terza riga, prima colonna:

anziché: «Reddito totale riferito a canoni per l'accesso alle linee, compresi i coefficienti di maggiorazione»

leggasi: «Ricavo totale riferito a canoni per l'accesso alle linee, compresi i coefficienti di maggiorazione».

Pagina 8, allegato, punto 1.2, tabella, quarta riga, prima colonna:

anziché: «Reddito totale riferito a canoni per l'uso delle stazioni»

leggasi: «Ricavo totale riferito a canoni per l'uso delle stazioni».

Pagina 8, allegato, punto 1.2, tabella, decima riga, prima colonna:

anziché: «Reddito totale riferito a canoni per l'accesso alle linee, compresi i coefficienti di maggiorazione»

leggasi: «Ricavo totale riferito a canoni per l'accesso alle linee, compresi i coefficienti di maggiorazione».



Pagina 8, allegato, punto 1.2, tabella, undicesima riga, prima colonna:

anziché: «Reddito totale riferito a canoni per l'uso degli scali merci»

leggasi: «Ricavo totale riferito a canoni per l'uso degli scali merci».

Pagina 8, allegato, punto 1.2, tabella, tredicesima riga, prima colonna:

anziché: «**Reddito totale riscosso dai gestori dell'infrastruttura**»

leggasi: «**Ricavo totale riscosso dai gestori dell'infrastruttura**».

Pagina 13, allegato, punto 4, titolo:

anziché: «**Reddito e volumi di traffico**»

leggasi: «**Ricavo e volumi di traffico**».

Pagina 13, allegato, punto 4.1, titolo:

anziché: «Reddito e volumi dei servizi di trasporto passeggeri e merci»

leggasi: «Ricavo e volumi dei servizi di trasporto passeggeri e merci».

Pagina 13, allegato, punto 4.1, primo comma, prima frase:

anziché: «Per assicurare che il volume dei servizi e il reddito riportato coincidano, nella presente tabella va indicato solo il reddito generato dal traffico ferroviario sul territorio nazionale di un paese.»

leggasi: «Per assicurare che il volume dei servizi e il ricavo riportato coincidano, nella presente tabella va indicato solo il ricavo generato dal traffico ferroviario sul territorio nazionale di un paese.».

Pagina 13, allegato, punto 4.1, tabella, seconda riga, prima colonna:

anziché: «**Reddito totale delle imprese ferroviarie riferito a servizi di trasporto ferroviario (in migliaia di EUR)**»

leggasi: «**Ricavo totale delle imprese ferroviarie riferito a servizi di trasporto ferroviario (in migliaia di EUR)**».

Pagina 13, allegato, punto 4.1, tabella, ottava riga:

anziché: «**Reddito generato rispettivamente da obblighi di servizio pubblico e dai servizi commerciali, e loro volumi**»

leggasi: «**Ricavo generato rispettivamente da obblighi di servizio pubblico e dai servizi commerciali, e loro volumi**».

Pagina 14, allegato, punto 4.1, tabella, diciassettesima riga:

anziché: «**Reddito totale delle imprese ferroviarie riferito a servizi di trasporto ferroviario (in migliaia di EUR)**»

leggasi: «**Ricavo totale delle imprese ferroviarie riferito a servizi di trasporto ferroviario (in migliaia di EUR)**».

Pagina 14, allegato, punto 4.2, secondo trattino:

anziché: «Indicare se i valori comunicati per il reddito proveniente dal traffico ferroviario sul territorio nazionale rappresentano dati numerici rilevati o stime.»

leggasi: «Indicare se i valori comunicati per il ricavo proveniente dal traffico ferroviario sul territorio nazionale rappresentano dati numerici rilevati o stime.»



Rettifica del regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328 del 7 dicembre 2013)

Pagina 71, allegato, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, punto 6:

anziché: «I giocattoli, inclusi quelli per le attività, e gli articoli di puericultura non devono essere immessi in commercio se uno dei loro componenti che vengono a contatto diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 0,5 mg/kg (0,00005 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.»

leggasi: «I giocattoli, inclusi quelli per le attività, e gli articoli di puericultura non devono essere immessi in commercio se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 0,5 mg/kg (0,00005 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.»

16CE1537

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-060) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 0 8 0 8 *

€ 16,00

